
ALTE · VOLARE · VOLO

DELL' ANTICO

STUDIO DI BOLOGNA

E SUA ORIGINE

PER

GIACOMO CASSANI

BOLOGNA
REGIA TIPOGRAFIA
1888

DELL' ANTICO

STUDIO DI BOLOGNA

E SUA ORIGINE

PER

GIACOMO CASSANI

PROFESSORE EMERITO, GIÀ ORDINARIO
DI DIRITTO CANONICO E STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
NELL' UNIVERSITÀ BOLOGNESE

BOLOGNA
REGIA TIPOGRAFIA
1888

afw

ALLA CARA E VENERATA MEMORIA

DELL' INTIMO FRA GLI AMICI

COMMENDATORE AVVOCATO FRANCESCO BORGATTI

FU ONORATO ALLIEVO DELL'UNIVERSITÀ BOLOGNESE

DEPUTATO AL PARLAMENTO NAZIONALE

MINISTRO GUARDASIGILLI DI VITTORIO EMANUELE II

SENATORE E PRIMO VICEPRESIDENTE

DEL SENATO ITALIANO

NATO A RENAZZO DI CENTO IL XXX MAGGIO MDCCCXVIII

FU RAPITO DA MORTE REPENTINA IN FIRENZE

LA NOTTE DEL XIV APRILE MDCCCLXXXV

AL CORTESE LETTORE

Non per altro fine o con intendimento qualunque mando a stampa coteste pagine fuor di quest'uno, -- portare anch'io, come so e posso, un umile contributo di ossequio alla solennità secolare, che Bologna vien celebrando in memoria dell' antico suo *Studio.*

Molto fu scritto su questo celebre Ateneo; ma si è ancora lontano dallo avervi fatto convergere su ogni luce possibile. Le cause che lo produssero furono straordinariamente complesse; e finchè tutte non sieno messe in evidenza, non si potrà dire di averne rilevata la grandezza e l' importanza. Questo celeberrimo Istituto somiglia ad un corpo prismatico, di cui mentre l'una faccia colpisce lo sguardo, le altre restano ascose: fino a che una per una non si sieno osservate e congiunte con una sintesi ideale, non può aversene l' idea

completa e adeguatamente distinta. È quello che sempre accadde e ognora succederà degli avvenimenti, in cui si compendiano tempi nuovi, costumi ed opinioni che trasformano le società umane e loro imprimono una forma novella.

Lode molta e sincera mi è grato di tributare perciò a chiunque pose o porrà studio a discernere ed illustrare le molte e svariate cagioni, che concorsero a produrre un fatto, che fu massimo nell'evo di mezzo: indi solamente può venirne la cognizione piena e perfetta e dedursene l'alta importanza passata e presente. Ardisco dire anche presente; perchè oggi ancora il mondo degli uomini sostanzialmente è predominato da quelle contrarie opinioni e da quelle aspirazioni sociali, politiche e religiose, che posero in fermento i nostri maggiori, quando, là dopo il *mille*, cominciò l'esodo faticoso dalla ricorsa barbarie.

Cotesti concetti il lettore verrà scontrandoli nell'umile volumetto che gli presento: modesto sì e più che mediocre; ma, lo spero almeno, improntato a quella sincerità e franchezza che mi è abituale, ed a che tengo unicamente.

Per una coerenza doverosa a questa schiettezza e sincerità della mente e dell'animo mi

permetto poi di prevenire il lettore, che il libro non è che parte di un lavoro molto più ampio che intendo di svolgere, se Dio mi conceda ancora tanto di vita e serenità della mente da trarlo in porto. La quale avvertenza qui pongo non per vanità, ma perchè questa circostanza di fatto, e lo sento io stesso, non avrà potuto fare a meno di influire su questa pubblicazione: la quale essendo lavoro di circostanza e diretto ad un fine particolare come già dissi, mi obbligò ad invertire in molta parte l'ordine delle idee e disporle diversamente da quello, che dovrò seguire in un'opera di altre proporzioni e destinata a fine molto diverso.

Piaccia dunque al lettore di tenerne conto e mi valga di qualche scusa, dove specialmente non apparisse in una luce bastevole qualcuno dei concetti che mi incombeva di svolgere. Anche per le strettezze del tempo doveva essere breve; ma sta sempre là minacciosa la sentenza: *brevis esse laboro, obscurus fio.*

Per la stessa ragione, e avendo dovuto affrettarmi, mi sarà certamente occorsa qualche ripetizione: mirava alla chiarezza, anche con qualche sacrifizio dell'ordine e della rigorosa semplicità, e prego il benigno lettore a tenerne conto.

Queste cause medesime, accompagnate da circostanze particolari, mi impedirono altresì di consultare alcuni recenti lavori, che forse mi avrebbero giovato: ad onore specialmente nazionale memorerò tra questi il libro ultimo del professore avv. Luigi Chiappelli (**Lo Studio bolognese** ecc., Pistoia 1888) che per circostanze singolarissime non ebbi a mano, se non quando era già sotto stampa l'ultimo capitolo di questo mio libricciuolo. Così fu di qualche altro. Per lo che se ad alcuno dei dotti nazionali o stranieri sembrasse che non abbia tenuto debito conto di qualche sua pubblizione, sappia che non fu difetto di stima od altro men che nobile sentimento; ma sì perchè o non giunsi in tempo a prenderne cognizione, come del libro menzionato dell'egregio Chiappelli, o me ne distolsero altre circostanze estranee ai vantaggiosi apprezzamenti delle opere loro. Fui corrivo altresì, perchè lo stesso argomento, per quanto in forma e con ordine diverso, dovendo poi essere svolto più ampiamente altrove, non mi mancherà occasione di far tesoro della scienza altrui, e tributarle sincero omaggio di stima.

Bologna, 21 maggio 1888

L'ANTICO STUDIO DI BOLOGNA

E SUA ORIGINE

CAPO I.

I. Studio del diritto fra gli italiani. — II. Importanza dei giureconsulti o *legisperiti* **e del Capitolo di Enrico re III:** *In legibus cautum est.* **— III. Sue cause probabili.**

I. È legge di natura che cause identiche o simili producano gli stessi o somiglianti effetti. Nessuna meraviglia perciò che all' uscire dalla barbarie dell' evo medio, quando la moltiplicità delle leggi colle loro inevitabili oscurità e frequenti antinomie reso incerto il diritto da applicarsi ne' casi singoli, fra noi sorgessero uomini che dando opera allo studio della giurisprudenza quanto i tempi e i mezzi lo consentivano, rinnovassero di certa guisa il fatto degli antichi romani, i cui giureconsulti coi *Responsa prudentum* e colle *Disputationes fori* crearono quello, che per antanomasia si disse *Ius Civile* (1).

Del fatto storico ne abbiamo prove le più manifeste, e che per quanto note ai più degli studiosi

(1) Dig. I-II, l. 1, § 5.

parmi non inutile di richiamare alla memoria del lettore. Stanno in prima linea i noti versi di Wippone panegirista di Enrico (Imperatore II Re III) che regnò dal 1039 al 1056. Da buon tedesco e sollecito dell' egemonia teutonica egli dà ad Ennio cotesto consiglio:

« Tunc fac edictum per terras Teutonicorum
» Quilibet ut dives sibi natos instruat omnes
» Literulis, Legemque suam persuadeat illis,
» Ut, cum principibus placitandi venerit usus,
» Quisque suis libris exemplum proferat illis.
» Moribus his dudum vivebat Roma decenter,
» His studiis tantum potuit vincire tyrannos.
» Hoc servant Itali post prima crepundia cuncti. »

Fin d' allora si capiva dunque in Germania (nè si aspettarono le guerre napoleoniche, posteriori di quasi otto secoli, per farne un canone di sapienza politica) che il maestro di scuola, come ora dicono, era il vincitore delle battaglie, e che la scienza del diritto formava l' arte non facile di governo, una volta però che i ricchi vi applicassero: (*quilibet ut dives,* scrisse il poeta).

E prima dei tedeschi l' avevano capito gli italiani di allora, che in sugli albori di quella libertà ed energia politica, le quali poi dovevano procurar loro tanta gloria e ricchezza e potenza sotto il nome di Comuni, mandavano i loro figli alla scuola, siccome cantò il poeta teutonico; e con il leggere e lo scrivere, come ora diciamo, procuravano ad essi notizia sufficiente

delle leggi, sia col mandare a memoria la svariata esistenza dei codici, sia coll' ingenerare in essi il profondo convincimento dell' importanza ed utilità di quello studio, a cui applicherebbero poscia *ex professo* i migliori ingegni secondo l' inclinazione lor propria.

II. Ma del fatto e dell' importanza che nel secolo undecimo ottennero i giureconsulti, la testimonianza del poeta panegirista non è la sola nè la più ponderosa: quel medesimo Imperatore che fu il soggetto delle sue lodi, ce ne lasciò un monumento irrefragabile ne' Capitoli da lui pubblicati, e più specialmente nel primo di essi, emanato in Rimini l' anno 1047. Per la sua importanza, ed a comodo anche di ogni lettore, gioverà riferirlo per intero, quale trovasi nelle fonti (1). Esso è del tenore seguente:

« In legibus cautum est ut nemo clericorum ju-
» rare praesumat: alibi vero reperitur scriptum, ut
» omnes principales personae in primo litis exordio
» subeant jusjurandum calumniae. Nonnullis *legisperitis*
» venit in dubium, utrum clerici jusjurandum prae-
» stare debeant, aut alii personae hoc officium de-
» legare. Quia enim illud constitutionis edictum, ubi
» clerici jurare prohibentur, a Theodosio augusto Tauro
» praefecto pretorio (Cod. I-III, 25. Cf. ibi l. 20) de

(1) PERTZ. *Monum. Germ. histor.*, legg. II, 41. — PADELLETTI. *Fontes juris italici medii aevi*, August Taurin. 1877, pag. 460. (Avverto che nelle citazioni seguo il libro del compianto amico Padelletti). — Cf. SARTI. *Iuris Civ. Professores*, tomo I, parte I.ª, pag. 2, n. III.

» Constantinopolitanis clericis promulgatum fuisse vi-
» detur, idcirco ad alios clericos pertinere non creditur.
» Ut haec ergo dubietas omnibus penitus auferatur,
» illam divi Theodosii constitutionem ita interpretari
» decernimus, ut ad omnium ecclesiarum clericos ge-
» neraliter pertinere judicetur Nam cum divus Iusti-
» nianus jure decreverat, ut canones patrum vim legum
» habere oporteat, et nullis patrum canonibus repe-
» ritur ut clerici jurare audeant, dignum est ut totus
» clericalis ordo a praestando jurejurando immunis
» esse procul dubio censeatur. Quapropter nos utri-
» usque, divinae videlicet et humanae, legis intentione
» decernimus et imperiali auctoritate inretractabiliter
» diffinimus, ut non episcopi, non presbyteri, non cu-
» juscumque ordinis clericus, non abbas, non aliquis
» monacus vel sanctimonialis in quacumque contro-
» versia sive criminali sive civili jusjurandum com-
» pellatur qualibet ratione subire, sed suis idoneis advo-
» catis hoc officium debeant delegare. »

Fatti e considerazioni diverse ci sono richiamati al pensiero da questo Capitolo enriciano. Primo fra quelli si è la Decretale *Inhaerentes* di Onorio Papa II (1125-1130) (1), dalla quale fu tolto il Capo omonimo nelle Decretali Gregoriane (*De Iurement. calumn.* 1), e che Onorio stesso ci attesta di aver tolto

(1) Nei testi comuni delle Decretali gregoriane è scritto Onorio III, posteriore di un secolo circa; ma la critica ha ristabilita la vera lezione. (Cf. Pitou nell'edizione delle *Decretali* e quella recentissima del Friedberg (Lipsia 1881).

dal Capitolo enriciano. È prova palmare cotesta della notizia e dell'uso, che del diritto romano si faceva nel secolo undecimo, quando l'Imperatore Enrico pubblicava il suo Capitolo, e poi in ordine ai Pontefici nella prima metà del secolo decimo secondo contemporaneamente ad Irnerio (1).

(1) Ecco il testo del Capitolo *Inhaerentes* tolto dall'edizione precitata del Friedberg e reintegrato da esso.

« Inhaerentes vestigiis praedecessorum nostrorum, dicentium, » graviores quaestiones per summum Pontificem terminari, *no-* » *strorum fratrum consilio diligenter inquisito, hujus causae spe-* » *ciem irrefragabiliter Deo opitulante decidimus.* Legibus itaque com- » perimus esse cautum, « ut nullus clericus jurare praesumat. » » Alibi vero reperimus scriptum ut omnes principales personae in » primo litis exordio subeant calumniae juramentum, propter quod » plerisque venit in dnbium, utrum clericus jusjurandum praestare » debeat aut alii personae *liceat* hoc officium delegare. Quia vero » illud constitutionis edictum, ubi clerici jurare prohibentur, a » Marco (*) Augusto Constantino praefecto praetorio (**) constan- » tinopolitanis clericis promulgatum fuisse videtur, idcirco ad alios » non creditur pertinere. Ut ergo dubietas ista *omnibus penitus* » auferatur, secundum etiam decisionem filii nestri H. (Henrici » quondam imperatoris, *ut accepimus, Arimino factam tertio nonas* » *Apriles, sicut ibi continetur*, cujus sunt verba haec: « Ejus itaque » interpretationem corroboramus, et divi Marci (Marciani) consti- » tutionem ita interpretari debere decernimus, ut ad omnium eccle- » siarum clericos generaliter pertinere judicetur. Nam quum Impe- » rator Iustinianus *jure* decreverit, ut canones Patrum vim legum » habere oporteat, et in nonnullis Patrum canonibus reperiatur,

(*) Leggasi *Marciano* come avvertono i critici.

(**) Nel *Capitolo* di Enrico è scritto *a Theodosio Tauro praefecto praetorio*, come vide già il lettore. Invece la l. 25 Cod. 1, 3 è inscritta: *Marcianus A. Constantino P. P.* La legge a *Tauro*, direttagli da Teodosio, è invece la 20.

Conviene ora por mente alla motivazione che Enrico mette inanzi nel capitolo allegato, e cioè la convenienza o necessità di togliere di mezzo ogni contesa affacciata da alcuni *legisperiti* sul giuramento della calunnia richiesto al clero. Quando non avessimo altra prova, questa ci basterebbe per argomentare l'esistenza ed autorità dei *legisperiti* circa il diritto romano almeno una generazione prima che ne compaia alcuno di qualche rinomanza in Bologna, la quale poi dallo studio del gius romano doveva ottenere il nome glorioso di *dotta*.

III. E penso anche non doversi ommettere la circostanza del luogo, dove Enrico pubblicò il suo Capitolo;

» ut clerici omnino jurare non audeant, dignum est, ut totus » clericalis ordo a juramento calumniae prestando sit immunis. » » Praetera statuti principis tenor *penes nos* talis esse dignoscitur: « Nos itaque utriusque divinae et humanae legis intentione servata » decernimus, et imperiali auctoritate irretractabiliter diffinimus, » ut non episcopus, non presbiter, non cujuscumque ordinis clericus, » non abbas, non aliquis monacus vel sanctimonialis, in quacumque » causa, sive controversia, seu criminali, sive civili, jusjurandum » compellatur qualibet ratione subire, et aliis idoneis defensoribus, » si expedire ecclesiae suae noverit, hujusmodi officium liceat delegare; » verum cum hac moderatione, ut episcopus inconsulto » Romano Pontifice, vel quisque clericus inconsulto praelato suo, » minime jurare audeat. Omnibus autem episcopis, *ac cunctis generaliter sacerdotibus* et universo clero haec ita custodiri debere mandamus, ut si quis in illam constitutionem commiserit, veniam sibi » deinceps noverit denegari, *non sumentes exemplum seu formam a » nobis, quod in causa nostrorum fratrum et coepiscoporum Aretinae » et Senensis ecclesiae nuper fecimus, quando eorum voluntati et postulationi annuimus.* »

cioè in Rimini a sì breve distanza da quella di Ravenna, dove fu certamente una scuola di giurisprudenza, allora non certo in dechino come ce ne fanno fede le opere di Pier Damiani, gloria ravennate, e che fu un' illustrazione di quel secolo (1). La quale circostanza di luogo autorizza a ritenere che la disputa fra i *legisperiti* fervesse principalmente a Ravenna; e questa a somiglianza di quell'altra sui gradi di parentela, di che il Damiani fa pure menzione e testimonianza. Forse non sarebbe troppo ardita l'ipotesi che il *Capitolo enriciano* fosse pubblicato per consiglio e sollecitazione di Pier Damiani, stanti le relazioni che egli medesimo ci attesta di aver avute in quell'anno con Enrico allora coronato Imperatore, e che risultano dalla sua lettera a Clemente papa II. In essa poi ci fa conoscere altresì come egli in questo anno si rassegnava a lasciare il suo monastero di Fonte Avellana per recarsi a Roma, quando vi fosse chiamato da esso Pontefice siccome avvenne (2).

Altro punto che vuol essere riflettuto è il comando di Enrico, che in luogo del clero il giuramento sia delegato ai suoi avvocati *suis idoneis* **advocatis** *hoc officium* **debeant** *delegare*. Degli avvocati delle chiese cadrà probabilmente discorso altrove tenendo parola di Pepone: qui invece sento il bisogno di rilevare

(1) Morì l'anno 1072 in età di 63 anni secondo il Baronio; il che lo farebbe nato nel 1009. Altri dicondo nato nel 1007.

(2) La riporta il Baronio all'anno 1047. Cf. PETR. DAMIAN. *Op.*, l. III, ep. III.

la differente locuzione, che si legge nel *Capitolo enriciano* e nel Capo I: *De Iuram Calumniae* delle Decretali. Il testo enriciano, come vide il lettore, è *non..... compellatur qualibet ratione subire, sed suis, idoneis* **advocatis** *hoc officium* **debeant** *delegare:* Onorio II invece, circa ottant' anni dopo, scrive: *non compellatur qualibet ratione subire, sed aliis suis* **defensoribus (si expedire ecclesiae suae noverit) hujusmodi officium LICEAT delegare. Verum cum hac moderatione, ut episcopus inconsulto Romano Pontifice, vel quisque clericus inconsulto Praelato suo minime jurare audeat.**

Nel Capitolo enriciano il giuramento rimane dunque obbligatorio, ma non personalmente pel chierico; il quale non può esservi costretto, e **dovrà** *delegarlo agli avvocati suoi.* Nel Diritto canonico nuovo non può imporsi ai chierici tale giuramento; e solamente è loro **lecito** *delegarlo ai difensori*, quando però sia manifesto che torni utile alla loro chiesa (**liceat** *delegare*, **si expedire** *ecclesiae suae noverit*). Inoltre bisogna che il Vescovo si faccia autorizzare dal Papa, ed ogni altro chierico dal suo Ordinario. Avvi ancora di più: alla voce da secoli usata, e quindi divenuta nome proprio dei defensori, cioè *suis idoneis* **advocatis**, si sostituisce l' altra generica *aliis suis defensoribus.* Gli avvocati delle Chiese furono un' istituzione carolingia, e dovevano avere nomina stabile: ai tempi di Onorio II, e più poi di Gregorao IX, l' istituzione era molto cangiata. Però dal testo risulta che durava

integra nel 1047; e questo interessa molto per noi, siccome ci occorrerà di notare più oltre.

Dissi che il Capitolo enriciano del 1047 basterebbe per argomentare l' esistenza di giurisperiti, o dottori di legge, quando anche non ne avessimo altra prova; ma non è così: molte altre ne possediamo, una tra le quali che sta sopra tutte, ed è il Commentario ovvero *expositio,* come lo chiamò il suo autore, su l' Editto dei Re Longobardi e il Capitolare italico. A questo importantissimo documento ci conviene ora volgere l' attenzione, sul quale il Padelletti scrisse molto sensatamente. *Ex iisdem quidem discimus quantam vim atque auctoritatem ius Romanun iam medio secolo undecimo .in judiciis Langobardiae obtinuerit: unde magna lux ad originem scholae Bononiensis intelligendam affertur* (1).

---

(1) Padelletti. *Op. cit.*, pag. 34-35.

CAPO II.

I. Dell'*expositio in Edictum Reg. Lang.* **— II. Sua data desunta dalla vita di Lanfranco.**

I. Ignoto è l'autore dell'*Expositio* sull'Editto longobardo, come incerta ne è la data; certo è soltanto quello essere lavoro del secolo undecimo. Il Boretius tribuì questo commentario a qualche giudice pavese; e la sua opinione, anche per ciò che verrò dicendo, la credo pienamente vera. Più che l'autore però interessa di fissarne la data dipendendo da questa il risolvere quale fosse la scienza del diritto in quel secolo, almeno in valle di Po, primachè sorgesse a Bologna quello Studio, che doveva renderla immortale.

Siccome è noto a chiunque non sia digiuno di questi studii, la data di quel commentario è posta intorno al 1070; e, presa in genere, essa è abbastanza esatta; ma quando fu cominciato e quando finito? Per quello che ne dirò in seguito, apparirà certamente che l'autore non compì il suo lavoro se non dopo l'anno 1070; ma nutro fiducia altresì che meco si

converrà averlo esso cominciato anni prima nè tanto pochi. Essendo argomento assai importante per noi, mi sia lecito di svolgerlo come meglio mi torni possibile nella brevità che mi sono proposta.

II. Il commentatore pone una distinzione di tempo fra i giureconsulti, de' cui responsi, opinamenti e contrasti di dottrine egli si giova. Agli uni dà nome di *antiqui*, e non li specifica: degli altri invece, che per ordinario oppone a quelli e così vien designando come *recentiores*, ci ha tramandati i nomi, e ci fa comprendere che furono tutti contemporanei. Ordinandoli per alfabeto eglino sono *Bagelardus, Bonifilius, Lanfrancus, Ugo, Walcausa, Wilhelmus* o *Guilelmus*. Di un Walcausa, almeno in più luoghi, non siamo propriamente certi la sigla iniziale essendo quella stessa di *Wilhelmus;* ma di ciò non ci cale bastando a noi quelli che sono chiaramente indicati.

In verità codesti nomi ci guiderebbero a risultati molto meschini, se per buona fortuna Lanfranco, che fu uno dei personaggi più celebri di quel secolo, non ci fosse abbastanza noto e non ci mettesse in via per risolvere quando fiorissero anche gli altri che tutti gli furono contemporanei: salve naturalmente le differenze personali di età, come suole avvenire in questi casi, nei quali alcuni sono in età matura o vecchi (come sembra doversi ritenere di *Bonifilius* memorandosi discepoli suoi quasi a forma di una scuola) mentre altri sono nel vigore della virilità od anche nell'ardore della giovinezza, come indubbiamente fu di Lanfranco.

Accertato dunque il tempo in cui questi si rese celebre a Pavia e prese parte alle disputazioni di quei giureconsulti, torna agevole determinare l'epoca della loro esistenza. Ma avviandoci per questa via ci convien camminare quasi a ritroso, perchè la vita di Lanfranco ci è più nota nella sua seconda metà che nella prima, e questa bisogna argomentare da quella.

Egli morì in Inghilterra Arcivescovo di Cantorbery l'anno 1089: a quella sede era stato assunto l'anno 1070 passando in Inghilterra dalla Normandia per volontà di Guglielmo il conquistatore, e lasciando il Monastero di Caen dove era Abbate dal 1063 in poi (1). Prima di quella sua dignità abbaziale era vissuto monaco e priore nel famoso monastero di Bec; ma gli anni precisamente non si conoscono. Non è arduo tuttavia indurne il numero abbastanza esatto pel nostro scopo. A Bec tenne scuola rinomatissima, e fra i celebri suoi discepoli son numerati — Anselmo Vescovo di Lucca poscia Alessandro II Papa (1061), — Guimondo, francese di nazione, ma fatto poi Vescovo di Aversa in Italia, — Sant' Anselmo d'Aosta, che succedette a Lanfranco nell' arcivescovado di Cantorbery, ed Ivone, Vescovo poi di Chartres, il celebre compilatore della collezione o collezioni dei canoni, che da lui ebbero nome.

Ommettendo gli altri, fissiamo la nostra attenzione sovra Alessandro II che nel 1061 passò alla Sede

(1) Muratori. *Antic. Ital.*, diss. 43.

Apostolica da quella vescovile di Lucca. Perchè Alessandro potesse da discepolo di Lanfranco salire al Vescovado di Lucca e poi al Pontificato Romano bisogna risalire addietro e porre l' andata di Lanfranco in Francia prima del 1050.

Ma questa non è data di pura induzione; perchè nell' anno 1050 Lanfranco, già monaco, intervenne ai due concilii di Roma e di Vercelli, tenuti specialmente contro Berengario, che vi fu condannato per eresia (1). Convien dunque risalire alcuni anni più addietro; e poichè Lanfranco non andò in Francia per farsi monaco, ma come scrisse uno storico francese, per acquistarsi gloria nella giurisprudenza che aveva esercitata a Pavia (2), aprendo scuola in Avranches dove ancora laico ottenne celebre rinomanza, conviene risalire addietro non meno di un lustro, e probabilmente due. Imperocchè se debbasi ammettere quanto ne narra lo storico francese, che dice fra l' abbandono della scuola di Avranches e la monacazione di Lanfranco essere decorsi tre anni che egli passò nella solitudine, conviene allargare il tempo di quel primo periodo della sua dimora in Francia. Sommati perciò questi tre anni cogli altri del suo insegnamento ad Avranches prima di lasciar quella scuola, e cogli altri di monacato e di insegnamento a Bec prima di recarsi al concilio romano del 1050, siamo costretti di retrocedere

(1) Cf. Baron. Ad ann. 1050.

(2) Cf. Bercastel. *Histoire du Christian.*, lib. 31, n. 757, e seg.

circa un decennio, e fissare la partenza di Lanfranco dall' Italia verso il 1040, piuttosto prima che dopo (1).

In quanto alla presenza di Alessandro II nella scuola di Lanfranco a Bec prima di salire alla cattedra vescovile di Lucca poi alla Apostolica, ce ne fa fede il suo biografo Milone Crispino, scrittore contemporaneo e monaco a Bec, dove Lanfranco fu maestro. Egli dunque ci narra come questi, assunto alla sede metropolita di Cantorbery nel 1070, per quell' anno si esimette dall' andare a Roma a prendervi il pallio, scusandosene perchè *senili aetate ac prolixa valetudine confectus;* ma che vi andò poi l' anno dopo, e vi fu ricevuto con tanto onore, che Papa Alessandro al comparir di Lanfranco dinanzi a lui si alzò, quasi egli fosse dignitario almeno a sè pari. Di che mormorando il curialismo, sempre uguale a se stesso, Alessandro rispose: *Non ideo assurrexi quia Archiepiscopus Cantuariae est, sed quia Becci ad scholam ejus fui, et ad pedes ejus cum aliis auditor consedi.* Sul quale onore reso da Alessandro a Lanfranco così scrisse, non senza qualche mordacità, Guglielmo Malmesburiense: *Erat tunc temporis Lanfrancus in doctrina et mundi sapientia famosissimus; et quem venerabiliter susciperet Alexander Apostolicus. Honoris maximum fuit indicium, cum Romam venienti,*

(1) De Feller nel suo *Dizionario storico* lo dice nato nel 1005, e mette la sua professione monastica nell'anno 1041; ma la confusa sua narrazione, benchè attendibile, non ispira molta fiducia nelle date matematicamente prese.

sequestrato illo Romani supercilii fastu, *dignanter assurgeret, professus hanc venerationem non se illius Archiepiscopatui, sed magisterio literarum deferre* (1).

Nè qui conviene fermarci. Di Lanfranco, partito d'Italia trentenne all'incirca, la storia ci racconta che non di rado, perorando nel foro o discutendo con essi, superò i provetti giureconsulti. Non è troppo il supporre che uomini di età matura, vinti da un giovane, ne avessero dispettò e gli portassero invidia, costringendolo moralmente ad andarsene da Pavia. Nel che la storia del nostro Lanfranco sarebbe precorritrice di quella di Alciato, che per cause simili passò in Francia abbandonando l'Italia, o meglio la Lombardia, dove principalmente era celebre.

Raccogliendo ora le fila del nostro ragionamento parmi che il detto basti per essere certi, come in Lombardia, e dicasi pure più schiettamente a Pavia, fioriva la giurisprudenza (quale poteva e doveva essere nella già capitale dei Longobardi) molto prima di quell'anno 1047, in cui il Capitolo enriciano fu pubblicato a Rimini: Capitolo che testualmente attesta di *legisperiti* che discutevano le svariate questioni, e i cui opinamenti avevano tanto peso da costringere il legislatore ad intervenire per dirimere i conflitti fra i loro responsi. Intorno a che giova considerare che l'Imperatore Enrico non parlò di giudici o di sentenze che

(1) Baron. *Op.*, ad ann. 1071.

si fossero pronunziate; ma sì di *legisperiti* o giureconsulti, che contendevano fra di loro, come n' abbiamo gli esempi nell' *Expositio:* tra quali è bene di ricordare quello di Lanfranco coi discepoli di *Bonifilius*, ed è riferito nel commento sul capitolo VIII di Grimoaldo (1).

Se dunque una scuola, comunque formata, si aveva a Ravenna ed altra indubbiamente a Pavia, celebri entrambe per giureconsulti di vaglia, e se lo studio delle leggi era occupazione degli italiani, come scrisse il panegerista di Enrico II Imperatore, fin d' ora può intravvedersi qual sorte sarebbe riservata a Bologna nel giorno in cui un genio potente sorto ad illustrarla avvierebbe quello studio della giurisprudenza per una via novella.

Ma non antecipiamo i momenti storici, e tenendoci al nostro scopo studiamoci invece di determinare l'epoca nella quale l' *Expositio* fu compilata. Dissi che fu ultimata dopo l' anno 1070, e crederei anzi dopo il 1071 che fu l' anno in cui Lanfranco rivide l' Italia andando a Roma pel pallio: anno perciò in cui la sua fama dovette più che mai rifiorire fra i suoi connazionali, che rivedeva dopo almeno sei lustri. Aggiunsi poi che dovette essere cominciata assai prima, e ora conviene darne prove soddisfacenti.

Nel commento sul capitolo VI di Guido, (che nell' edizione del Padelletti va da pagina 432 alla 437)

(1) Cf. PADELLETTI. *Op. cit.*, pag. 178.

si fa cenno di una questione proposta *Bonifilio judici.* Ma parlandovi di Lanfranco il commentatore scrive: *Hic* **Archipraesul** *Lanfrancus.* La voce *Archipraesul* comparisce per la prima volta; e poichè Lanfranco quando era Arcivescovo non andò certamente a Pavia a discutervi questioni forensi, egli è manifesto che il commentatore, contrariamente al modo tenuto prima, volle aggiungere quel titolo ad onore dell'antico giureconsulto e compatriota, essendo allora divenuto Arcivescovo.

Non è gran cosa, ma basta per conoscere che il commentatore scrisse parte della sua esposizione, fortunatamente pervenuta fino a noi, dopochè Lanfranco nel 1070 era stato assunto alla sede cantuariense. Siccome poi non potrebbe seriamente impugnarsi che l'*Expositio* sia stata fatta sul testo cronologico delle leggi longobarde, come a ragione ha sostenuto il Boretius, e il critico spassionato facilmente ravvisa studiandone il testo, così veniamo a conoscere che il lavoro, sa Dio quanto arduo pel suo autore, era sul suo terminarsi. Infatti dopo quel luogo, che per noi ha tanta importanza, non susseguono più che pochi commenti sugli undici Capitoli di Ottone I e uno di Enrico Imperatore I (1).

(1) Parmi da non trascurarsi l'avvertenza che l'autore dell'*Expositio* non fa cenno del Capitolo di Corrado (*De Feudis*) edito l'anno 1037, nè di quelli di Enrico II (Imperatore) dati in luce fra il 1048 e il 1054. Non può credersi che gl'ignorasse, quello specialmente di Corrado, che ebbe tanta importanza fra gli italiani, in

Diversa, (come voleva lo stato di Lanfranco non ancora Arcivescovo) è poi la forma delle citazioni a lui riferite negli altri luoghi, quando lo troviamo fra i disputatori, siccome nel commento al predetto Capitolo VIII di Grimoaldo, e poco dopo sul terzo di Liutprando (1): qui è scritto puramente *Lanfrancus:* così siamo informati che quei commenti erano scritti prima del 1070. Parmi poi che non si debbano ommettere queste due circostanze, e cioè: che nel commento su questi due articoli Lanfranco sta contradditore dei discepoli di *Bonifilius*, vale a dire di una specie di scuola, come accennai; e che l'opinione di Lanfranco è condivisa da Guglielmo, che, secondo il commentatore, pare il principe dei giureconsulti pavesi.

Chiaro essendo perciò che la massima parte dell'*expositio* fu scritta prima del 1070, o 71, conviene ricercare l'epoca almeno approssimativa del suo cominciamento. Dirlo in modo positivo è impossibile, ma ripeto che una critica paziente può fissarne il tempo con sufficiente certezza. E in verità, attesa la condizione dei tempi, la qualità del lavoro, i materiali che occorrevano al commentatore (se pure fu uno solo, e non più successivamente), che oltre alle leggi i cui

Lombardia specialmente. È più consono alla critica il giudicare che non se ne occupasse, perchè la morte troncasse i suoi giorni. Ma in ciò si ha prova ulteriore che l'*Expositio* fu fatta sul testo cronologico. Il lettore darà a questa osservazione il peso che gli piacerà: a me basta l'avervi chiamata su la sua attenzione.

(1) Cf. Padelletti, pag. 180.

articoli son messi a confronto, doveva padroneggiare, come suol dirsi, i lavori dei giureconsulii, non è certamente esagerazione il ritenere che abbiavi impiegato alcuni lustri: penso anzi che non sia troppo, se si riferisca il cominciamento della sua opera circa l'epoca della morte di Enrico (Re III; Imperatore II) col quale fu chiuso il Capitolare italico e con esso la vecchia legislazione del regno de' Longobardi, poi detto d'Italia (1).

Non vi ha dubbio che coll' assunzione al pontificato di Leone IX (1049), e più poi con quella di Nicolò II (1059), fra le quali si ebbe la morte di Enrico (1056) abbiano cominciato nuovi tempi, e che la giurisprudenza entrasse in una fase novella. Alla società civile, in Italia specialmente, non bastavano più le vecchie leggi raccolte nell' Editto dei Re Longobardi e nel Capitolare italico, alle quali in quel torno di tempo erasi cercato di dare un ordine sistematico, forse nella lusinga che ciò bastasse per conservar loro il primato nel governo del regno, e con esso un primato ancora alla scuola di Pavia che ne fu la maggiore illustratrice. Probabilmente questo conato di arrestare il sole, com'è proverbio, fu causa della decadenza di quella scuola, stata relativamente in molto vigore; ma checchè ne sia questo è certo, come dissi, che

(1) Il WALTER (*Corpus Iuris germanici*) fa seguire anche un Capitolo di Lotario II Imperatore, datato da Roncalia il 6 Novembre 1136, e che si ha pure nei *Libri Feudorum* (lib. II, tit. 52); ma di ciò non è qui luogo di occuparci.

esordivano nuovi tempi per l'Italia, e gli anni decorsi dalla morte dell' Imperatore Enrico II a quella del III (1056-1106) furono il periodo dei mutamenti più radicali nella nostra penisola, alla quale in essa età potrebbe davvero applicarsi il noto verso:

Novus ab integro saeculorum nascitur ordo.

Restringendo il discorso al nostro particolare argomento, quella fu l'epoca nella quale sulla decadenza di Ravenna e di Pavia cominciò a risplendere la scuola bolognese di leggi per opera specialmente di Irnerio, che ad una materia quasi caotica prese a dare forma novella. Scuola, alla cui vitalità doveva cooperare coll' urto medesimo delle contese un altro Diritto, il cui insegnamento nacque anch' esso in Bologna circa gli ultimi tempi di Irnerio: lotta per la vita, come direbbesi oggidì secondo una forma novella di favellare. Al quale argomento conviene rivolgere speciale attenzione riserbandoci di tornare all' uopo su quanto ci ha fin qui intrattenuti.

CAPO III.

I. Bologna succede a Ravenna e Pavia. — II. Esordî del risorgimento di Bologna. — III. Vescovi e canonici della Chiesa bolognese. Donazioni e privilegi. — IV. Riforma dei canonici della cattedrale. — V. Osservazioni critiche. — VI. Canonici regolari di Santa María di Reno. Lamberto da Fagnano. — VII. Contemporaneità ed antagonismo di Lamberto èd Irnerio. — VIII. Cause di questo antagonismo.

I. Che Bologna abbia raccolta l' eredità di Ravenna e di Pavia, dove per certo si conobbe e si coltivò anche il Diritto romano primachè a Bologna se ne facesse oggetto di studio particolare, non credo che ad alcuno venga in mente di impugnarlo. Capitali già quelle due città di diverse anzi rivali dominazioni, quella cioè dei Bizantini e questa dei Longobardi (poi almeno di nome dei Re franchi e teutonici) era naturale che lo studio del diritto, fosse pure sotto una forma la più rudimentale, vi si facesse e vi fosse in un certo progresso per quanto relativo in tempi sì barbari.

Bologna intanto, posta sul confine delle due dominazioni ed a vicenda in potere ora degli uni ora degli

altri, doveva correre sorte non molto diversa di quella che si ebbe l'antica Roma. L'attento osservatore non penerà molto a capacitarsi che Roma dovette sua origine ed incremento e potenza alla sua posizione, che grandemente interessava alle tre genti rivali che facevano punta sui sette colli, latini cioè, sabini ed etruschi grandemente interessati nel possedimento di quel passaggio del Tevere. Il che posto ne conseguiva che ognuno lo volesse per sè, e avutolo l'ingrandisse, lo fortificasse, lo prediligesse, cooperando così alla sua grandezza e preparandone la vasta dominazione.

Parmi che di Bologna debba giudicarsi non molto diversamente, per quanto le circostanze di luogo e di tempo lo consentivano. Disputata fra greci e longobardi, poi fra teutonici e pontifici, dovette coltivarsi da ognuno per farne antemurale contro l'avversario (1). Bologna ebbe naturalmente una popolazione composta de' più svariati elementi e di diverse civiltà. Etruschi e galli in antico, poi romani e goti, indi longobardi, romani e franchi, poi romani e teutonici, tutti a volta loro vi si annidarono, come, anche se nol narrassero le istorie, non sarebbe arduo di argomentarlo dal suo

(1) Sulla posizione di Bologna in ordine ad un *Regno d'Italia* che non abbracciasse l'intera Penisola, tutti sanno come la pensasse Napoleone I. E quando, mutate le condizioni politiche di queste provincie, il General Manfredo Fanti pensò di farne una piazza forte, che fosse chiave del passaggio dell'Appennino verso la Toscana e l'Umbria, a me, per quanto profano in tali materie, parve tuttavia cosa ovvia e la più naturale di questo mondo.

dialetto, che di tutti que' popoli e loro lingue serba vestigia.

E coi popoli diversi qua dimorati dovettero accasarsi man mano i loro costumi, le loro consuetudini, le leggi; massime quando la personalità del diritto fu sì comune fra gli italiani. La sua fortuna non fu, nè poteva essere opera di un giorno, di un anno, di una o due generazioni: vi occorsero dei secoli, siccome per la Roma primitiva; ma le cause operavano seguentemente nel tempo, e gli effetti si produssero lenti, quasi insensìbili, ma certi. Città singolare cotesta Bologna, della quale ogni nome che ebbe corrisponde ad una sua età, ad una civiltà sua nella storia! Imperocchè siccome *Felsina* ci richiama l' etrusca civiltà, *Boionia* quella dei Galli, e *Bononia* la romana; così *Bologna*, dappresso al mille, ci richiama quella del medio evo egrediente, fra le cui tenebre essa rifulse come astro splendidissimo per quello *Studio* da cui si ebbe il sopranome di *dotta*.

II. Ma qui sorgono spontanei alcuni quesiti: quando principiò veramente quella vita novella e sì vigorosa che Bologna si ebbe nel medio evo? Quali ne furono le cause produttrici? Che può giudicarsene di fronte a Pavia, l' emula sua naturale? Conviene rispondere nel miglior modo possibile a coteste dimande ponendo cura specialmente di ben distinguere fra la storia e la leggenda.

Il Gatti, storico dell' illustre Ateneo pavese, sostenne che scuole e non di soli elementi fossero in

Pavia fino dai tempi di Sant' Ennodio suo Vescovo; ma tale opinione fu combattuta da critici troppo illustri per accettarla (1). Più accreditata è l' opinione che vi fossero scuole sotto i Re longobardi, ricordandosi da Paolo Diacono (2) un Felice grammatico, zio di un Flavio che fu maestro di esso Paolo. Non degna di fede è la storiella dello Scozzese che Carlo Magno avrebbevi mandato per maestro quasi dando principio alla sua illustre Università.

Non è leggenda però, ma storia e storia documentata, la scuola che vi fu costituita da Lotario primo l' anno 823 o poco dopo, a cui prepose il famoso Dungallo; ed alla quale, prima su tutte, dovevano accorrere gli studenti da Milano, Brescia, Lodi, Bergamo, Novara, Vercelli, Tortona, Acqui, Genova, Asti, Como. Uno studio, (non una Università con collegio di professori, ceme ora ci richiamerebbe la parola) fu dunque in Pavia fino dalla prima metà del secolo nono. E a Bologna? Di Bologna non è parola, ed aggiungo che non poteva esservi nel Capitolare di Corte Olona: questo riguardava il Regno d' Italia, già regno dei Longobardi; mentre Bologna faceva parte dell' Esarcato, che Pipino e Carlo Magno avevano devoluto « al » beato Pietro, alla santa Chiesa di Dio e alla Repub» blica dei romani. » Una tradizione pretenderebbe

(1) Cf. Tiraboschi. *Storia della letteratura italiana*, vol. III, lib. I, cap. IV. Roma, Salvoni, 1783.

(2) *Hist. Lang.*, lib. VI, cap. 7.

che a Carlo Magno sia dovuta la fondazione di scuole anche a Bologna, ma è destituita di fondamento. Che in una città sede vescovile dovesse esservi un insegnamento (qualunque il modo e la forma) non potrà mai negarsi; e più specialmente se si faccia attenzione al canone trentesimoquarto del Concilio romano sotto Eugenio II (anno 826) fatto due o tre anni al più dopo il capitolare di Corte Olona. Parmi anzi dovere di riferirlo testualmente. « De quibusdam locis ad nos re-
» fertur non Magistros neque curam iuveniri pro studio
» literarum. Idcirco in universis Ecclesiis, subiectisque
» plebibus et aliis locis, in quibus necessitas occurrerit,
» omnino cura et diligentia habeatur, ut *Magistri et*
» *Doctores* constituantur, qui studia literarum *libera-*
» *liumque artium* ac sancta habentes dogmata as-
» sidue doceant; quia in his maxime divina manife-
» stantur atque declarantur mandata » (1).

Questo canone fu riconfermato da Leone IV, ma con un' aggiunta che ci rileva come la sua osservanza fosse forzatamente scarsa: vi si dice: *Etsi liberalium artium Praeceptores in plebibus,* **ut assolet,** *raro inveniantur, tamen divinae Scripturae Magister et Institutores ecclesiastici ufficii nullatenus desint* (2).

L' osservanza di questi canoni era obbligatoria universalmente nella Chiesa, e convien credere che si attuassero anche a Bologna; ma nulla abbiamo che ci

(1) *Collectio Concil.*, tom. XIV, pag. 1008. Edition. Venet.
(2) *Collect. Conc. cit.*, pag. 1014.

autorizzi a ritenere che lo si facesse in modo diverso dalle altre Chiese: per lo che niuna lode o gloria speciale ne potè venirne a Bologna. Quando poi ciò fosse avvenuto, egli è certo che tutto perì fra le vicende tristissime che si succedettero in queste contrade dalla deposizione di Carlo il Grosso fino ad Ottone I, specialmente per le invasioni degli Ungheri, delle quali in ordine a Bologna così scrive il Sigonio (1): « Hungari, gens illa aetate in Pannonia ferocissima, per » Forum Iulium in Lombardiam populabundi se intu- » lerunt, ac cum alia loca occurrentia devastarunt, » tum in primis monasteria omnia extra urbes po- » sita incenderunt, praecipue autem Nonantulae S. Sil- » vestri et *Bononiae S. Stephani cum adjuncta civi-* » *tatis basilica concremarunt* (2); atque ut alias hujus » provinciae ecclesias, sic etiam Bononiensem gravis- » simis incomodis affecerunt, et ad summam inopiam » redigerunt. Itaque Leo V tum pontifex, re audita, » misericordia percitus, statim clero bononiensi privi- » legium dedit, ut posthac ab omnibus tributis ac » vectigalibus pendendis esset immunis. » Poscia ricor- ricordando la corruttela della disciplina ecclesiastica, scrive: « Huic inde malo alterum perniciosius est

(1) SIGON. *De Episcopis bon.*, pag. 45 e 46 Bononiae, 1586. — Cf. anche SAVIOLI. *Ann. bolognesi*, vol. I, sez. VI — e GHIRARDACCI. *Histor. di Bol.*, lib. II.

(2) Della basilica di Santo Stefano riedificata poi e ora ristaurata non mi occuperò, essendo uno dei monumenti che lo straniero visiterà certamente.

» adjunctum, nempe corrupta vetus Ecclesiae disci-
» plina: siquidem **reges, ereptis clero populoque co-
» mitiis,** ipsi episcopos removere ac pro libidine suf-
» ficere instituerant. Qua re nihil excogitari potuit
» foedius. Hoc morbo cum aliae ecclesiae, tum etiam
» Bononiensis ipsa tentata est. Etenim Ioannes Ra-
» vennas diaconus anno nongentesimo nono Episcopo
» bononiensi mortuo Theodorae Matronae Romanae
» favore est substitutus, ut Liutprandus diaconus Tici-
» nensis scriptum reliquit, homo hujus aetatis aequalis.
» Verum, antequam consecraretur ad archiepiscopatum
» Ravennatem traductus est. Inde post quadriennium
» pontifex maximus Landoni subrogatus, Ioannis X
» nomen edidit. »

Ma i tristi giorni passarono, e secondo lo storico dei Vescovi bolognesi colla riforma del clero, come vedremo, nella seconda metà del secolo decimo cominciò un moto ascensivo per la città di Bologna: quel felice risorgimento che doveva metter capo all' immortale suo *Studio*. Non posso dissimulare che qualche critico non sarà dispostissimo a prestare ogni fede al Sigonio, che fu detto da una celebrità storica del secol nostro mancante di critica. E io non pretendo che gli si presti cieca fede; ma se i fatti verranno a dargli ragione, allora saranno diverse le conseguenze. Per ora la sua narrazione si abbia pure non altro che per un' ipotesi: procediamo però alla ricerca del vero.

Dato pertanto come vero quanto il Sigonio narrò, questo è certo che l' invasione degli Ungheri già

menzionata non che le successive fino al 949 si possono dire calamità provvidenziali; imperocchè, siccome gli italiani in generale, così i bolognesi in particolare impararono a confidare principalmente in sè stessi, a premunirsi contro tali flagelli, avviandosi a quel felice risorgimento che poi li scorse a tanta grandezza nei secoli successivi. Penso anch'io a ciò aver porta occasione l'erronea condotta di Berengario II: e perchè ciò parmi acconcio, userò di parole altrui per narrare i fatti, che dovevano produrre quel mutamento « Hoc » eodem anno (949) Ungari invasuri rursus Italiam, » ingenti oblata pecunia a Berengario continentur. » Quomodo autem, ejusmodi usus occasione, idem Be- » rengarius a clericis tributum exegit, Liutprandus ita » recenset. « Per idem tempus Taxis Ungarorum Rex » magno cum exercitu in Italiam venit. Cui Beren- » garius non ex propria pecunia, sed ex Ecclesiarum » ac pauperum collectione decem modios nummorum » dedit. Fecit autem hoc, non ut populi curam ha- » beret, *sed ut hac occasione magnam pecuniam* » *congregaret, quod et fecit.* In omni enim aetate, » omnisque sexus, tam ablactatus quam lactans pro » se mummum dedit: quibus aes commisceus, ex » paucis decem modios fecit: ceteram vero partem, et » quidquid ex Ecclesiis tulit, sibi retinuit: » haec » ipse » (1). Le quali estorsioni non erano certamente il miglior mezzo per antivenire la chiamata di Ottone,

(1) Baron. Ad ann. 949.

che poi si fece dagli italiani. Sul quale proposito, fatto cenno della caduta di Berengario, scrive Carlo Sigonio (1): « Italiae vero atque Ecclesiae occasionem » pristinae recuperandae securitatis ac dignitatis ape- » ruit. Quare ut ceterae ecclesiae, *sic ipsa quoque Bo-* » *noniensis*, acerbissimis adhuc casibus afflictata, *ab* » *hoc tempore caput tollere et* **post diuturnas quasi** » **tenebras** *lucem aliquam aspicere firmae incolumi-* » *tatis incaepit:* Hujus rei praecipuo illa ducumento » existunt, quod episcopus ab hinc, ut dignitatem tueri » suam posset, non solum decimis frugum omnium » quae in dioecesi nascerentur instructus, sed etiam » variis Pontificum atque Imperatorum privilegiis ad » ornamenta et comoda sua amplificanda munitus est. » *Clerici vero canonicam ex lege vitam agentes,* haud » secus multis et ipsi beneficiis ab episcopis suis, Pon- » tificibus et Imperatoribus cumulati. »

III. Non a torto il dotto Sigonio riconobbe una prova del risorgere della Chiesa bolognese, che per que' tempi era risorgimento anche politico, nel decreto che conferiva al Vescovo le decime in tutto il contado *ut dignitatem tueri suam posset.* Dopo il progresso degli studii sulla storia del diritto politico, al quale per noi italiani molto contribuì Carlo Hegel, sappiamo quanta parte avessero i Vescovi con la loro dominazione, conferita ad essi dalle città italiane, nella

(1) *Op. cit.*, pag. 50. — Quasi colle stesse parole il Ghirardacci.

costituzione dei Municipii o Comunī divenuti poi sì potenti (1).

Molto arricchì allora la Chiesa bolognese (Vescovi e canonici) e ciò doveva essere, perchè la libertà politica è figlia della potenza, che a sua volta è causata dalla ricchezza. Sotto l'anno 946 i marchesi Aimerico e Franca consorti le donarono molti predii: come è fama, (poichè sull'autenticità dei documenti non bisogna far troppo a fidanza) molti privilegi, quasi a gara, furono elargiti dagli Imperatori e dai Papi, dacchè

(1) Non sembra inopportuno riferirne breve testimonianza. « Noi » cominceremo dalla supremazia dei Vescovi, dalla quale a poco a » poco emanò pressochè dovunque nel secolo XI la libertà munici- » pale, e, a quanto pare, senza violenti rivoluzioni. Uno scrittore » (il Leo) ha recentemente con imagine assai bella ed opportuna » paragonato questo svolgersi delle città italiane al corso regolare » dei fenomeni naturali. « Il potere dei vescovi, dic'egli, fu come » la buccia, la gemma in cui rimase per un certo periodo di tempo » rinchiuso il fiore della vita delle città italiane; un giorno la » buccia perdette la sua forza, ripiegossi all'indietro, e presentò » allo sguardo nel suo interno come un ferace e fruttifero campo » sul quale fiorivano rigogliose le città d'Italia, a cui, simili a » pomposo contorno di foglie, facevano scudo ed ornamento i va- » riopinti emblemi della cavalleria italiana. »

» Anche colà dove i vescovi nón appaiono signori delle città » per atto formale di infeudazione, noi li vediamo esercitare la su- » prema autorità come potenti patroni, direttori principalmente » della politica esterna. Poichè, come gli interessi delle città al- » l'estero coincidevano d'ordinario con quelli dei vescovi ed erano » da questi ultimi rappresentati; così quelle riguardavano come » resi a sè gli onori e gli affronti che questi ricevevano. » *Storia della costituzione dei Municipi italiani*, cap. V, § I. È quello che poi aveva scritto Sigonio e fu riferito sul Vescovo di Bologna.

Ottone I ebbe in Roma la corona d'Imperio, per garantire al Vescovo e ai canonici della Chiesa bolognese i loro beni ed accrescerli all'uopo. Ma quello, che più ci interessa per discoprire il progresso scientifico che si operò in Bologna dappoi la metà del secolo X, fu la riforma del clero introdottasi colla vita comune o *canonica* anche fra noi presso la cattedrale e il palazzo del Vescove.

Arsa dagli Ungheri l'antica cattedrale *in piazza Santo Stefano,* com'ora è detta quella località, e che allora era *extra moenia,* fu riedificata dove esiste presentemente e congiuntovi il palazzo vescovile. Lunghesso il lato settentrionale di questo e poi del *Monte di pietà,* che è attiguo alla metropolitana, scorre una viottola che adesso è denominata *Via del Monte,* **Già Canonica di S. Pietro**, ed è preziosa ricordanza dei fatti che sto per narrare (1). Quivi dunque fu l'abitazione comune del clero della Cattedrale, che si disse *Canonica*, perchè vissevi in comunione secondo *la regola* di già antica, ma allora rimessa in vigore fra noi.

Il Sigonio ed altri (2) hanno riportati i privilegi, che Ottone I, divenuto Imperatore e richiestone dal

(1) La smania inconsulta di innovazioni e una dose non tanto lieve di ignoranza della storia portarono a mutare il nome di *Via Canonica di S. Pietro* in *Via del Monte* (di pietà). Auguro che qualcuno più erudito nelle antichità bolognesi disfaccia l'errore.

(2) Cf. Savioli. *Ann. bolog.*, vol. I, parte I, sez. VI, n. 6 e nota R

Vescovo e dai Canonici avrebbe elargiti, o meglio, riconfermati (1), perchè si asseriva averli già concessi Carlo Magno. In favore del Vescovo narra anche di un privilegio di Papa Giovanni XIII. Avvertii già che con tali documenti non bisogna far troppo a fidanza; ma ad ogni modo se ne argomenta sempre una prova delle opinioni allora correnti. Conseguenza delle quali si hanno da ritenere le donazioni, che nell' ultimo quarto del secolo X furono fatte ai Canonici dai Vescovi Alberto e Clemente, e che Enrico Imperatore I avrebbe confermate con suo diploma del 1014, aggiuntovi severo divieto di alienare o comunque distrarre quei beni dal sodalizio canonicale (2).

IV. Fu carattere di que' secoli l' alternarsi delle riforme e delle corruttele con istraordinaria frequenza; laonde non ci farà meraviglia che in meno di un secolo gravi abusi si fossero introdotti in quel clero canonicale, crescendone la copia ad un numero esorbitante, e che poi il Vescovo Adelfredo lo limitasse a soli cinquanta individui, presi complessivamente per tutti i gradi della gerarchia. Il Sigonio ci riferisce il decreto del Vescovo in data 1045, del quale recherò la parte che più interessa (3). « .....Iustum et ratio- » nabile visum est, ut secundum canonum normam

(1) Cf. Sav. Vol. 1, p. II, docum. XXVII.

(2) *Ibi*, vol. I, p. II, docum. XI.

(3) Sigon. *Op. cit.*, lib. II, pag. 62-71. — Cf. Savioli. *Op. et loc. cit.*, docum. LII. L'esordio è alquanto diverso, ma il seguito è identico al riferito da Sigonio.

» nostram ordinaremus ecclesiam, quae indiscrete et » confuse habebatur *propter clericorum innormitatem*. » Quorum sanctorum Patrum decreta specialiter jubent, » ut in unaquaque ecclesia clerici ordinentur secundum » ejusdem ecclesiae facultatem:.... quod in nostra ec- » clesia nullatenus tenebatur, sed clericorum numerus » *ita excreverat, ut sacer ordo vilesceret*, et divinum » officium omnibus in negligentiam caderet Quocirca » favente Christi gratia placuit et justissimum visum » est, ut hujusmodi errorem et vilitatem penitus abdi- » caremus. Ideoque pro salute animae meae hoc de- » cretum illis Canonicis facere curavi, qui subter scri- » buntur, numero quinquaginta.... quorum nomina haec » sunt. » Qui seguono i nomi che sono, Pietro Arciprete ed altri dodici preti: Teuzone Arcidiacono con altri dodici diaconi: quindi vengono un Pietro con altri dodici subdiaconi, e undici chiericì, fra quali avvi un Ottone Acolito. Enumerati i quali prosegue il decreto: « Suprascriptis canonicis eorumque successoribus pro » salute animae meae, quatenus ipsi et successores » eorum pro me deum exorent, concedo et firmiter » annuo tres partes decimarum totius istius Plebis, » scilicet S. Petri episcopatus, cum omnibus primitiis » et offertionibus vivorum et mortuorum, et quidquid » in sancta episcopali ecclesia offertur, seu altari po- » nitur, vel in pavimento locatur, excepta quarta por- » tione tritici et vini, quam in mea potestate reservo. » A sè ed ai suoi successori riserva quindi il Vescovo la sostituzione di nuovi chierici, suddiaconi, diaconi, o

preti, come dell' Arcidiacono ed Arciprete, quando i posti rispettivi venissero a vacare.

A questa donazione o riparto non si stette pago il Vescovo Adelfredo il quale nove anni dopo conferì ai canonici altre decime e beni, procurando loro la sanzione pontificia in favore della Canonica: a questo diploma papale si aggiunse poi altra conferma dell' Imperatore Enrico II, impetrata dai Canonici stessi. Venti anni dopo troviamo una donazione novella fatta a quell' istituto dei canonici, ma questa volta proveniente da privati, e cioè da un Alberto Conte e Matilda sua consorte che loro diedero alcuni poderi. Dal relativo documento apprendiamo che fin d' allora i donatari chiamavansi volgarmente *i canonici di S. Pietro,* nome che è ancora della nostra metropolitana e suo Capitolo (1). Contemporaneamente il Vescovo Lamberto (1065) aggiunse altre largizioni sempre all' intento di agevolare gli studii in quel clero canonicale (2).

La sollecitudine dei Vescovi, la munificenza dei privati, e i privilegi pontifici ed imperiali ci stanno in prova dell' importanza di questo corpo morale, che dovette essere in grande estimazione per la sua virtù e non minore dottrina. Nè agli scostumati, nè agli ignoranti si fanno le donazioni di causa pia, specialmente ecclesiastica: un sentimento nobilissimo dell' umana natura vi si oppone: noi medesimi ne vediamo

(1) Cf. Sigon. *Op. cit.*, pag. 62-71.

(2) Cf. Sarti. *Op. et loc. cit.*, p. 3, n. VII.

quotidianamente gli esempi; e se le nascenti istituzioni, (comunque intese al bene dell' umanità), trovano facilmente benefattori, egli è perchè sono adattate ai tempi, e sostenute dalla virtù e sapienza di chi le governa o ne fa parte. Nessuno penserà mai a beneficare istituti non giudicati moralizzatori e proporzionatamente istruiti. È sempre vera quella sentenza dell' antico poeta:

. . . . . Vetus interit aetas,
Et juvenum ritu florent modo nata vigentque (1).

V. Era conveniente di trattenerci su queste notizie che saranno forse sembrate estranee al nostro argomento, perchè diversamente non si saprebbe spiegare, a cagione d' esempio, la straordinaria ingerenza che ebbero gli Arcidiaconi della Chiesa bolognese nello antico Studio poi Università degli studii fino al cadere del secolo scorso, cioè all' incirca per sette secoli. Si sono ricercate qua e colà prove di un rifiorimento degli studii in Bologna prima del 1100; e io lodo le ricerche pazienti, che ce ne diedero qualche prova nella rinomanza attribuita a qualche studioso: mi compiaccio che tutto collimi a stabilire con solido fondamento quella gloria, che Bologna celebra in questo anno 1888 quale ottavo suo centenario; ma confesso che non potei mai rassegnarmi a quei soli indizi che i pochi documenti ci porgerebbero. Ad un effetto che

(1) Horatius. *Poetic.*, v. 61-62.

fu gigantesco occorreva una causa adeguata, e questa non poteva essere che opera di un' istituzione: di che profittando poi ingegni superiori dessero alla scienza, quale era possibile allora, quegli impulsi, che alle menti superficiali paiono quasi miracolosi; ma lo sembrano appunto perchè o non seppero o non poterono risalire alle cause che li produssero. Forse ne fu cagione qualche esclusivissimo nelle idee, e chi sa? qualche pregiudizio; ma dato pure che noi uomini erriamo nello studio dei fatti, la verità di questi non muta nè mutano le conseguenze dipendenti dai fatti stessi. Non fu solamente Irnerio nè la sola dottrina da lui insegnata, che in quell'epoca diedero lustro a Bologna: altri vi furono, uno almeno che pe' suoi tempi e per l' influenza da lui esercitata nel mondo politico-religioso (quale fu l' indole di quell' età) non ebbe importanza minore del grande Irnerio: fu suo coetaneo ed insieme suo emulo ed antagonista: ma la sua storia non fu curata abbastanza da quegli egregi che diedero opera ad illustrare gli esordî dello Studio bolognese. Mi sia dunque lecito di tentare qualche diradamento di quelle tenebre che tuttora rimangono, rimettendone all' uopo più avanti un più completo svolgimento.

VI. Accanto ai canonici della cattedrale, che volgarmente si dissero *secolari,* sorse un' altra *Canonica,* dove si professò la regola di Sant' Agostino: cioè la canonica di *Santa Maria di Reno.* Il celebre monastero si chiamò dai bolognesi *La Canonica* per antonomasia; come l' altro non meno celebre dei Santi Felice e

Naborre si chiamò e ancora si chiama antomasticamente l' *Abbadia* (1). La data precisa in cui si fondò la *Canonica dei Regolari Agostiniani* a Santa Maria di Reno non è nota; ma tutto induce a credere che nascesse fra il 1070 e il 1085: questa data non si allontana certamente dalla verità. Lo argomentiamo dalla notizia, che ivi fu Canonico quel Lamberto da Fagnano, bolognese di origine, che di colà passò Arcidiacono della Chiesa nostrana, e poi fu assunto alla dignità di Cardinale da Pasquale papa II nell'anno 1105. Fu quel Lamberto Cardinal Vescovo d' Ostia, che dopo aver consacrati due Papi, Gelasio II e Callisto II, fu da quest' ultimo mandato Legato (con altri due cardinali da lui dipendenti) in Germania per la pace che si conchiuse fra esso Callisto ed Enrico, Re V, l'anno 1122, dopo un mezzo secolo di lotta così pertinace e sanguinosa; e che finalmente fu creato Papa col nome di Onorio II al cadere dell'anno 1124. Il Baronio non ha taciuto quanto si narra di lui, lasciatosi portar prima al papato dai Frangipane, ma soggiungendo l' amenda fattane colla deposizione del manto pontificale dopo sette dì: appresso di che fu poi canonicamente rieletto.

(1) Questi edifizi della *Canonica* e dell' *Abbadia,* ai quali si legano tante memorie dei tempi che discorriamo, esistono ancora, ma totalmente trasformati. La *Canonica* è ora convertita in opificio per filatura di canapa, fuori le porte di Saragozza e di Sant' Isaia a destra del Reno: L' *Abbadia* poi ora e Ospital militare, destinato al Corpo d' esercito che ha il comando in Bologna; si trova in Via S. Felice.

Altri lo tacciarono di ambizioso e politico ora diremmo alla macchiavellica; ma se anche fosse vero, di che non voglio essere giudice, ciò nulla toglierebbe nè all' alto ingegno, nè all' importanza politica-religiosa dell' uomo (1).

VII. Lamberto fu assolutamente coetaneo di Irnerio, e scccombettero ambidue al comun fato degli uomini, se non nell' anno stesso (1130) certamente a distanza di pochi anni, nove o dieci al più La fortuna corsa da loro nella carriera mortale ci impone di farne breve confronto. L' uno e l' altro studiarono a Bologna, e ne furono splendido ornamento: l' uno e l' altro furono uomini politici di primo ordine, ma militanti in campo opposto. Irnerio, almeno per un certo periodo della sua vita, fu imperialista, e da qualcuno dicesi anzi essere stato Vicario d' Imperio, mentre Lamberto fungeva nel Cardinalato, e vuol dire nel primo grado gerarchico dopo il Pontefice, per poi salire al grado supremo. Irnerio, sostenitor dell' Impero, favoreggiò lo scisma che si protrasse interrottamente fino al concordato di Worms (1122): Lamberto combattè quello scisma e da ultimo ebbe l' onore e la fortuna

(1) *Lambertus ostiensis Episcopus de mediocri plebe Comitatis bononiensis genitus, bene tamen literatus,* scrisse di lui Pandolfo Pisano (Cf. Baron. Ad an. 1124). E l' altro contemporaneo Oderisio Cardinale, pria Abbate di Monte Cassino, a chi lo interrogava di lui e suo linguaggio, rispose di *ignorar di chi fosse figlio, ma saper solo che era pieno di dottrina da capo a piedi.* (Cf. Salv. *Ann. bol.*, tom. I, sez. VIII, nota KK).

di spegnerlo a capo della legazione mandata da Callisto II, e che strinse a Worms il trattato di pace fra la Chiesa e lo Stato. La verità è dunque che essi furono due personaggi della maggiore importanza pei loro tempi ed effettivamente capi-parte sotto le rivali potestà che si combatterono tanto accanitamente dal 1073 al 1122.

VIII. Ad implicarli nella gran lotta e farne quasi i protagonisti del dramma sanguinoso, massime dopochè fu scomparso il maggiore atleta Gregorio papa VII, penso che abbiano concorso in gran parte le condizioni locali della Chiesa e città di Bologna, dove Enrico IV suscitò lo scisma, come in tanti altri luoghi, ponendovi vescovo un suo partigiano di nome Sigefredo, ritenuto tedesco e che nei concilî romani terzo, quarto e sesto sotto Gregorio VII fu prima scomunicato poi deposto.

Carlo Sigonio lasciò scritto che fra quelle contese, le quali erano ad un tempo politiche e di scienza, sorgesse gigante a Bologna quello spirito di libertà comunale, che poi sollevolla a tanta potenza (1). Nei

(1) Così egli nelle due operette: *De Episcop. bonon.* ed *Historia bonon.* Su questa ultima, massime per la costituzione del Comune di Bologna, Carlo Savigny (*Stor. del Diritto Romano nel medio evo*, cap. 20, n. 51) pronunziò un giudizio molto severo. Checchè ne sia paruto al dotto tedesco, niuno negherà al Sigonio grande potenza intuitiva e logica per leggere per entro ai documenti anche scarsi il loro vero valore e significato. Era storico e insieme filosofo della storia, ciò che manca a tanti ricercatori pazienti.

particolari minuti non oserei accettare tutto quanto ne ha detto il celebre storico; ma nella sostanza non si può ricusargli fede. In prima ell' è verità generale che quella gran lotta durata mezzo secolo segna il periodo della più profonda trasformazione delle città, dipoi Comuni d' Italia. Si entrava nell' epoca memorabile colla feudalità ancor prevalente e che divisa fra Papa e Imperatore ne era il braccio. Esempio, dal lato dei Papi, la famosa Contessa Matilde. Se ne usciva con una prevalenza delle città, che poi dopo un altro mezzo secolo trionferebbero a Legnano, dove colla sconfitta del Barbarossa fu terminata la seconda gran lotta che suol dirsi fra Sacerdozio ed Imperio, ma conviene aggiungere almeno fra italiani e tedeschi. Dall' assunzione al pontificato di Gregorio VII alla morte di Alessandro III corsero 108 anni di vicende le più straordinarie, di eroismi e di glorie nazionali italiane che sono inesplicabili senza rendersi conto dell' ardore con che gli avi nostri dovettero abbandonarsi alle contese delle dottrine e delle armi. Nulla di grande è veramente attendibile dagli uomini, se i loro animi non si passionino per una causa e per un fine a cui aspirino con ardore.

Per circostanze che man mano appariranno più evidenti nel seguito di questo lavoro, conviene dunque conchiuderne che, se la lotta fu gigantesca ed agitô due grandi nazioni Italia e Germania per modo che fece scorrere fiumi di sangue, singolarissima fu a Bologna, dove vennero ad incontrarsi nel campo della

discussione i primi e più vigorosi ingegni dell'epoca; e dove più specialmente il loro acume si esercitò sui due diritti che andavano a prevalere, il romano cioè e il pontificio; conciossiachè la disputa così ardente che si inaugurò, era di legittimità circa l'imperatore ed il papa costituiti sulle rispettive loro sedi. La sostanza delle due istituzioni, quali allora si intendevano e si discutevano, era un miscuglio di diritto feudale, romano pubblico, e canonico; ma perchè i nomi spesso prevalgono sulle cose e la feudalità era entrata nel periodo di dechino, così la lotta scientifica-giuridica si combatteva a nome del diritto romano e del canonico che entrambi con gigantesco conato degli ingegni erano invocati ed applicati a risolvere questioni, che nella loro sostanza avrebbero dovuto rimanere estranee all'uno ed all'altro diritto. Ma egli era che un nuovo mondo nasceva dal caos medioevale all'ombra della Chiesa da una parte e delle tradizioni romane dall'altra, e gli uomini applicavano a fatti nuovi idee nuove, o almen rinnovate, in modo singolarissimo.

Di tale stato degli animi, delle opinioni e degli studii in Italia ne abbiamo prova da due fatti contemporanei, che entrambi misero capo a Bologna e ne costituirono quel focolare della scienza, che noi ora stiamo celebrando col nome di ottavo centenario della Università bolognese. Intendo parlare del movimento scientifico giuridico che iniziatosi nella seconda metà del secolo undecimo, si concentrò e ingigantì a Bologna con Irnerio e Graziano nella prima metà del

susseguente. Soffermiamoci a considerarlo, almeno con rapido sguardo; imperocchè i due diritti il Romano e il Canonico essendo stati concausa della forma novella degli studii, coi quali si mirò a risolvere le grandi questioni che si agitavano nel giure pubblico e privato, richiedono la maggiore possibile attenzione.

CAPO IV

I. Risorgimento del Gius canonico in Italia. — II. Contemporaneità di Graziano ed altri con Irnerio. Cronaca uspergense e sua esattezza. — III. Rolando Bandinelli a Bologna vivente Irnerio. — IV. Sue relazioni con S. Bernardo.

I. Mentre il diritto romano, che poi Irnerio avrebbe illustrato con forma novella, prendeva piede fra gli italiani, anche lo studio del gius canonico, intorno al quale più non si era veduto in Italia alcun lavoro di qualche importanza, dacchè sul finire del secolo nono era comparsa la collezione dedicata ad *Archipresul Anselmus*, che si è creduto fosse Anselmo II Arcivescovo di Milano (1), risorse fra noi e per modo che senza vanità può dirsi essere divenuto patrimonio degli italiani. Due collezioni vi comparvero ad un tempo fra gli anni 1085-1088, quella cioè del Cardinal *Deusdedit*, e l'altra di Anselmo da Lucca: alla quale ultima dovette bensì essere fatta qualche aggiunta posteriore alla sua morte; ma che non basta per infirmarne l'autenticità.

(1) Cf. Savigny. *Stor. del D. R. nel medio evo*, cap. VIII, n. 100, B.

Fino là può dirsi che lo studio del Diritto canonico fosse stato principalmente occupazione dei tedeschi; imperocchè furono tedeschi e scrissero in suolo germanico Rabano Mauro, Reginone di Prüm, Burcardo di Worms, che furono i più rinomati di quell' epoca. È vero, farebbero eccezione Ivone carnotense e alcune altre collezioni contemporanee fatte fuori d' Italia, come la Cesaraugustana; ma esse rimasero senza seguito, mentre in Italia e più precisamente a Bologna sorse Graziano; e secolui intera una scuola di collettori e poi di commentatori, finchè si arriva alle collezioni ufficiali dei Papi, ma sempre Papi italiani.

II. Più sopra fu avvertita la contemporaneità di Irnerio con Lamberto da Fagnano, divenuto poscia Cardinal Vescovo d'Ostia e da ultimo Onorio Papa II. La loro vita fu contemporanea nel senso più rigoroso della parola, trovando noi documenti che ci attestano vivo Irnerio nel 1125, che fu l'anno primo del pontificato di Onorio. Quella contemporaneità, benchè in senso meno rigoroso, si ha pure per altri due celeberrimi personaggi, che entrambi vissero in Bologna e vi furono maestri. Di Graziano fu già accennato: l' altro fu Rolando Bandinelli, divenuto poi Papa Alessandro III. Graziano ed Alessandro erano certamente meno attempati di Irnerio e di Onorio II; ma è certo che vissero nei tempi medesimi, e credo si potrà dimostrare che si incontrarono a Bologna con Irnerio durante il pontificato di Onorio, che morì l' anno 1130.

In ordine a questa contemporaneità ci rimane una testimonianza importantissima nella Cronaca Uspergense (1). L'usanza, pericolosa sempre, di staccare frammenti dagli scrittori e seminarli qua e colà, e quindi la facilità di far dire ad essi quello che mai sognarono di voler dire, hanno tirato sul capo degli auotri di quella cronaca censure molte ed anche acerbe; ma sono ingiuste, e se mai abbiano qualche valore, stanno in prova del difetto di cognizione o della mancanza di riflessione e di serenità della mente in chi le pronunziò. Studiamoci di rimettere la verità al suo posto.

Alla cronaca precede una specie di introduzione, relativamente lunga, che secondo l' uso di que' tempi esordisce da Adamo, Noè, Abramo e vien giù rapidamente attraverso gli antichi regni ed imperii, finchè giungesi a Roma e al suo imperio, che (come se mai non si fosse eclissato nell' occidente) passò in quei tempi a Lotario II sotto nome di *sacro-romano*, e conviene aggiungere *teutonico-feudale*.

Con un salto proprio mortale si tocca agli Enrici III, IV e V come Re; del qnale ultimo si ricordano il Concordato con papa Callisto II (1122) e la morte (1125), per discendere quindi a Lotario fatto Re di Germania nel 1126, poscia Imperatore 1133.

(1) Burchardi et Cuonradi. Uspergensium Cronicon. — Ex recensione Ottonis Abel et Ledewici Weiland. — Ex Monum. Germ. histor. — Hannoverae, Anhian, 1874.

Toccato all'uomo da cui esordirà poscia la cronaca, e prima di iniziare cotesta, l' autore volle richiamare certi avvenimenti e personaggi di quell' età, e in modo speciale la storia de' Guelfi, duchi di Baviera, la parentela di questa casa con esso Lotario, le relazioni politiche fra Lotario e la casa di Baviera. Non trascura il matrimonio di Guelfo V colla famosa contessa Matilde signora della Toscana, e poscia lo scioglimento che ebbe luogo, *nescio quo interveniente divortio*, come egli dice.

Compito quel cenno storico, direbbesi quasi a suo riempimento, fa seguire una pagina per noi importantissima intorno ai personaggi che vissero ed ebbero gran rinomanza nella prima metà del secolo XII. Questa pagina fu la più malmenata di tutte e conviene riportarla testualmente.

« Hujus (Lotharii) temporibus magister Gratianus
» canones et decreta, quae variis libris erant dispersa,
» in unum opus compilavit, adjungensque eis interdum
» auctoritatem sanctorum patrum secundum conve-
» nientes sententias opus suum *rationabiliter distinxit.*
» Eisdem quoque temporibus Dominus Warnerius libros
» legum, qui dudum neglecti fuerant, nec quisquam
» in eis studuerat, ad petitionem Mathildae comitissae
» *renovavit* et secundum quod olim a divae recorda-
» tionis imperatore Iustiniano compilati fuerant, pacuis
» forte verbis alimbi interpositis, eos *distinxit.* In quibus
» continentur instituta prefati Imperatoris, quasi prin-
» cipium et introductio juris civilis; edicta quoque

» pretorum et aedilium curulium, quae rationem et » firmitatem prestant juri civili, haec in libro Pan» dectarum, videlicet in Digestis continentur. Additur » quoque his liber Codicis, in quo imperatorum statuta » describuntur; quartus quoque liber est autenticorum, » quem prefatus Iustinianus ad suppletionem et cor» rectionem legum imperialium superaddidit.

» Claruerunt etiam illis temporibus viri venera» biles, sanctus Bernhardus Clarevallensis abbas, qui » in multa facundia postmodum librum ad Eugenium » conscripsit, et contra Petrum Baiolardum haereticum » firma disputatione contendit. Beatus quoque Nor» bertus, institutor Premonstratensis ordinis, in Ecclesia » Magdeburgensi, quam Parthenopolim vocant, Ar» chiepiscopus extitit. Ipse cum imperatore in expedi» tione Romam ivit, indeque reversus, infirmitate cor» reptus brevi tempore post cursum praesentis vitae » complevit (1) ».

Solamente dopo questo cenno generale comincia la vera cronica trattata anno per anno. Le quali cose attentamente considerate anche i meno favorevoli agli autori del libro dovranno convenire che a furia di staccarne frammenti e riferirli uno qua l'altro là si è fatto dire alla cronaca quello che non dice. Tentiamo di rimettere la verità al suo posto.

Sovra tutti gli uomini celebri che vissero ai tempi di Lotario II, nella mente del cronachista

(1) *Op. cit.*, pag.14-15.

4

primeggia Graziano: intorno al quale esso afferma senza esitazione che compilò la sua celebre collezione dei canoni *nei tempi di questo*, cioè di Lotario re, poscia imperatore. Che l'abbia cominciata regnante Lotario, non potrebbe mettersi in dubbio; ma non è ugualmente certo che l'abbia compiuta lui vivente. Sia che abbiala pubblicata nel 1151, com' è tradizione volgare, ovvero parecchi anni prima, com'è sentenza di gravi critici e credo non più dubitabile, deve averla ultimata dopo l'anno 1139, avendo fatto uso dei canoni del Concilio generale Lateranese II, che appunto fu celebrato in qull' anno.

Ma quando realmente la cominciò? Il Muratori scrisse che ciò avvenne l'anno 1130 (1). Ricordate le collezioni italiane dei canoni che memorai sopra, prosegue: « Ma niuna se ne trovava che o per abbon- » danza delle materie o per l'ordine fosse bastevol- » mente architettata. Per buona ventura dimorava in » in Bologna nel monastero dei Santi Felice e Na- » borre (2) e nell'anno 1130 Graziano monaco bene- » dettino, nato a Chiusi città della Toscana, che prese » questo assunto. *Dicesi* che il suo celebratissimo De- » creto uscì alla luce nell'anno 1151, ed introdotto » nella scuola di Bologna accolto fu con sì gran lode,

(1) *Antic. Ital.* Dissert., 44.

(2) Quel monastero che dissi già chiamarsi per antonomasia *L'Abbadia*, posto in via S. Felice, e ora mutato in Ospedale militare. Quanti monumenti avrebbe Bologna da ristaurare in onor del suo *Studio!*

» che il suo compilatore meritò di essere chiamato per » eccellenza *il maestro* ». Così il grande storico italiano; ma per quello che avrò occasione di far notare più innanzi, riterrei che Graziano abbia posto mano alla sua opera qualche anno prima, o che almeno fosse a Bologna (qua venuto per apprendere e poscia insegnare) prima del 1130. Nutro fiducia di chiarire come la sua venuta a Bologna sia da collocarsi circa l'epoca dell'assunzione al papato di Onorio II e di Lotario a Re di Germania: elezioni che avvennero negli anni 1125-1126; ma prima finiamo le osservazioni sugli altri personaggi memorati dalla cronaca.

Secondo commemorato viene, Irnerio o Warnerio, come ordinariamente si scrisse il nome del celebre Giureconsulto. Però non dice più *hujus temporibus*, cioè di Lotario, ma vi sostituisce la frase *eisdem quoque temporibus*, il che lascia facoltà di uscire dagli stretti limiti del regno di Lotario. Per la rigida verità storica basta che Irnerio sia stato contemporaneo di Lotario; e sta in fatti che lo fu in doppio senso: prima perchè Lotario, morto nonagenario nel 1137, era nato certamente prima di Irnerio, e probabilmente Irnerio gli sopravisse, siccome quegli che ad avviso del P. Sarti morì circa il 1140 (1); poi perchè egli è certo che insegnò diritto romano in quel periodo del regno lotariano, e fu anzi l'epoca più splendida del suo insegnamento, come ci occorrerà di notare. Vedremo altresì quanto

(1) *Op. cit.* IRNERIUS.

a torto siasi accusato di ignoranza cronologica l'autore della cronaca uspergense, perchè scrisse che Irnerio *libros legum..... ad petitionem Mathildae comitissae* **renovavit**, *et secundum quod olim a divae recordationis Imperatore Iustiniano compilati fuerant, paucis forte verbis alicubi interpositis, eos* **distinxit.**

Continuando lo scrittor della cronaca narra che *claruerunt etiam* **illis temporibus** *viri venerabiles, sanctus Bernhardus Clarevallensis abbas qui in multa facundia postmodum librum ad Eugenium papam conscripsit...... Beatus quoque Norbertus, institutor Premonstratensis ordinis, in ecclesia Magdeburgensi, quam Parthenopolim vocant, archiepiscopus.* Siamo daccapo con due altri uomini, l'uno de' quali premorì a Lotario, e l'altro gli sopravisse. S. Norberto nato l' anno 1082 instituì l' ordine dei premonstratensi l'anno 1120: cioè più di un lustro prima del regno di Lotario. Invece l'anno 1126, primo di cotal regno, è la data della confermazione di quell' istituto fatta da Papa Onorio II, e insieme dell'assunzione di Norberto ad Arcivescovo di Maddeburgo, dove morì l'anno 1134 dopo il ritorno da Roma con Lotario divenuto imperatore. S. Bernardo poi nato nove anni dopo San Norberto prese l'abito monastico nel 1113, cioè tredici anni prima del regno di Lotario: nel 1115 era già abbate di Chiaravalle, ma scrisse il suo libro a Papa Eugenio, ossia i tre libri *De consideratione* più di quindici anni dacchè Lotario era divenuto imperatore.

Così l'autor della cronaca egli stesso ci informa che la frase da lui usata *illis temporibus* non deve riferirsi strettamente al regno di Lotario (1126-1137), ma prendersi in più largo significato abbracciando circa mezzo secolo; cioè dalle relazioni che vedremo passate fra la contessa Matilde ed Irnerio nei primi lustri del secolo fino alla morte di S. Bernardo e di papa Eugenio III, soccombuti entrambi al comun fato della natura l'anno 1153.

Non che dunque cronachista ignorante l'Uspergense fu scrittore bene informato ed espositore coscienzioso degli eventi, che registrò nella cronaca pervenuta fino a noi. Solo è a dolersi che non abbia aggiunta la notizia di un altro celebre personaggio di quell'epoca, venuto anch'esso a Bologna, prima discente come ritengo, poi maestro in altra scienza, la teologia: fu Rolando Bandinelli da Siena, salito poscia al Pontificato Romano col nome di Alessandro III. Forse non fu colpa dell'autore di quella cronaca, ma sì delle fonti a cui attinse; e che nei parteggiamenti di que' tempi agitatissimi appartevano agli avversari di quel famoso Pontefice.

III. Checchè ne sia circa la causa del silenzio nella cronaca uspergense, abbiamo altre testimonianze sulla certa dimora e l'ufficio tenuto da Rolando a Bologna. Osai di adoperare la parola ufficio, parendomi sostenibile che egli ed anche Graziano venissero a Bologna almeno in parte per altrui consiglio e col proposito di far argine contro l'influenza del gius romano che

Irnerio e i suoi successori troppo sovente misero a servizio del dispotismo imperiale teutonico. Ma di ciò quando fra poco ci occuperemo alquanto distesamente di Irnerio: qui basti riferire la testimonianza gravissima di Uguccione, che fu contemporaneo di papa Alessandro e insegnò certamente a Bologna circa gli ultimi anni del suo pontificato, e fra altri vi ebbe a discepolo quel Lotario Conti che fu poi papa Innocenzo III. Come ben sanno gli eruditi, fu Uguccione maestro in diritto canonico e commentatore del *Decreto grazianeo.* Ora annotando egli la *forma apostolorum* susseguente al Canone *Post appellationem* (31, caus. II, quaest. VI) che nel testo da lui posseduto riferivasi al 1105, così si esprime: *Hinc potest colligi quantum temporis effluxerit, ex quo liber iste conditus est. Sed credo hic esse falsam literam, nec credo quod tantum temporis effiuxerit ex quo liber iste compositus est;* **cum fuerit compositus domino Iacobo Bononiensi jam docente in scientia legali, et Alexandro tertio Bononiae residente in cathedra magistrali in divina pagina ante Apostolatum** *(alias* **Epescopatum) eius** (1).

Ma quale fu l' epoca di cotesto maestrato di Rolando a Bologna? Come nota lo Schulte, dal 24 novembre 1150 lo troviamo Cardinal diacono del titolo dei Santi Cosma e Damiano, e dopo il 17 maggio 1153

(1) Cf. SCHULTE. *Die Geschichte der Quellen und Literatur des Cauonischen Rechts.* Erster Bend. § 24. — Stuttgart, Enke, 1875.

Cardinal prete del titolo di S. Marco e Cancelliere della Chiesa romana. Certamente il suo maestrato precedette la sua carica di Cardinale; ma passò egli al Cardinalato quando era maestro a Bologna o vi fu di mezzo altro intervallo ed altra dimora? Che Rolando non dimorasse a Bologna all' epoca di sua assunzione al Cardinalato basterebbe a provarlo il silenzio degli storici bolognesi, i quali non avrebbero mancato di tramandarci un fatto, che per la città avrebbe avuta molta importanza: ma non che il silenzio, abbiamo invece una positiva affermazione del maggiore fra essi il Ghirardacci, che nel Libro III della sua *Historia di Bologna,* commemorando gli uomini illustri dello Studio bolognese, appresso Bulgaro, Martino, Ugo e Giacomo, i famosi quattro dottori che poi intervennero alla dieta di Roncaglia, pone Rolando *da Siena Teologo, che* **poi** *fu Chierico della Chiesa Pisana, et finalmente Cardinale et poi Papa sotto nome di Alessandro III.* Nè si opponga che l' annalista bolognese ha raccolti questi nomi sotto l' anno 1150 il che non reggerebbe alla severa cronologia; perchè memorando quegli uomini come celebri maestri nello Studio determina una contemporaneità, un' epoca di certa durata, non un punto del tempo. Quello che qui importa si è l' enumerazione successiva dei periodi diversi nella vita di Rolando; il quale ci è rappresentato prima a Bologna maestro nella teologia, poi Chierico, o Canonico a Pisa, quindi Cardinale in Roma (prima Diacono dei Santi Cosma e Damiano, indi Prete del titolo di S. Marco e fatto

anche Cancelliere della Chiesa romana), da ultimo Pontefice col nome di Alessandro III (1)

Non sarebbe inverosimile che essendo Canonico a Pisa avesse continuato a professare teologia a Bologna; perchè gli studii, o la docenza potevano esser titolo di dispensa dalla canonicale residenza in Pisa; ma sarebbe un' ipotesi poco fondata. Il supposto non

(1) Diversamente dal Ghirardacci scrisse il Moroni nel suo *Dizionario di erudizione storica-ecclesiastica:* « Alessandro III, ei » dice, chiamato prima Rolando Bandinelli, della famiglia Paperoni » di Siena, fu canonico regolare della Chiesa pisana, poi della la» teranese, e suddiacono apostolico, non monaco cistersiense, come » senza ragione alcuna asserisce Grisostomo Henriquez scrittore di » quell' Ordine. Salì a somma rinnomanza e venerazione per dot» trina ed eloquenza, non meno che per intemerato costume. Men» tre occupava la cattedra di sacre lettere a Bologna fu creato » diacono cardinale dei Santi Cosma e Damiano, poi prete del ti» tolo di S. Marco, e cancelliere della S. R. Chiesa. Ebbe molte » lettere da S. Bernardo il quale caldamente venivagli raccoman» dando di assistere Papa Eugenio nella discussione delle cause, e » predicevagli il sommo pontificato ». L'affermazione del Moroni è formale, dogmatica; ma, senza nulla togliere all'erudito scrittore, debbo confessare che non mi ispira grande fiducia. I principali storici della Chiesa, a cominciare dal Baronio, lo pongone canonico a Pisa quando salì al cardinalato. Nè esso, nè il Pagi, biografo dei Papi e che si giovò di un ricco materiale inedito dello zio Antonio Pagi famoso annotatore del Baronio, nulla dicono di quel suo ufficio di *suddiacono apostolico*. Anche sulla qualità di *canonico regolare della Chiesa pisana*, **poi della lateranese** conviene fare le debite riserve. Lo disse canonico lateranese il *Natalis Alexander*, che parimenti notò l' errore dell' Henriquez, ma nol dice poi chierico o canonico della Chiesa pisana, mettendosi in opposizione cogli altri storici.

si concilierebbe facilmente colla frase di Uguccione che scriveva ai tempi dello stesso papa Alessandro, e proprio di lui quando era Rolando Bandinelli: *Bononiae* **residente** *in cathedra magistrali in divina pagina ante Apostolatum,* (in altri codici *Episcopatum) ejus:* la residenza come canonico sarebbe stata a Pisa, e a Bologna avrebbe avuto semplice domicilio per ragione di esercizio libero nell'insegnamento. Abbandonando tuttavia queste osservazioni, forse troppo minute benchè non prive di valore, mette bene di volgere il pensiero ad altre che presentano maggiore attendibilità. Il Baronio scrisse con solido fondamento che Rolando Bandinelli, della schiatta sanese dei Paperoni, ebbe personale amicizia con S. Bernardo, che fu il personaggio più importante della prima metà del secolo XII; e che a quella amicizia principalmente fu dovuta l'esaltazione di Rolando al Cardinalato, poi all'ufficio di Cancelliere della Chiesa romana. Anche pel fine che mi sono proposto non sarà inutile di cercare la causa o almeno le circostanze occasionali di quell'amicizia, che passò fra due personaggi che furono primi assolutamente, o a nessun altro secondi fra gli uomini più importanti del loro e di non pochi altri secoli.

IV. San Bernardo fu ripetutamente in Italia sotto il pontificato di Innocenzo II (1130-1143) e precisamente nell'anno 1134, poi di nuovo nel 1137-38. Nella prima venuta lavorò per la cessazione dello scisma a Milano ed in altre città d'Italia, ma non a Bologna, che non era travagliata da scisma. Fu bensì a Pisa

dove soggiornava Innocenzo, ed assistette al Concilio colà adunato pel dì 30 di maggio. Chiamatovi dallo stesso Innocenzo ritornò a Pisa nel 1137 rimanendo in Italia fino al principio dell'anno seguente, in cui potè sopprimere lo scisma avendo persuaso l'antipapa Vittore III alla sottomissione ad Innocenzo in Roma stessa. D'allora in poi, che mi sappia, non rivide più la nostra patria. Anche negli anni 1137-38 visitò molte città d'Italia, ma non Bologna.

Nulla dunque ci autorizza a credere che l'amicizia di Rolando con S. Bernardo siasi stretta a Bologna: invece ogni presunzione sta pel supposto che ciò siasi verificato a Pisa, della cui Chiesa il Bandinelli fu canonico. Morto nel 1181 in vecchia età esso numerava gli anni suoi più o meno con quelli del secolo, e contava dai trenta ai quarant'anni allorchè S. Bernardo soggiornò ripetutamente a Pisa: il quale decennio fu certamente il principale periodo del tempo, in cui Graziano si occupò della sua collezione dei canoni. Periodo che si attaglia altresì alla docenza di Iacopo nel diritto civile, il quale essendo morto vecchissimo nel 1178 e quindi coetaneo di Rolando ossia Alessandso III era allora nel fiore della virilità.

Ma come sarebbersi trovati a Pisa il Bandinelli e S. Bernardo fra il 1134 e il 1138, se quello era maestro di teologia in Bologna? L'argomento può capovolgersi chiedendo come potesse risedere a Bologna, quando era canonico a Pisa. Dissi già che lo studio e la docenza erano titolo legittimo per dispensare il chierico

dalla residenza nella chiesa, nel cui canone o catalogo esso era descritto; e come perciò Rolando potè benissimo essere studente o maestro a Bologna, quando apparteneva per titolo ecclesiastico ad altra chiesa, e nel caso a quella di Pisa: su ciò nessuna difficoltà: piuttosto sarebbe utile il sapere, se venne a Bologna quando già era canonico a Pisa, o viceversa se fu fatto canonico a Pisa quando già insegnava a Bologna. Mancano affatto i documenti per riuscire a certezza, dirò anzi che nemmeno ci è fornita da essi una probabilità di qualche peso: non abbiamo che il campo delle congetture, e in mancanza di quelli conviene sperimentare l' attendibilità di queste.

Durante il pontificato di Innocenzo II, cioè fra il 1130 e 1143, la città o repubblica pisana percorse un periodo della maggiore importanza nella sua vita politica: sono gli anni in cui avvennero la guerra e il sacco di Amalfi; in cui le sue flotte coadiuvarono l' imperatore Lotario II e insieme Innocenzo Papa da Lotario ricondotto a Roma, quando egli era ospitato e protetto dai pisani nella loro città. Memorai già le visite o chiamate a Pisa del celebre Abbate di Chiaravalle e il Concilio ivi tenuto da Innocenzo nel 1134. Vi ha di più. Siamo in quel periodo del tempo, in cui nacque la storia o leggenda del ritrovamento e trasporto delle Pandette pisane, or fiorentine. Ommetto altri episodii delle imprese e gesta pisane per mare ed anche per terra e le rivalità con Lucca, a togliere le quali lavorò anche il celebre Abbate di Chiaravalle. Con

tale un complesso di fatti e di avvenimenti che cingevano Pisa di un'aureola tanto gloriosa pare a me che se ne avesse abbastanza, e massime a cagione della dimora di un Papa e della celebrazione di un Concilio dentro le sue mura, perchè o il primo o uno de' più insigni maestri in teologia quale era Rolando avesse relazioni con Pisa e vi rappresentasse una parte non ultima, benchè la storia non ne abbia registrata la memoria. Dice molto però la tradizione notando che egli fu canonico della chiesa pisana, e non si va contro la buona critica presumendo che questo onore, od ufficio che voglia chiamarsi, fosse un primo premio od omaggio tributato alla sua scienza e virtù. Nè sarebbe offesa alla buona logica argomentando che fra il 1140 e 1150 il Bandinelli, lasciata Bologna, si stabilisse a Pisa, di dove poi passò a Roma per esservi insignito della dignità cardinalizia. Roberto da Monte scrisse di lui: *Fuit in divina pagina Praeceptor maximus, et in Decretis et in Legibus romanis praecipuus. Nam multas quaestiones difficillimas et graves in Decretis et in Legibus absolvit et enucleavit* (1). Un uomo già sommo nella teologia e de' principali nella scienza del gius canonico e del romano era ben naturale che, a somiglianza di S. Bernardo e al tempo stesso, venisse adoperato da chi, siccome papa Innocenzo II, aveva sulle spalle ardue questioni sì

(1) Ap. SARTI. *De clar. Archigym. Bonon. Professor.*, t. I, vol. II, pag. 5.

ecclesiastiche che politiche, porgendo loro occasione di conoscersi e stimarsi a vicenda e di stringere quella grande amicizia che durò fino alla morte del santo abbate. Se Innocenzo chiamò Bernardo dal suo ritiro di Chiaravalle, perchè non avrebbe fatto altretanto con chi dimorava assai più vicino a Pisa, e può benissimo ritenersi venuto a Bologna con un disegno premeditato (1)? Sulle relazioni del Bandinelli con S. Bernardo

(1) Della molta dottrina di Rolando, che poi fu Papa Alessandro III, nel diritto canonico e nel romano le prove sono solenni. A parte la grande mescolanza che allora si faceva del gius canonico colla teologia, ce lo attestano le sue Decretali che in tanta parte entrarono a formare la Collezione gregoriana, detta i *Quinqae Libri Decretalium*. Alessandro III ed Innocenzo III pel numero dei frammenti tolti dalle loro Decretali vi tengono posto somigliante e proporzionale a quello che Paolo ed Ulpiano occupano nelle Pandette.

Ai nostri tempi si è aggiunta la *Summa Magistri Rolandi* data in luce da Federico Thaner (Innsbruck 1874). Senza ammettere come articolo di fede che sia lavoro proprio del Bandinelli, siccome fece qualcuno, tutto concorre a ritenerla opera sua. Il compendio della Causa XVI, e più particolarmente quanto ha scritto sulle questioni III e IV (pag. 46-52) ci prova ad evidenza che quel libro fu opera di un maestro bolognese, il quale perciò era pienamente informato della contesa da tempo esistente fra i Vescovi di Bologna e di Modena per alcune chiese ai confini delle loro diocesi: contesa terminata ai 28 aprile 1141 da Gualtieri arcivescovo di Ravenna, quale metropolitano da cui dipendevano le due diocesi e venuto sul luogo. Il Savioli riferì il documento togliendolo dal Muratori (*Antiq. med. aevi*. Diss. 74), e ne' suoi *Annali bolognesi* occupa il n. CXXV (t. I, p. II). Almeno qui uscirei dal mio argomento, se digredissi ad un esame particolare della preaccennata Causa XVI nella Somma di Rolando; ma non potrei ommettere di

avremo certamente occasione di tornare discorrendo di Irnerio e delle fasi della sua vita scientifica: qui pregherò il lettore di accogliere queste considerazioni come semplice ipotesi, e del cui fondamento cadrà altrove discorso. Quello che mi sembra maggiormente attendibile si è che Graziano e Bandinelli si sieno incontrati con Irnerio a Bologna prima studenti di gius romano sotto il celebre maestro, poi docenti essi medesimi nell'ultimo periodo della sua vita. Se Irnerio, come opinò il Sarti, morì circa il 1140 essi avrebbero avuta con lui una contemporaneità di dimora nella città nostra non minore di tre in quattro lustri. Un sufficiente esame di quel poco che ci è noto intorno alla vita di Irnerio (se non mi trovo in una completa illusione), potrà convertire l'ipotesi in tesi di una certezza morale. Ora all'uomo che fu il primo gran padre dello studio bolognese.

---

avvertire lo studio speciale che pone a pag. 48 in fine e nelle seguenti per formulare il *caso* che poi vi è sciolto canonicamente. Quel **casum nota**, e quindi l'esposizione della vecchia vertenza fra i due Vescovi salta subito agli occhi. È un impegno fuori dell'ordinario quello che l'autore vi mette. Impegno che rivela come circostanze sue personali lo infervorassero nella trattazione. Dovrò tornar sopra a questo luogo della Somma, e allora sarà conveniente dirne alquanto più estesamente.

CAPO V.

I. Testimonianze di Odofredo circa Irnerio. — II. Riunione di esse in un concetto storico. — III. Di Pepone insegnante ***auctoritate sua.***

I. L' Uspergense narrando la contemporaneità dei primi fondatori dello studio bolognese mosse da Graziano e riferì Irnerio a lui (V. sopra, cap. IV, n. II). Per noi invece uopo è di tener via diversa e fare di questo ultimo il centro di que' maestri: imperocchè egli fu veramente primo in ordine di tempo e non secondo ad alcuno per importanza storica e scientifica.

Il frammento della cronaca uspergense che si riferisce ad Irnerio fu già riportato da me qua sopra; ma fecimi un dovere di riportarlo congiuntamente ai precedenti ed a quello che vien dopo, non isolatamente come per ordinario si è fatto con grave scapito della verità. Questo errore comune lo avvertì già il celebre Savigny notando che « il passo non si trova fra gli » avvenimenti di un solo anno, ma nel prospetto ge- » nerale dell'imperatore Lotario II, che durò dal 1125

» al 1138 ». In nota poi soggiunge che fu « riportato » inesattamente dal Muratori e dal Sarti come se ap- » partenesse secondo il cronista all'anno 1126 (1) ». Anche per questo mi feci dovere di riferirlo intero aggiungendovi il brano che riguarda S. Bernardo e S. Norberto, con che si amplia maggiormente il periodo uscendo dal regno di Lotario II e abbracciando circa intera la prima metà del secolo XII.

Duole che non si possa fare altrettanto delle testimonianze di Odofredo relative ad Irnerio, i cui luoghi suscitarono anch'essi molte questioni. Se il celebre giureconsulto avesse scritto un' esposizione storica tutt' unita, avremmo intero e quindi più chiaro il suo pensiero; ma egli discorse del grande maestro in luoghi e tempi diversi e narrando tradizioni anche leggendarie. Laonde il Savigny dopo riferiti i passi di Odofredo sulla famosa ripartizione delle Pandette in *Digestum vetus, novum* ed *infortiatum* si lasciò andare in questa sentenza assai grave. « Non è ben certo se l' autore » di questi racconti avesse egli stesso un' idea ben » chiara della cosa (2) ». Arrogi che, quali sono pervenute infino a noi, le note odofrediane non hanno nemmeno il pregio di quella autenticità che ci assicuri sulle vere idee dell' autore. « Il Sarti crede che sieno » vere glosse scritte e addattate all' uso della scuola. » Ma in realtà non sono tali; anzi in generale quelle

(1) *Op. cit.* Cap. 27, n. 4. (Traduz. Bollati, vol. II, pag. 20).

(2) *Op. cit.* Cap. 22, n. 159. (Trad. Bollati, vol. I, pag. 673).

» che noi leggiamo, non furono nè anche scritte di
» propria mano, ma sono prelezioni trascritte da suoi
» scolari e diffuse poi a guisa di libri, come avvenne
» di Azone e di altri. Ciò appare dalla ripetuta frase,
» *o Signori*, con che si indirizza ai suoi uditori.... Odo-
» fredo per solazzo de' suoi uditori usò frammischiare
» alle sue lunghe prelezioni racconti e storielle che
» solleticano ancora la nostra curiosità. La maggior
» parte riguardano la storia giuridica del XII e XIII
» secolo, e di queste abbiam già profittato nel corso
» dell' opera nostra. Altre riguardano la storia del
» diritto, o sono notabili per averci tramandato qualche
» tratto dei costumi di que' tempi. Non mancano tut-
» tavia delle sciocchezze..... Una sorprendente differenza
» è tuttavia fra le prelezioni straordinarie e ordinarie,
» imperocchè in queste (sul *Digestum vetus* e il *Co-*
» *dice)*, condotte con maggior cura e pretensione,
» sono quasi esclusivamente raccolte le accennate
» notizie storiche, con cui Odofredo credette senza
» dubbio di dare alle sue prelezioni un pregio spe-
» ciale (1) ».

Quel dunque di meglio che possa farsi, parmi che sia la riunione di que' frammenti di seguito, e poi tradurli possibilmente in una narrazione che rifletta il pensiero dell' autore o almeno soddisfaccia men male il lettore. Eccoli dunque tolti dall' opera prelodata del Savigny nei luoghi citati.

(1) *Op. cit.* Cap. 44, n. 119. (Trad. BOLLATI, vol. II, pag. 417-419).

a) Odofredo commentando la legge *Ius civile* (D. I. II. 6) così parla..... « Dominus Yrnerius, qui fuit apud » nos lucerna juris, idest primus qui docuit in civitate » ista *(Bologna)*. Nam primo coepit studium esse in civi- » tate ista in artibus, et cum studium esset destructum » Romae, libri legales fuerunt deportati ad civitatem » Ravennae et de Ravenna ad civitatem istam. Quidam » dominus Pepo coepit auctoritate sua legere in legi- » bus, tamen quicquid fuerit de scientia sua, nullius » nominis fuit. Sed Dominus **Yr.**, dum doceret in ar- » tibus in civitate ista cum fuerunt deportati libri » legales, coepit per se studere in libris nostris, » et studendo coepit docere in legibus, et ipse fuit » maximi nomiuis, et fuit primus illuminator scientiae » nostrae, et quia primus fuit qui fecit glossas in libris » nostris, vocamus eum lucernam juris ».

b) Preludendo all' *Infortiatum (Ad Leg. Falcid.* l. 82. Verb. *Tres partes)* così discorreva: « Quer. (quare) » ergo divisio ista facta fuit? Debetis scire, studium » fuit primo Romae, postea propter bella quae fuerunt » in Marchia destructum est studium, tunc in Italia » secundum locum obtinebat Pentapolis, quae dicta » Ravenna postea..... post modum fuit translatum stu- » dium ad civitatem istam. Cum libri fuerunt portati, » fuerint portati hi libri: Codex, Digestum vetus et no- « vum et Institutiones, postea fuit inventum Infortiatum » sine Tribus Partibus, postea fuerunt portati Tres » Libri, ultimo liber autenticorum inventus est, et ista » ratio quare libri antiqui habent separatum ».

c) Commentando l' Autentica *Qui res*, richiamo delle Novelle 7, cap. 5 e 120, cap. 11. (Cod. *De Sacr. Eccles.* I. II. 14), esce in questo racconto: « Et debetis » scire vos, Domini, sicut nos fuimus instruiti a nostris » majoribus, quod Dominus Yr. fuit primus, qui fuit » ausus dirigere cor suum ad legem istam. Nam Do- » minus Yr. erat magister in artibus; et studium fuit » Ravennae, et collapsa ea, fuit studium Bononiae. Et » dominus Yr. studuit per se sicut potuit, postea coepit » docere in jure civili, et ipse fecit primum formula- » rium, i. e. (idest) librum omnium instrumentorum, » et scripsit instrumentum emphyteuticum, et hic col- » ligit qualiter contractus emphyteutici habeant ».

d) Parimenti commentando il Codice (Leg. ult. *De in integrum restit. minor.* così parlò: « Or, segnori, » plures (l. plura) non essent dicenda super lege ista. » Dominns tamen Yr., *qui logicus* fuit (1), et fuit » magister in civitate ista in artibus, antequam doceret » in legibus, fecit unam glossam sophisticam, quae » est obscurior quam textus ».

In verità quest' ultimo frammeuto non è il miglior elogio del grande uomo; ma questo non entra nel fine

(1) Nella traduzione del Bollati, quale fu edita a Torino nel 1857 è stampato: *quia laicus fuit;* ma visibilmente per errore di stampa. Se si avesse proprio a leggere *quia laicus fuit,* se ne trarrebbero delle conseguenze curiose. Certamente il testo diceva *loycus* e il proto lesse *laicus.* Gli altri critici hanno scritto *logicus.* (Cf. Sarti, t. I, par. I, pag. 13, nota *d*). — Tiraboschi, *Stor. della Lett. ital*, t. III, l. IV, cap. VII, n. XV. — Ed. di Roma 1783, pag. 372).

che mi sono proposto, e tralascio di dirne. Osserverò invece che se i passi recati si debbano attribuire ad Odofredo, e non sieno riassunti ben poveri de' suoi scolari (come avviene sovente ai dì nostri per certi compendii delle lezioni, che i professori verbalmente espongono dalla cattedra) converrebbe dire che egli fosse uno storico molto infelice, e latinista peggiore: confesso di credere impossibile tanta povertà di linguaggio in un uomo che moriva nell'epoca in cui nasceva Dante Alighieri. Ragione di più per dubitare sulla genuinità dei frammenti odofrediani e ritenerli opera di scuolari, nè molto valenti, e Dio sa come e quando divulgati.

II. Ad ogni modo è dura necessità di tenerne conto e lavorarvi attorno ponderatamente, affinchè, se fia possibile, se ne traggano fuori concetti storici attendibili e scevri dalle volgari leggende che visibilmente vi sono mescolate. Occorreva tuttavia premettere queste avvertenze e fortificarle colla autorita di uno scienziato quale fu il Savigny, affinchè il lettore sia messo in guardia contro il peso eccessivo che qualcheduno ha voluto dare al primo specialmente de' luoghi surriferiti, pigliandolo come oro proprio di coppello; e ciò mentre tutto concorre a farci ritenere che non sieno parto genuino del celebre commentatore. Il quale, se talora si divertiva *per solazzo de' suoi uditori a frammischiare alle lunghe sue prelezioni racconti* **e storielle**, non possiamo dire che le abbia poi scritte, e così avvalorate del suo nome pur sempre rispettabilis-

simo. Ora tentiamo cotesta separazione del grano eletto dal loglio che qualcheduno vi abbia sovraseminato.

Odofredo, o chiunque sia l'espositore delle notizie relative ad Irnerio, schiettamente ci fa sapere che egli narra tradizioni comuni, non fatti di cui sia stato testimonio: *debetis scire vos, domini,* **sicut fuimus instructi a nostri maioribus.** Queste tradizioni erano volgari, e perciò da accettarsi col benefizio di inventario, come suol dirsi. La prima di queste tradizioni si era che Irnerio *fuit primus, qui ausus fuit dirigere cor suum ad legem istam.* Per dovere di sincerità aggiungo che la frase *legem istam* debba intendersi della legge particolare che Odofredo prendeva a commentare, non già del diritto romano in genere. Penso ancora che il vero pensiero di Odofredo sia di farci capire come Irnerio, portata la sua attenzione sulla l. 15, lib I, tit. II del Codice e sull'autentica *Qui res,* nelle quali specialmente si tratta dell'alienazione dei beni ecclesiastici mediante separazione dell'utile dal dominio diretto, ne prese occasione per iscrivere il suo *Formularium tabellionum,* che fu la guida pe' notai finchè Rolandino de' Passeggeri non pubblicò il suo molto più perfetto come gli studii progrediti dettavano: laonde alle parole *fuit primus, qui ausus fuit dirigere cor suum ad legem istam* conveniva all'espositore di far seguire le altre *et ipse fecit primum formularium, i. e. librum omnium instrumentorum, et scripsit instrumentum emphyteuticum, et hic colligit qualiter contractus emphyteutici habeant.*

Mentre però l'espositore delle reminiscenze irneriane (e qui faceva della vera storia), ci tramandava la memoria della causa che occasionò il *Formularium* irneriano, volle ripetere quello che si raccontava sulla vita scientifica di Irnerio; e cioè che *era maestro nelle arti; e fuvvi studio in Ravenna, e quella scaduta, fuvvi studio a Bologna. E donno Irnerio studiò da se stesso come potè, poi cominciò ad insegnare nel diritto civile,* vale a dire, a spiegare i Digesti.

Usai la frase — *volle* **ripetere** *quello che si raccontava sulla vita scientifica di Irnerio*, perchè un esame attento, spassionato e comparativo di questi frammenti ci fa conti che anche in ordine di tempo i frammenti vanno collocati nella successione che li ho riportati io pure; e che il secondo ed il terzo sono ad un tempo correzione riflettuta del primo, nel quale la leggenda ha prevalenza irrecusabile. Affinchè ciò meglio appaia anche all' occhio meno esercitato nella critica, tornerà bene di riprodurli parallelmente in tre distinte colonne, e il lettore mi permetta di farlo nell' interesse supremo della verità, che sola deve essere l'obbiettivo di queste ricerche.

I

Commento sulla legge *Ius civile.* **—** *De Iust. et Iure.*

Dominus Yrnerius, qui fuit apud nos lucerna juris, idest primus qui docuit in civitate ista. Nam primo coepit studium esse in civitate ista in artibus, et cum studium esset destructum Romae, libri legales fuerunt deportati ad civitatem Ravennae, et de Ravenna ad civitatem istam. Quidam dominus Pepo coepit auctoritate sua legere in legibus, tamen quicquid fuerit de scientia sua nullius nominis fuit. Sed dominus **Yr.** dum doceret in artibus in civitate ista cum fuerunt deportati libri legales, coepit per se studere in libris nostris, et studendo coepit docere in legibus, et ipse fuit maximi nominis, et fuit primus illuminator scientiae nostrae, et quia primus fecit glossas in libris nostris, vocacum lucernam juris.

II

Commento sulla legge 82 — *Ad Legem falcidiam.*

Debetis scire: (1) studium fuit primo Romae, postea propter bella quae fuerunt in Marchia destructum est studium, tunc in Italia secundum locum obtinebat Pentapolis, quae dicta Ravenna postea.... postmodum fuit tranlatum studium ad civitatem istam. Cum libri fuerunt portati, fuerunt portati hi libri: Codex, Digestum vetus et novum et Institutiones, postea fuit inventum Infortiatum sine Tribus Partibus, postea fuerunt portati Tres Libri. ultimo liber autenticorum inventus est, et ista ratio quare libri antiqui habeant separatum, (sottintendasi *Infortiatum*).

(1) Credo che ortograficamente s' abbia a scrivere *debetis scire:* ponendo i due punti invece della virgola.

III

Commento sulla legge 15. Cod. — *De Sacr. eccles.* **ed autentica** *Qui res.*

Et debetis scire vos domini, sicut nos fuimus instructi a nostris majoribus, quod dominus **Yr.** fuit primus, qui ausus fuit dirigere cor suum ad legem istam. — Nam Dominua **Yr.** erat magister in artibus; et studium fuit Ravennae, et collapsa ea fuit studium Bononiae, Et dominus **Yr.** studuit per se sicut potuit, postea cepit docere in jure civili, et ipse fecit primum formularium i. e. librum omnium instrumentorum, et scripsit instrumentum emphyteuticum, et hic colligit qualiter contractus emphyteutici habeant.

Nella seconda colonna ho avvertito con breve nota che ortograficamente debba leggersi *debetis scire: studium fuit etc.* ponendo i due punti, anzichè semplice virgola dopo l'indefinito *scire.* Con ciò si toglie la sgrammaticatura, che sarebbe imperdonabile, dello *studium fuit* invece di *fuisse,* o almeno alla forma del rozzo latino medio-evale, *quod studium fuit.* Del resto la correzione ortografica è altresì imposta dalla storia. Odofredo in altra sua prelezione sulla legge *Ius civile* aveva già narrato di Irnerio, dello studio a Roma e Ravenna, poi a Bologna, e del trasporto (a modo suo) dei libri legali. Ma egli stesso doveva essersi avveduto come soverchiamente avesse fatto luogo alla leggenda, e come dalle sue parole, raccolte dagli uditori, si era indotti a credere che il trasporto fosse fatto in blocco e congiuntamente di tutto il *Corpus juris justinianei:* era un'ipotesi inconciliabile colla ripartizione medioevale di esso *Corpus juris,* già vecchia fino dai tempi di Odofredo, e conveniva emendarla. Eccoci dunque dinanzi a questa correzione. Ripete che lo studio prima fu in Roma, poi a cagione delle guerre passò a Ravenna, e da ultimo fu a Bologna. Qui i due luoghi sono all'unissono; ma in ordine ai libri e al loro trasporto si ha un schiarimento assai largo nella sua medesima ristrettezza. Vi ha successione in questi trasferimenti, e per di più alcuni libri diconsi *trovati* anzichè trasportati. Ripetiamo l'enumerazione. Primo fu il trasporto del Codice, ma solo a tutto il libro nono. Sono quindi trasportati il *Digestum vetus et novum* colle

Istituzioni. Viene poi l'*Infortiatum,* ma questo dicesi *trovato,* e trovato senza le *Tribus Partibus.* Dopo sono portati i *Tres libri,* cioè X, XI e XII del Codice e da ultimo *liber authenticorum inventus est.* Aveva egli idea ben chiara della cosa? Ne dubitò il Savigny; ma checchè ne sia, questo è il fatto, che Odofredo dalla cattedra emendò la prima sua narrazione ed informò i discepoli che alcuni libri, secondo le tradizioni correnti e da lui accolte, furono trasportati ed altri furono trovati. Dove si trovarono? A Bologna, a Ravenna od a Roma? Egli ci lascia totalmente nel buio, e indarno si almanaccherebbe per sapere che ne pensasse.

Del resto accettando come storia le parole tribuite ad Odofredo (e ciò è sempre in ipotesi) ei corresse se medesimo, e venne a confessare che non era abbastanza informato, o che non fu esatto nella prima esposizione, quando esordiva i suoi commenti sui Digesti. Ma anche questa seconda narrazione fu presto messa in dubbio, anzi ribattuta da Bartolo che rilegò tra le favole quel trovamento dell' *Infortiatum,* scrivendo apertamente: *Hoc puto falsum; nam hoc volumen nunquam fuit amissum: semper enim fuit totum volumen Pandectarum Pisis et adhuc est. Praeterea si hoc esset verum, iste liber diceretur Infortians, non Infortiatum* (1).

Osservazioni non dissimili occorrono sul terzo frammento, con cui Odofredo sarebbe venuto a completare

(1) BARTOLO. *Ad rubricam Digest.* SOLUTO MATRIMONIO.

il primo intorno alla priorità di Irnerio nell' insegnamento. E vaglia il vero: nel primo frammento dice che Irnerio chiamossi *lucerna juris* perchè primo insegnò (nel diritto romano) in questa città di Bologna, ma più precisamente *perchè fu il primo che fece delle glosse sui libri nostri* (cioè sul dirtto giustinianeo). Quasi risalendo a maggiore antichità informa che a Bologna vi fu prima uno *studio delle Arti* (del trivio e del quadrivio), nelle quali insegnando già Irnerio sarebbe avvenuto il famoso trasporto dei libri legali: in occasione, anzi come effetto di questo avvenimento egli cominciò ad insegnare nelle leggi romane. Secondo il solito e quasi a modo di parentesi vi butta in mezzo la tradizione di un Pepone, che *cominciò ad insegnare* **auctoritate sua,** e fu uomo di niuna fama, quale che si fosse la sua scienza, mentre Irnerio si acquistò grandissima rinomanza. La narrazione è abbastanza confusa, e per certo non era inopportuna qualche dichiarazione: l'espositore si propose di darla col terzo dei frammenti collazionati; però in questo la frase *debetis scire* essendo susseguita dalla voce congiuntiva *quod* non può avere il senso che applicammo ad essa nel secondo frammento. Tuttavia il *nam* con che si osordisce il secondo periodo indica non men chiaramente che vuolsi illustrare ed insieme correggere la narrazione del primo. Infatti le parole suonano così: « Imperocchè donno » Irnerio era maestro nelle arti: e fuvvi studio a » Ravenna, e scaduta quella (città) fuvvi studio a » Bologna. E donno Irnerio *studiò da per sè come*

» *potè, e poi cominciò ad insegnare nel diritto* » *civile* ».

Apparentemente la differenza sembra piccola, ma in realtà è grande. Qui infatti si ripete bensì il fatto storico — che Irnerio era maestro nelle arti; ma si tralascia la *storiella* del trasporto dei libri a forma di non so qual processione da Roma a Ravenna, e quindi a Bologna. Invece, ommessa Roma e che ivi vi fosse studio nell'evo-medio, si afferma l'altro fatto storico che fuvvi studio a Ravenna e che scaduta questa città *fuvvi studio a Bologna.*

Mentre poi dapprima aveva detto che Irnerio *cominciò a studiare da per sè e studiando cominciò ad insegnare,* il che lasciava luogo a supporre una contemporaneità di studio e di insegnamento non preceduto da seria preparazione, in questo ultimo passo dice che *prima studiò da per sè* **come potè, poscia incominciò ad insegnare nel diritto civile**. Così siamo informati che fuvvi serietà di proposito e saggia preparazione, e si elimina quell'apparenza di leggerezza, che poteva intravvedersi fra le linee del primo frammento. E Dio solo sa quanto lunga, ardua e penosa fu quella preparazione; poichè Irnerio si avviava per una via affatto nuova, fornito di mezzi scarsissimi, mentre seppe giungnere felicemente alla meta che si era proposta. Vi ha di più. In questo terzo frammento, correggitore del primo, nulla dicesi di Pepone, e così la prima narrazione, per quanto concerneva costui, rilegasi fra le tradizioni leggendarie o poco meno. Apprezzatore in mas-

sima delle tradizioni non intendo punto di negare che questo bolognese sia esistito ed abbia tentato un qualunque insegnamento giuridico; ma quale che abbia potuto essere, questo è indubitato, che in nulla somigliò alla docenza irneriana, e che il grande Maestro fu assolutamente *il primo che insegnò in cotesta città* (di Bologna) nella forma esegetica da lui introdotta, e che fu la somma gloria di lui e il massimo onore per la città detta perciò *la madre degli studii.* Qualche mediocrità, alla quale forse non bastava cotanto lustro perchè probabilmente non era capace d'intenderlo, folleggiò fin d'allora dietro a prische origini, e su su risalendo, con quella che il Vico nominò *boria delle nazioni,* attraverso ad Ottone I e Carlo Magno pretese che fondatore dello *Studio bolognese* fosse l'Imperatore Teodosio. Manco male che allora non si era appiccicata sul muro esterno di una casa presso le *due Torri* una certa lapide, che dà ad intendere esser nato là dentro Caio Rusticello il coetaneo di Cicerone; perchè nella sua fervida fantasia l'ignoto foggiatore del *diploma teodosiano* sarebbe stato capace di andar addietro Dio sa fino dove, forse fino a Coruncanio od a Papirio, il collettore antichissimo delle *leggi regie.*

Raccogliendo ora queste osservazioni, e studiandoci di formulare il concetto storico di Odofredo, come egli dichiarava essere giunto fino a lui per tradizione discesa dagli avi, *(sicut nos fuimus instructi a nostris maioribus)* riusciamo a questo: che a Bologna si teneva per certo essersi chiamato Irnerio *lucerna juris* perchè

primo insegnò diritto a Bologna col metodo novello, e cioè facendo glosse sul diritto giustinianeo: non aver esso però esordita la sua carriera con tale insegnamento, sibbene essere stato prima docente nelle arti, e precisamente nella dialettica ossia logica. Mentre era maestro nelle arti essere venuti alle sue mani i libri componenti il diritto romano giustinianeo, che secondo Odofredo sarebbero stati portati da Ravenna a Bologna per una parte, e per l'altra trovati, come l'*Infortiatum* e il *liber autenticorum*, (le Novelle). Conosciuti cotesti libri, specialmente i Digesti, (il cui bello stile doveva poi invogliare cotanto il Poliziano da farne oggetto di studio singolarissimo) qualunque ne fosse la causa anche solo occasionale, avervi Irnerio applicata tutta la sua attenzione; e dopo una preparazione, di che non conosciamo nè la durata nè l'intensità, avere esso intrapreso il nuovo insegnamento del gius civile o diritto giustinianeo glossandone i vari libri, e averlo fatto con tanta dottrina che fu detto *lucerna juris*. Tale il concetto storico tramandatoci da Odofredo.

III. Leggendario quindi diventa il supposto trasferimento dei libri da Roma a Ravenna, e da Ravenna a Bologna. Storica può ammettersi la persona di Pepone e il suo qualunque insegnamento; ma lo stesso Odofredo, se si prenda storicamente il suo racconto, esclude che abbia tenuto scuola di diritto giustinianeo. Ecco infatti quello che logicamente significherebbe la sua narrazione.

A Bologna eravi lo studio nelle arti: e ciò è certo

ed era florido, come dicemmo, fino dagli ultimi anni del secolo decimo o dai primi dell'undicesimo. Da questo studio erano usciti con altri illustri di quell'età Lamberto da Fagnano, che nato in umil luogo del contado bolognese salì fino al Pontificato, e lo stesso Irnerio. Questi da studente erasi mutato in maestro insegnando nella dialettica che allora estendevasi anche alla giurisprudenza, come facevano altresì i grammatici, ma naturalmente circoscrittivamente alle nozioni rudimentali. Lunga e costante abitudine degli italiani cotesta e che venne fino ai nostri giorni; perocchè in quelle scuole che ora dicono liceali, in molte città si insegnarono i primi elementi del giure, e più propriamente le Istituzioni giustinianee. Potenza quasi irresistibile delle tradizioni!

Applicava dunque Irnerio al suo insegnamento della dialettica *cum fuerunt deportati libri legales.* Perciò, stando sempre alla lettera del racconto odofrediano, egli prima nè li conosceva, nè i libri erano a Bologna. Ma venuti quei libri nella nostra città (sempre seguendo Odofredo) Irnerio cominciò a studiare su di essi: libri che avendo poi servito ai giureconsulti e ai professori tutti, il narratore chiama *libris nostris:* studiato che ebbe *da per sè, come potè,* allora poi prese a fare l'insegnamento sul gius romano, siccome è noto.

Alla buon'ora: se Pepone insegnò anche lui, e insegnò prima che Irnerio fosse maestro nelle arti, e quindi, secondo la narrazione di Odofredo, prima che

il che il *Corpus juris justinianei* fosse portato a Bologna, su che, di grazia, Pepone *coepit auctoritate sua legere in legibus?* Non certo sulle leggi di Giustiniano, che secondo tale ipotesi non si conoscevano a Bologna, anzi non si possedevano, e furono qua portate quando già Irnerio *erat magister in artibus.* Tanto è il conflitto delle idee accozzate da chi pose in iscritto l'esposizione che Odofredo fece esordendo l'esegesi sulla legge *Ius civile* (D. I. I. 6). Quando poi si corresse, abbandonò Pepone alla volgare leggenda non curandosi più affatto di lui.

Se non che avvi un inciso che richiede un esame particolare. Supponendo che sieno parole di Odofredo quelle che son pervenute infino a noi, conviene dimandarci, che mai siasi voluto dire scrivendo che Pepone *coepit* **auctoritate sua** *docere in legibus.* Non saprei riconoscere in quel gergo di parole che uno di questi due significati: o che Pepone abbia preso ad insegnare di suo arbitrio come privato, mentre altri allora o poco dopo venne ad insegnare per altrui autorità, cioè per autorizzazione di principe, o almeno per invito ed esortazione di autorità pubblica; ovvero che egli prendesse ad insegnare sul diritto romano senza possederne il testo, ponendo se stesso e le sue capricciose affermazioni in luogo delle fonti non conosciute da lui. Se quest' ultima ipotesi sia la verità, andava da sè che dovesse avvenirgli il *quicquid fuerit de scientia sua, nullius nominis fuit.* Egli non sareabe stato che uno di que' ciarlatani della cattedra, il cui seme purtroppo

non è ancora spento e forse nol sarà mai; i quali dal volgo dei semidotti e dei discendenti meno colti sono esaltati come uomini grandi solo perchè con un diluvio di parole e con audaci affermazioni architettano mostri oraziani, ne' quali non trovi nè capo, nè coda.

Ma non credo sia questo il senso delle parole odofrediane, senso in verità alquanto duro: penso che abbia voluto piuttosto alludere ad insegnamento ufficiale per conto di Irnerio, come fin da' suoi tempi ne correva qualche tradizione e fu accennato nella cronaca uspergense. Rivolgiamoci ora a questa indagine, che interessa non poco al fine che mi proposi. Qualunque ne sia il risultato, serviremo sempre alla verità.

CAPO VI.

I. Luoghi diversi di scrittori su Irnerio, le Pandette, Matilde e Lotario. — II. Reazione della critica che passò all'altro estremo. — III. Sistema a tenersi.

I. Le testimonianze che intorno ad Irnerio ci provennero da Odofredo e dalla cronaca uspergense non solo non possono scindersi fra loro, ma neppure da altre che ci furono tramandate, qualunque ne sia il valore. Anche data la loro inattendibilità, conviene conoscerle ed apprezzarle per quel che valgono. Storia o leggenda che sieno, giova riportarle, almeno le principali, affinchè si possa dar luce al pensiero e ai giudizi che per molti secoli hanno prevalso intorno al gran padre dello Studio bolognese, in ordine al quale ogni circostanza anche minuta è degna di nota.

Il bavarese Giovanni Tourmayer Aventin, morto nel 1534, ne' suoi *Annales Bojorum* (lib. 6) ci ha tramandata questa narrazione: « Wernherus quoque Iu-
» risconsultus, rogante atque jubente Mathylda Wel-
» phonis secundi Ducis Bojorum uxore, leges Romani

» populi a Iustino (1) Imperatore invulgatas, hactenus » neglectas, situ et carie obsoletas cum tineis et blattis » depugnantes *recognovit atque publicavit, continenti » scriptura expositas, in libros capitaque divisit, sen- » tentiam paucis summatim praescripsit, legendo » commentando, interpretando easdem etiam ceteris » notas fecit, parum autem divulgatas diligenter re- » tractavit.* » Questo luogo non è che una parafrasi della cronaca di Usperga; ma ampliandola ci attesta la tradizione che continuava sul lavoro tribuito ad Irnerio.

Giacomo Spigel che fu relatore di altra tradizione o leggenda, (ma che dovrà essere per noi oggetto di esame più avanti), ci lasciò scritto: (2) « Lotarius II » Augustus non modo commendatur ob insignem in » rebus bellicis fortitudinem, qui et Germaniae et » Italiae res alta pace composuit, sed et propter re- » ligionem et optimarum legum studium. Fuit ejus » temporibus vir magni nominis Vernerius (3), quem » Irnerius Accursius nominat, apud Reginam Mechtil- » dem. *Is obsitas jam pulveribus in bibliothecis legum*

(1) Deve leggersi *Iustiniano*, come comprende ognuno per quanto mediocremente conoscitore di queste cose.

(2) Cf. Bouricius. *Panegyric. ad Pandectas eorumque Auctores praecipuos:* specialmente *ad Ulpianum.*

(3) Non è inopportuno di avvertire che il nome di Irnerio si trova scritto in moltissime forme, e cioè *Yrnerius, Irnerius, Hirnerius, Hyrnerius, Wirnerius, Wernerius, Wernherius, Wernerus, Wernherus, Warnerius, Guarnerius, Vernerus, Vernerius* ed anche *Ireneus,* ma è sempre lo stesso nome.

» *Romanarum libros reperit et in lucem reduxit.* Man-
» davit hos publice in scholis tractari Lotharius, et
» iterum secundum eas leges jus dici in judiciis Im-
» perialibus. Itaque per occasionem revocatus est is
» thesaurus, quo nec utilior, neque pretiosior esse po-
» test. » Qui vediamo comparire in iscena, oltre a Matilde, anche Lotario, e quando fosse vero, non fittizio ciò che si narra, si rincarerebbe l'idea di ufficialità in ordine all'insegnamento di Irnerio, e spiegherebbesi la frase *auctoritate sua* con che Odofredo qualifica l'insegnamento di Pepone per contrapposto a quello di Irnerio. Non è questione di verità storica del fatto, ma sì della tradizione o leggenda che fino dai tempi di Burcardo, l'autor vero di quella parte della cronaca uspergense che concerne Irnerio, e rimpetto alla quale Odofredo è scrittor posteriore, si era formata. Quello però che storicamente va notato nel racconto dello Spigel, è il bando dato alla leggenda odofrediana del trasporto processionale delle Pandette da Roma a Ravenna poi a Bologna, ovvero da Amalfi a Pisa, ponendo invece l'asserzione recisa che « Irnerio trovò i
» libri delle leggi romane coperti di polvere nelle
» biblioteche e li mise in evidenza. »

Francesco Balduino (*De Iur. civil. — Prolegom.*) che è lavoro pubblicato nel 1554, ci lasciò l'esposizione seguente: « Multis autem annis in occidente major
» fuisse videtur et usus et autoritas illius Codicis Theo-
» dosiani, quam Iustinianei corporis; propterea quod
» Iustiniani opus recentius erat et in Graecia natum,

» vixque ad occidentales populos pervenerat; aut si » quod in Italia extabat ejus exemplar, certe admodum » lacerum et mutilum erat. Nam satis constat diu am- » missam fuisse illam praecipue Pandectarum partem, » quae agit *de testamentis, haereditatibus et legatis.* » Sed tamen aliquando, pacata demum Italia, Ravennae » (quae diu Graecorum imperio peruerat, et sub exar- » chis Constantinopolitanis retinuerat usum Iustinianei » Iuris) reperta est, ut ex Odofrido refert Alciat. *lib. V* » *Parergor.*, c. 25. Quo etiam loco addit suam con- » jecturam, cur haec pars Digestorum vulgo appellata » fuerit Infortiatum.... In illa igitur occidentalis im- » perii devastatione plusquam barbarica, et miserabili » politiae Romanae dissipatione, unica Ravenna con- » servavit qualescumque reliquias Romani juris allatas » ex Graecia. » E dopo raccontata la sorte corsa dai libri di Aristotile e di Teofrasto rimasti anch' essi nascosti, prosegue: « Non dissimile fatum sive Dei pro- » videntiam agnoscimus in conservatis et restitutis libris » *Iuris civilis.* Delitescebant ii Malphitae, (quae civitas » est in Apulia) (1) in ejusque hostili direptione reperti » a Pisanis victoribus, magnaque religione domum » asportati, tandemque evulgati circa Domini an- » num MCXXXVII. Atque eae quidem sunt Pandec- » tae quae hodie tanta veneratione Florentiae asser- » vantur. »

(1) Qui è confusa Melfi con Amalfi, errore comune a molti altri scrittori, che parerebbe fino impossibile, se non fosse un fatto.

Qui non si parla nè di Matilde nè di Lotario, ma si nota la storia o storiella del ritrovamento delle Pandette ad Amalfi e di là portate a Pisa, e dell'epoca in cui secondo l'autore divenne comune la cognizione delle Pandette.

Francesco Torelli narra anch'esso il trasporto dei Digesti da Amalfi a Pisa, poi a Firenze: unica differenza che esso non confuse Amalfi con Melfi, e vi aggiugne la circostanza storica della impresa di Amalfi compiuta dai Pisani, per la quale quasi in premio avrebbero ricevuto il prezioso volume. Eccone le parole: « Inde acceptum Pisani, quod Innocentium se» cundum Pontificem maximum et Lotharium Cae» sarem item secundum classe adversum Normannum » Rogerium juvissent, egregie navatae operae monu» mentum retulerunt. » (*Ad Cosmum Mediceum* ante » edit. *Pandectarum*).

Stefano Forcadel (latinamente *Forcatulus*) dopo un racconto storico, di che non occorre occuparci, sulla spedizione nell'Italia meridionale fatta per terra da Lotario II e per mare dai Pisani, e che secondo l'autore occasionò il trasporto a Pisa delle Pandette, scrisse (sempre nel secolo XVI): « Et tunc, urgente Lothario II, » Ius civile, desuetudine inumbratum, imo potius oblite» ratum, per Europam, tamquam e tenebris et inscitiae » caligine emergens, late mortalibus juris ac justitiae » expertibus illuxit. » (*De Gallorum imperio,* lib. 4).

Faccio osservare che a questi passi di scrittori da me citati e a quelli che vengo a riferire non dò che

quel peso che possono meritare siccome testimonianze di tradizioni od anche leggende (se così piaccia) che si formarono intorno ad Irnerio e all'esistenza del gius romano nelle sue varie parti, specialmente delle Pandette: quella qualunque attendibilità poi che possano avere, potrà essere discorsa in altro luogo, o se occorra in altri capitoli. Qui conviene continuare nel riferimento di questi passi di scrittori, nei quali comparisce sempre qualche circostanza novella.

Nel *Cronicon Carionis* (lib. III *in Lotario Saxone*) dopo narrato come Irnerio, a detto dello scrittore, fosse governatore di quelle parti d' Italia che spettavano all' Impero, o come direbbesi *Vicarius Imperii* per Enrico V (Imperatore IV) prosegue: « Hic Irnerius » cum fides ejus et integritas perspecta esset in guber- » natione ejus, (cioè dell' Imperio vicarialmente con- » fidatogli in Italia) nactus Imperatorem Lotharium » Saxonem minus impeditum bellis civilibus, et qui » plurima ad tranquillitatem retinendam constituit, fuit » huic hortator ut praeciperet causas dijudicari ex » legibus Romanis, et ut curaret **Romae et Bononiae** » eas publice enarrari, sicut fieret Constantinopoli, et » antiquitus Athenis, in Berito, et, instituto Theodosii, » Bononiae fuisset usitatum; et ne deesset doctrinae » copia, produxit libros scriptos. *Fertur et ipse* **Romae** » **et Bononiae** *docuisse* et primus ex Italis glossemata » textibus addidisse.

» Consilio ergo Irnerii, auctoritate Lotharii revo- » cata sunt studia doctrinae legum, et reductus est

» quasi ex postliminio usus earum in forum, a quo » annos amplius sexcentos exularunt. »

Uscirei troppo dai confini che mi sono proposto andando dietro a quanto si legge in questa cronaca intorno a commenti sul gius Romano scritti a Costantinopoli e simili alle glosse ed illustrazioni che poi vi fecero su i commentatori ed interpreti italiani. Mi limito a rilevare l'asserzione tradizionale che avrà fatto ridere il lettore. *Fertur et ipse* (Irnerius) **Romae et Bononiae** *docuisse.* Tengasi a mente però, perchè dovremo poi intrattenervici sopra.

Non riferirò per esteso quanto scrisse Carlo Sigonio (*De Regn. Ital.,* lib. XI) sulla presa di Amalfi, le Pandette ivi trovate e donate ai Pisani, e la fama che Lotario avesse allora decretato l'uso esclusivo del gius romano abrogando ogni altro diritto. Abbandonando questa leggenda, riferisco il brano seguente che è rigidamente storico come si parrà manifesto a suo luogo, e cioè che dai tempi di Lotario II « *Ius* » civile publicis Italiae in gymnasiis maiore celebrari » studio, et diligentiore coli opera coeptum. Primus » autem Bononiae Irnerius exponere coepit. »

Valentino Forster (*Histor. Iur. Rom.,* l. III, c. 6) scrisse: « Primus itaque Wernerus, homo Germanus (1), » et qui apud Mechtildam reginam in Italia gratia

(1) Sull'italianità, anzi l'origine bolognese di Irnerio nessuno dubita più ai nostri giorni. Non così in altri tempi: non fu solo il Forster a dirlo tedesco.

» plurimum et auctoritate tum pollebat, de hoc jure » civili, in quo amplissima sapientia continetur, prae » ceteris meritus est. Libros enim Iuris civilis, qui » ignoti tunc prorsus erant facti, *e bibliotheca eduxit;* » utque in scolis proponerentur Lothario Saxoni author » fuit et suasor. Deinde ipse primus juris professionem » in Italia collapsam et extintam aperuit et in lucem » produxit. Incidit haec revocatio et restitutio juris in » annum Christi MCL » (1).

Guido Panciroli pagò anche lui il suo tributo alle tradizioni volgari e alle leggende che si erano formate a' suoi tempi intorno ad Irnerio e alle Pandette, ma eliminando le frange da' suoi scritti si hanno cose degne di seria attenzione. Ne raccoglierò alcune, che mi paiono più interessanti. Scrive dunque (*De claris legum Interpret.*, lib. II, c. 3): « Forte Amalphi » inventae sunt Iuris Pandectae... Odofredus vero hunc » librum Roma Ravennam et inde Bononiam allatum » fuisse dicit; *quod nulla auctoritate comprobatur.* » E nel Capo 13 di quel libro: « Forte autem evenit » circiter annum humanae salutis MCXXVIII ut *Ra-* » *vennae,* ubi Honorius Valentinianusque et post eos » Gothorum reges exarchique orientalium principum » sedes posuerant, *in vetusta bibliotheca Pandectae* » *reperirentur,* quas Lotharius II Caesar sibi oblatas

(1) Se questa data si voglia riferire ad Irnerio è certamente sbagliata; ma se si riferisca ai successori suoi e specialmente ai quattro dottori e non si prenda con rigor matematico, non potrebbe tacciarsi di inesattezza.

» pro legitimo Iustiniani partu agnovit, et publice ex-
» plicari jussit. Id opus, Ravennati gymnasio tum in-
» termisso, Bononiam, ubi magis disciplinae florebant,
» delatum legi coepit.... Alii Iustiniani tantum Codicem
» Ravennae inventum fuisse autumant, Pandectas vero
» Amalphi, quae urbs est Campaniae, repertas re-
» ferunt. »

Non mi trattengo sulla data 1128, perchè l' autore la modera con un *circiter,* e d' altra parte non dice che Lotario si trovasse a Ravenna, il che sarebbe falso in ordine al 1128. Invece, e senza punto insistere su quella scoperta di che non mi cale vera o falsa che sia, noterò che cadrebbe nel terzo anno del regno di Lotario in Germania, e nel quarto del pontificato di Onorio II, già Cardinal d' Ostia e prima Arcidiacono bolognese Lamberto da Fagnano, il coetaneo ed antagonista politico di Irnerio. Se questo scoprimento a Ravenna avesse fondamento, le accennate coincidenze gioverebbero a spiegare la venuta a Bologna di Graziano e di Bandinelli, che poi fu Alessandro papa III; i quali ritengo qua venuti durante il pontificato di Onorio (1125-1130) e forse non senza sua intromissione o consiglio. Checchè ne sia, di ciò potremo tener conto più avanti.

Di questa storia delle Pandette, di Irnerio e di Lotario II occupossi Ermanno Vulteio nella sua opera *Iurisprudentiae Romanae a Iustiniano compositae,* scrivendo nei Prolegomeni *De studio juris....* « Factum
» est ut jus illud Iustinianeum, quod nunc profitemur,

» in Occidente ad tempora usque Lotharii Imperatoris, » qui e domo fuit saxonica et imperavit circa annum » Christi MCXXV latuerit, atque omnino incognitum fue- » rit. Hujus Lotharii tempore anno Christi MCXXXVII » claruit Irnerius Iurisconsultus, qui Authenticas Codici » justinianeo ex Novellis infersit; qui (quique) singulari » Dei providentia atque beneficio libros legum Roma- » narum, eversa Melphitana civitate Apuliae (errore » solito di luoghi) in bibliotheca a Pisanis repertos » evulgavit, atque ita jura Iustinianea Occidenti quasi » postliminio restituit. »

Non diversamente Uberto Grifanio (*De Imperat. Iustin.*) « Tandem et in Occidente jus ipsum Iustinia- » neum in usum revocatum fuit immortali Lotharii II » beneficio.... »

Marquard Freher, tedesco di origine ma discepolo già del Cujaccio la cui scuola aveva frequentato, tesse una breve storia che non manca di interesse. (*In Epist. ad Rodulphum II* — ante *Ius Graeco-Romanum Leunclavii*). Secondo questo scrittore prima causa dell' abbandono in cui anche in Oriente cadde il diritto giustinianeo fu la pubblicazione dei libri basilici. Nell'Italia poi l'abbandono doveva conseguire naturalmente alle invasioni e signorie barbariche gota, longobarda, franca. Non mai spento però il diritto romano, come ne fanno fede il *Breviario di Alarico* ed altri codici romano-barbarici: però figli del codice teodosiano anzichè della compilazione giustinianea, poca parte aggiunta (i *jura*) per estratto da alcuni giureconsulti.

Preparato così il cammino scrive poi del rifiorimento del diritto giustinianeo: « Nec satis expedio, qua tandem » fortuna Lotharius Saxo Imperator in Iustinianeos » illos libros, sexcentis demum ab eorum editione annis, » inciderit; quem quidem primum *constans inter eru-* » *ditos* **fama est,** jus illud in lucem et usum revocasse, » idque suasore Irnerio viro poculdubio in republica » et judiciis cum laude versato. » Ommetto quanto egli scrive del famoso codice pisano delle Pandette, e che forma breve compendio delle tradizioni varie, che lo facevano trovato o a Costantinopoli, o a Ravenna o ad Amalfi.

II. Per non andare soverchiamente per le lunghe tralascio su queste coincidenze del rifiorimento del diritto romano per opera di Irnerio coll' impero di Lotario i frammenti che potrei riferire di Giacomo Gotofredo nel *De historia seu progressu Iuris civilis* (cap. 9), di Arturo Duck (*De usu et authoritate Iuris civ.*, lib. I, c. 5), di Giovanni Doujat (*Histor. Iur. civ. Rom.*, cap. 7) e di altri che ripetendo ognora le stesse tradizioni o leggende divengono superflui, e comprovano soltanto come, anche dopo che la critica cominciò a demolire quanto non regge alla severità della storia, vi furono uomini eminenti, che tennero fermo alle tradizioni per quanto battute in breccia dai recenti severissimi attacchi. Fatto non indegno di qualche nè lieve attenzione. Imperocchè non deve credersi che ciò abbiamo fatto a cuor leggero e per una venerazione quasi idolatra per l'antichità; ma sì perchè

un profondo sentimento (che poi il Vico formulò come in assioma) diceva loro che tradizioni comuni nate e vissute in luoghi diversi, e che resistettero alla potenza dei secoli per lor natura demolitori, debbono aver avuto motivi comuni di vero. Coteste tradizioni che, siccome vedemmo, più particolarmente la cronaca uspergense radicò in Germania ed Odofredo in Italia, si fondano sulla contemporaneità di Irnerio e di Graziano con Lotario II, sulla comparsa o almeno coñoscenza divenuta allora comune anche delle Pandette in genere, e in particolare del prezioso manoscritto di Pisa, dell'influenza che Matilde prima e Lotario poi avrebbero esercitata presso Irnerio nel rifiorimento del gius romano.

Sono vere, sono attendibili queste tradizioni perpetuatesi lungo i secoli? Ecco il grande problema. Dopo che Federico Lindenbruck (volgarmente Lindenbrogius) nel secolo XVII cominciò primo a spargere il dubbio anatomizzatore della critica su quelle tradizioni, si è passato dal tutto accettare al tutto respingere. Fu logica, fu imparziale cotesta critica, la quale adoperò il ferro tagliente senza pietà? Tutto credere e tutto negare sono termini opposti, che non possono essere entrambi veri, ma possono essere falsi entrambi.

III. Siccome accennai, egli è nostro ufficio di por centro dei fatti Irnerio, come l'Uspergense mise al centro Graziano; e indagando la vita del grande maestro quale scienziato ed anche uomo politico dare opera

a diradare possibilmente le dense tenebre. Quando dunque cominciò questo uomo ad insegnar nelle arti, quando la sua preparazione sul diritto romano che Odofredo apertamente ci attesta, e quando l' insegnamento in questo giure? Fu continua la sua docenza o fuvvi interruzione? La sua fama volò oltre le alpi pel suo insegnamento e per questo solo, o vi concorsero altre cause o circostanze, che lo fecero conoscere molto di più presso le altre nazioni, e per modo che a lui si volgessero gli occhi di tutti, e gli ingegni più vigorosi fossero attratti ad udirlo e far tesoro del suo sapere? Ecco una serie di quesiti, che si affolla alla mente di ogni pensatore anche mediocre, e l'avvolgono e smarriscono in un vero labirinto di dubbii e di incertezze, forse di desideri e di accasciamento pel timore di non uscirne. Vi è un qualche filo di Arianna che possa condurne fuori del labirinto, e come il navigante in pericolo addurci nel porto di salvamento? Senza pretendere da parte mia alla riuscita parmi che ciò sia da tentarsi. Se la vita di Irnerio e di altri suoi contemporanei ci fosse ben nota, già le tenebre sarebbero diradate; ma quelle vite ci mancano, e i pochi ruderi che ne abbiamo somigliano più che altro a quegli avanzi paleontologici, con che il naturalista Couvier tentò di ricomporre un mondo già spento fra grandi catastrofi, sepolto e fossilizato. Ad ogni modo facciamone il tentativo, e se non mi sorrida fortuna amica, si tenga conto del buon volere e della buona intenzione. Mi si perdoni altresì ove mi accada di ripetere cose

anche dette. In questo genere di lavori è necessità aver tutto sott' occhi, e il meno possibile raccomandarsi alla memoria propria e del lettore. Ad essi va applicata ognora la sentenza del vate:

« Segnius irritant animos dimissa per aures,
» Quam quae sunt oculis subiecta fidelibus ».

CAPO VII.

I. Lo Studio di Bologna fino ad Irnerio-Maestro nelle arti. — II. La supposta migrazione delle Pandette da Roma a Ravenna e Bologna, e da Amalfi a Pisa. — III. Se Irnerio insegnasse per incarico ufficiale.

I. Siccome vedemmo, il risorgimento di Bologna ebbe principio fino dalla seconda metà del secolo X. Abbiamo prove abbastanza certe che sul cadere del *novecento* e l'esordire del *mille* lo studio delle arti vi era fiorente per modo, che da altre nè vicine parti d'Italia qua vennero i migliori ingegni dell'epoca ad apprendere le dottrine che vi si insegnavano. « Fin » da principio del secolo undicesimo S. Guido che fu » poi Vescovo d'Aqui, venne a Bologna per apprendervi le scienze (1) ». Questo fatto di S. Guido rende

(1) Cf. Tiraboschi. *Storia della Letteratura in Italia*. L. IV, c. 7, n. 12, pag. 269 dell'edizione di Roma 1783; dove l'autore corresse l'errore occorsogli nella precedente di Modena, nella quale lo aveva detto Vescovo di *Aix*. Ivi è pure citato il luogo dei Bollandisti negli *Acta Sanctorum*.

verosimile, sebbene non certa, l'opinione del Mabillon, che ritenne che anche Lanfranco venisse a studio in Bologna nelle arti in quegli anni che ci si narra da suoi biografi essere stato assente da Pavia per cagione di studio. Ciò sarebbe avvenuto al tempo medesimo o poco dopo la venuta di S. Guido; e volendo assegnar l'epoca per Lanfranco convien porla fra il 1025 e il 1035.

Il centenario che ora celebra Bologna, se si prenda cotesto Studio dai primi inizi, sarebbe dunque il nono, piuttosto che l'ottavo; ma io non andrò dietro a queste vanità, perchè la gloria che ne venne a Bologna dallo *Studio* suo immortale fu tale e tanta che, facendo quistione di anni più anni meno, sarebbe avvilirla, non altro. Meglio è accennarne i diversi periodi quasi assistendo al suo progressivo sviluppo.

Vagiente, a così dir, nella cuna sulla metà del secolo X l'insegnamento delle arti vi fiorì con tanta rapidità, che ad esso potrebbe applicarsi la bella sentenza del poeta — *Et juvenum ritu florent* **modo nata,** *vigentque.* — I celebri personaggi che, siccome accennai, fra il 1000 e il 1050 qua accorsero ad appararvi la scienza, ne fanno testimonianza.

Dopo il 1050 spiccò volo veramente di aquila, e del fatto non mancano le prove molteplici e solenni. Di S. Brunone ha scritto un illustre critico italiano che « fatti i primi studii nel monastero di S. Perpetuo » nella diocesi di Asti passò per volere dei genitori a » Bologna, ove attese ad apprendere quelle scienze » che..... comprendevansi sotto nome di trivio e di

» quadrivio..... Compiuti gli studii e onorato della di-
» gnità di dottore, *Doctoris nomen assecutus et gra-*
» *tiam,* come scrive l'Anonimo suo biografo, passò
» a Siena e tra i canonici di quella Cattedrale fu ar-
» rolato..... Gregorio VII il dichiarò Vescovo di Se-
» gni (1) ». Brunone era nato ad Asti in Piemonte da genitori o poveri, o se nobili, già caduti in povero stato: la sua nascita avvenne nel 1049; e poichè trent'anni dopo per le sue virtù e il saper suo fu costituito Vescovo di Segni da Gregorio VII (1079) convien porre la sua presenza a Bologna come studente circa il 1065 o poco dopo.

Ma a che mendicar prove dal di fuori quando in casa abbiamo le più salienti? Non basterebbe che fossero stati figli di Bologna lo stesso Irnerio e il suo contemporaneo e grande emulo Lamberto da Fagnano, che salì all'apice della gerarchia ecclesiastica dopo resi i più eminenti servigi che dal suo sapere potessero prestarsi alla Chiesa? Bolognesi d'origine ed allevati in patria qui appresero in prima, poi esordirono lor carriera che sollevolli in tanta fama ed onore. Di Lamberto sappiamo che fu di oscuro lignaggio — *humili loco natus:* di Irnerio non conosciamo gli antenati; ma per questo appunto siamo autorizzati a crederlo anche lui figlio del popolo come Lamberto. Fuor di Bologna probabilmente non avrebbero potuto darsi agli studi a cagione delle strettezze economiche: ingegni

(1) Tiraboschi. *Op. cit.*, t. III, l. 4, cap. 2, n. 25.

stupendi che sarebbero rimasti ignoti e perduti senza lo Studio che qui già fioriva: così entrambi furono in patria prima discenti poi maestri: il fatto è certo quanto ad Irnerio, ma nol credo meno attendibile per Lamberto; perocchè altrimenti, giova ripeterlo, non si avrebbe ragion sufficiente circa l' uffizio tradizionale degli Arcidiaconi bolognesi quali capi dell'antico Studio. Quando mi intratterò più direttamente della venuta a Bologna di Graziano e di Bandinelli, che poi fu Alessandro III papa, credo che avrò occasione più opportuna per chiarire come la fama di questo Studio e l' esser Papa il bolognese Onorio II, che giovane qui aveva appresa quella scienza di che era *pieno da capo a piedi,* come disse un illustre contemporaneo, furono i motivi di loro venuta. Irnerio, ancora vivente, era per certo lo stimolo più forte; ma forse non sarebbe bastato senza un complesso anche di altri studi, che certo non morirono quando con Irnerio cominciò la grande scuola di giurisprudenza. Tralascio quella serie di dottori in legge di che parla il nostro Savioli (1), perchè quando rifulgono gli astri più luminosi non occorre andar in cerca di asteroidi: dirò invece che era nel vero e faceva della storia inconfutabile Odofredo quando scrisse; *primo coepit studium esse in civitate ista in artibus.* Fosse egli stato meglio informato o più esatto nel resto de' suoi racconti! Certamente non ci avrebbe tramandata quella leggenda dei

(1) *Annali di Bologna*, t. I, par. I, sez. VIII, nota SS.

libri trasportati a Ravenna, poi a Bologna. È vero: la corresse in parte; ma perchè non abbandonarla affatto? Non ne do colpa ad Odofredo: penso invece che dobbiamo tenerne conto, specialmente perchè con essa cominciò un secondo periodo nella docenza di Irnerio.

II. Quando Irnerio cominciò il suo insegnamento giuridico, le *Pandette pisane* erano ignote affatto o poco meno. Ciò posto, e dato che fosse vero quel che fu sostenuto da molti critici anche eminenti, che cioè dall'unico esemplare pisano siensi estratte tutte le copie dei Digesti, che si diffusero nell'occidente dopo il 1137, nasce spontaneo un quesito: come potè Irnerio farsene glossatore e maestro, se egli non li possedeva? Bisognava uscirne in qualche guisa. Per togliere di mezzo le difficoltà, ed anche perchè Bologna non fosse da meno di Pisa nel possedimento di quel prezioso tesoro, tornava assai comodo ricorrere ad un altro trasporto del *Corpus juris* da Roma a Ravenna, poi da Ravenna a Bologna. Quale si foggiò nelle tradizioni volgari con quella specie di processione desso era una leggenda, non altro; ma tuttavia per l'immaginoso medio-evo non mancava di una tal quale verisimiglianza. Se in Amalfi, perchè suddita greca, esistette il prezioso volume, perchè non sarebbe esistito a Roma? Del resto è certo che Giustiniano, vinti i Goti, ne mandò uno o più autografi in Italia; ma dove, se non a Roma? Non era questa il *Caput reipublicae?* Se non che, venuti i Longobardi, Roma fu soppiantata da Ravenna. Perchè

dunque, argomentavasi da que' nostri vecchi, da Roma qualche autografo od apografo giustinianeo non sarebbesi trasportato a Ravenna, dove per la dominazione greca in Italia si recavano le cause da risolversi in ultima sede, quando non fosse caso di ricorso a Costantinopoli? E quando scaduta Ravenna facevasi illustre Bologna, perchè almeno una copia del *Corpus juris* non sarebbesi trasportata *in civitatem istam?* È vero che *a posse ad esse non tenet illatio;* ma pel volgo, ordinario fattore delle leggende, non solo tiene, ma invece è il ragionamento più logico. Odofredo in questo caso mostravasi pratico della storia del diritto press'a poco come quegli che ideò un *Rex Hortensius* per attribuirgli la legge *Hortensia* (1); ma la tradizione volgare spiegava il fatto (a modo suo e dei contemporanei, questo è vero, non secondo la verità e la critica illuminata), e questo bastava per lui. In un secolo e mezzo, periodo gravido di tante vicende, c' era ben tempo per la fantasia popolare, accompagnata dalla boria municipale, per aggiungere queste frange al fatto storico dell'insegnamento irneriano. Se Pisa possedeva allora cotanto tesoro della romana sapienza, tuttochè quando Irnerio cominciò ad insegnare a Bologna nel gius romano colà non vi fosse scuola di questo giure, perchè la madre di quegli studii ne sarebbe da meno? Farà ciò meraviglia, quando si pensi che fu affermato, come per opera di Matilde il diritto

(1) Cf. L'Erminier. *Introd. générale à l'histoire du Droit.*, cap. 4.

romano cominciò a leggersi ed insegnarsi a Pisa; arguendone che Irnerio dovette esserne il maestro anche là, perchè fu primo ad insegnarlo? Per modo che Irnerio avrebbe insegnato in tre luoghi, e cioè a Roma, a Bologna, a Pisa; anzi a Pisa in prima, poichè Matilde era morta da alcuni lustri, quando Lotario diventò Imperatore. Il bello poi è che lo avrebbe fatto almeno venticinque anni prima della scoperta delle Pandette pisane. E dire che questa priorità dell' insegnamento pisano l'hanno creduta, oltre il Broëro, il Ricci (Cristoforo), il Perez e il celebre Giacomo Gotofredo (1)! I quali tutti consentendo che Irnerio sia stato il primo dottore del gius romano ristaurato, secondo la loro opinione dovevano ammettere, come accennai, che Irnerio abbia cominciato a Pisa quello che noi ora diciamo professorato. Altro che averlo fatto migrare fino a Costantinopoli per apprendere il gius romano, siccome giustamente ne rimprovera gli scrittori che parlarono di Irnerio il dottor Corrado Ricci! Per poco che avessero proseguito nei voli della fantasia, gli attribuivano il dono della ubiquità.

Ma tornando al nostro assunto il buon Odofredo accoglieva dunque cotesta leggenda della traslazione dal *Corpus juris* da Ravenna a Bologna, emula di quel trasferimento che si disse fatto delle Pandette da Amalfi a Pisa. E il bello è che viene a precisarne anche il tempo, cioè allorquando Irnerio era in Bologna maestro

(1) *De progress. Jur. civ*, cap. 9.

nelle arti. Non mi sono incontrato in alcuno che sotto questo punto di vista abbia avvertita codesta attestazione odofrediana, e mi permetto di trattenermivi, a costo anche di qualche ripetizione che potesse parere superflua.

III. Segue egli narrando che « quidam dominus » Pepo coepit auctoritate sua legere in legibus: quid» quid fuerit de scientia sua nullius nominis fuit. Sed » dominus Yrnerius *dum doceret in artibus in civi*» *tate ista, cum fuerunt deportati libri legales,* coepit » per se studere in libris nostris, et studendo coepit » docere in legibus ». Non potrebbe attestarsi più chiaramente che l' asserito trasporto dei *libri delle leggi* a Bologna avvenisse *quando Irnerio insegnava nelle arti in questa città.* Il singolare poi, come avvertii, sta in questo che Pepone avrebbe cominciato ad insegnare *auctoritate sua,* senza possedere alcun testo del gius romano. Oh! di grazia, ridomanderò io, che cosa insegnava Pepone se non possedeva i libri, sui quali doveva versare il suo insegnamento? Egli pure *cepit docere in Legibus;* ma su quali leggi? Non certo sulle romane, se queste, secondo il racconto di Odofredo, non ancora erano state portate a Bologna. Non si esce dalle stretture, se fra tante fantasie non si ponga anche questa: — che Pepone fosse coetaneo di Irnerio, e che cominciasse anche lui ad insegnare quando era avvenuto il trasporto del *Corpus juris,* o almeno delle Pandette da Ravenna a Bologna; ma che mentre Irnerio col testo alla mano cominciò ad illustrarlo e così

salire in grande rinomanza, Pepone, da vero mellone, avesse anch' egli cominciato a cinguettare di gius romano, parlandone a casaccio e restando meritamente nella sua nullità *(nullius nominis fuit)*. Ma allora come Pepone sarebbe stato il maestro di Irnerio, supposto che fu la delizia di qualche scrittore? Io non affermo nè nego che fosse così: dico solamente che questa sarebbe la conseguenza logica della narrazione odofrediana, e che sarebbe uno dei significati attribuibili a quelle parole: « cominciò ad insegnare *auctoritate sua* »; cioè di sua testa, senza curarsi del testo che pur voleva o avrebbe dovuto illustrare. Imperocchè la frase *auctoritate sua,* considerata nel complesso delle circostanze narrate, parmi non potersi intendere che nel senso in un insegnamento fatto a vanvera. A meno che, dirò un' altra volta, Odofredo non abbia alluso ad una ufficialità di insegnamento per conto d' Irnerio, che n' avesse avuto l' incarico da qualche autorità, fosse poi stata la Contessa Matilde, ovvero Lotario II, come della prima aveva narrato l' Uspergense nella sua cronaca ed altri affermarono del secondo. In che modo poi, ripeto, conciliare tali supposti con l' altro che Pepone sia stato maestro d' Irnerio ci pensi chi segue tale opinione, e s' ingegni lui a mettersi d' accordo colla cronologia.

Il lettore non mi accusi di andar dietro soverchiamente al primo dei passi di Odofredo, mentre io stesso mostrai come egli corresse o almeno moderò il suo linguaggio. Si consideri che questo è il frammento

calcato e ricalcato dai critici anche più eminenti, quali un Muratori e un Tiraboschi; e che su questo si è fabbricata principalmente quella che vorrebbesi fosse storia di Irnerio. Ciò posto conviene tenerne criticamente ogni conto e proseguire nel nostro esame.

Odofredo, contrariamente all' ipotesi di incarico ufficiale dato ad Irnerio, non solo serbò un silenzio assoluto, ma usò tale linguaggio che ripugna assolutamente a cotale supposto. Il frammento odofrediano, mi si permetta di insistervi, suona in questi termini: — Irnerio insegnava già nelle arti, quando furono portati i libri delle leggi da Ravenna a Bologna; laonde egli, presane occasione, cominciò a studiare sui nostri libri, e studiando cominciò ad insegnare nelle leggi. — Qui non vi è ombra di allusione ad ufficialità della cattedra: già maestro nella dialettica Irnerio insegnava quest' arte, come era generale costume, occupandosi anche della giurisprudenza quale soleva maritarsi colla logica o colla grammatica: non credo possa dubitarsi che quella giurisprudenza versasse sulle leggi barbariche specialmente, come a Pavia. Ma ecco (secondo Odofredo) giungono a Bologna *i libri delle leggi romane* dalla non rimota Ravenna, trasportati solennemente come raccontavalo la leggenda e facendoli precorrere all' altro non meno solenne trasporto che si ideò delle Pandette da Amalfi a Pisa. Allora il bravo Irnerio, o spinto dalla curiosità, come si disse poi del Poliziano innamoratosi della stupenda latinità, o perchè il suo genio potente vi intravedesse tutto

l'avvenire di un nuovo mondo che sorgeva dal caos medio-evale, vi rivolge la sua attenzione, e comincia a studiarvi sopra e meditare su quei tesori della sapienza romana: studiandovi su se ne innamora e comincia a portare nell'insegnamento suo il frutto di quello studio, sicchè finisce con diventare maestro nelle leggi. L'opera in prima lenta cresce via via di vigore e di intensità, ed il maestro già nelle arti acquista gran fama e diventa *primo luminare della scienza nostra,* cioè della giurisprudenza romana: da lui le glosse, che primo fece sul testo, e che arrecano tanta luce da esser chiamato per autonomasia *Lucernam juris.*

Anche l'insegnamento di Irnerio, e questa è storia certa, ribadita dalla correzione che Odofredo fe' di sè stesso, fu dunque cominciato e proseguito di sua elezione, libero insegnamento come ora diremmo, *auctoritate sua* doveva ripetere Odofredo, se quella frase debba riferirsi alla non ufficialità della cattedra. Perciò, se non vogliam fare lo sfregio al Giureconsulto di crederlo privo del senso logico e di buon senso, le parole da lui usate in ordine a Pepone conviene intenderle nel significato che egli si desse ad insegnare nelle leggi discorrendone a fantasia, senza il possesso o almeno la guida del testo romano. Io no, ma qualcuno potrebbe anche dire, un insegnamento da testa balzana, che, qualunque fosse il saper suo, doveva torgli ogni fama, e farne uomo *nullius nominis;* come *magni nominis* doveva poi essere Irnerio, che prese la vera strada per salire alla scienza e alla gloria.

Tutto questo, a mio avviso, forma il senso logico delle parole di Odofredo, mescolate di storia e leggenda. Storia in quanto narra che a Bologna dapprima vi fu studio nelle arti; leggenda quando racconta del trasporto quasi processionale dei libri delle leggi da Roma a Ravenna, poi a Bologna: leggenda inventata, come accennai, onde parodiare la traslazione delle Pandette da Amalfi a Pisa e così compiacere alla boria municipale: quasichè non bastasse il fatto gigantesco della scienza vastissima che Irnerio e i suoi successori crearono dentro le mura dell'antica Felsina! Storia poi e storia importante quando narra come il già Maestro nelle arti (qualunque ne fosse il motivo) cominciò a studiare sui libri delle leggi romane, e (siccome corresse egli stesso) dopo avervi studiato su da per sè come poteva, cominciò a farne insegnamento acquistandosi nome grandissimo, mentre Pepone procedendo senza buona guida, avesse pure ingegno e dottrina, rimase qual doveva restare, in una perfetta oscurità. Ma basti di ciò, salvo di riprendere l'argomento quando il richieda l'ordine del nostro lavoro.

CAPO VIII.

I. Irnerio al placito di Matilde nel 1113. — II. In Roma nel 1118 fautore di Enrico e Burdino. — III. Precedenti e circostanze di fatto e diritto. — IV. Fama conseguente. Studii e scienza di Irnerio. — V. Ancora dell'*Expositio in Edictum Regum Langobardorum etc.* e della notizia dei Digesti.

I. La connessione delle idee ci porta a ricercare possibilmente dentro la vita di Irnerio quale fosse il momento, in cui dallo insegnamento delle arti si volse a quello del gius romano. La ricerca sarà nè facile, nè breve come vorrei; ma ad ogni modo bisogna farla, e per quanto possibile rispondere al quesito.

In prima mettiamoci in guardia contro noi medesimi, affinchè, abituati come siamo a veder professori trasferiti da una cattedra ad un' altra con un Decreto Reale, non fossimo colti dalla prevenzione (anche inconscia) che qualche cosa di simile accadesse d'Irnerio: il quale perciò da un giorno all'altro, o per usare il nostro frasario, da uno ad altro anno scolastico per sua accettazione ovvero per destinazione sovrana (quale sarebbe l'ipotesi non attendibile di missione

avuta da Lotario II) mutasse di cattedra, come noi diremmo, o nuova cattedra fosse per lui istituita, presso a poco con quella sapienza che ai dì nostri si instituì una cattedra dantesca nell' Università di Roma.

Irnerio viveva ancora l' anno 1125, e ne fanno fede i documenti, trovandolo noi placitante in una controversia fra i due monasteri di Polirone e di S. Zeno veronese. Se ci constasse di sua grande longevità, e ritenendolo nato verso il 1060, sarebbe moralmente certa la data di sua morte, fissata dal Sarti nel 1140 o in quel torno. Ma siamo nella incertezza, e per quanto quella data sia probabile, dobbiamo tenerci alle congetture meglio attendibili, rifacendo proporzionalmente per Irnerio quanto fecesi per Lanfranco.

Il primo documento relativo ad Irnerio, sul quale non può cader dubbio (degli altri non indubitabili potremo occuparci poi se fia d' uopo), ha la data del maggio 1113, ed è un placito tenuto personalmente dalla Contessa Matilde di Toscana a *Bauiana* o Boviana. Fu luogo certamente del contado ferrarese, che era dominazione sua, come si deduce dalla folla degli intervenuti, ed appartenenti a quelle località o vicinanze. Tra questi si legge *Varnerius de Bononia*, ed è classificato fra i causidici, attributo che assai bene a lui si appropriava. Tenuto conto delle condizioni politiche, nelle quali allora trovavasi l' Italia e specialmente Bologna, la presenza di Irnerio al placito matildiano ci è prova che il grande giureconsulto a quella data teneva per la parte che si disse poi guelfa, come

sappiamo ancor di Bologna. E perchè sul suo passaggio a quella che poscia si nomò ghibellina, (uso le parole anticipandone il significato storico per meglio esprimere l'idea) molto si è detto da uomini sommi e non certo laudativamente, è dovere di mettere in chiaro la verità, per quanto ce lo consentono le oscurità dei tempi. L'assunto, conviene confessarlo è irto di difficoltà; ma parmi possibile di riuscirvi rettifi cando anche il giudizio dei due sommi critici, il Muratori e il Tiraboschi, dei quali il primo ci lasciò un pronunziato molto svantaggioso per Irnerio, e l'altro, pur difendendone l'ingegno, ne ribadiva la condanna. L'uno e l'altro si fondarono su quanto Landolfo il giovane scrisse di Enrico imperatore IV, che nell'anno 1118, per fare eleggere in antipapa il Burdino, condusse a Roma Irnerio ed altri legisperiti; col magistero dei quali *populum Romanum ad eligendum Papam convenit, et quidam expeditus lector in pulpito S. Petri per prolixam lectionem decreta Pontificum de substituendo Papa explicavit.* La faccenda è molto più grave di quanto l'abbiano considerata uomini anche eminenti; imperocchè essa viene a gettare un raggio di luce quasi improvvisa sui primordii della scuola dei canonisti, l'altro celeberrimo fondamento dello Studio bolognese. È dunque prezzo dell'opera di rifarsi un poco da alto, e veder come si giunse a quella estremità dello scisma, che si orpellava con dottrina giuridica-canonica.

II. Dal pulpito di S. Pietro in Roma, per opera principalmente di Irnerio il gran maestro in diritto, si lesse dunque una prolisse diceria intesa a spiegare i *decreti dei Pontefici* sulla sostituzione di Papa novello ad altro o defunto o riputato illegittimo. Qui siamo in pieno campo di gius canonico, e non vi ha che fare il diritto romano. Lasciando in disparte il buono o mal uso che si facesse dei canoni e quanta fosse la dottrina di Irnerio in questo diritto della Chiesa, la narrazione di Landolfo, scrittore contemporaneo e testimonio dei fatti che allora si compivano in Roma, ci rivela che i giureperiti e primo Irnerio si occupavano anche dello studio dei canoni. Se non qui, in altro lavoro di maggior mole potrò far vedere come non potessero farne a meno: ora c'interessa anzitutto andar dietro al fatto narratoci da Landolfo e metterlo nella maggiore evidenza possibile; perchè, siccome accennai, può tenerci luogo di una rivelazione scientifica. Essendo necessità di raccogliere tutte le circostanze che ponno dar luce, rifaciamoci alquanto addietro.

III. Alla morte di Pasquale II e colla elezione del secondo Gelasio erano decorsi quarantasei anni, dacchè i Sassoni avevano fatto ricorso ad Alessandro Papa II contro la tirannide di Enrico, quarto fra i Re, che li opprimeva. Checchè ora se ne possa pensare da coloro che dei secoli remoti e di altre società giudicano coi criterii che son proprii dei tempi nostri tanto diversi, questo è certo che nel 1072 l'appello dei Sassoni fu giudicato legittimo: dovrebbe riputarsi tale anche oggi

da chiunque antepone la giusta politica libertà alla tirannide opprimente e dissoluta; ma ciò tralasciando convien ricordare che il richiamo dei Sassoni a Papa Alessandro II fu la scintilla che accese la prima gran lotta fra il Sacerdozio e l' Imperio. Nel secolo XI, per sentimento dei popoli, il Capo della Chiesa cattolica maestro primo nella morale era dunque il giudice, e costituiva il tribunale supremo anche politico (1). La dottrina non era nuova: chi ha pratica di questi studii, la trova nella celebre collezione dei canoni di Burcardo di Worms al libro quindicesimo: solamente una profonda ignoranza può spacciarla per un trovato di Gregorio VII o del sillabo che si sognò da lui fatto e pubblicato.

Ma la dottrina politica che si era formata in quei secoli su questa supremazia dei Papi fuori dell' ordine religioso, non poteva piacere a coloro che n' erano colpiti, o almeno turbati nel dispotismo che esercitavano od ambivano di esercitare: meno poi se volessero fare di libito lecito calpestando ogni moralità. La lotta era dunque vecchia nel 1118; ma perchè a bene comprenderne la natura giova salire alle fonti, mi sia lecito di farlo.

Gli scandali che si erano veduti in Roma sul cadere del secolo nono e poi nel seguente, avevano

(1) Quelli che ai dì nostri vagheggiano l' arbitrato supremo politico del Papa per togliere di mezzo le cagioni funeste di guerre, mutate le circostanze, vivono nel medesimo ordine di idee.

portato il frutto lor naturale, cioè la servitù del Papato all' Impero. La condotta di Giovanni XII porse occasione ad Ottone I di farlo deporre e sostituirgli Leone VIII, un suo tedesco e cononicamente papa illegittimo, od antipapa. Presa la corsa giù per la china, la si accelerò colla precipitazione dei gravi; e i romani, clero e popolo, che per circa mille anni si erano scelto il loro Vescovo, dando in esso il Papa alla cattolicità, si erano ridotti a spedir messi agli imperatori tedeschi, specialmente ai primi Enrici, perchè dessero loro un Pontefice cattolico, che pur sarebbe il loro Vescovo. Era piena servitù della Chiesa all' Imperio; e se uomini santi, come Enrico primo fra gli imperatori, o non corrotti come il secondo, potevano da parte loro cooperare alla riforma del pontificato mettendo sulla sede di Pietro uomini stranieri meno rilassati degli italiani, od anche insigni per virtù, non per questo il fatto cessava di essere una servitù: la quale o dovrebbe finire, o ucciderebbe l' istituzione, se mai fosse possibile di farla morire. L' onesta libertà è vita, la servitù è morte: e servitù non è quella sola che rende un uomo padrone dell' altro, ma quella altresì del vizio che ci incatena soggettivamente alle passioni, e ci fa materia sol degna di servaggio anche esteriore; il che poi forma il senso della volgare sentenza — i popoli avere il governo che si meritano.

Con Leone nono, benchè designato da Enrico re III, Imperatore II (1049) cominciò la riscossa; ma, com' è noto, il mutamento radicale non avvenne che dieci anni

dopo, quando, nella minoranza di Enrico re IV e pontificando Nicolò II, nel Concilio romano del 1059 si pubblicò la costituzione *In nomine Domini* (1), in virtù della quale la scelta del pontefice è sottratta all'arbitrio imperiale e insieme all'antica forma del clero coll'assenso del popolo quale elezione diretta. Mediatamente si finiva là; ma era la accettazione di una proposta, non la scelta immediata. Mi allungherei troppo, anzi uscirei dal mio tema recando per esteso il contenuto di quella costituzione: i dotti la conoscono, e chi non n'abbia conoscenza può vederla in Graziano.

Il nuovo canone era quanto di meglio si poteva fare dopo gli scandali menzionati e la conseguente servitù; ma dopo un secolo di prevalenza teutonica e colle idee feudali al loro apogeo non era sperabile che la riforma passasse liscia. Se ne adombrarono in Germania, e la stessa Imperatrice Agnese ne fece lamento; ma in parte le spiegazioni date, per le quali non si ommetterebbe di darne poi conto all'Imperatore, e lo si diceva implicitamente nella costituzione, in parte la ragionevolezza del canone fecero passare la cosa abbastanza tranquillamente: non però che per questo cessassero gli scismi nelle elezioni dei Papi, come si era sperato; perchè le leggi anche ottime non sono efficaci senza i costumi.

Checchè ne fosse, in ordine storico dee ricordarsi che fu tregua non pace: e fu tregua anche breve,

(1) Apud Gratian. Dist. 23, can. 1.

perchè venuta dinanzi al Papa la questione dei Sassoni, non si mancherebbe di mettere in dubbio la legittimità di un Papa, che procedesse contro un Re di Germania, Imperatore eletto, quando ancora non consacrato secondo la forma antica esordita nell' ottocento con Carlo Magno.

Morto Alessandro II prima di poter risolvere fra i Sassoni querelanti ed Enrico IV querelato, la causa passò al suo successore, il famoso Gregorio VII. La storia di questo, la scomunica di Enrico, il proscioglimento dei popoli dal vincolo del giuramento feudale e la deposizione del Re, se dentro l' anno non chiedesse l' assoluzione: il fatto di Canossa e poi il ritorno di Enrico alle vecchie idee e alla precedente condotta, la sua prevalenza, decadenza e fine infelice sono fatti troppo noti, perchè ci occorra narrarli: certamente non sempre buoni i giudizi, nè oculata la critica ordinaria dei fatti, ma estranea qui al nostro argomento. Il fatto è che dopo trentaquattro anni di regno al quarto Enrico siccome Re succedeva il quinto, suo figlio, quello che nel 1118 seco addusse Irnerio a Roma per farvi discutere i decreti dei Pontefici relativi alla sostituzione del Papa.

Ma questa esposizione non sarebbe nè sufficiente nè chiara senza richiamare i memorabili quanto deplorevoli avvenimenti che si compirono dal 1111 al 1118; cioè negli anni in cui troviamo Irnerio prima a fianco della Contessa Matilde poi di Enrico, e per le quali circostanze il celebre Giureconsulto fu accusato

di voltafaccia politico: condotta che, a parere dei critici non solo non lo onorava, ma spargeva sulla sua fama una nota di biasimo. Tentiamo di mettere in chiaro la verità.

Pontificava Pasquale II, quando Enrico venuto in Italia l'anno 1111 parve desiderare la pace. Erasi preparata una convenzione o concordato fra lui e il Pontefice; ed era predisposta sovra tal base che se i tempi fossero stati tanto maturi, quanto invece erano acerbi, il dono della pace sarebbesi assicurato fra Sacerdozio ed Imperio forse per sempre. Eccone il concetto. I Vescovi avrebbero abbandonato ogni potere mondano, di che la feudalità, questa grande corrompitrice, li aveva circondati: l'imperatore a sua volta avrebbe abbandonate le investiture con l'anello e il pastorale e quanto passava sotto nome di regalia. Nobile e santo era il pensiero, e dopo settecento settantasette anni noi uomini del secolo XIX sospiriamo ancora l'attuazione di cotesto santo principio, che separa secondo verità e giustizia gli uffici delle due potestà, l'ecclesiastica e la civile. Ma se ai dì nostri tanto ancora siamo lontani dallo abbandono delle regalie da una parte e dalle pretese feudali dall'altra, (che purtroppo ancora per quanto inconsciamente, sono dominatrici delle menti), era possibile che ciò si effettuasse nel 1111, cioè nel cuore della feudalità e del regalismo? Il concetto, bello e santo in sè, era immaturo e purtroppo correrebbe la sorte di tutti gli ideali, a cui i tempi e gli uomini non sono preparati. Falliva dunque per

comune sventura; ma falliva nel modo che malauguratamente era proprio della barbarie. All' ultimo istante Principi e Vescovi, questi animati da spirito tutt' altro che ecclesiastico, respinsero tumultuariamente la proposta di concordato, e invece di pace si ebbe il disordine: disordine peggiore anche dei mali, perchè si aggiunse la prigionia del Papa, di Cardinali, di altri dignitari ecclesiastici ed anche di laici romani.

Nella durezza del carcere l' infelice Pasquale, dovendo oltrechè pensare a se stesso tener conto della prigionia dei compagni, venne ad altra oppostissima convenzione, che ribadendo le regalie diede pieno trionfo ad Enrico.

Quando il concordato si conobbe, non vi fu ingiuria che si risparmiasse al Pontefice, tacciato fin d' eresia; nè da qualcheduno in privato, ma in pieno concilio nazionale tenutosi in Laterano l' anno 1116 (1): gli esagerati son sempre gli stessi in tutti i luoghi e in tutti i tempi; nè è nuovo il triste spettacolo, che un Papa sia sollevato da costoro alle stelle, finchè gli atti suoi secondano le viste dei zelanti, ma poi sia depresso agli abissi da quelli stessi, se non fa quello che essi vogliono. La meraviglia, disse il Vico, è figliuola dell' ignoranza; e farsene caso non è che ignorare la storia.

Pasquale non esitò a condannare atti estorti colla violenza: non si curò che in diversi concili particolari

(1) Cf. Baron. Ad ann. 1112 e 1116.

si scomunicasse Enrico; ma esso, che gli aveva giurato di non iscomunicarlo e meno deporlo, non cedette mai; anzi mantenne seco lui relazioni personali piuttosto amichevoli: le quali poi suscitavano i fremiti dei zelatori, che ognor più abbeveravano di fiele la sua povera vita.

Torniamo ora ad Enrico, e alla posizione sua nella Chiesa e nell' Impero. Pasquale II, fedele alla parola data lo incoronò imperatore, ma quasi privatamente nel S. Pietro non presenti i romani che invece avevano chiuse le porte. Ad ogni modo Enrico partiva d' Italia colla corona d' Imperio e con una convenzione firmata dal Pontefice. La firma data nella prigionia giuridicamente era di valore disputabile, perchè non apposta liberamente; ma poi il Papa non la ritirava. Altronde Pasquale convenne, ed Enrico a sua volta firmò, che non si commetterebbe simonia nelle proviste delle Chiese: però l' investitura feudale dell' eletto precederebbe la istituzione canonica. Per lo meno era discutibile ogni pretesa dei zelanti sempre esageratori; e nel Concilio particolare lateranese del 1116 vi fu chi ribattè i loro furibondi attacchi, difendendo nella sostanza l' operato del Papa che egli medesimo riprovava nella forma.

Quando tale era la questione e sì vigorosamente agitata, non è da meravigliarsi che anche gli uomini competenti, o che si credono tali, in buona fede o almeno presunta si dividessero in campi opposti. Ciò salva Irnerio dalla taccia di coscienza equivoca fra

il 1113 e il 1118, trovandolo noi prima seguace di Matilde poi di Enrico, morta che fu la famosa Contessa. Bologna, già lo dissi anticipando il significato storico della parola, fu Guelfa, e aderiva alla parte che Matilde capitaneggiava. Per questo era incorsa nelle ire di Enrico Re quarto, che l'aveva espugnata nel 1102, e poi di suo figlio Enrico quinto: il quale lasciando l'Italia dopo i fatti di Roma qua sopra narrati le aveva messa sul collo una rôcca, se anzi non fu ristabilimento dell'edificata prima da suo padre per imbrigliarne i cittadini. I bolognesi l'atterrarono subito l'anno dopo; ma capivano bene i rischi a cui si esponevano: era dunque naturalissimo che eglino cercassero alleanze politiche per sostenersi nella causa comune, e specialmente coltivassero l'amicizia di Matilde, la grande emula degli Imperatori. Irnerio, da buono e fedel bolognese, doveva dunque essere con lei, e non che meravigliarcene dobbiamo riconoscere come fosse cosa naturale che essa lo chiamasse ad un placito, il cui contenuto è giunto fino a noi, e che Irnerio tenesse il primo posto nella stima della Contessa.

Ma decorsi due anni la celebre donna era morta, e colla donazione de' beni suoi alla Chiesa lasciava dietro sè altra cagione funestissima di discordie. Quei beni erano dessi allodiali, ovvero erano un possesso feudale? Se allodiali, la donazione era legittima; ma se feudali no, perchè i feudi secondo il diritto comune della feudalità derivavansi dall'Imperatore e a lui ritornavano cessando la successione. Ecco dunque una

questione strettamente giuridica, la quale veniva a ingarbugliare di più le cose d'Italia, ed aggravava la tensione già così forte fra i Papi e gli Imperatori. Chi l'avrebbe risolta? Enrico nel 1116 venne in Italia specialmente per rivendicare la famosa eredità matildiana. Pasquale Papa adì egli cotesta eredità? Il Baronio confessa che lo si ignora (1), e nell'incertezza nulla possiamo concludere; ma è ben legittima la conseguenza che i pareri fossero opposti.

La venuta di Enrico che discendeva con un esercito, metteva in apprensione i bolognesi, e certamente Irnerio con essi; stimarono dunque saggio consiglio mandargli un'ambasciata in Lombardia, che lo trovò a Governolo presso il Po. Enrico, da politico accorto, non fu difficile al perdono e nè anche ai favori verso Bologna: infatti nei documenti si legge: *antiquas etiam eorum consuetudines intactas et illaesas perpetuo praecipimus observari.* Documento importantissimo, che anch'io credo autentico, per quanto al Muratori sia parso dubbioso. Il fatto è che Bologna patì nulla da Enrico, benchè i suoi cittadini l'avessero offeso così gravemente quattr'anni prima colla distruzione della rôcca.

Or bene egli è in questo anno 1116, agli otto d'aprile, che **Vernerius de Bononia** si trova al placito di Reggio tenuto da Enrico, e firma subito dopo l'Imperatore. Di nuovo alli sei di maggio in Governolo,

(1) Ad ann. 1115.

e parimenti firma subito dopo l' Imperatore: quattro giorni dopo in altro placito nel luogo stesso fa altrettanto. Tre giorni appresso avviene il fatto principalissimo: chè, perdonati i bolognesi, Enrico li riceve in grazia e protezione: l' atto, controfirmato da *B. (Burcardus) Dei gratia Cancellarius,* porta immediatamente dopo di lui la firma: *Ego Wernerius Iudex affui et (subscripsi).*

Il lettore lo avverta dunque: non fu primo il Barbarossa a valersi dei Dottori bolognesi: lo aveva preceduto Enrico, valsosi di Irnerio in una causa la cui sostanza, feudalmente parlando, era identica. Imperocchè Enrico venuto per far sua l' eredità matildiana sosteneva appunto, in base al gius feudale, che quanto era stato della famosa Contessa lo fosse stato per investitura feudale, e quindi a lui solamente devolvibile cessando la persona investita, che non aveva successori: perciò la donazione ai Papi doversi giudicare un' usurpazione, in punto come il Barbarossa sosteneva che le franchigie delle città erano un' usurpazione a danno dell' Imperio, non un possesso legittimo e quasi direbbesi allodiale delle medesime.

Nessun documento ci fa conti del giudizio od opinamento di Irnerio; ma se un giorno se ne scopra qualcuno, possiamo ritenere fin d' ora che sarà stato in favore di Enrico. La causa era di gius feudale; ma le idee imperialiste, scaturienti dal gius romano nel quale Irnerio acquistò tanta fama, venivano a corroborare la feudalità, che principalmente consistette nella

patrimonialità dello Stato; e dir potrebbesi il cesarismo applicato allo stato-patrimonio del principe. Diversa anzi opposta era la conseguenza applicando il giuscanonico a sostegno della stessa feudalità; perchè in faccia a questo Matilde faceva una donazione di causa pia ecclesiastica: causa privilegiatissima perciò, e al cui appoggio potevasi invocare col gius carolingio anche il romano del Codice e delle Novelle.

Non ambizione dunque, convien dirlo, non volubilità, non piacenteria conduceva Irnerio presso di Enrico, ma la trattazione di una causa che era massima fra quante potevano presentarsi in quel secolo di tante contese private e pnbbliche, feudali-romane, e canoniche-feudali. Se Irnerio giudicò a favore di Enrico, su di che nulla abbiamo che ci tolga dal dubbio possibile, convien dire che anche Pasquale Papa venne e contribuirvi. Se egli non prese possesso della famosa eredità prevenendo Enrico: se ad onta di tante cause di avversione per lui Pasquale seguitò in una moderazione che tanto coceva ai zelanti, un giureconsulto del valore di Irnerio poteva bene arguirne che il Papa non condividesse le opinioni degli intransigenti, o almeno dubitasse del proprio diritto, ribadendo così le persuasioni di dover giudicare a favore di Enrico.

Mutarono le condizioni alla morte di Pasquale II: Enrico aveva il torto di essersi messo ai fianchi un mal arnese in Burdino, gallo d'origine, ma che aveva saputo far così bene che, sebben passato nelle Spagne da avventuriere più che altro, era salito all'Arcivescovado

di Braga pigliando nome di Maurizio. Nato a fare il cortigiano anzichè il Vescovo, lontano dalla sua sede contro il disposto dei canoni, si era annidato nella corte imperiale germanica. Quali consigli porgesse ad Enrico, nol sappiamo; ma certo furono da pari suo uomo com' era senza coscienza.

E qui conviene rifarsi sulla storia di Enrico. Pasquale avealo coronato Imperatore in S. Pietro nel 1111, ma senza l' intervento dei romani che, nemici allora di Enrico, avevangli chiuse in faccia le porte di Roma. L' assenza dei romani spargeva il dubbio sulla validità della coronazione, il cui tipo era sempre quella di Carlo Magno. Enrico era perseverante fino alla pertinacia, laonde andato a Roma nel 1117, assente Paquale e giovandosi della mutabilità popolare, ripetè il rito della coronazione nella stessa basilica, acclamandolo i romani, e di nuovo coronandolo Burdino arcivescovo, trascurato il Pontefice che naturalmente doveva opporsi.

Sono estranee all' argomento che tratto le vicende e le lotte delle fazioni romane: a noi interessa unicamente di ricordare come a principio del 1118 morì Papa Pasquale e gli fu dato per successore Gelasio II. Qualche storico narra che Enrico a principio riconoscesse Gelasio come Papa legittimo; ma se ciò sia avvenuto, durò poco la sua adesione al nuovo Papa. Temeva probabilmente che il successore di Pasquale lo scomunicasse; e poichè Gelasio assunto alla Sede Apostolica fu subito combattuto da una fazione romana, a lui

giovava quella divisione: per sostenere la sua parte si spinse dunque improvvisamente su Roma. Forse sperava di ripetere il gioco fatto a Pasquale e costringere il novello Papa ad un giuramento simile a quello del defunto; ma il colpo fallì. Gelasio potè fuggire e poi ripararsi in Francia, come già tutti sanno.

Installatosi Enrico in Roma ei posò la questione della legittimità o canonicità dell'elezione pontificale. In tempi di feroce discordia gli appigli non mancano mai. La costituzione di Nicolò II sulla nuova forma di elezione del Pontefice stabiliva:

1.° Che i Cardinali Vescovi riuniti a consiglio si intendessero fra loro per proporre il nuovo Papa;

2.° Che accordatisi sulla persona la proponessero agli altri Cardinali, e, questi accettandola, si proponesse al rimanente clero e al popolo pel loro consenso (1). Sciaguratamente appena eletto Gelasio una fazione si era opposta colle armi, e nell'improvviso assalto l'aveva fatto prigioniero, rilasciandolo poi assalita a sua volta dalla fazione opposta. Dopo di che fra le armi stesse erasi condotto il nuovo Papa al Laterano.

Come dissi e giova ripetere, quei tumulti cadevano molto opportuni per Enrico, il quale accorse rapidamente a Roma, e prima che Gelasio fosse consacrato tentò su di lui un colpo di mano. Gelasio potè fuggire; ma Roma cadde in balìa di Enrico.

Fu allora che ad Irnerio ed altri legisti fu commesso

(1) Canon. *In nomine Domini*, distin. 23, can. 1.

di rispondere sul quesito dell'elezione legittima; e convocato il popolo nella basilica vaticana fu letta la prolissa diceria per ispiegare i *decreta Pontificum de substituendo Papa.* Sarebbe un documento storico della maggiore importanza cotesta lettura, se il tempo l'avesse lasciata giugnere fino a noi: vi avremmo le opinioni di Irnerio e de' suoi colleghi sovra una questione tanto grave; ma se e come trovarne il contenuto lo vedremo più avanti. Qui per ora basti avvertire che Landolfo n' ha detto abbastanza, perchè si comprenda come allora si discusse una causa di gius canonico, e la *disputatio fori,* (mi sia lecita la frase) fosse tutta di canoni e decreti pontificii. I giuristi di Enrico, Irnerio pel primo, avevano tanta ragione, quanta poi n' ebbero i quattro dottori a Roncaglia sostenendo il dispotismo del Barbarossa: Irnerio sbagliava, e in faccia alla posterità inflisse al suo nome una nota sinistra. Noi ignoriamo qual fosse il parer suo, e come da lui formulato; ma non possiamo negare che, dopo quella prolissa lettura che si fece dal pulpito nella basilica di S. Pietro, Burdino occupò la sede Apostolica sotto nome di Gregorio. Così il Burdino gallo, poi Maurizio ispano diventò Gregorio Antipapa. Sono atti deplorevoli, perchè, dato anche senza concederlo, che fosse dubbio il consenso del popolo nell' elezione di Gelasio, consenso richiesto dalla costituzione conciliare di Nicolò II, qui ad ogni modo era invalida la scelta, perchè nè vi era proposta dei Cardinali Vescovi, nè successivo consenso degli altri Cardinali, nè assentimento

del clero, che tutti precedevano il consenso del popolo. Ma noi ora, dopo quasi otto secoli, possiamo ragionare a mente calma, almeno se vogliam farlo: ma erano dessi nelle stesse condizioni gli uomini viventi nell'anno di grazia 1118. Alla costituzione del nuovo Papa si collegavano per Enrico due questioni assai ponderose, quella del concordato estorto a Pasquale secondo, ma tuttavia da lui mantenuto nella sostanza e che il successore romperebbe assolutamente; poi l'altra della eredità lasciata ai Papi dalla Contessa Matilde. La prima si risolvette quattro anni dopo col concordato del 1122, firmato a Worms da Lamberto da Fagnano coi legati da lui dipendenti, poi riconfermato a Roma nel Concilio generale Lateranese I; ma l'altra continuò a mantenere la discordia per molti secoli. Questo non toglie che Irnerio e i suoi compagni sbagliassero; ma le condizioni dei tempi forniscono molte ragioni di scusa. Le contese erano ardenti, gravissime; e se noi che ne agitiamo delle meno gravi non sappiamo sovente nè mantenere la calma, nè sviscerarne lo studio, nè venirne a capo in sul cadere del secolo XIX, anche senza giustificarli si può ben essere indulgenti con quelli che vissero nel primo quarto del secolo XII; e lo si dica pure col massimo rispetto a uomini sommi, i critici severi che menzionai, dovevano essere meno accigliati contro di Irnerio, il quale potè errare ma con errore di buona fede, almeno presunta.

E questo fu poi il giudizio de' suoi contemporanei a cominciare dai Papi. Un uomo solo era veramente

ribaldo, il Burdino che tentò di corrompere anche Papa Pasquale prima di buttarsi ai fianchi di Enrico tanto più seducibile: ebbene a lui non fu accordata scusa o perdono. Irnerio invece non fu disturbato, nemmeno quando sulla Sede pontificia sedette quel Lamberto da Fagnano che aveva militato nel campo opposto, e moralmente trionfò su di lui conchiudendo a Worms la prima pace o tregua, che siasi stipulata liberamente fra Sacerdozio ed Imperio. Se la sua colpa fosse stata in mala fede, specialmente morto Enrico, non gli si sarebbe risparmiata una formale condanna. — Tanto è facile di errar nei giudizi anche per critici sommi.

IV. Dopo lunga digressione, ma che era necessaria per intendere fatti, uomini, e tempi, torniamo al nostro assunto. Irnerio era già prima in molta fama, e lo vedemmo sedersi nei consigli dei potenti del secolo, indiziariamente forse dal 1100 all'incirca, ma poi con certezza dal 1113 al 1125. Pigliando la data dal 1100 abbiamo un quarto di secolo, e anche adesso tal periodo di tempo lo riguardiamo quale misura ufficiale per la vita scientifica di un cattedratico. Imperocchè l'onorato riposo è concesso tra noi agli anni sessantacinque dopo venticinque anni di insegnamento. E in verità, salve le rare eccezioni di ingegni privilegiatissimi, se un giovane salga prima ad una cattedra, non sarà vero scienziato che là sui quarant'anni: altro è l'essere altro il divenire, come dicono i filosofanti.

Dando a queste considerazioni il valore che ad ogni modo possano avere, giova intanto notare che il

grande Maestro siede *giudice*, com' egli si firma, ma in materie che sono tutte di gius-feudale, ed una sola di gius-canonico: nessuna è propriamente di Diritto romano. Anche all' appoggio dei documenti noi abbiamo un buio pesto in ordine al Diritto romano. Quei documenti ci provano che Irnerio aveva conseguita gran fama; ma in quale insegnamento? Maestro nelle Arti assai prima, non vi ha dubbio, per concomitanza di materia e seguendo il costume in voga, colla dialettica trattò anche di giurisprudenza, e dir lo si può maestro anche in diritto; ma in quale? Fu il feudale ancor dominante, fu il canonico, fu quello dei longobardi e carolingi prevalente anche in Italia colle aggiunte teutoniche? Fu mescolanza di tutti, come portavano i tempi? Quale somiglianza o relazione passò fra lui e le scuole pavese e ravennate? In che fu conforme e in che si differenziò dalla giurisprudenza mista di barbarico e di romano, di cui abbiamo un esempio nell' *Expositio?* Quale influenza esercitarono su di lui le collezioni italiane dei canoni elaborate dal Cardinal *Deus dedit* e da Anselmo da Lucca e pubblicate fra il 1085 e il 1088? Conobbe egli la collezione di Ivone carnotense contemporaneo suo? Ecco una folla di questioni a cui bisognerebbe rispondere, ma che non possiamo risolvere per deficienza di dati storici.

Noi sappiamo però con certezza che il Diritto romano era noto ed invocato dentro e fuori d' Italia fra il 1050 e il 1100. Dopo quanto ne ha scritto il Savigny nella sua opera sulla storia del Diritto romano nel

medio evo, e specialmente nel Capitolo intitolato: *Il Diritto romano nel clero* che è la parte più splendida di quel capolavoro, ogni dubbio è tolto di mezzo; perchè diverse fra le collezioni dei canoni date in luce in quel mezzo secolo contengono frammenti di Gius romano, comprese le Pandette; e questo è certo che prima di riferirne i testi quel diritto bisognava studiarlo, e per istudiarlo bisognava possederne le fonti. In Italia poi di tale cognizione ce ne fanno fede le due Scuole di Ravenna e di Pavia coi loro legisperiti: per quella ne fa testimonianza S. Pier Damiani nelle sue opere, e per questa la *Expositio,* nella quale per colmo di prova il Diritto romano, quale lo possediamo nel *Corpus juris justinianei,* è chiamato la legge *omnium generalis.* La frase è ripetuta più volte, ma importa rilevare che si trova subito nel commento al capitolo II di Rotari; commento che per le ragioni addotte superiormente dovette essere scritto non pochi lustri prima che Irnerio cominciasse il suo insegnamento, e probabilmente prima che egli fosse nato.

V. Dopo queste osservazioni mi è necessità di chiedere quale apprezzamento si debba fare delle parole di Odofredo, il quale viene avanti colla recisa affermazione, che Irnerio *dum doceret in artibus in civitate ista* **cum fuerunt deportati libri legales, coepit per se studere, et studendo coepit docere in legibus.** A parte la scienza giuridica di Odofredo, alla quale m' inchino pel primo, ma nel resto era uomo di sapere ben povero. Un secolo prima di lui Graziano aveva

compilato il suo *Decreto;* lo aveva compilato a Bologna, dove necessariamente dovevano esistere tutte le fonti a cui egli attinse, perchè altrimenti il suo lavoro sarebbe stato impossibile, quale anche oggi lo possediamo: fra quelle fonti vi furono le collezioni fatte in Italia dal *Deus dedit,* da Anselmo da Lucca, non che le straniere di Reginone, di Burcardo di Worms, di Ivone Carnotense: questa specialmente fu elaborata durante la vita di Irnerio e contiene luoghi anche delle Pandette. Vi ha di più. Odofredo insegnò con certezza a Bologna fra il 1235 e il 1265 che fu l'anno della sua morte; e ritenuto che cominciasse ad insegnare in sui trentacinque anni, egli esordiva precisamente quando Gregorio IX pubblicava i cinque libri delle Decretali. Più ancora. Odofredo era adolescente quando Innocenzo III mandò a Bologna, ai Dottori dello Studio, la collezione delle sue decretali coll' ordine di usarne *in judiciis et in scholis:* era giovane fatto quando Onorio III mandò l' appendice delle sue decretali, inviandole al famoso Arcidiacono e massimo giureconsulto Tancredi. Era l' epoca la più splendida dell' immortale Studio felsineo, presso il quale il gius canonico costituiva una scuola da oltre un secolo, e lo si insegnava su fonti ricche altresì di gius romano; ma esse medesime erano derivate da sorgenti più antiche, e i cui autori conoscevano questo diritto e ne avevano usato, comprese le Pandette. Or bene è in mezzo a tanto splendore, (a cui aggiungevasi anche il suo come docente), che Odofredo o ignora tutto, o finge di

ignorarlo per venir fuori colla favoletta del trasporto dei libri delle leggi, portati da Roma a Ravenna, poi da Ravenna a Bologna *cum (Irnerius) doceret in artibus;* e sarebbe stato verso il 1100, se Irnerio in età di circa trent' anni *coepit docere in artibus.* Qual fede può mai prestarsi come storico a chi spaccia cotali leggende altronde piene di contraddizioni? La narrazione odofrediana lascia travedere, anzi costringe a ritenere che, secondo lui, primachè Irnerio cominciasse a insegnare nelle arti, sia pure in sul 1090, qui si ignorasse l' esistenza almeno delle Pandette; e dovrebbe anzi arguirsi l' ignoranza di tutto il *Corpus juris:* se ciò è, (ripeto quello che dissi già) su che fonti Pepone, qualche lustro prima, *coepit autoritate sua legere in legibus?* Noti il lettore le parole *legere in legibus:* non è mica il *docere in legibus* come poi Odofredo dice di Irnerio. Una docenza può farsi anche astrattamente; ma *legere in legibus* suppone la presenza di un testo che, prima letto, viene illustrato poi con commenti. Di grazia su che leggeva questo Pepone? Noi che ora conosciamo l' uso che del Diritto romano facevasi nella scuola di Pavia, dove tanto prima del 1072 tutto il *Corpus juris* era noto e studiato e adoperato nelle discussioni dei giureconsulti, dobbiamo supporre che esistesse anche a Bologna, e che Pepone potesse liberamente usarne. Via, dando peso all' autorità di Odofredo, bisogna riconoscere che egli come storico ammucchiava leggende e contraddizioni e non altro: *storielle* come disse il Savigny.

VI. Perchè bisogna abbandonare ogni sofisma e tributare omaggio unicamente alla verità, m' è indispensabile di rifarmi sulla *Expositio ad edictum Regum Longobardorum.* Essa consta di due parti: prima è una breve prefazione che l' autore medesimo dichiara di avere scritta *in exordio* del suo libro di commento. Sono poche linee, ma nelle quali ben tre volte si fa ricorso alle Pandette. È preziosa questa prefazione, perchè anche dato che l' *Expositio* fossesi fatta non sulla collezione cronologica, ma sulla compilazione sistematica dell' Editto dei Re longobardi e del Capitolare italico, essa è sempre anteriore ai commenti: più preziosa poi pel contenuto che mette bene di riportare testualmente. Eccola dunque questa *praefatio expositoris* come ci è data nelle *Fontes juris italici:* « In » exordio hujus libri convenit requirenda esse tria: » *intentio, utilitas* et ad quam partem *philosophie* » supponatur (1). Philosophia enim grece, latine sa- » pientia dicitur. Philosophia vero in tribus partibus » dividitur: ethica, loyca, et phisica. Quod sic solvitur: » ethica moralis, loyca sermocinalis, phisica naturalis. » Sed liber iste ethice supponitur, quia loquitur de ho- » minum moribus. Duas convenit hujus libri intentiones » requirere: libri et legis. Intentio legis est « facere

(1) Ecco una prova che nella scuola pavese la giurisprudenza faceva parte dell' insegnamento della Filosofia, che a que' tempi era tutt' uno colla Logica o dialettica, una delle Arti liberali comprese nel trivio. Apprendiamo anzi che si era già progredito dal concetto ristretto della dialettica al più largo della filosofia.

» homines **bonos, non solum metu penarum,** *sed* » *etiam* **exhortatione premiorum.** » (Ecco un primo ricorso ai Digesti l. 1: tit. I, l. 1, § 1). « Intentio libri » est tractare de maleficiis et de contractibus et de » successionibus.... hutilitas sibi in.... Idonei in sa- » pientia degunt, ut firmiter delicta privatorum agno- » scant. « **Lex et commune preceptum, virorum pru- » dentium consultum, delictorum quae sponte vel » ignorantia contrahuntur coercitio, communis reipu- » blicae sponsio.** » (Ecco il secondo ricorso alle Pandette, lib. I, tit. 3, l. 1). « Lex est quod populus ro- » manus senatorio constituebat magistratu interrogante, » veluti consule. » (*Inst.* lib. I, tit. 2, § 4). « Herro- » nici, qui in vita microsmi degunt, « non ab an- » tiquis fabulis sanctiones sed ab imperiali splendore » discant. » (*Constitut. Imperatoriam*, § 3). « **Beni- » gnius leges interpretande sunt, ut voluntas earum » adimpleatur.** » (Ecco il terzo ricorso ai Digesti, lib. I, tit. 3, l. 18).

Tanto scrivevasi a Pavia fra il 1050 e 1071, e secondo ogni probabilità circa la data della morte di Enrico Re III (Imperatore II) avvenuta l' anno 1056. A dire il vero quando si leggono queste cose e poi si pensa a quello che Odofredo scrisse due secoli dopo sull' origine della scuola bolognese, è cosa da sentirne compassione. Tanto più per coloro che pensano il bolognese Pepone essere stato il *Pepo* che sedette al placito di Calceraki nel contado di Chiusi l' anno 1072, e quattro anni dopo (1076) in quello di Màrtoli o Màrturi

parimenti in Toscana, fosse poi questa località in valle dell' Era presso Poggi Bonsi o in val di Sieve inferiore, come forse è più attendibile. In questa ipotesi come mai un uomo, la cui fama era volata fino a Chiusi, e per modo che l' Abbate di S. Salvatore del monte Amiata n' aveva fatto il suo avvocato, ignorava quello che si scriveva a Pavia, nella pianura del Po tanto più accessibile perchè non divisa da aspre montagne? Prima di far sì gran conto di quel documento, sul quale facilmente dovremo tornare, converrebbe diradare le tenebre che il testo di Odofredo viene a cumulare sull' oggetto di che fino qui ci siamo intrattenuti.

L' errore di Odofredo non isfuggì ai contemporanei suoi e meno poi al sommo fra i celebri dottori, che fu Bartolo. Pigliando occasione dal commento sull' *Infortiatum,* siccome fu detto ma torna bene di riportare novellamente, e allegando le opinioni raccolte nella glossa in numero di cinque, poi venendo alla volgare — che con quella parte il prezioso volume fosse *factum magis Forte; unde dictum infortiatum, id est* **Valde fortiatum,** soggiunge subitamente: « Hoc puto falsum; » nam hoc volumen *nunquam fuit amissum:* semper » enim fuit totum volumen Pandectarum Pisis, et » adhuc est. Praeterea si hoc esset verum, iste liber dice- » retur *Infortians,* non *Infortiatum* » (1). Sul quale frammento di Bartolo convien notare che il sommo giureconsulto respinge in prima la falsa credenza che

(1) In Dig. Ad Rubric. *Soluto matrimonio.*

le Pandette fossersi perdute. Ne allega l' esistenza nella copia di Pisa che, secondo la tradizione, prima era ad Amalfi e la cui antichità confutava da per sè la leggenda dello smarrimento. La citazione fatta del testo pisano non vuol dire che egli intendesse quello essere unico al mondo, o fra gli occidentali: chi abbia fatto dir ciò a Bartolo, non comprese il valor vero delle sue parole. Bartolo voleva provare col fatto che il volume delle Pandette *nunquam fuit amissum:* ciò è tanto vero, egli dice, che *semper fuit totum Pisis, sicut adhuc est.* La diffusione che ai tempi di Bartolo si aveva dei Digesti erano tante copie dell' originale pisano? Lo stesso Irnerio avrebbe usato di una di queste copie venute da Pisa, come qualche critico opinò? Bartolo ci dice nulla di questo. Egli in più luoghi, e sommano a sei, ci fa fede che quando sorgevano dubbi sulla genuina lezione, si ricorreva a Pisa: su quel prezioso documento si cercava la vera lezione e quella si seguiva: questo e non altro dice il famoso commentatore.

Nè alcuno mi obietti che, seguendo Bartolo, potrebbe argomentarsi come anche Irnerio, a suo avviso, avrebbe dovuto usare di una copia delle Pandette pisane, e quindi in tal caso doversi riferire l' insegnamento delle Pandette a Bologna verso il 1140, allorchè o Irnerio era morto o era molto vecchio. Potrebbe rispondersi che solamente la smania del portentoso deve aver suggerito il trasporto delle Pandette da Amalfi a Pisa: potrebbe aggiugnersi che i pisani di

allora, uomini di mare non di scienza, non avrebbero curato come fecero quel testo prezioso, se la sua celebrità già nota non ne avesse fatto un vero tesoro: si potrebbe dire eziandio, che se è leggenda molta parte di quegli avvenimenti, non tutto può essere finzione; essendo vero pur sempre che le tradizioni per quanto leggendarie hanno un fondamento di verità: dal che tutto si potrebbe concludere che la notizia e celebrità delle Pandette pisane dettero occasione alla tradizione del dono fattone da Lotario ai Pisani come premio della spedizione: si potrebbe proseguire a volo di fantasia, giudicando che i Pisani facessero ad Amalfi quello che poi i Fiorentini con Pisa, chiedendo come condizione e premio della vittoria il celebre monumento. Ma non è mio costume, nè si confà coll'indole mia cotal foggia di ragionare o meglio di fantasticare. Le Pandette amalfitane, o di Pisa e quindi fiorentine non erano l'unico testo sopravvissuto in occidente: la collezione cesaraugustana dei canoni in Ispagna, quella di Ivone in Francia, quand'anche non avessimo altre prove, dimostrano che le Pandette erano note, studiate, citate anche fuori d'Italia. In quanto poi alla nostra Penisola ce ne fanno prova le scuole di Ravenna e di Pavia; quest'ultima specialmente, dalla quale uscì l'*Expositio* circa mezzo secolo prima che Irnerio si trovasse a fianco di Matilde e di Enrico Re quinto. Altra a mio avvìso deve essere la conseguenza a che ci conduca il frammento di Bartolo: respingendo egli la denominazione di *Infortiatum* data alla parte mediana

dei Digesti nella partizione medioevale, voleva far capire che quel prezioso volume mai erasi perduto, e che perciò come allora a Pisa lo si possedeva, così altrove si aveva e si studiava.

Ma piuttosto che giocare di imaginazione intorno a queste asserzioni ravvolte in tanto velo della leggenda tornerà utile di rifarsi sulla testimonianza della cronaca uspergense, che ci fornirà mezzo migliore per determinare i periodi diversi nella vita scientifica ed anche politica del nostro Irnerio e con essa dell' origiue dello Studio bolognese.

CAPO IX.

I. Conformità dei racconti fra Odofredo e l'Uspergense. — II. Se Irnerio applicasse al diritto romano *ad petitionem Mathildae*. — III. Irnerio maestro delle arti viene in possesso del *Corpus Juris*. — IV. Conseguenze di questo fatto. — V. Si toglie di mezzo la difficoltà cronologica dell'Uspergense. — VI. Irnerio presso Enrico, morta Matilde, e successivo ritorno a Bologna maestro in gius romano. — Stato d'Italia in generale e di Bologna in particolare fra il 1122 e 1158.

I. A primo aspetto può sembrare che niuna consonanza vi sia fra quello che ci narrò Odofredo e quanto disse Burcardo Abbate di Usperga, al quale, siccome notai, appartiene il passo relativo ad Irnerio, che riferii; ma in realtà è tutto il contrario. Odofredo seguendo le tradizioni dei maggiori, com' egli dice, e dopo di aver narrato che furono portati i libri legali a Bologna quando Irnerio insegnava già nella dialettica, prosegue dicendo che Irnerio *coepit per se studere,* poi correggendosi aggiunse *ut potuit.* Quale fu mai questo studio? Que' libri erano ordinati a modo che l' uso ne fosse facile a chiunque? Oppure Irnerio li ridusse a forma

speciale con riordinamento opportuno, per farvi poi sopra un vero studio, a così dire, intrinseco? Non ce lo dice, e così lascia che tutto si possa pensarne.

Ma l'Uspergense, anteriore ad Odofredo e quindi miglior testimonio, usa linguaggio molto più proprio: egli scrisse: *Dominus Wernerius libros Legum, qui dudum neglecti fuerant, nec quisquam in eis studuerat, ad petitionem Comitissae Mathildae* **renovavit.** Il *renovavit* dice molto più del *coepit per se studere in libris nostris et studendo coepit docere.* Quel rinnovamento dei libri delle leggi fa supporre che Irnerio in prima si occupasse della forma esteriore, della restituzione loro a buona e corretta lezione; ciò è anche meglio chiarito dal seguito delle sue parole, *et secundum quod olim a divae recordationis Imperatore Justiniano compilati fuerant,* **paucis forte verbis alicubi interpositis distinxit.** Cotesta voce *distinxit* è spiegativa, e lo è molto ampiamente, del *renovavit,* perchè viene a dirci quale appunto fosse la prima applicazione e il lavoro di Irnerio sovra il Corpo del Diritto giustinianeo. Supposto naturalmente che i compilatori abbiano accuratamente separati libri, titoli e leggi, come il buon ordine e l'uso da farsene richiedevano (ordinamento di forma che i copisti avevano abbandonato anche nei testi migliori), Irnerio si diè cura di ripristinarlo. Se i paratitli attuali sieno quelli appostivi da Irnerio, nol possiamo dire con certezza; ma non può dubitarsi che esordissero con lui: l'Uspergense stesso ce ne fa accorti con quelle parole: *paucis forte*

verbis alicubi interpositis. Ebbene, per quanto il linguaggio paia diverso, l'idea è la stessa in Odofredo, che disse: *Fuit primus illuminator scientiae nostrae;* **et quia primus fuit, qui fecit Glossas in libris nostris,** *vocamus eum Lucernam juris.*

II. Dove i due espositori sembrano realmente contraddirsi, è sull'impulso che mosse Irnerio allo studio novello; poichè Odofredo ci dice che egli *coepit* **per se** *studere.... et studendo coepit docere in Legibus,* mentre l'Uspergense narra che Irnerio *libros Legum, qui dudum neglecti fuerant, nec quisquam in eis studuerat,* **ad petitionem** *Comitissae Mathildae* **renovavit.** Alla buon'ora havvi qui contraddizione, o almeno opposizione? Sia per ora un semplice supposto che Irnerio abbia realmente proceduto a quel rinnovamento delle compilazioni giustinianee *ad petitionem Comitissae Mathildae:* è dessa un'ipotesi attendibile, ovvero inverosimile perchè il fatto fosse una impossibilità o fisica o morale? Non era un'impossibilità fisica, perchè Irnerio e Matilde furono contemporanei, come lo accertano i documenti che lo chiariscono sedente in placiti suoi e firmato pel primo dopo la Contessa che presedeva. Per ciò stesso non havvi alcuna impossibilità morale che Matilde lo richiedesse di *rinnovare* i famosi libri giustinianei.

Sorge tuttavia una difficoltà. Perchè Matilde gli facesse quella richiesta, bisogna supporla abbastanza conoscitrice della fortuna corsa specialmente dalle Pandette, e compresa dell'importanza che lo studio di

Irnerio veniva ad assumere. Come supporre tanta conoscenza in quella donna? Ma il velo è sollevato da Odofredo, che ci informa come Irnerio *coepit* per se *studere in libris nostris*. Chi sa quanto costi uno studio a cui l'uomo dà opera di sua iniziativa mettendosi per una via affatto nuova, quegli è conscio del lungo tirocinio, che si deve fare per uscire del pelago alla riva e traversare la selva selvaggia ed aspra e forte. Lasciamo in disparte quello che è leggendario, quel trasporto quasi processionale dei libri delle leggi da Roma a Ravenna, e da Ravenna a Bologna: teniamoci al vero concetto storico di Odofredo, che, lo ripeto, va riassunto così: Irnerio insegnava già nelle arti, quando per qualche circostanza non ancora a noi ben nota vennero a sua cognizione le compilalazioni giustinianee. Il Poliziano, secoli dopo, fu attratto allo studio delle Pandette dal bello stile, insigne letterato qual era: per Irnerio sarà stato diverso l'impulso; ma quale che abbia potuto essere, il fatto è che egli si sentì allettato a quello studio e intravide una messe ubertosa, mietendo nella quale potrebbe raccogliere frutti abbondanti. Vi si applicò dunque, e così *coepit* per se *studere,* come disse il Giureconsulto.

III. Ma qui, per procedere con serietà di metodo, conviene distinguere e ripartire anche meglio che non feci le diverse epoche della vita di Irnerio: la prima è il suo maestrato nelle arti, il cui inizio supporrò che abbia avuto luogo circa il 1088. Egli era dunque già Maestro nelle arti, quando venne a conoscere

le Leggi romane in modo, che sentì il bisogno di farne uno studio speciale. Per poco sia durata quest'epoca discendiamo al 1100 se anche non lo oltrepassiamo: imperocchè Odofredo ci lascia capire abbastanza, come già Irnerio dovesse aver rinomanza nel suo maestrato delle arti, allorchè, secondo lui, furono portati i libri delle leggi da Ravenna a Bologna, cioè quando il già celebre maestro li conobbe e cominciò a studiarvi sopra di sua elezione.

Cotesto studio, certamente arduo e penoso per chi vi poneva la mano senza alcuna guida, non potè essere l'opera nè di giorni, nè di mesi nè di pochi anni. Quello *studendo coepit docere*, che poi si mutò nel *coepit per se studere ut potuit; postea coepit docere*, ci preavvisa che il tempo fu lungo: e più dobbiamo esserne convinti, se riflettiamo che Pepone avendo preso a leggere nelle leggi *auctoritate sua*, cioè con idee soggettive ed infondate, *nullius nominis fuit*, mentre Irnerio avendo presa la vera via da seguirsi *fuit maximi nominis.* Vi ha di più. Odofredo, mentre narrava della niuna fama ottenuta da Pepone e della massima conseguita da Irnerio, pose cura a farci sapere che questi *studendo coepit docere.* Forse egli dalla cattedra fu più chiaro; ma ad ogni modo possiamo arguirne che si raccontasse già come Irnerio, che seguitava ad essere maestro nella dialettica e certo digrediva alla giurisprudenza com' era costume di quell'epoca, cominciasse a intrattenersi quasi incidentalmente anche della romana, e farlo tanto più in

ragione del progredire dello studio che faceva da sè e come poteva.

IV. Eccoci dunque in faccia ad un nuovo periodo nella vita scientifica di Irnerio, quello in cui, previo il tirocinio da lui fatto colle sole forze proprie per impossessarsi del diritto giustinianeo, ne fa insegnamento ma per incidenza e congiuntamente colla dialettica. Pepone (sempre in ipotesi) aveva cominciato a leggere nelle leggi senza seria preparazione; anzi stando ad Odofredo, senza possedere le fonti, che poscia sarebbero state portate a Bologna un venti anni dopo: indi quel risultato che narrò il Giureconsulto — *quicquid fuerit de scientia sua, nullius nominis fuit.* Irnerio più cauto si prepara in prima come può, continuando intanto il maestrato nella dialettica e con digressioni anche al diritto romano, il che gli procura certamente una rinomanza. Uomo di perseverante energia dovette sentir prima il bisogno, poi darsi alla ristaurazione del *Corpus juris;* il che non avrà fatto per certo arcanamente: probabilmente i suoi uditori conoscevano tutto fin da principio; certo il conobbero quando si fu inoltrato nell' arduo lavoro, e presero ad ammirarlo, contribuendo a diffonderne la fama qual luminare della scienza.

Ma quanto tempo sarà decorso dal primo esordio in questi suoi studii fino a divenirne celebre e salire in fama? Miracoli non si fanno dagli uomini; e non sarò tacciato di inconseguenza, se collocherò questo secondo periodo della vita scientifica di Irnerio, che lo sollevò in grande rinomanza fra gli italiani, spe-

cialmente presso Matilde, fra il 1100 e il 1115 in cui morì la Contessa. Imperocchè la fama di Irnerio dovette naturalmente salire fino a lei che aveva feudi vicini a Bologna; e per modo che la rivale degli Imperatori se lo chiamasse a fianco, e l'onorasse nei placiti, siccome in quello del 1113, nel quale esso firma subito dopo la sovrana presidentessa.

E ciò lo si troverà tanto più naturale, se si rifletta che il 1113 susseguiva all'anno in cui i bolognesi, come narrai, avevano distrutta la rôcca posta loro sul collo da Enrico V (se anzi non fu il padre suo), dopo i fatti del 1111. Avvenimenti così strepitosi come furono quelli, sono rari nella storia; ma quando accadono sono scosse tremende che agitano l'intera umanità. Quale difficoltà dunque per ammettere che, trovandosi Irnerio a fianco di Matilde, questa donna tanto famosa e ammiratrice della scienza del grande giurista lo richiedesse del rinnovamento o riordinamento del diritto giustinianeo ritornandolo alla forma primiera; e che Irnerio quindi si desse tutto ed esclusivamente a questo grande lavoro *ad petitionem Comitissae Mathildae*? Non credo certamente che la celebre Contessa fosse dotta nella giurisprudenza, ma aveva gran mente e gran cuore. Era egli un giureconsulto il Bonaparte, da cui s'intitolò il codice napoleonico? Il genio è sempre genio, e sorvola sugli altri com'aquila. Senza tanti studii vede molto più in là che non l'ingegno men vasto con tutti gli studii suoi; e non gli è molto arduo precorrere praticamente ai medesimi giureperiti

nell'antivedere le conseguenze di un'opera loro commessa. Che havvi mai di ripugnante nell'ammettere che Matilde, donna di gran mente, sapesse prevedere i prodigiosi effetti del nuovo studio di Irnerio, quando egli si desse ad uno speciale insegnamento del gius romano seguendo il metodo da lui già introdotto? Non era questo un bisogno sentito dei tempi nuovi, ai quali i vecchi diritti più non si adattavano? Nascevano nuovi costumi, prevalevano nuove opinioni, e la società richiedeva anche essa leggi diverse.

Ma qui giunto dirò francamente: quale altro significato la critica imparziale e seria può dare alle parole dell' Uspergense e di Odofredo? L' ipotesi che femmo si tramuta in tesi da sè, e fino a prova contraria che ci costringa a mutare il giudizio con documenti ora ignoti (ma che contrari non si scopriranno certamente) dobbiamo prestar fede all' Uspergense e ad Odofredo, tra i quali, dove fan veramente della storia, non havvi contraddizione e nemmeno opposizione reale.

V. Due soli appunti si possono loro fare; che cioè Odofredo pigliasse per buono il processionale trasporto dei libri delle leggi da Roma a Ravenna, poi da Ravenna a Bologna; e che l'Uspergense colle parole *eisdem temporibus,* abbia creduto o voluto far credere che Matilde fosse vivente, quando regnò Lotario.

In quanto ad Odofredo non potrei veramente scusarlo di aver mescolato la leggenda col fatto storico; ma di ciò non ci cale, quando non tralasciò la parte veramente storica. Alla men triste gli applicheremo

il *quandoque bonus dormitat Homerus.* In quanto all' Uspergense il lettore non avrà dimenticato come il cronachista disegnò un' epoca che abbraccia mezzo secolo circa, non una contemporaneità di strettissimo rigore. Del resto la contemporaneità anche materiale di Matilde e di Lotario è un fatto indubbiamente storico. Quando costui diventò re di Germania nel 1125 e rapresso ai sessant'anni. Ma vi è molto di meglio a dire ove si ripigli la serie delle idee che superiormente furono accennate su Matilde ed Irnerio.

Matilde non conobbe certamente Irnerio sol quando egli intervenne al suo placito del 1113: almeno di fama doveva conoscerlo anni prima: ad ogni modo potè esortarlo al rinnovamento del *Corpus juris* quando lo ebbe presso di sè nell' anno predetto. Due anni dopo essa moriva (1115) e la sua morte rincrudì la lotta fra Sacerdozio ed Imperio a causa specialmente della sua eredità. Il lettore non avrà dimenticato gli eventi del 1111 fra Enrico re V, Pasquale II Papa e i Romani. Intanto dal 1116 al 1118, epoca delle elezioni di Gelasio II, noi troviamo Irnerio a fianco di Enrico, prima come consultore e giudice in cause estranee al Papato; poi a Roma dove sta (almeno questa è la persuasione fondata e comune) per il sollevamento di Burdino ad Antipapa; e penserei anche per la rinnovata coronazione imperiale presenti i Romani: coronazione compiuta da Burdino allora Arcivescovo di Praga.

Dato pertanto che verso il 1113 *ad petitionem Comitissae Mathildae* Irnerio avesse cominciato anche

il suo insegnamento del diritto giustinianeo sul testo da lui riordinato e tralasciando quello delle arti, tutto collima però a farci comprendere che per allora o nol continuò affatto o solo interrottamente. Quel suo frequentare la corte colle conseguenti assenze se era compossibile col lavoro di ripristinazione del *Corpus juris,* non poteva conciliarsi con un serio insegnamento. Come gli studenti qua accorsi da lungi si sarebbero rassegnati a star qui, mentre il maestro era girovago? Vi si possono facilmente acconciare gli studenti di oggidì, che salgono sui carrozzoni delle ferrovie e corrono dove lor piace; ma a que' tempi la vicenda passava molto diversamente (1).

La sana critica e l'ordine strettamente logico ci costringono dunque a giudicare che dopo il 1100 Irnerio abbia bensì esordito uno studio apprezzabile ed anche se vuolsi un insegnamento speciale del gius romano *ad petionem Comitissae Matildae;* ma che poi non l'abbia continuato, almeno con quella assiduità che sola poteva chiamarvi studiosi d'ogni parte d'Europa.

(1) Il Sarti (*) opinò che Irnerio assente fosse sostituito da alcuno de' suoi allievi, tra i quali designa un Walfredo o Gualfredo; ma questo é uno de'soliti giudizii, che talora inconsciamente fanno anche uomiui egregi, i quali di fatti e costumanze antiche giudicano colle idee e gli esempi de' loro tempi. I sostituti, che dovevano nascere come generazione spontanea quando l'insegnamento diventò ufficiale, non possono immaginarsi dove uno insegna di sua elezione e gli scolari accorrono unicamenle per la fama del maestro.

(*) *Juris civ. Professores.* Irnerius, n. XXVII.

Se non che nemmen questa è la ragione precipua di un fatto sì grande, quale ce l'hanno tramandata l'Uspergense ed Odofredo. Ambidue ci parlano di uno studio e di una docenza che Irnerio compì con metodo tutto nuovo sul diritto giustinianeo. Ma questo non era il vero intendimento a cui miravano: essi vollero principalmente far conti i loro contemporanei e i posteri della forma rinnovata, sotto la quale Irnerio presentò la compilazione giustinianea. La copia delle Pandette, or fiorentine, è scritta tutta di seguito: non distacco delle parole, non segni ortografici. Erano forme antiche dello scrivere o trascrivere, nè dobbiamo meravigliarcene. Era tuttavia opportuna cotesta forma per gli studiosi e per gli insegnanti medesimi? Eccoci dunque al massimo dei servigi, che secondo i due espositori seppe rendere Irnerio. Dice dunque l'Uspergense (appresso il noto *renovavit)*: *Et secundum quod olim a divae recordationis Imperatore Justiniano compilati fuerant, paucis forte verbis alicubi interpositis* **distinxit.** Ecco l'opera a cui Irnerio volse l'animo e le cure sue per richiesta di Matilde: restituire cioè la lezione dei libri alla forma che loro aveva data o supponevasi averci data Giustiniano, i cui giureconsulti non tralasciarono certamente le separazioni e i segni necessari alla facile intelligenza delle leggi, che si pubblicavano *in aevum,* e che Giustiniano disse pomposamente dover governare per sempre l'umanità. Povero quanto inutile orgoglio che lo stesso Imperatore smentì colle numerose *Novelle costituzioni* da essolui pubblicate.

Ma la stessa cosa ci è attestata da Odofredo, le cui parole in apparenza diverse dicono quanto aveva scritto l' Uspergense: *et quia fuit* **primus, qui fecit Glossas** *in libris nostris, vocamus eum Lucernam juris.* La frase *paucis forte verbis interpositis* dell' Uspergense, equivale al *fecit Glossas in libris nostris* di Odofredo. Le une e le altre vengono a chiarire anzitutto una restituzione dei libri a migliore lezione; perocchè far glosse senza separazione di paragrafi od altre consimili distinzioni dello scritto sarebbe stato totalmente illogico.

Egli è a questo punto, che ci si para in tutta la sua evidenza l'accuratezza della narrazione lasciataci dall'Uspergense. Esso non dice che Irnerio ponesse mano all' insegnamento *ad petitionem Mathildae Comitissae;* ma che a richiesta di quella donna *libros Legum.....* **renovavit**; *et secundum quod olim a divae recordationis Imperatore Justiniano compilati fuerint,* **paucis forte verbis alicubi interpositis DISTINXIT.** Ecco ciò che si desiderava da Matilde, e che a sua petizione compì Irnerio. Non lo richiese di insegnamento; ma lo ricercò per una restrizione dell' opera giustinianea allo stato originario, quale doveva farsi per usarne comodamente. E Matilde, probabilmente a suggerimento de' suoi consiglieri, n' aveva ben donde: anche ne' placiti suoi e della madre era occorso di far tesoro del diritto giustinianeo; ma come in que' tempi cavarne fuori i testi, specialmente dove non fossevi una scuola, come a Pavia ed a Ravenna? Indi la sua richiesta ad

Irnerio di *rinnovarli* e *distinguerli* come dovevano essere venuti fuori dalle mani di Triboniano e de' suoi colleghi.

La quale restituzione alla primeva lezione fu una vera *lucerna juris* che, posta sul candelabro, illuminò tutti coloro che ne attingerebbero cognizione, o vi farebbero sopra studii particolari.

Ci troviamo dunque in faccia ad un periodo speciale della vita scientifica di Irnerio che bisogna distinguere con ogni attenzione. Per un dato tempo, forse fu l'ultimo decennio del secolo XI, aveva atteso all'insegnamento della dialettica con digressioni alla giurisprudenza nella forma allora comune: intanto una circostanza a noi non nota con certezza lo portò a interessarsi della legislazione giustinianea. Odofredo ne riputò causa occasionale il trasporto del *Corpus juris* da Ravenna a Bologna: altri scrisse che fu l'interpretazione della voce *as* in una causa di eredilà: altri ci tramandarono tradizioni diverse più o meno attendibili.

Checchè ne sia, questo è certo che Irnerio doveva essersi acquistata splendida fama verso il periodo ultimo della vita di Matilde e secondo ogni probabilità fra il 1105, data dell'assunzione di Lamberto da Fagnano al cardinalato e il 1115, in cui Matilde morì. La sua chiamata al placito della Contessa due anni appena dai fatti del 1111 e uno solo dacchè i bolognesi avevano abbattuta la rôcca imperiale sono circostanze di molta importanza. Bologna aderiva alla parte pontificia, ed Irnerio non se ne era per anco separato:

conosciutissimo da Lamberto Cardinal Vescovo, e vuol dire da uno che era principalissimo nell' ordine cardinalizio, aderente allora alla stessa parte politica-religiosa, era naturale che per le relazioni intercedenti fra Papa Pasquale, la Contessa Matilde e il Cardinal bolognese Irnerio fosse tenuto in gran conto. I nostri cronisti narrano che Pasquale fu in Bologna l'anno 1106 andando al Concilio di Guastalla, e che qui *fu horatamente ricevuto, et da Matilde incontrato, et ridottosi a Modena levò le ossa sacrate di S. Geminiano dal luogo dove prima erano, et le ripose nella Chiesa nuova, che in quell' occasione consacrò alla presenza della Contessa Matilde..... et d'indi poi si ridusse a Guastalla* (1). Arrogi che nell'anno medesimo 1105, in cui Lamberto fu fatto Cardinal Vescovo di Veletri (al titolo d' Ostia passò dipoi) Matilde donò ai Canonici di S. Pietro di Bologna la chiesa di S. Michele presso il suo Castello di Argelata *cum omnibus ad eandem Capellam pertinentibus..... Insuper..... medietatem medietatis Masse Taurani,* e tutto poi dopo la morte sua (2). Tanto erano grandi le relazioni colla celebre Contessa. Alla qual donazione, che ha la data 19 luglio 1105, fu presente con Domenico Arciprete, *Chiarissimo* Arcidiacono. Il che ci fa sapere come Lamberto già Arcidiacono fosse passato alla dignità cardinalizia. Alle quali circostanze se aggiungansi le

(1) GHIRADACCI. *Histor. di Bologna,* lib. II.

(2) Cf. SAVIOLI. *Op. cit.,* vol. I, par. II, monumento 89.

frequenti dimore di Matilde presso Bologna o i confini del suo contado, ovvero poco lontano da questi, siccome Ponte duce presso il Finale d'Emilia a destra del Panaro, abbiamo prove di certezza morale che la Contessa nell'ultimo decennio di sua vita ebbe relazioni molto strette con Bologna e per conseguenza col suo gran luminare nelle leggi.

VI. Morta Matilde incontriamo un nuovo periodo della vita d'Irnerio, che dura un lustro all'incirca (1115-1120), e nel quale Irnerio si trovò generalmente ai servigi di Enrico prestandogli suoi uffici di giureconsulto in diverse cause, ma principalmente nelle due più ardenti di tutte, quella dell'eredità di Matilde e l'altra della legittima elezione di Gelasio II. Ne fu già discorso e vedemmo come la sua assenza frequente da Bologna e il mescolarsi nelle cose politiche non consentissero ad Irnerio quella che noi diciamo assiduità nella cattedra. Il fatto di Roma e la discussione per la creazione dell'antipapa Burdino stanno invece a provare che i giureperiti di Enrico, e primo fra essi il nostro Irnerio, si dessero anche allo studio del gius pontificio, senza di che non sarebbesi compilata quella prolissa lettura che si pronunziò in S. Pietro Vaticano commentando i *decreta Pontificum de substituendo Papa*.

Ma gli effetti di quelle vicende non durarono a lungo; perchè, morto Gelasio II dopo un anno solo di pontificato e successogli Callisto II, sia per l'alta parentela di questo, sia perchè gli animi erano stanchi

di una lotta che durava da omai mezzo secolo, Enrico dovette piegare a più miti consigli e trattare di pace col nuovo Papa, ai cui fianchi stava Lamberto da Fagnano, Cardinal Vescovo d' Ostia, che n' aveva compiuta la consacrazione.

Circa dunque il 1119 o 1120 esordisce un altro periodo della vita di Irnerio, e che prosegue inalterato fino alla sua morte, qualunque ne sia l' incerta data, ma che potrà ricevere qualche schiarimento dalle osservazioni critiche, alle quali l' ordine logico ognora ci riconduce.

Allo stato presente dei documenti nulla sappiamo più con certezza di Irnerio dopo il 1125; ma gli avvenimenti dell' epoca e le circostanze locali rivelatici dalle cronache o riflesse dalle tradizioni possono illuminarci abbastanza.

VII. Incominciando dagli eventi conviene ricordare come dal 1122, data del concordato di Worms, fino alla dieta di Roncaglia nel 1158 passarono trentasei anni, (una generazione circa): anni che furono di pace o almeno di tregua fra le due potestà che si disputavano la supremazia politica sotto nome di *investiture ecclesiastiche*. Siccome più volte fu accennato, l' aspra contesa in realtà si dibatteva tra la feudalità declinante e predestinata a morire e la libertà politica rinascente presso i Comuni italiani. Erano un mondo e una civiltà novella che sorgevano sovra elementi destinati a soccombere per quel movimento continuo a cui l' umanità è preordinata.

Considerata nelle sue forme esteriori la grande contesa aveva carattere religioso; cioè un carattere che basta da sè ad appassionare ed eccitare gli animi delle parti opposte. Ma, specialmente nella seconda lotta che latentemente si preparava in que' trentasei anni di calma più apparente che reale, vi si accoppiava un altro carattere non meno potente a concitare gli animi, cioè un vivissimo amore per le politiche libertà.

Ma venutosi a tali estremi e per necessità delle cose l'aspra contesa doveva far capo a discussioni politiche le più ardenti; imperocchè la sua essenza andava a concentrarsi in un diritto politico vecchio e destinato a morire ed in un novello che doveva soppiantarlo. Ell'è necessità morale dell'umana natura di ricercar sempre un fondamento giuridico alle idee sociali che si professano, e che ognuno crede sempre sieno il vero fondamento della convivenza in società, falsa riputando ogni altra.

Se non che mentre il vecchio diritto destinato a soccombere era uno, cioè il feudale, il nuovo si svolgeva in tre campi marcatamente distinti: erano il diritto romano, antico sempre ma non mai vecchio, il diritto canonico reggente la Chiesa, che i tempi avevano poco meno che identificata colla società civile, e il diritto statutale dei Comuni che dava i primi passi ma vigorosi, ed era una amalgama di tutti quegli altri, compreso il feudale: cementati dai nuovi costumi generatori di consuetudini anch' esse nuove. Forse

meglio sarebbe dire che era la feudalità portata dalle persone individue ad enti morali (i Comuni), ma fusa in una specie di crogiolo epuratore dalla preponderanza dei due diritti prevalenti nella scienza, il romano e il canonico: diritti che invece del trituramento politico, a cui la feudalità aveva ridotti i nostri avi, rappresentavano le due più colossali unità sociali che la storia ricordi.

Questo era, per così dire, il sustrato degli avvenimenti che si svolsero fra il 1122 e 1158: sustrato che unico ci spiega il carattere diverso e i diversi attori del secondo gran dramma fra Sacerdozio ed Imperio; e più specialmente come, mentre l'anno 1122 con un unico trattato potè farsi la pace, dopo Legnano se ne ebbero due, la pace di Venezia fra la Chiesa e l'Imperatore, poi quella di Costanza fra questo e i Comuni. Il che ci rivela il lungo cammino che si era fatto nel secolo già decórso, dacchè Gregorio VII nel Concilio aveva scomunicato Enrico IV, alla battaglia di Legnano che ne fu il centenario immortale.

Mentre tali erano le condizioni e i fatti generali, un complesso di circostanze particolari concorse a far di Bologna il centro scientifico di quelle agitazioni e direi quasi fermentazioni produttrici di un mondo novello. Facciamone breve epilogo.

Da ben un secolo qui era fiorente lo studio che dicevano delle arti, quando nel fervore delle dispute che si agitavano, qua vennero ad incontrarsi ingegni vigorosi, che presero a coltivare i germi novelli. L'uomo

non crea, ma svolge elementi e germi prima latenti, o inavvertiti, o appena appariscenti. Fu ciò che avvenne dei due grandi protagonisti Irnerio e Lamberto da Fagnano, i quali ora possiamo riconoscere aver coltivato lo studio del diritto nel suo campo molteplice di allora, cioè feudale, romano e canonico. Per conto di Irnerio ce ne fanno fede i placiti a cui lo troviamo presente che sono di natura feudale, la scuola da lui esordita pel gius romano, e pel diritto canonico la famosa discussione sui *decreta Pontificum de substituendo Papa* fattasi in Roma l'anno 1118 (1). In ordine a Lamberto le cronache contemporanee ce lo dicono pieno di dottrina da capo a piedi, e la sua vita è una prova costante de' suoi studii e della scienza molteplice che possedeva. Egli per la sua posizione di cardinale non poteva non prendere parte alle grandi contese fra Enrico V e i Papi Pasquale, Gelasio e Callisto, secondi di questi nomi; ma più poi quando a Worms, capo della Legazione pontificia, gli incombeva di sostenere il peso del concordato colle gravissime discussioni che naturalmente lo precedettero. Si trattava di ridurre ad equa misura le sconfinate pretensioni di due poteri che volevano essere supremi, non ciascuno nel suo ordine o negli ufficii proprii, ma colla soggezione dell'altro. Della sua perizia poi

(1) Fuvvi chi lo disse anche maestro in diritto canonico; ma l'asserzione non ha alcun fondamento. Del resto altro è possedere cognizioni in una scienza, altro è conoscerla in modo da farne un insegnamento che sia degno di questo nome.

nel diritto anche romano ne abbiamo una prova nel riportato capo *Inhaerentes* delle Decretali gregoriane, che la critica gli ha rivendicato.

Intanto frammezzo a quelle vicende la fama di Bologna volava lontano, e il nome suo non poteva a meno di echeggiare per tutta la cristianità. Soliti quanto misteriosi ricorsi, allorchè negli arcani disegni di Chi guida alla sua meta cotesto mondo degli uomini è prestabilito che qualcheduno salga in gloria, e divenga quasi faro additatore del porto nella violenza della burrasca. Dopo i fatti di Roma nel 1118 era naturale che di Irnerio si parlasse dovunque dentro e fuori d' Italia; ma non lo era meno che si parlasse del suo concittadino e rivale nella grande contesa il Cardinal d' Ostia, Lamberto da Fagnano.

Egli è in quel torno di tempo che nei documenti pervenuti fino a noi comincia ad apparire il nome glorioso di dotta nelle leggi, che fu dato a Bologna. Alludo ai noti versi dell' anonimo cantore *de bello et excidio urbis comensis,* il quale riferendosi all'anno 1119 e memorando le città che diedero aiuto ai milanesi, per noverarvi Bologna scrisse:

Docta suas secum duxit Bononia leges.

Poi di nuovo richiamandovisi al 1127 ripete:

Docta Bononia venit et huc cum legibus una (1).

Non esito a confessare che pel 1119 potrebbe dirsi avere il poeta, che scriveva circa il 1130, anticipata

(1) Cf. MURATORI. *Antic. Ital.*, diss. 44 e RR. *Italic. SS.*, t. V.

la nota di *dotta*, sebbene si abbiano prove più che bastanti per dirla tale anche allora, specialmente fra gli italiani; ma certo è poi che nell'anno 1127 e più nel 1130 la rinomanza di Bologna era grande anche oltre le Alpi: certo quindi che allora aveva cominciato quell'affluenza di studiosi, che vi accorrevano da varie nazioni, specialmente dalla Germania. Ne stanno in prova i due grandi nomi, che allora erano famosi dentro e fuori d'Italia, e si trovarono all'apogeo della loro celebrità.

Dopo la quale esposizione dei fatti n'è dato di riassumere quasi a modo di cronaca i diversi periodi della vita scientifica di Irnerio. Primo di essi è il maestrato suo nelle arti, durante il quale viene in cognizione o meglio in possesso dei libri giustinianei. Questo può ascriversi all'ultimo scorcio del secolo undecimo. Sussegue l'altro periodo in cui *distinse* e *rinnovò* i libri giustinianei, fosse o no *ad petitonem Mathildae comitissae*. Questo periodo, accompagnato forse da qualche insegnamento di gius romano va dal principio del secolo fino circa alla morte di Matilde (1115). Coll'anno successivo alla morte della Contessa, a causa specialmente della contesa nata per la sua eredità, comincia un terzo periodo della vita irneriana e che può chiamarsi di consultore alla corte di Enrico. Durò fin dopo il 1118, e probabilmente fino a che si aprirono le trattative pel concordato di Worms. In questi anni Irnerio potè ben applicare all'opera critica di ristaurazione dei libri giustinianei; ma poco

o meglio niente all'insegnamento. Ultimo periodo è quello che passò dal concordato di Worms alla morte di Irnerio. In questo tempo la condizione sua di amnistiato lo consigliava a mettersi queto e dare opera all'insegnamento col maggior vigore; tanto più che la preparazione accennataci da Odofredo senza fallo era compiuta, sia per lui soggettivamente, come oggettivamente per la reintegrazione dei libri giustinianei. Questo periodo che non fu certamente breve, e durò secondo probabilità attendibili quattro lustri o pocomeno, è quello veramente in cui lo Studio bolognese si stabilì sovra base incrollabile, e procurò alla città quella fama, che durerà immortale. Il fatto ci è comprovato altresì dallo accorrervi di altri uomini, i più insigni di quell'età e che toccarono la meta la più elevata. Principali furono Graziano che fondò la scuola dei canonisti e Rolando Bandinelli che divenne poi così celebre col nome di Alessandro Papa III. Ho fiducia di dimostrare come a Bologna, nel campo scientifico, si agitò la grande contesa che poi doveva passare novellamente in quello delle armi per chiudersi colla vittoria di Legnano e le paci di Venezia e di Costanza. Il che se mi riuscirà, molta luce ne verrà al grande istituto, di cui si commemora l' origine secolare; perchè si parrà come la scienza vi mettesse sua sede e vi salisse a splendore, ma per effetto della discussione e delle scuole che sostenendo tesi diverse anzi opposte aguzzavano gli ingegni, e incalorivano gli animi ad uno studio energico, profondo, indefesso; il che poi è il

mezzo unico per far salire la scienza a vero splendore. La morta gora in cui caddero questi celebri istituti, cominciò quando la discussione cesse il posto all' *ipse dixit*, e nei professori si volle unità forzata di pensiero, di metodo e di fine: artificî che, per quanto in opposto senso, si tenta di rinnovare ai dì nostri, eliminando ogni antagonismo di scuola ed ogni insegnamento che contrasti a quello voluto da chi impera: dimenticando così che ciò facendo ai grandi istituti scientifici si segna la decadenza foriera di morte.

CAPO X.

I. Causa, circostanze e fini che condussero a Bologna Graziano e Rolando Bandinelli. — II. Della data del Decreto e contemporaneità di Graziano e Rolando con Irnerio. — III. Probabilità sulla data, luogo e compilazione della *Summa Magistri Rolandi*. — IV. Continuazione - esame di documenti. — V. Induzioni e conseguenze. — VI. Conclusione di questo capitolo.

I. Lamberto ed Irnerio non furono soli ad illustrare Bologna e lo Studio suo, specialmente dopo il 1122, quando fu fatto il concordato di Worms e s' ebbe pace o almeno tregua. Bologna ebbe altri non meno illustri che la immortalarono, gli uni qui nati, gli altri venuti d' altre parti d' Italia. Que' primi furono i celebri quattro dottori chiamati poi a Roncaglia dal Barbarossa: i secondi già accennati, furono Graziano fondatore della scuola de' canonisti, e Rolando Bandinelli, poscia Alessandro Papa III.

Dei primi non ci occorre di tenere discorso. Eglino vissero e salirono a gran fama in quest' epoca e ci basta. Fossero o no discepoli di Irnerio; ne continuassero immediatamente l' insegnamento o vi passasse qualche intervallo, qui ora non ci interessa. Ma come, perchè, da chi o da che mossi vennero a Bologna gli

altri due? Fu amore di studio, e questo solo; o qua si condussero con proposito deliberato per oppugnare l' *imperialismo,* che facendosi sgabello del diritto romano cesareo saliva in potenza o prepotenza? In altri termini: quella loro venuta, la temporanea, ma non breve dimora di Rolando e la stabile di Graziano furono casuali, ovvero fu animo deliberato per continuarvi la lotta scientifica che prima avevano combattuta Irnerio e Lamberto? Dottissimi furono e ne fanno fede le opere loro, per Graziano il Decreto e per Alessandro (ommettendo la *Summa Rolandi,* che la critica gli attribuisce) le sue *Decretali:* ambidue col diritto canonico si mostrano dotti altresì del romano.

Ebbene dove ne fecero lo studio? Ecco il problema principale. Se in una serie di cause e di effetti può a vicenda argomentarsene la natura, convien dire che abbiano studiato diritto romano a Bologna, e proprio alla scuola d'Irnerio, quando reduce egli da Roma dopo i fatti del 1118 dovette darsi tutto all' insegnamento, avendo già preparata quella reintegrazione o rinnovamento dei libri giustinianei che ci è narrata dall' Uspergense.

Ma ciò fu cronologicamente possibile? Per Graziano ci è buon fondamento il Muratori nel luogo già riferito a pagina 50, e che qui dobbiamo prendere in esame particolare.

Secondo lo storico illustre Graziano dimorava già a Bologna nel 1130, e a questa data avrebbe cominciata la compilazione del suo Decreto. L' opinione

volgare dice che lo pubblicò l'anno 1151, impiegandovi così almeno vent'anni. Ma questa data soffre molte eccezioni, sembrando che la pubblicazione dell'opera grazianea sia da collocarsi intorno al 1140. Lo stesso Muratori, mentre afferma in modo assoluto che Graziano era a Bologna nel 1130 e già occupato a scrivere la sua collezione, quando parla della pubblicazione nel 1151 vi premette un *dicesi,* che avverte della sua incertezza.

Queste date dovremo necessariamente esaminarle: qui intanto si rifletta come il Muratori non dice venuto Graziano a Bologna l' anno 1130, ma già dimorante: doveva dunque essere venuto alquanto prima. Così l'arrivo fra noi dell' altro gran padre dello Studio di Bologna coincide col pontificato di Onorio II, il bolognese Lamberto, l'emulo ed antagonista d'Irnerio. Per lo meno non avvi alcuna ripugnanza escludente l'ipotesi che Graziano, credo non molto giovane, qua venisse per consiglio od esortazione di esso Papa. Onorio fu tenacissimo di quanto era o pensava essere diritto della Chiesa e del Pontificato. Si rifletta attentamente alle circostanze.

Irnerio, e qui parlano i documenti, era vivo e in gran fama nel 1125. Se era nato circa il 1060 o poco dopo, come ha creduto alcuno dei nostri ricercatori, esso contava 65 anni, piuttosto meno. Nulla ci autorizza a pensare che egli sia morto prima di Onorio II (1130); anzi vi è tutta la probabilità che gli sia sopravissuto quasi un decennio. Lo spirito di divisione, che lungamente

turbò il Pontificato, era tutt' altro che spento. Qualche sintomo si era avuto per opera delle fazioni romane nella elezione dello stesso Onorio: più gravi comparvero dopo la sua morte, e non per opera di Imperatore o Re, ma delle fazioni preaccennate. Gravissimi erano dunque i momenti, e della navicella di Pietro poteva ripetersi coll' antico vate: *O navis, navis referunt in mare te novi fluctus.* Ciò viene a indicarci il motivo, criticamente più plausibile, che Graziano si accingesse allora, o almeno n' avesse fortissimo impulso per intraprendere il suo lavoro e spingere avanti con maggior lena quella sua *Concordia discordantium canonum:* opera insigne, come lo comprovò l' accoglienza fattale, e colla quale mirava al fine supremo di risolvere le ardenti questioni politiche-religiose, che agitavano la cristianità di que' tempi e non ancora hanno finito di conturbarla.

Ma ad opera così vasta poteva egli accingersi senza seria preparazione e durata per anni parecchi? Convien dunque ritenere che egli fosse a Bologna alcuni anni prima, e perciò qui dimorante quando Irnerio percorreva il periodo più luminoso della sua carriera scientifica, che certamente passò dal ritorno da Roma alla sua morte.

Non solo dunque non vi ha ripugnanza ad ammettere la contemporaneità di Graziano ed Irnerio a Bologna, ma tutto collima a fornircene tanta probabilità, che diviene certezza morale. Un uomo di vasto e profondo ingegno qual era Graziano, a cui molto

doveva premere di impossessarsi del Diritto Romano, avrà egli ommesso di accorrere alla scuola di Irnerio? Non sarà anzi stato il motivo principale di sua venuta a Bologna, fosse poi spontanea o consigliatagli da Papa Onorio?

Coloro che vivono nelle anguste idee, molto comuni ai dì nostri, e crederebbero colpa mortale pei chierici o monaci metter piede nelle nostre Università per conoscerne gli insegnamenti e così porsi in condizione di confutare all'uopo gli errori degli insegnanti, troveranno strano che Graziano, specialmente se era monaco, venisse a Bologna per farsi discepolo di Irnerio già coinvolto nelle censure ecclesiastiche, amnistiato col trattato di Worms, ma sempre devoto all'imperialismo, come portava il diritto giustinianeo. Per buona sorte queste piccinerie non prevalevano fra gli uomini del secolo XII, e le idee inquisitoriali tardarono ancora per circa un secolo a farsi strada: laonde se qualcheduno si arrestasse dinanzi a questo genere di difficoltà, correrebbe pericolo di dare a sè stesso una tal quale patente di ignoranza dei tempi, degli uomini e delle cose.

II. Ma, discorrendo cronologicamente, quando Graziano cominciò davvero quella sua opera vasta e difficile, quando la compì, quando la rese di ragion pubblica? Avrà egli lavorato in silenzio per poi pubblicarla intera a un dato momento, o la compose mentre insegnava, quasi prodotto dal suo insegnamento, come probabilmente e in modo simile accadde di

Irnerio? Sarebbe utilissimo poter rispondere con certezza a questi problemi; ma i documenti mancano. Non abbiamo che i frammenti già recati dall' Uspergense, che ci dice Graziano aver fatta la sua collezione *temporibus Lotharii,* cioè fra il 1125 e il 1137, e l'altro di Uguccione, che la disse compilata *Iacobo bononiensi jam docente in scientia legali et Alexandro III Bononiae residente in cathedra magistrali in divina pagina ante episcopatum* (al. *Apostolatum) ejus.* La testimonianza di Uguccione fu anch'essa riferita e ne fu discorso superiormente (cap. IV, n. 3.°) estendendendomi all'amicizia del Bandinelli con S. Bernardo, che deve ritenersi contratta a Pisa fra il 1134 e 1138. Riassumendo quegli indizii, che pur coincidono, e fatta attenzione che Graziano usò dei canoni del Concilio Lateranese II (1139), è indiscutibile che l'epoca data dall' Uspergense sulla compilazione grazianea non fu ristretta al regno di Lotario II morto alla fine del 1137: più vicina al vero sarebbe forse la data della morte di Papa Innocenzo II (1143), come da uomini dotti si è opinato, sebbene con incertezza. Componendo i frammenti di Uguccione e dell' Uspergense noi abbiamo un periodo di quattro lustri, che abbraccia l'epoca decorsa dall'assunzione al regno di Lotario fino all' elezione di Eugenio III (1125-1145), e dentro il quale il Decreto sarebbesi compilato e pubblicato, e penso che lo sia stato.

Uguccione accoppiò alla docenza del Bandinelli quella altresì di Iacobo uno de' quattro dottori di

Roncaglia; ma essendo morto vecchissimo nel 1178 viene a fornirci lume assai scarso. Supponendo che Iacobo abbia insegnato per quaranta a cinquant'anni si risale o agli ultimi anni di Onorio Papa II o ai primi di Innocenzo II. Avvi l'avverbio *jam* unito al participio aggettivo *docente*, che verrebbe a dirci come Iacobo e il Bandinelli insegnavano già, quando Graziano componeva il suo libro; ma anche questo è lume assai scarso ed incerto.

III. Se fosse indubitato che la *Summa Rolandi* sia opera del Bandinelli, di che non intendo far disputa in questo lavoro, e ritenendo collo Schulte che le occupazioni del Cardinalato non gli abbiano consentito di farla quando era già insignito di quella dignità, conviene metterne la compilazione al tempo in cui era o Maestro dimorante a Bologna o Canonico residente a Pisa. Ma se l'avesse scritta a Bologna e con animo di pubblicarla, non è credibile che avesse potuto restar ignota qui dove era maestro; e lo era a fianco di Graziano, anzi dello stesso Irnerio in parte e in parte de' suoi successori, che poi Federico I chiamò a Roncaglia. Se l'avesse scritta a Bologna non l'avrebbe certamente ignorata Uguccione, che fu maestro fra noi quando ancora pontificava Rolando col nome di Alessandro III.

Queste considerazioni, alle quali il lettore darà il peso che gli sembrino meritare, mi inducono a credere che, se la *Somma* è opera veramente di Rolando Bandinelli, o esso l'abbia scritta con animo

deliberato di non pubblicarla, se la compilò a Bologna, ovvero in un periodo trascorso da lui fuori di Bologna ed intermedio fra il maestrato suo e la nomina a cardinale; periodo nel quale avrebbe dimorato a Pisa. Queste congetture trovano un certo appoggio nella tradizione, raccolta da qualche scrittore, che a Pisa, dopo divulgatasi la notizia delle Pandette circa l' anno 1137, vi nascesse un embrione di *Studio*. Si avvalora poi l' ipotesi pel fatto, che in quel torno di tempo concorsero in Pisa i primi luminari del secolo, come S. Bernardo ed altri intervenuti al Concilio che vi fu celebrato da Papa Innocenzo II, più volte ospite dei Pisani, nè sol di passaggio. Erano tutte circostanze molto propizie per eccitarvi una riscossa intellettuale e scientifica. Non ha fondamento l' asserzione che Irnerio abbia insegnato a Pisa il diritto romano; ma la leggenda lascia arguire una certa base di verità riducendola a questo, che dopo la dimora colà di Innocenzo e la doppia venuta in Italia di Lotario, la prima volta accompagnato da S. Norberto, siasi suscitato a Pisa un certo amor del sapere, che abbiavi sparsi i primi germi di quella che poi a suo tempo sarebbe divenuta *Università pisana*. È singolare il riscontro di uomini illustri, pisani di origine, che fiorirono intorno a quei tempi. Era pisano Eugenio III il famoso discepolo di S. Bernardo, assunto al Pontificato l'anno 1145; pisano fu Uguccione, maestro poscia a Bologna in diritto canonico, credo certamente quando pontificava ancora Alessandro III, indi Vescovo di

Ferrara, del quale Innocenzo III divenuto Papa si gloriava di essere stato alunno.

Raccogliendomi in poche parole parmi che possa ritenersi avere il Bandinelli trasferita sua dimora a Pisa fra il 1140 e il 1145, quando Graziano aveva pubblicato il suo Decreto (1). Forse il Bandinelli fu tra quelli che in sulle prime non videro molto di buon occhio la separazione che Graziano introduceva fra la trattazione del diritto canonico e quella della teologia. Probabilmente nelle ardenti questioni che coinvolgevano religione e politica, Chiesa ed Imperio, le loro opinioni erano piuttosto diverse. Imperocchè il contegno di Rolando con Federico al convegno di Bressanone, quando era ancor Cardinale, e quello che mantenne da Papa nella seconda gran lotta fra il Sacerdozio e l'Imperio parmi che lo chiariscano molto ardente circa i diritti veri o supposti del Pontificato nell'ordine politico. Se non prendo abbaglio, nella contesa fra principato e papato Graziano rappresentò un'idea mediana e piuttosto conciliatrice: parmi che si deduca agevolmente dalla sua opera, dove troviamo

(1) L'opinione ha in suo appoggio le tavole prodotte da Guido Grandi nella questione sulle Pandette. Nel 1141 Rolando si legge firmato per secondo dopo l'Arcivescovo e col titolo di Canonico della Chiesa pisana. Nel 1147 si firma *Rolandus diaconus canonicus*. Non abbiamo la certezza assoluta che quel Rolando sia il Bandinelli; ma se non intervengano documenti ad escluderlo, la critica imparziale deve ritenerlo lui. Troppi altri indizi concorrono in tale giudizio

bensì il cozzo delle contrarie opinioni, ma concludendosi poi con ciò che mira alla conciliazione degli animi. Avrò occasione di recarne qualche esempio. Percorrendo la *Somma rolandina* parmi che non sia così del Bandinelli o di chi ne sia l'autore. È poi fama che passasse molta amicizia fra Iacobo e Graziano: qualcuno è andato fino a dire che Iacobo collaborasse nel Decreto fornendo all'autore principale i luoghi del gius romano che vi sono adoperati. Checchè ne sia, sono sempre indizii di non molta conformità di vedute scientifiche fra Graziano e il Bandinelli, e non è improbabile che Rolando, poichè fu reso noto il Decreto di Graziano (non senza qualche altro impulso che vedremo più avanti) abbia lasciato Bologna pigliando stabile dimora, o meglio rimettendosi nella sua residenza canonicale di Pisa. Singolare circostanza ell'è, che mentre la storia parla di amicizia fra Bandinelli e S. Bernardo, nulla sappiasi di consimili relazioni fra questo e Graziano, il quale nella dottrina canonica non era inferiore certamente nè a Maestro Rolando, nè a S. Bernardo. Lo prova l'opera sua, che dopo tanti secoli riscuote ancora l'attenzione dei dotti, e nel Corpo del diritto canonico tiene posto simile alle Pandette nel Diritto giustinianeo; laonde nelle Decretali, siccome già nel Codice giustinianeo, avrebbe potuto benissimo trovar posto una specie di titolo — *De vetere jure enucleando.* Il qual titolo però se materialmente non vi si legge, in pratica si mantenne colla famosa nota *extra* applicata alle Decretali gre-

goriane e loro appendici per indicare che queste trovansi *extra Decretum Gratiani.* Questa usanza molto caratteristica dei dotti ci attesta ancora oggidì la prevalenza di Graziano su tutti i collettori dei canoni a lui preceduti e la stima che dovette procurarsi colla sua moderazione, quando i partiti si combattevano con tanto accanimento.

Se avesse serio fondamento quella affermazione del Doujat che disse avere Graziano cominciata l'opera sua nel 1127 (1) ci avrebbe reso un eccellente servizio; perchè diverrebbe certa l'opinione di coloro che dicono impiegasse in quella compilazione quindici anni: così si discenderebbe all'anno 1142 per la data della pubblicazione formale. Ad ogni modo abbiamo nello scrittore francese un'autorità di più per ritenere che Graziano sia venuto a Bologna sotto il pontificato di Onorio II.

Per la venuta del Bandinelli siamo anche in maggiore incertezza; ma è molto probabile che fosse quasi contemporanea. Rolando era predestinanto ad essere l'altro massimo attore nella lotta col Barbarossa, e come accennai, egli era fiero oppositore dell'imperialismo, nè aspettò di essere Papa per manifestare i suoi sentimenti. Onorio II aveva rappresentata una parte principalissima durante la prima guerra fra il Sacerdozio e l'Imperio: la pace o tregua l'aveva trattata lui; ma uomo di ingegno e molto compreso dei diritti politici del Pontificato non doveva certamente lasciarsi sfuggire

(1) *Histoire du Droit canon.*, par. II, c. 1.

qualunque occasione per accattare sostenitori valenti delle sue convinzioni, i quali all'uopo combattessero le nuove battaglie che ben potevano intravvedersi. Niuno certamente era più adatto del giovane Bandinelli, che lui Pontefice deve ritenersi venuto a Bologna. Nato di cospicua famiglia, e come suole avvenire di chi alla ricchezza accoppia l'ingegno e l'attività, dovette salire in rinomanza assai presto. Se precorrendo a Lotario Conti, che fu poi Innocenzo Papa III, andasse a Parigi a studiare teologia, e poi venisse a Bologna per apprendervi il diritto romano in cui fu valentissimo, non ci consta: a Bologna venne di certo, e poichè sappiamo che il suo maestrato fu contemporaneo colla compilazione del Decreto di Graziano, cioè circa fra il 1125 e il 1140, ogni probabilità sorregge l'ipotesi che egli sia venuto a Bologna fra il 1125 e 1130, e così anche lui ai tempi di Lotario II e di Onorio pure II, in età press'a poco di 25 anni. Cioè in quell'età che al vigor dell'ingegno s'accoppia l'ardore dell'animo, ed è il periodo ordinario della vita, in cui si manifestano più decisamente l'indole dell'uomo, i suoi talenti, le sue aspirazioni. Irnerio era allora al suo apogeo; e per la dottrina come per la parte che aveva presa nei grandi fatti politici che si erano compiuti, la fama di lui era volata al di là anche dei monti. Era un astro splendidissimo, ma sul quale gli aderenti alla prevalenza politica del Pontificato non potevano essere molto tranquilli. Il Diritto romano lo aveva già fatto illustre, e lo manteneva al sommo della gloria; ma lo aveva

anche condotto in Roma con Enrico V: precisamente come lo stesso Diritto fu poi causa che *i quattro Dottori* fossero chiamati, ed essi aderissero di recarsi a Roncaglia presso Federico I per sostenerne il cesarismo.

IV. In verità, e lo ripeto schiettamente, queste considerazioni non avrebbero da sole gran peso per risolvere la questione che ci occupa, e che pure gioverebbe tanto di poter risolvere con certezza. Forse io medesimo non le avrei messe avanti, se dopo la discoperta della *Summa Rolandi* non si avesse qualche altro argomento che parmi assai più concludente, e pel quale sia lecito di inferire che il *Decreto* fosse noto non più tardi del 1140 e che la *Somma* di Rolando sia posteriore di poco. Tentiamo di farvi su qualche luce.

Nel Capo IV (n. 3) riportai il frammento di Uguccione, che commentando la *causa II, quest. VI, cap. 31* di Graziano prese occasione di correggere la data 1105, a cui nel codice da lui posseduto riferivasi la *forma apostolorum* per le appellazioni da giudizio *episcopale:* egli scrisse che a suo avviso quella era una data falsa, poichè il *Decreto* era stato compilato posteriormente, avendolo Graziano redatto quando Iacopo già insegnava a Bologna nel gius romano e Rolando Bandinelli nella Teologia. Convengono i critici che le caratteristiche indicate nella formola si adattano bene all' anno 1141; ma il Sarti confidando troppo nell' *Italia sacra* dell' Ughelli stette dubbioso, perchè a

quella data Gualtieri Arcivescovo di Ravenna non sarebbe stato più in vita. Ma l'illustre scrittore *dei rinomati Professori dell' Archiginnasio bolognese* non fu abbastanza oculato; perchè mentre egli pure si riferisce ad un documento edito dal Muratori nelle *Antiquit. Med. aevi* alla Dissertazione 74, non avvertì che è datato col *28 aprile 1141, Indizione IV.* Lo riportò il nostro Savioli nel volume I, parte II, n. CXXV degli *Annali bolognesi* e mi servo di questo. Il diploma è firmato dallo stesso Arcivescovo Gualtieri, e dato in Savignano, oggi ancora luogo della Provincia modenese vicino a Vignola (1)

Prima di inoltrarmi nell'esame del documento e delle cause che lo motivarono, conviene che richiami la *causa XVI, questioni III alla VI* della *Summa Rolandi,* che è compendio bensì, ma in alcune parti può anche dirsi ampliazione della *Causa* stessa in Graziano (2). Rolando facendosi a trattare le questioni

(1) Il Thaner ha riportato questa sentenza nell'*Introduzione* alla *Summa M. Rolandi* che già citai togliendola dal nostro Savioli; si legge alla pag. XXXIV.

(2) È noto che nel *Sommario* di Graziano premesso alla causa XVI le prime cinque questioni hanno questo ordine.

« Ques. I. Utrum monacis liceat officia populis celebrarae?

» II. Si contigerit eos capellas habere episcopali benefitio, an ab eis sint instituendae, an ab episcopis?

» III. An jura ecclesiastica prescriptione tollantur?

» IV. Si ecclesia adversus ecclesiam praescribat, an etiam monasterium adversus ecclesiam praescribere possit?

medesime prende principalmente in esempio e fa soggetto pratico della sua discussione il fatto di una vertenza fra le due pievi di Monteveglio e di Ciliano ora Ciano, bolognese la prima, modenese l'altra, e per

Ques. V. Si capellam in suo territorio aedificatam jure territorii sibi vindicare valeat? ».

Invece nella trattazione la *quinta* fa seguito alla *seconda*, e per certo non senza confusione delle materie. Non faccia dunque meraviglia se la *Somma* di Rolando, specialmente in questa parte, non sia ricalcata sulla trattazione grazianea.

Debbo altresì avvertire che qui discorro nel supposto comune che il maestro Rolando autor della *Somma* sia quegli che divenne poi Papa Alessandro III. Non dissimulerò tuttavia che tale opinione è ancora lontana dalla vera certezza. Ad altre osservazioni che mi cadranno sotto la penna, premetterò qui come in que' tempi medesimi e precisamente nell' anno 1154, quando Rolando Bandinelli era già Cardinale e Cancelliere della Chiesa romana, in un documento solennissimo riportato dal Savioli negli *Annali di Bologna* (t. I, par. II, n. 151) e datato col 9 aprile si trovano firmati, dopo il Vescovo di Piacenza e l' Arcidiacono di Pavia, — *Magister Albertus de Cornazo et* **Magister Rolandus.** Poi poco dopo *Bulgarus Causidicus et legis Doctor, et Martinus Gosia, et Ugo de Porta Ravennate, et Jacobus Causidici et legum doctores,* e via via altri personaggi tutti di alto rango (*). Eccoci dinanzi ad un altro *maestro Rolando* che firma prima ancora dei celebri quattro dottori succeduti ad Irnerio, e che quattro anni dopo erano chiamati alla dieta di Roncaglia. Chi era questo Rolando? Un canonista o un teologo senza dubbio, qualificandosi *Maestro* quando già i civilisti chiamavansi *Dottori;* ma esso non è il Bandinelli, che allora era Cardinale Cancelliere della Chiesa romana. Nell' *Introduzione* alla

(*) È singolare che il Sarti (vol 1, par. I, pag. 286) mentre riferisce il nome di *Magister Albertus de Cornazo* non vi ponga anche l' altro di *Magister Rolandus*. Vi fu supplito tuttavia nell' Appendice (vol. I, par. II, pag. 62) dove è riportato il documento identico alla trascrizione fattane dal Savioli.

dimanda del Vescovo di Modena definita in Savignano da Gualtieri Arcivescovo di Ravenna. Eccone le parole.

« Videndum est quid territorii atque conventus
» nomine designetur. Territorii nomine agrorum ac
» praediorum collectio intelligitur; nomine vero con-
» ventus populum intelligimus, vel nomine conventus
» non populus, sed jus praedicandi, baptizandi, tu-
» mulandi, poenitentiam quoque populo ministrandi
» designatur. Si ergo episcopus Mutinentis territorium
» Bononiensis in diocesi ejusdem Bononiensis episcopi
» praeter conventum XXX vel, ut melius dicamus,
» XL annis inconcusse possederit, territorium siqui-
» dem Bononiense adimit sed non conventum; quem
» tamen si XL annis inconcusse tenuerit, praedictum
» episcopum eodem quoque nudabit, praesentim cum
» quaelibet ecclesia cum omni jure suo quadrigenali

Summa Rolandi, edita dal Thaner come fu detto, questo fatto è accennato (pag. XXIII). E già era Cardinale fin dal 24 novembre 1150, trovandosi firmato *Rolandus Cardin. tit. Ss. Cosme et Damiani* in una lettera di Eugenio III, con che conferma i possedimenti e le proprietà all' Arciprete ed ai Canonici di Monteveglio, diocesi di Bologna (Savioli *Ann. bol.*, t. I, par. II, 143). Anche questo documento è citato nell' *Introduzione* predetta alla *Summa M. Rolandi* (pag. XXXVI). Però non è accttabile la lezione delle parole *Ecclesiam Bauzani* che il dotto tedesco muta in *Ecclesiam Gauzani.* Non si parla di Gozano ma di Bazzano, che fu anticamente castello di Matilde, siccome Monteveglio, e passò ai bolognesi più tardi, ma non senza contrasti. Per ciò il giudizio suo va modificato secondo la presente rettifica.

» praescriptione tollatur, nisi ad patrimonium Romanae » ecclesiae pertinuerit, vel in limitibus provinciarum » costituita fuerit, in quoram altero centenaria, in » alio vero nulla praescriptione tollitur . . . .

» . . . . . Casum nota. Limes episcopatus Muti- » nensium ac Bononiensum eousque habebatur in- » certus: eo tempore episcopus Bononiensis ecclesiam » XXX vel XL annis possederat, quam Mutinensis » suis limitibus asserebat inclusam. Praesenti ergo » Innocentii decreto (1) constat fore sancitum, ut si » ecclesia per Bononiensem episcopum detenta fuerit » in limitibus sita, nulla temporis diuturnitate tollatur, » quod eo loco notatur: *cujus quamvis vetusta reten-* » *tio nullum juris* etc. si vero non in limite, sed infra » limitem Bononiensis XL vel XXX annis inconcusse » per episcopum Bononiensem fuerit detenta, etiam » si juri Mutinensis videretur competere, Bononiensi » perpetua firmitate durabit; unde sequitur: *ita ut* » *aeternum dominium diocesis, idest ecclesiae pos-* » *sidentis*, scilicet Bononiensis episcopi, sit *ecclesiae* » Bononiensis, *cujus est jus retentionis* idest possessionis. » Verum ne hoc etiam in limite videretur servandum » subdit: *si tamen basilicam veris signis limes pro-* » *visus monstraverit*, videlicet, si non in limite sed » infra limitem Bononiensis sita fuerit. Ecce ostensum

(1) *Inter memoratos* (caus. XVI, q. III, can. 6). Il canone però intitolato ad Innocenzo II preesisteva da secoli. Esso trovavasi nel concilio ispalense II del 639.

» est quid fieri debeat, si ecclesia possidentis fuerit » in limite, quidve etiam si infra limitem possidentis » sita monstratur. Nunc vero assignandum est, quid » sanciri debeat, si praedicta ecclesia limitibus Muti- » nensis concludatur Episcopi. Bononiensis enim, si » ecclesiam in episcopatu Mutinensium XL vel XXX » annis inconcusse possederit, ab impetitione Muti- » nensis absolvitur; et hoc est quod sequitur: *quod si* » *limes legitimus* etc; et nota, me ideo quadragena- » riam praescriptionem inseruisse, quia ea sola nunc » religiosis domibus indulgetur, juxta illud Novellarum: » *Neque decennii* etc (1) . . . .

» Diximus episcopum Bononiensem tutum prae- » scriptione XXX annorum etiam infra limitem Muti- » nensis, dummodo inconcusse possederit: *Si vero* » *intra metas tricennalis temporis*, idest antequam » XXX annorum impleatur praescriptio, etiam *extra* » *alienos terminos*, idest in propria diocesi; ea siqui- » dem quae meis (al. *in eis*) terminis concluduntur, » extra alienos esse cernuntur, (al. *creduntur*) *repe-* » *ritur* (al. *reperietur*) *injusta retentio* basilicae » Bononiensis *basilicae* Mutinensis *jure repetentis epi-* » *scopi idest* Mutinensis *sine mora restituetur.* » (2)

Tralascio alcuni altri brani che si leggono un poco più avanti (nella questione VI), e che riguardano specialmente l' ipotesi di usurpazione: faccio invece

(1) Can. 3, q. III, caus. XVI.

(2) *Summa M. Rolandi.* Edit. cit., pag. 46-50.

seguire nel suo testo la sentenza preaccennata dell' Arcivescovo Ravennate, che ci comprova come Rolando trattava appunto di questa vertenza, e dal caso speciale saliva al principio comune. (Savioli *Ann. bol.* T. I P. II N. 125) (1).

« In nomine Domini nostri Jesu Christi anno Do
» mini Millesimo centesimo Quadragesimo primo. IV
» Kalendas Madii Indictione IV. Cum rexideret donus
» Gualterius Dei gratia Ravennatis Ecclesie Archiepi-
» scopus in urbe Parma pro causa Reginorum et
» Capitaneorum Donus Ribaldus Dei gratia Mutinensis
» Episcopus Ecclesie rogavit eum ut dexenderet ad
» partem Mutine ad litem et causam cognoscendam,
» que versabatur inter Plebem Ciliani et Plebem Montis
» Belli, de qua iam sepe conquestus fuerat idem (l.
» eidem) Archiepiscopo aput Ravennatem Ecclesiam.
» Cuius precibus assensum accomodauit, et uel illum
» locum scilicet Gauxauum (ora Gozano) in quo
» lix cujusdam Capelle et Populi Gauzani in honore
» Sanctissimi ac gloriosissimi Geminiani inter predictas
» Plebes versabatur peruenit. Quo residente et auditis
» allegationibus terminorum utriusque Plebis, et uisis
» confiniis inter Plebem Montis Belli et Plebem Ciliani
» que sicut per testes cognovimus et oculata fide

(1) Era stato eletto arbitro delle parti contendenti. Egli era ad un tempo Metropolita di tutta l'Emilia, e quindi giudice legittimo nelle cause ecclesiastiche. Notai già che il documento è riferito dal Thaner nell' introduzione alla Somma (pag. XXXIV).

» uidimus extenduntur a fonte Cinixituli usque ad
» rivum Cudituli et dehinc usque ad locum *in quo*
» *petra utriusque Plebis confinia distinguens subtus*
» *domus fauatiorum fixa cernitur* et confirmatis per
» duodecim ueridicos testes jurejurando corporaliter
» prestito astricto (sic). Hii sunt Ubertus Dayberti.
» Guido de Plebe. Albicellus. Rodulfus de Botationo.
» Sigecinus de Ciliano. Azzo de Farneta. Guiducius
» de Valle. Rolandus de Rivo. Ubertinus de Gau-
» zano. Lambertus de Aruiciano. Ubaldinus de Ariu-
» lano . . . sua sententia sic indicavit in presentia et
» testimonio bonorum hominum quorum nomina hic
» subtus leguntur. Hi sunt Lanfrancus de Ganazeto.
» Rolandus de Tetelino. et Martinus de Teuzone. et
» Albertus de Savegnano. et Ugucio de Monte bello.
» et Sigezo de Bazano. et Lanfrancus de Sauegnano
» cum fratre suo Pazolino. et Gotolus et Guidoctus de
» Ciliano. et Paganus de Uignola. et Gerardus Judex
» de Panzano. et Guido Judex de Montesplecho. et alii
» quamplures homines.

» Ego donus Gualtierius Sancte Rauennatis Ecclesie
» Archiepiscopus cum assessoribus meis ejudem Rauen-
» natis Ecclesie. (Seguono i nomi come poi sottoscritti).
» *Visis confiniis* inter Plebem Montisbelli et Plebem Ci-
» liani cujus Plebis Parochia scilicet Ciliani usque ad eo-
» sdem fines extenditur sicut juramenta supradictorum
» testium et per famam et sententiam totius populi re-
» uera cognouimus judicamus eosdem fines sic perpetuo
» inuiolabiter permanere. Ecclesiam uero infra hos

» fines ab Episcopo Ribaldo Mutinensi nuper edificatam
» cum toto populo Gauzani Mutinensi Ecclesie et per
» eum Plebi Ciliani rationabiliter judicamus pertinere.
» De sententia autem quam de ueteri Ecclesia dedi-
» mus, quia appellatione Mutinensis Ecclesie suspen-
» sam fore accepimus sic statuimus ut *si Archipre-*
» *sbiter Montis Bel'ii infra hunc annum ad nos*
» *venerit ad infringendam appellationem Mutinensis*
» *Ecclesie*, et legitime paratus fuerit premissa tam
» legitima satisfactione tam de Ecclesie combustione
» quam rapinarum et Altaris uiolatione audiatur alio-
» qui expleto anno perpetuo taceat et eandem ueterem
» Ecclesiam sicut nouam Plebis (l. *Plebi*) Ciliani per-
» tinere judicamus. Si vero Populus Gauzani predicte
» Capelle et ad quam pertinere judicatum est obedire
» contenserit excomunicationis uincolo perpetuo ma-
» neat obligatus donec resipuerit.

» Actum in loco Sauiniano feliciter.

» Ego Gualterius Sancte Ravennatis Ecclesiae Ar-
» chiepiscopus in hac notitia a me facta subscripsi.

» Ego Joannes Archipresbiter Sancte Ravennatis
» Ecclesie subscripsi.

» Ego Andreas Presbiter et Cantor Sancte Ra-
» vennatis Ecclesie subscripsi.

» Ego Enricus Diaconus Cardinalis subscripsi.

» Ego Boniolus subdiaconus Cardinalis subscripsi.

» Ego Joannes sacri Palatii notarius subscripsi ».

Basta la semplice lettura di questi passi e documenti per essere certi che tanto Rolando quanto Gual-

tieri discorrono di uno stesso fatto e giudizio; e mettere impegno per dimostrarlo sarebbe davvero un portar acqua al mare e nottole ad Atene.

Vero è che Rolando non menziona Gualtieri Arcivescovo di Ravenna, nè pone i nomi delle due pievi; ma dicendo che ancora erano incerti i confini delle due diocesi di Bologna e di Modena e più avanti (pag. 54) accennando che se fosse altra questione strettamente o direttamente vescovile, non di parrocchie o pievi in cui sono implicati ministri inferiori, allora dovrebbe pronunziarsi sentenza in concilio di Vescovi *(per episcopos judices)*; facendo anzi il supposto di usurpazioni violenti (*Quest. VI*), ci dimostra che egli parla precisamente della contesa fra le due Pievi di Monteveglio e di Ciano. *Mons bellius* (Monteveglio) era ed è sul confine occidentale della Diocesi — provincia di Bologna, e *Cilianus* (Ciano) di contro in quella di Modena. Savignano (oggi Savignano sul Panaro) è il luogo dove Gualtieri pronunzia il Lodo, ed è precisamente nel modenese, ma non lungi da Monteveglio, punto il più acconcio per accertare i confini, come l' Arcivescovo giudicante dichiara di aver fatto *oculata fide . . . usque ad locum in quo petra utriusque Plebis confinia distinguens . . . Visis confiniis ecc.* Il qual passo della sentenza metropolitica non è in realtà che un'applicazione di quanto si legge nella *Somma* di Rolando circa i limiti sui quali o dentro i quali si trova posta la chiesa o capella disputata. Altronde anche i meno eruditi nella storia

delle due provincie sanno come Bologna ambisse di porre a suo confine il Panaro, mentre Modena agognava di spingerlo al torrente Samoggia, che ora è un influente del Reno, ma la cui antica idrografia fu molto diversa. Per que' tempi vi erano certamente ragioni plausibili, che d'ogni parte venivano in soccorso dei contendenti. Anche ora le depressioni o valli di Crevalcore ci richiamano la ragione di que' confini tanto disputati. Indi mossero quelle contese fra le pievi di Monteveglio e Ciano ai monti ed altre al piano, delle quali troppo lungo sarebbe il tenere ragionamento: all' uopo ne farò brevi cenni secondo la opportunità per chiarire lo stato di quelle lotte più che secolari.

Volgendo l' attenzione ad altro punto di vista, sotto cui può farsi il confronto di quei documenti, essi prendono le proporzioni di una rivelazione storica. Graziano nella *causa sedicesima* tratta teoreticamente la prescrizione in ordine a questi possessi ecclesiastici; ma com' era del suo istituto, egli non discende a casi nè ipotetici nè reali. Rolando non fa così. Egli amplia piuttosto che compendiare questa *Causa* discendendo ad una fattispecie, questa poi reale, non ipotetica o casuistica. Rolando fa dunque l' ufficio di un causidico che studia un fatto messo in contesa, e col diritto alla mano viene a risolverlo. Graziano aveva raccolti i canoni che potevano risolvere circa la validità della prescrizione e del possesso così in buona come in mala fede. Rolando discute un caso pratico e lo risolve ap-

plicando quei canoni come oggi un giureconsulto farebbe degli articoli del Codice in un parere scritto sopra una causa da esso patrocinata. Graziano prestava la teoria, fissava il dogma giuridico: Rolando viene elaborando un *Responso* sul senso legittimo dei canoni e la loro applicazione al caso pratico. Graziano precedendo in ordine di tempo forniva gli articoli di legge che poi sarebbero applicati, mentre Rolando, o per ispontaneo volere o forse perchè ricercato, applica la legge al caso pratico e scioglie la vecchia contesa, nulla ommettendo nella elaborazione del suo responso, nemmeno quanto abbia relazione alle violenze, conscio com' era che là, su quei confini delle due diocesi-contadi, ora provincie, erano continue le invasioni, le occupazioni belliche ma ognor colorite con titolo di antichi diritti. Si va più avanti. Rolando fa distinzione fra cause realmente episcopali, intorno alle quali non deciderebbe da solo il Metropolita, e quelle episcopali solo indirettamente come le pievi, i cui arcipreti erano i veri contendenti; e Gualtieri Arcivescovo, che direbbesi aver avuto sotto gli occhi il voto di Rolando, e probabilmente lo conosceva, ci fa sapere che egli risolve non in causa veramente vescovile, ma plebanale, e fissa il termine di quell' anno all' arciprete di Monteveglio, che era la parte soccombente nel placito di Savignano, per produrre le sue ragioni in contrario; imperocchè esisteva già un appello precedente interposto dal Vescovo di Modena per l' Arciprete di Ciano. Nel qual caso avendo buone ragioni riformerebbesi la

sentenza. Se non ricorresse, ogni altra querela sarebbe prescritta e la sentenza di Savignano passerebbe in cosa giudicata.

L' associazione delle idee ci porta qui ad altra anche più seria considerazione. Gualtieri percorrendo la sua provincia ecclesiastica, che per la sua devozione alla Sede Apostolica aveva riavuta da papa Gelasio II, dopo che a cagione degli scismi de' suoi antecessori era stato smembrata da Pasquale II, vien pronunziando in diverse cause, che gli sono deferite o come arbitro se civili, o come metropolita se ecclesiastiche. Ma questi giudizi non rimangono nell'oscurità: ebbero anzi un' eco molto grande, perchè, sempre nell' ipotesi fatta, i due uomini più competenti nella giurisprudenza canonica ne trassero partito a dettar formole processuali: imperocchè Graziano da un appello di Adelino Vescovo di Reggio contro un giudizio allor pronunziato da Gualtieri ne trae la formula per gli appelli al Papa; e cioè come interporli, come chiedere gli atti detti *lettere dimissorie*, ovvero *apostoli.* Rolando poi prende i canoni raccolti nel Decreto alla causa XVI e con essi formula un responso che risolve il caso pratico unendovi anche le forme processuali che dovevano seguirsi. L' esposizione del fatto è di una precisione ineccepibile, e ci dimostra che l' autore era praticissimo dei luoghi e perfetto conoscitore della contesa per lui quasi domestica. La qual cosa recherebbe meraviglia non lieve (non essendo caso di una decretale pontificia, la cui cognizione allora si

sarebbe diffusa rapidamente dovunque, ma del placito di un metropolita in una contesa fra due umili pievi), se Rolando, maestro a Bologna, non si fosse trovato a così dire sul luogo e in contatto colle persone.

V. Non so quanto il lettore consentirà meco; ma sento il dovere di manifestare una persuasione molto profonda, che in me produsse un qualche studio di cotesti documenti. Sembrami che vi si debba intravvedere un procedimento storico di molta importanza per determinare le date del Decreto grazianeo e della Somma rolandina. La causa XVI di Graziano contiene un solo canone che possa essere stato tolto da fonte posteriore al 1139, ed è il 22 della *Questione I*, tributo a Papa Innocenzo; non essendo specificato se sia il I o il II Papa di questo nome, potrebbe ritenersi di questo ultimo. Egli però avendo pontificato dal 1130 al 1143 e mancando gli indizii dell' anno, in cui avrebbe fatta la decretale, non vi è ostacolo che impedisca di ritenerla antecedente al 1140, anzi al 1139, data del Concilio generale Lateranese II. Ma vi ha di meglio a riflettersi. La rubrica del canone è: *Beneficiis ecclesiasticis monachus presbiter libere perfruatur.* La tesi è provata col canone 22 tribuito ad Innocenzo; ma non è sostenuta con questo solo: il susseguente canone 23, iscritto a Gregorio Magno, conferma la tesi. È incerto anche questo, come nota il Friedberg, ma ad ogni modo la dottrina che vi si tratta era antica: il canone d' Innocenzo non pone in essa cosa alcuna di nuovo, dato pure che sia suo. Giova anzi

riflettere che il canone 23 è tolto dalla collezione di Anselmo da Lucca; e forse dapprima fu il solo allegato, aggiungendovi poi l' innocenziano, dato che Innocenzo II abbia pubblicata una decretale sullo stesso soggetto: aggiunta che poteva farsi liberamente dopo ultimata la collezione grazianea, perchè nulla si turbava.

Or procedendo si consideri che la teoria giuridica sviluppata da Graziano in quella *Causa* la riscontriamo applicata nella sentenza dell' arcivescovo ravennate sotto il 28 Aprile 1141, e di più trasfusa in un responso di un celebre giureconsulto, o diremmo oggidì voto legale, quale presso a poco uscirebbe da un valente avvocato in una causa a lui confidata. L' autor della *Somma* pone cura a farci conoscere, che sotto il velo di un lavoro di quasi codificazione si discuteva una contesa di fatto. *Casum nota*, egli scrive; venendoci a dire che quella trattazione teoretica aveva avuto, se non per ragione almeno per impulso, una causa giudiziale, quasi domestica per chi insegnava a Bologna. E non vi è questo solo. Nel placito dell' Arcivescovo Gualtieri è detto che il Vescovo di Modena intorno a quella contesa *jam sepe conquestus fuerit idem* (eidem) *Archiepiscopo aput Ravennatem Ecclesiam.* Durava dunque da anni cotesta vertenza che i ricorsi del Vescovo di Modena per l' Arciprete di Ciano eccitavano a studiare e risolvere. Sarà stato caso; ma vedendo che se ne occuparono i due maggiori luminari che insegnavano a Bologna nelle materie ecclesiastiche, non è troppo azzardata l' ipotesi che Graziano prima,

Rolando poi si sieno giovati di quella contesa come causa occasionale, quello per istabilire il fondamento giuridico, questo come giureconsulto. Crederei anzi che Rolando l'abbia discussa prima in un responso o voto legale (forse a richiesta di una delle due parti) poi se ne sia giovato compilando la *Somma* per dar luce alla teoria canonica. Certamente vi ha qualche cosa di singolare in quella parte della *Somma*, e non è privo di un significato critico importante il fatto che Rolando, cosa non comune in quel lavoro, sia uscito a richiamare una fattispecie che da tempo occupava le due parti contendenti e si mescolava anche colla politica. Imperocchè non vanno dimenticate le lotte allora ferventi fra i Comuni di Bologna e di Modena per i luoghi e le castella ai rispettivi confini, i cui limiti si confondevano con quelli delle due diocesi: lotte che risalivano addietro di secoli, parlandone i cronisti bolognesi fino dai tempi di Ottone, anzi di Carlo Magno. Luoghi passati attraverso a molte vicende, contesi dai Vescovi di Bologna come territorio della diocesi e insieme del contado, posseduti temporaneamente da un Uberto Vescovo di Parma ai tempi di Ottone I, poi da Matilde, poi disputati fra Bolognesi e Modenesi appena che i due Comuni si ebbero potenza. Per lo che sotto una questione di gius canonico se ne ascondeva una politica-comunale siccome era solito di que' tempi; e che a cagione delle lunghe guerre allora e poi combattute fra Bologna e Modena per la prevalenza su quelle località assumeva un' importanza straordinaria. Le quali

circostanze attentamente considerate ci spiegano come Graziano e Rolando si sieno occupati con tanto impegno di una vertenza, che a primo aspetto sembra cosa di niuna o pochissima entità: e ci fanno intravvedere altresì come via diversa siasi tenuta dai due celebri Maestri. Graziano, che sembra essere stato di animo calmo e conciliativo, riunisce i canoni atti a risolvere la contesa ma non discende al caso pratico. Rolando, animo ardente e risoluto, va molto più avanti e tratta la causa speciale senza riguardi di sorta, mirando anzi a risolvere chi dei due contendenti abbia ragione e dare il suo ad ognuno. Nel suo responso egli richiama le teorie del possesso e della prescrizione, invoca i limiti o una qualche pietra che segni i confini. Gualtieri nel suo placito ripete queste medesime considerazioni e richiama la *petra utriusque Plebis confinia distinguens subtus domum fauatiorum fixa.* La sentenza dell' Arcivescovo Ravennate era dunque un'applicazione del responso di Rolando; e siccome fu favorevole al Vescovo di Modena pel suo Arciprete di Ciliano, così dovette rincrescere a quello di Bologna, e più che al Vescovo al potente Comune, il quale colla giurisdizione ecclesiastica sentiva indebolirsi i fondamenti delle sue pretese politiche (1). Il placito del

(1) Il Savioli che riportò il documento da me riprodotto, e nel quale la sentenza è a favore del Vescovo modenese per l'Arciprete di Ciliano, scrive poi nel testo sotto l'anno 1141: « Venne a quella » parte Gualtieri. Colà ne' limiti che terminavano le due diocesi di

Metropolita ci lascia scorgere che il popolo di Gauzàno (Gozàno) sul quale realmente cadeva la disputa, voleva essere addetto alla pieve di Monteveglio e così al territorio bolognese: chiudesi infatti con queste parole: « Si vero Populus Gauzani predicte Capelle et » ad quam pertinere judicatum est obedire contenserit, » excomunicationis vinculo perpetuo maneat obligatus » dovec resipuerit ». Sappiamo che tre anni dopo, secondo il Savioli, e due soli a parere del Muratori, gli stessi uomini di Savignano, dove si era pronunziato il placito « sottraendosi al dominio dei Modenesi conse- » gnarono la loro rocca al Comune di Bologna, gli » promiser fede e s' astrinsero ad esser seco negli » eserciti e cavalcate, nè mescolarsi di pace e tregua » senza suo piacimento (1) ». Non mi stupirei che tosto o tardi si scoprisse qualche documento di ostilità dei bolognesi contro Rolando, e che unendosi agli altri stimoli accennati superiormente, fosse causa od impulso per lui di lasciare Bologna. Le lotte politiche dei Comuni degeneravano troppo facilmente in odî ed ire di parti, perchè questo facesse meraviglia. Certo che la sentenza del Ravennate dovette tornare molto ingrata al Comune di Bologna, e suscitarvi animosità contro gli autori suoi, tra quali fu realmente primo Rolando.

» *Bologna* e di *Modena,* riconobbe il confine d'ambe le Pievi, e la » Chiesa ed uomini controversi furono aggiudicati alla *prima* (*) ». Ciò è contro il documento, e conviene leggere alla *seconda,* poichè questa è l' altra da lui nominata.

(1) Sav. v. c. Ann. 1141.

(*) *Ann. bolog.* Ann 1141 § 1.

Ma tralasciando queste circostanze, che meriterebbero uno sviluppo non adatto al lavoro che mi sono proposto di compiere, e potrà invece trovar luogo opportuno in uno più ampio, debbo piuttosto intrattenermi di altra impressione che ho ricevuta facendo qualche studio su questa *Somma* di Maestro Rolando. Quale fu l' intenzione sua, quale il fine che si propose compendiando il Decreto? Come accennai, voleva egli fare un lavoro scientifico destinato alla pubblicità, ovvero un prontuario per uso privato e non altro? Se quel Rolando fu il Bandinelli, come piace ai critici, specialmente tedeschi, quel suo compendio per un pari suo e come opera scientifica era cosa molto mediocre: non ha l' impronta di quell' ingegno vasto e profondo, che fu Alessandro III Papa. E poi quando intendeva di sommare il Decreto, perchè ommettere la prima parte, che per que' tempi aveva importanza la più grande? Perchè nella *Causa 33*, egli sommo teologo, saltare intera la Questione III, cioè tutto il trattato *De Penitentia?* Che razza di compendio diventava così quella stessa seconda parte? Confesso di non sapermi rassegnare al supposto che il Bandinelli, se è lui quel Rolando, pensasse davvero a fare un *Breviarium Decreti* destinato alla pubblicità. Prima di tutto perchè gli uomini di grande ingegno e sapere non si perdono a fare compendî di opere altrui, capaci come si sentono e sono di fare del suo qualche cosa degna di sè; poi perchè se pongono mano ad un lavoro qualunque, lo fanno completo. Parmi si possa aggiugnere che il Ban-

dinelli non fosse ammiratore straordinario dell' opera di Graziano. Qua e colà non ommette di notarne i difetti che vi sono, come le lunghe digressioni e l'introduzione di materie giudicate superflue.

Perciò tutto sommato non esito a manifestare la persuasione, che se l'autore della Somma fu il Bandinelli, ei mirasse unicamente a farsi un compendio di quella parte che gli interessava per un fine tutto suo proprio e privato. A giudicare così, oltre l'ommissione del trattato *De Poenitentia*, mi induce il vedere che di tutta la prima parte non ci ha trasmesso che un *indice delle Distinzioni*. Certamente che un lavoro di simil fatta ha sempre un pregio, quando esce da un ingegno superiore, ed anche un compendio sarà apprezzato per sè e per l' uomo che ne fu autore; ma questo non impedisce di credere che se quel Rolando fu il Bandinelli, pensasse unicamente a fare un lavoro privato. La carriera sua così splendida e l'importanza religiosa e politica che egli ebbe come Cardinal romano e poi Papa, dovevano certamente suscitare ammiratori anche di ciò, che da lui fosse meno apprezzato, e trovare chi se ne facesse divulgatore. Da questa ammirazione era certamente mosso colui, che in fronte alla prefazione scrisse: **Incipit eximium perpulchrum Stroma Rolandi ex Decretorum corpore carptum.** Più poi gli uomini salgono in alto, e più cresce per loro il pericolo di venir sopraffatti dalle adulazioni in forma di alta e sincera ammirazione. Sono eccezioni rarissime quelli che sappiano dubitare dei lodatori e

resistere al loro plauso assordante. La sapeva ben lunga colui che scrisse di noi mortali fatti segno a queste seduzioni:

. . . . mirabor si sciet inter-
noscere mendacem, verumque beatus amicum.
. . . . Clamabit enim pulcre! bene! recte!
Pallescet super his: etiam stillabit amicis
ex oculis rorem: saliet, tundet pede terram.
. . . .
Derisor vero plus laudatore movetur. (1)

E Dio volesse che non fosse così, e la storia e la quotidiana esperienza non ci stessero in prova di coteste farisaiche adulazioni e dei loro tristissimi effetti.

Raccogliendo ora le fila del nostro ragionamento parmi certo e direi evidente, che il Decreto di Graziano dovesse già essere compilato e noto prima del 1141. Un canone solo farebbe ostacolo, tolto da una decretale di Innocenzo II che si tribuisce all'anno 1142, cioè il Can 8, Q. 6, Causa 35 relativo al giuramento sui gradi di parentela che fanno luogo a divorzio. Giova osservare però che, anche ommettendolo, non si altererebbe la dottrina canonica-giuridica, perchè il suo contenuto è già virtualmente compreso nelle prescrizioni generali relative alle qualità dei testimoni, e più specialmente nei canoni che precedono. E in verità la sostanza del canone sta in questa sua parte: « Ceterum » in hujusmodi casibus summopere consideranda est » qualitas personarum, quae aliquid contra quoslibet ad

(1) HORAT. *Art. poet.*, v. 424-433.

» struere velint . . . quod *neque gratia, neque pretio,* » *vel timore vel odio alicujus hoc dicunt* contra eos, » de quibus agitur. » Ma tali qualità spiccano ugualmente nei due canoni precedenti 5 e 7. Infatti nel canone quinto è scritto: « Quidquid inde scis et au» disti . . . quod tu *per nullum ingenium, nec propter* » *timorem, nec propter amorem aut praemium aut* » *per consanguineitatem celabis Episcopum tuum* » *aut ejus Missum . . . quandocumqne te ex hoc in-* » *terrogaverit* ». E nel settimo leggiamo che il Vescovo nella sinodo: « post congruam allocutionem » septem ex plebe ipsius parochiae, vel eo amplius, » prout viderit expedire, *maturories, honestiores at-* » *que veraciores viros* in medium debet vocare » e detto che loro deferirà il giuramento uno per uno, soggiunge che debbono essere ammoniti di dire la verità e questa sola, nulla celando *nec propter amorem, nec propter timorem, nec propter praetium, nec propter parentelam.* Anche soppresso il canone 8 resta dunque inalterata le legge canonica sul giuramento in questione. Indi la conseguenza che Graziano poteva benissimo aver finito alcuni anni prima il suo lavoro, già servirsene nell' insegnamento e così essere noto; ma salva per lui quella libertà che ogni scrittore si intende di avere finchè vive, di aggiugnere cioè a conferma delle sue tesi que' nuovi argomenti, che gli vengano a mano. Abituati alla stampa e quindi alle edizioni migliorate ed ampliate noi non riflettiamo sempre alle condizioni in cui si trovavano gli antichi

pei quali esisteva unicamente la scrittura, modificabile sempre senza rifar tutto daccapo, come noi facciamo colla ristampa delle nostre opere.

VI. Sia dunque che Graziano abbia pubblicata la sua collezione dei canoni man mano che ne aveva compilata una parte che reggesse da sè; sia che la desse in luce quando l' ebbe finita, salvo sempre di aggiungere nuovi canoni tolti da fonti che sopravvenissero, su di che si andò tanto oltre che l' opera ebbe molte aggiunte di altra mano, come la critica ha dimostrato, questo è moralmente certo che dessa era conosciuta nel 1141, data del placito di Savignano.

In quanto alla *Somma* di Maestro Rolando è indubitato che fu fatta da chi appartenne allo Studio di Bologna. Quel placito di Savignano, di cui l' autore tenne sì gran conto e le particolarità del fatto che egli conosceva minutamente, ne sono prova irrefragabile. La *Somma* però fu evidentemente posteriore al 1141 e ce lo dimostra questo frammento (pag. 48) *Casum nota: Limes episcopatus Mutinensium et Bononiensem* **eousque habebatur incertus**. Quell'*eousque habebatur incertus* ci dice come prima d' allora quel confine fosse indeterminato, laonde erasi prodotta la questione, sulla quale pronunziò il Ravennate. Ma se prima di quella sentenza poteva aversi incertezza, andava da sè che questa dovesse cessare dopo il giudizio. Tutto ciò era già un fatto compiuto quando l' autore scriveva. La determinazione dei confini non fu tuttavia generale: la sentenza li accertava fra le due pievi di Monteveglio

a settentrione e di Ciano a mezzodì; ma non va oltre a questa parte. Bazzano, a tramontana di Monteveglio, era nella medesima condizione rimpetto a S. Cesario; specialmente dacchè Matilde nel 1112 aveva donato alla Chiesa di S. Cesario tutta la corte di Wilzacara, il cui confine a mezzodì faceva limite con Bazzano e Savignano, ed a levante colla via *Cassola*, che oggi ancora serba l' antico nome, e da Piumazzo mette sulla via Emilia, allora detta *via Claudia*. Comprendeva quindi presso che intero il territorio dell' attuale Piumazzo, castello edificato di poi, e quello di Castelfranco ad austro della via Emilia: castello anche esso fabbricato posteriormente a tramontana dell' antico *Forum Gallorum*. Sulla incertezza di questi confini sarebbero da esaminarsi diversi documenti che il Savioli ha riportato e specialmente la Bolla di Pasquale II al Vescovo di Bologna nell'anno 1114 (I. P. II N. 94) (1) e l'altra di Callisto II del 1121 (ibi N. 107), ma uscirei dai limiti che mi sono proposto. Non deve però tralasciarsi di avvertire le diverse correnti, se così mi è lecito di parlare, che si erano formate attorno ai Papi ed agli Imperatori verso i due popoli di Bologna e di Modena in persona dei loro Vescovi. Eugenio III favoreggiò Bologna e già nel 1148, datato da Brescia sotto il 24 Agosto, troviamo un suo Breve a Gerardo Vescovo bolognese, in cui lo avvisa di avere ammonito i Reggiani

(1) Le disposizioni sono ripetute nella lettera di Lucio II al Vescovo Enrico in data 13 maggio 1144 (Savioli, *ibi*, n. 130).

e i Parmensi di non dare aiuto ai Modenesi contro i Nonantolani, che già si erano dati a Bologna, e dice di avere privata Modena della sede vescovile in punizione del suo contegno (1). Perchè poi con queste contese dei confini si collegava la pieve di Monteveglio, andava da sè che Eugenio III dopo tornato di Francia pubblicasse la decretale del 24 novembre 1150 a favore dell' Arciprete di Monteveglio e dei Canonici suoi confratelli. Ma il decreto pontificio non riguarda più la contesa del plebano di Monteveglio con quello di Ciano per la chiesa o cappella di Gozano. La lettera eugeniana si limita al plebanato di Monteveglio, che pone sotto l' immediata protezione papale, e di cui enumera le chiese fino a quindici. Altre però ve ne erano, siccome accenna lo stesso Papa: e non erano poche, avendosi dalle antiche memorie bolognesi che dalla plebanale di Monteveglio dipendettero ben quaranta parrocchie. Su queste chiese è però molto facile di equivocare per chi non abbia una minuta cognizione delle località e della formazione della pianura fra la Secchia ed il Reno. L' intelligenza vera di questo documento non può aversi che seguendo l' ordine geografico dell' enumerazione delle chiese soggette a Monteveglio. Mi permetto di darne breve cenno. Si incomincia dalla zona che è a ponente della Samoggia e del suo influente il Rio Marzaduro o di Monte Budello. Ivi sono Luparolo ora Montebudello e *Bauzanum* ora

(2) Savioli, l. c., n. 135.

Bazzano. Si passa quindi a levante del Rio Marzaduro, dov' è Monteveglio fra esso Rio e il torrente Ghiare di Serravalle; e quivi tralasciando la chiesa plebana si percorre la zona fra le Ghiare di Serravalle e Montombraro e le sponde della Samoggia: vi son memorate tre chiese, quella cioè di Montalognio (Zappolino), santa Maria di Fagnano e *de Pantiano* (l. *Pontiano*) ora Ponzano a mezzodì subito di Fagnano (1). Adesso Fagnano è semplice succursale di Monteveglio,

(1) Che qui trattisi di *Pontiano* ora Ponzano e non di Panzano un quindici chilometri a settentrione della via provinciale *Bologna-Bazzano* ne siamo certi dalla descrizione dei luoghi, dai quali risulta che il Plebanato di Monteveglio fu tutto ad austro della predetta via. Ma se non bastasse viene a togliere ogni dubbio un documento ufficiale. Una Notificazione del fu cardinale Oppizzoni Arcivescovo di Bologna in data 19 aprile 1822 ci fa sapere come un Breve di Pio VII che comincia *Sanctorum canonum Sanctione* determinava finalmente i confini delle Diocesi di Modena e Abbazia *Nullius di Nonantola* spettanti al Ducato, ora Provincia di Modena con quella di Bologna, passando a questa alcune parrocchie o frazioni di parrocchie in numero di 17. Si comincia da *Castel d'Ajano* e *Sassomolare* sullo spartiacque da cui ha origine il torrente Samoggia, e si finisce con *Reno-Finale* e *Casumaro* (antica Trecentola) vicino al Panaro inferiore. Tra queste parrocchie **le quali appartennero finora NELLO SPIRITUALE** *alla Diocesi di Modena o a quella Nullius di Nonantola* si trova al n. 10: *Panzano sotto il titolo de' Santi Filippo e Giacomo*, che lo stesso Arcivescovo costituì in plebana, ma senza figliali onde non turbare la vicina pieve di Castelfranco (nell' Emilia). (*)

(*) Cf. *Raccolta delle Notificazioni ecc. del cardinal Carlo Oppizzoni Arcivescovo di Bologna*, vol. I, pag. 193-194. — Bologna. Tipografia Gamberini e Parmeggiani, 1828.

ma allora aveva molta importanza aggiungendosi nella lettera di Eugenio *cum omnibus pertinentiis suis,* e probabilmente era in auge perchè di là era stato oriundo Lamberto, che fu poi Onorio Papa II ben noto al lettore (1). Proseguendo ad austro-ponente della Samoggia

(1) Non esito a manifestare l'opinione che il Fagnano da cui Lamberto ebbe il cognome sia questa in allora parrocchia, oggi ancora dipendente da Monteveglio. Per la smania di far appartenere Onorio II a nobile famiglia si è preteso che fosse oriundo di un *Castello di Fagnano* nella Diocesi d'Imola e sovente disputato fra bolognesi ed imolesi. In queste meschine vanità caddero anche i dotti Padri Sarti e Fattorini in *Lamberto Arcidiacono* (*Op. cit.*, vol. I. par. II, pag. 15); ma il Savioli sentì di non potere accettare questa opinione, e scrisse: *dee pronunziarsi piuttosto che fosse di oscura origine.* In ordine poi a Fagnano, dopo menzionato quello posto presso il confine imolese, detto latinamente *Flagnanum*, soggiunge: *ma nel bolognese è un secondo Fagnano alle rive della Samoggia presso Monte biancano* (*).

Il dotto annalista di Bologna non crede di pronunziarsi fra questi due Fagnani stimandola ricerca inutile. Lasciando all'autore questo suo apprezzamento penso invece che sia sempre utile chiarire la verità, e non mettersi nella necessità di dover contorcere il senso degli scrittori contemporanei ai fatti narrati. I Padri Sarti e Fattorini invece hanno dovuto farlo in ordine a Landolfo che disse Lamberto **de mediocri plebe** *comitatus bononiensi genitus:* queste parole non si adattano al Fagnano posto sui confini orientali della Provincia bolognese, primachè le fosse aggregato il Circondario d'Imola. Tanto meno poi se si rifletta che questo Fagnano si scriveva latinamente *Flagnanum;* mentre noi abbiamo l'altro Fagnano alle sponde della Samoggia enumerato fra le chiese dipendenti da Monteveglio, che è scritto *Fagnanum*, e quindi nella lettera di Eugenio III abbiamo *Ecclesiam S. Mariae de Fagnano* **cum omnibus pertinentiis suis**.

(*) Savioli. *Ann. bolog.*, sez. VIII, nota KK (t. I, par. I, pag. 158, ediz. cit.).

e abbracciando le medie valli dei due torrenti Ghiare di Serravalle menzionasi la chiesa *de Lupa Ahaluria* (Serravalle Sant' Apollinare di oggi) e l' altra *Sancti Petri de Savignano*, che ora è Serravalle San Pietro (1). Passa poi alla enumerazione delle Chiese a levante del torrente Samoggia e in val di Lavino, e menziona le chiese *S. Blasii de Lacumiano*, cioè *Sanchierlo* anche ora dedicata a San Biagio, *sancte Mariae in Resiliolo* adesso *Rasiglio* sacra a Maria come nel 1150. Sussegue la Chiesa *sancti Nicolai in Roncaliis:* parerebbe *Ronca,* ma il titolare indica piuttosto *Le Lagune*, che è parrocchiale dedicata a San Nicolò, mentre la parrocchiale di Ronca è dedicata a San Lorenzo. L'una e l' altra però sono in vicinanza delle chiese accertate,

(1) Oltre le due parrocchie di Serravalle Sant' Apollinare e Serravalle S. Pietro avvi colà il *Castello di Serravalle*, che con Monteveglio e Bazzano furono i fortilizi opposti dai bolognesi ai modenesi in quelle baruffe medio-evali per assicurarsi sui loro confini. Que' fortilizi, Bazzano in ispecie, corsero molte vicende, e n' era causa sempre l' incertezza dei limiti che storicamente derivò in parte dall' antica formazione della pianura fra il Reno e il Panaro e per la quale poteva sostenersi che le valli di Samoggia e Lavino fossero bacino del Panaro anzichè del Reno, e in parte dagli antichi limiti dell' Esarcato non che dai beni della Contessa Matilde, che quella donna lasciò ai Pontefici. Qui non potrei deviare ad un argomento che mi occuperebbe troppo a lungo, ma che discorsi in altre pubblicazioni (*).

(*) Cf. CASSANI. *La destra del basso Po.* — Milano, Civelli, 1862. — *Le partecipanze di Cento e Pieve.* — Bologna, R. Tipografia, 1877 — e *Sull' origine ed essenza delle partecipanze di Cento e Pieve.* — Bologna, ivi, 1878.

perocchè Ronca è vicina a Sanchierlo e Lagune a Rasiglio. La Chiesa *sancti Donini de campere majore* oggi è un Oratorio nella parocchia plebanale di Monte S. Giovanni in val di Lavino a sinistra del torrente, e l' altra *sancti Pauli de Palude* non è che l' Oliveto (*Aulivetum*) anche adesso appartenente al plebanato di Monteveglio; quella di *Sancte Maria de Prato Bonelli* è la cura di Pradalbino con forse Pragatto. Conchiudesi colle tre ultime, che sono intitolate *sancti Marci, sancti Vincentii, sancti Fabiani:* i loro titolari non corrispondono più a quelli di allora, ma visibilmente sono San Martino in Casola, San Lorenzo in Collina e Zola Predosa. Su quest' ultima non può cader dubbio, essendovi la dichiarativa *iuxta flumen Lauini;* e tale è la posizione di Zola sulla sponda sinistra del Lavino.

Mi sono trattenuto su ciò per togliere di mezzo l' errore di chi ha creduto che le parole *Ecclesiam de bauzano* (e pensò doversi leggere *Gauzano), sicut ex sententia uenerabilis Fratris nostri Moysi Ravennatis Archiepiscopi vobis adjudicanda est* (che si è creduto di leggere più correttamente *adjudicata est)* si riferiscano alla già contesa fra le pievi di Monteveglio e Ciano per la Chiesa di Gozano, e sieno prova che il successore dell'Arcivescovo Gualtieri revocasse la sentenza di questo, e ritolta la chiesa di Gauzàno (Gozàno) alla pieve di Ciano l' avesse aggregata al plebanato di Monteveglio. Quella prima sentenza non fu mutata; e le parole della lettera pontificia ci fanno fede invece che una somigliante contesa aveva avuto luogo fra le

pievi di Monteveglio e di San Cesario per la Chiesa di Bazzano. Quelle confusioni di limiti e giurisdizioni ecclesiastiche hanno durato anch' esse fino al nostro secolo, e i limiti di diocesi non si rettificarono dal lato di Bologna che nel precitato anno 1822 colla modificazione del Card. Opizzoni conseguente al Breve di Pio VII. Fra le chiese parrocchiali o frazioni di parrocchia passate a Bologna si legge al numero 15: « *S. Cesario* per quella sola parte che appartiene allo » Stato Pontificio. Questa porzione di parrocchia, che » consiste in tutto in tre case, la aggreghiamo per » ora alla Parrocchiale di Panzano ». Ed era giusto confinando con questa arcipretale, che allora passava all' arcidiocesi bolognese.

Pareranno minutezze fuori di luogo; ma non mi sembrano tali, perchè ridondano ad encomio di Graziano e più di Rolando, che erano stati i veri autori della sentenza pronunziata dall' Arcivescovo Gualtieri sulla contesa per Gozano, aggiudicandolo alla diocesi modenese; e ciò in base principalmente a quella famosa *petra utriusque Plebis confinia distinguens subtus domum fauatiorum fixa.* Vi ha di più. Questo fondamento di un segnale indicante il confine l'aveva messo avanti Rolando nella sua *Somma*; e poichè nella bolla di Eugenio III (24 Novembre 1150) è firmato anche *Rolandus Cardinalis tituli Ss. Cosme et Damiani*, e questi è il Bandinelli, esso viene liberato dalla taccia che gli si potrebbe dare, di avere pensato in un modo prima del Cardinalato, e diversamente poi.

Eugenio aveva già incappato in altri errori di fatto, e tutti sanno come la deposizione di Sansone dalla metropolita di Reims gli procurasse severi rimarchi da S. Bernardo; ed è parimenti noto come S. Bernardo raccomandasse a Rolando di assistere il Papa, perchè circuito dagli intriganti non ricadesse in simili errori. E in verità odora di una tal quale precipitazione la premenzionata sua lettera a Gerardo Vescovo di Bologna, datata da Brescia il 24 Agosto 1148 (Sav. l. c. N. 135) colla quale *mutinensem civitatem* **in perpetuum** (una perpetuità però che fu di corta durata) *ab episcopali dignitate privavimus, ut neque in Ciuitate neque in tota mutinensi parochia Episcopus de cetero statuatur*. In verità la causa di tale risoluzione ha tutta l' aria di un colpo di testa e di una pretesa eccessiva. Di che si trattava? Da parte di Bologna che i Consoli soccorressero i Nonantolani, i quali si erano sottratti dal Comune di Modena e fatti *fedeli* del Papa per avere un sostegno alla loro dedizione volontaria al Comune di Bologna: che Parmigiani e Reggiani non aiutassero i Modenesi contro i Nonantolani: che perciò i Modenesi fossero indotti ad impotenza contro Nonantola. E perchè non chinavano il capo, privava Modena della dignità vescovile. Più calmo poi due anni dopo discende a dirimere i contrasti fra la Pieve di Monteveglio e S. Cesario per la chiesa di Bazzano che Mosè, arcivescovo di Ravenna succeduto a Gualtieri, aveva aggiudicato spettare ad essa Pieve di Monteveglio. Con un uomo tale, benchè nel 1148 dichiari di

aver presa la risoluzione *communi fratrum nostrorum consilio, tam cardinalium, quam fratris nostri peregrini Aquilejensi patriarche et plurimorum episcoporum qui conuenerant*, non è per certo uno sconfinare dalla sana critica, se si riconosca che era un gran bisogno per lui quello di avere al fianco uomini di cotal tempra e così dotti nel gius canonico, che potessero impedire atti suoi meno riflessivi od inconsulti. La bolla del 24 Novembre 1150 è di tutt' altro genere, ed è notevole che in questa, appresso a dieci altri Cardinali, si legge *Rolandus Cardin. titul. Ss. Cosme et Damiani.* Se Rolando fosse cardinale nel 1148, non lo sappiamo: probabilmente no; ma lo era nel 1150, e chiunque riconoscerà l' importanza della sua firma nella lettera di Papa Eugenio. Egli era stato maestro a Bologna e quindi era conoscitore dei luoghi e delle vertenze; e come nel 1141 potè giovare alla parte modenese per la rivendicazione di Gozàno, così ora potè essere utile alla bolognese in ordine a Bazzano, la cui giacitura a levante del torrentello Muzza, che fin dai tempi di Gregorio VII era riconosciuto per limite giuridico della diocesi bolognese, lo assegnava a questa (1).

Per queste considerazioni tutte, che forse cagionarono digressioni un po' troppo allungate, ma che tali non mi sembrano sostanzialmente, mi permetterò

(1) Cf. Savioli, l. c., n. LXX, XCIV, CXXX.

di concludere in prima che il Decreto di Graziano incominciato fra il 1125 e il 1130 era compito nel 1140, salvo all'autore di aggiugnere qualche nuovo canone venuto in luce. Ciò era naturale, poichè esso e i suoi successori nell'insegnamento canonico si servirono della collezione come testo nella docenza. In secondo luogo sento la logica necessità di dedurne che la *Summa Magistri Rolandi*, se veramente è del Bandinelli, fu compilata dopo il 1141 e prima del 1150, anno in cui troviamo Rolando già cardinale. Non esiterei anche ad affermare che la compilazione avesse luogo a Pisa, dove per generale consenso degli storici si afferma che fosse canonico prima di essere assunto al cardinalato. Certamente egli usò di materiali precedentemente preparati, o meglio dirò di responsi dati su cause praticamente discusse; ma non potrei sottoscrivere all'opinione che, se quel Rolando fu il Bandinelli, avesse in animo di compilare un libro destinato alla pubblicità, come aveva fatto Graziano. Qualcheduno lo pubblicò poi, e forse non senza spirito di adulazione quando egli era divenuto Cancelliere della Chiesa romana, o più probabilmente Pontefice. Se avesse compilata la *Somma* quando era Maestro a Bologna, sarebbe stato moralmente impossibile che qui non si fosse conosciuta, e quindi non ne fosse rimasta qualche memoria o tradizione. Per quanto perciò i molti indizi concorrano a ritenere questo compendio opera di Rolándo Bandinelli, non può escludersi il dubbio che possa essere stata opera di qualchedun' altro, e spe-

cialmente di quel *Magister Rolandus* che fu testimonio nella sentenza del Cardinale Ildebrando pronunziata a Bologna qual delegato di Anastasio Papa nel dì 9 gennaio 1154 , come dissi superiormente (1). Quella sentenza è documento della maggiore importanza, e direbbesi fatto apposta per raccogliere in una sola pagina quanto allora vi era a Bologna di più illustre nella scienza e cioè quel *Magister Rolandus* e poi *Bulgarus causidicus et legis Doctor. et martinus Gosia. et Ugo de Porta Ravennate. et Jacobus causidici et legum doctores.* E colla scienza vi comparisce la più elevata nobiltà: un *Guarinus de Guarinis,* un *Petrus Garisendus,* un *Rainerius filius Henrici de Geremia.* Eppure di quel *Magister Rolandus,* che non è punto il Bandinelli, nulla, assolutamente nulla sappiamo: ed è tutto dire, quando lo vediamo menzionato prima di Bulgaro, Martino, Ugo e Jacopo. Era egli venuto a Bologna dal di fuori o era oriundo di qui? Aveva allora cominciato il suo Maestrato, o già lo esercitava da tempo? Tutto è ancora un arcano. Quello fu il secolo eroico dello Studio bolognese; ma chi sa nulla di questo Rolando, chi della docenza del Bandinelli eccettuata l' affermazione di sua residenza a Bologna Maestro *in divina pagina* lasciataci di Uguccione? E di Graziano che ne sappiamo noi dopo che ebbe pubblicato il suo Decreto? Di questo insigne compadre dello Studio bolognese, dobbiamo ripeterlo col nostro

(1) Cf. SAVIOLI, l. c., n. CLI.

Savioli: « resta a pronunziarsi che tutto è incerto, » dedotta la sua fatica » (1).

Dopo tutto questo però è innegabile che la testimonianza dell'Abbate Uspergense intorno a Graziano ed Irnerio è la narrazione storica più sicura: la quale perciò basta per accertarci che Graziano ed Irnerio ebbero una contemporaneità di vita e docenza a Bologna, e che ambidue si trovarono qui regnando Lotario. Si possono escogitare cento combinazioni diverse, ovvero fantasticare a benaplacito, ma non certo senza scapito della buona logica. Che nella vita di Irnerio si debbano distinguere periodi diversi, come in quello di chiunque che passò successivamente per gradi diversi in una professione o scienza, ed ebbe la fortuna di avviare sè e gli altri per una via novella, è inevitabile: o negare ogni fede ad Odofredo, o ammettere questa conseguenza. Ma una volta ammesso che questi periodi sono anche per Irnerio un fatto storico, nulla più osta a quella contemporaneità che fu discorsa, con Matilde e con Lotario, e così con Graziano e Bandinelli, e con altri ancora, benchè meno celebri, ma pure da non trascurarsi in quel nobilissimo esordio dello *Studio*, che rese immortale Bologna.

Ma procediamo ad altre materie che ora, dopo discorso di cotesti precedenti, ci è possibile o dirò meglio, di conoscere ed apprezzare.

---

(1) Savioli. *Ann. bolog.*, anno 1151, Vol. I, p. I, nota A.

CAPO XI

I. Irnerio e l'Imperatore Lotario. — II. Sulla leggenda di Irnerio docente a Pisa. — III. Del supposto decreto di Lotario abolitore di ogni altro diritto fuor del Romano.

I. La contemporaneità di Irnerio con Lotario fu certamente l'occasione presa per costruirvi sopra la leggenda che narra avere esso Lotario decretato che la giustizia fosse resa in base al diritto romano, abolendo ogni altro; e quindi aver egli costituito Irnerio maestro in quel diritto, che avrebbe successivamente insegnato a Roma, a Pisa ed a Bologna. Prima anzi a Pisa secondo alcuni per incarico della Contessa Matilde, la quale morì l'anno 1115, e così dieci anni abbondanti prima che Lotario divenisse Re di Germania e diciasette prima della sua incoronazione ad Imperator de' Romani.

È tutta una favola codesta leggenda, ovvero avvi qualche fondamento di verità, che sia come il sustrato delle frange imaginarie, che poi vi si sono aggiunte?

Nel Capo VI vedemmo lo Spigel affermare con gravità storica che Irnerio fu in grandissima stima presso Matilde, e che Lotario *mandavit hos (libros legum) publice in scolis tractari, et iterum secundum has Leges jus dici in judiciis Imperialibus.* Nella cronaca del Carione si va più avanti dicendosi che Irnerio *nactus Lotharium Saxonem minus impeditum bellis civilibus... fuit huic hortator ut preciperet causas dijudicari ex legibus Romanis, et ut curaret* **Romae et Bononiae** *eas (leges romanas) pubblice enarrari; et ne deesset doctrinae copia, produxit libros scriptos. Fertur et ipse (Irnerius) Romae et Bononiae docuisse, et primus ex Italis glossemata textibus addidisse.*

Consilio ergo Irnerii, auctoritate Lotharii, revocata sunt studia legum...

Scrisse le medesime cose il Forster, e soggiunse che Irnerio *primus juris professionem in Italia collapsam et extinctam aperuit, et in lucem reduxit. Incidit haec revocatio juris in annum Christi MCL.*

Più esatto cronologicamente fu il Vulteio: *Huius Lotharii tempore, anno Christi MCXXXVII, claruit Irnerius Jurisconsultus qui... libros legum Romanorum... a Pisanis reportos evulgavit.*

Lo stesso venne a dire il Freher, che ci lasciò scritto: *Constans inter eruditos fama est jus illud (romanorum) in lucem et usum (Lotharium) revocasse, idque suasore Irnerio viro procul dubio in republica et judiciis cum laude versato.*

Sono scrittori venuti assai dopo; ma la concordia

della narrazione stimola potentemente la nostra curiosità, e mi sento logicamente costretto acercare se nulla vi sia di storicamente vero, o tutto si debba rilegare nella favola.

In faccia alla storia, come è notissimo, furono contemporanei Matilde, Irnerio e Lotario. Matilde, morta nel 1115 in età di anni 76, era nata nel 1039.

Irnerio, nato circa il 1060, come si crede da chi specialmente tentò di infirmare la cronaca uspergense, era vivente nel 1125, e contava circa i sessant'anni quando Lotario II fu fatto Re di Germania, nè per certo alcun documento od autorità contemporanea ci autorizza a credere che egli sia morto a quella data. La cronaca di Usperga dice anzi il contrario, e non possiamo ricusarne l'affermazione, se non si discopra qualche documento che attesti contrariamente. Lotario poi, morto al fine del 1137 settuagenario anche lui, era nato circa il 1067, e così poco dopo Irnerio (1). La contemporaneità è dunque un fatto materialeindiscutibile. In quanto alle relazioni che passarono fra di loro, ne fu discorso in ordine a Matilde: resta che tentiamo di conoscere se e quali rapporti sieno passati fra Irnerio e Lotario. Cotesto Re, poscia Imperatore, vide egli Bologna? Fu amico o in lotta coi bolognesi? Impegno piuttosto arduo è il risolvere la questione. Secondo il Savioli, Lotario sarebbe sempre stato avverso

(1) Cf. Zeller. *Historie d'Allemagne.* Lib VII C. 19 — Paris — Didier — 1831 — pag. 63.

ai Bolognesi perchè a lui contrarî; perciò nella prima venuta avrebbe evitato di presentarsi sotto Bologna, girando invece per l'Apennino, ma discendendo in Romagna e recandosi a Medicina dove celebrò il Natale (1). Molto favorì quella Terra, che era stato possedimento di Matilde, esimendola da ogni soggezione, ma sulla quale Bologna ambiva di estendere il suo dominio. Nella seconda venuta, secondo l'annalista precitato (2), cinse Bologna d' assedio, ma l'inverno e i castelli ben muniti all' intorno resero vani i tentativi dell'Imperatore. Solo Castel de' Britti fu espugnato e distrutto dai fondamenti. *Parve in seguito rallentarsi l' ardimento dei cittadini, e l' Imperatore a preghiera del genero* (Enrico duca di Baviera) *li ricevè a sommissione.* Così il Savioli, mentre discorrono altrimenti gli altri storici e cronisti nostrani.

Sia che meglio informato fosse il Savioli, come è da ritenersi, sia che non vi fossero ostilità di sorta, questo però è certo che Lotario venne e soffermossi presso Bologna nelle due calate in Italia, e che quivi potè conoscere ed anche consultare quell' Irnerio, che nel 1116 era ai fianchi di Enrico V e contribuì senza dubbio ad amicarlo coi Bolognesi. Fu considerato altrove che Irnerio dovette essere consultato da Enrico sulla grave questione della eredità di Matilde. Quella fatale contesa era tutt'altro che finita. Lotario non vi

(1) *Op. cit.* an. 1132.
(2) Ivi. Anno 1136-37.

pretendeva forse meno del suo predecessore, e Papa Innocenzo II non trovò miglior espediente che di investirne Lotario sua vita durante. Veniva a rinumerarlo così dei favori ottenuti; imperocchè in entrambi i viaggi l' Imperatore ricondusse papa Innocenzo a Roma difendendolo contro l' antipapa: senza però che gli fosse dato di estinguere lo scisma, impresa meglio adatta a S. Bernardo, riconoscendosi la sua eloquenza più potente ancor delle armi. « Comme pur prouver » l' inanitè mème du plus grand pouvoir de cette epo» que, saint Bernard lui seul devait poursuivre contre » le nouvel anti-pape et contre celui qu' il appelait le » tyran de Sicile, l' oeuvre lassèe inachevèe par Lo» thaire . . . Seul, il devait amner dans la ville de » Rome même le nouvel anti-pape, de la famaille » *enragèe* des Pierre Leoni *(furor Leonina)* aux pieds « d' Innocent II » (1). Mirabile esempio della potenza morale di un uomo, quando in lui si raccolgono ingegno, sapere e virtù.

Checchè ne sia, noi vediamo che in definitivo vi fu pace fra Bologna e Lotario, e forse Irnerio non vi fu estraneo; ma, anche ciò posto, nulla abbiamo per concludere a quelle relazioni, che vedemmo affermate dagli scrittori surriferiti. Dalle due venute di Lotario nulla dunque si può dedurre, almeno con probabilità attendibile. D' altra parte nulla si oppone alla possibilità ed anche alla probabilità che Irnerio abbia

(1) Zeller. l. c. pag. 65.

prestata l'opera sua di giureconsulto a Lotario, come l' aveva prestata ad Enrico, e prima anche a Matilde, ne' cui placiti sedette e firmò subito dopo la Contessa. È vero che Lotario rappresentava un partito diverso da quello di Enrico V; ma questa diversità era più apparente che reale. In fine dei conti Lotario era riuscito a far suo l' utile dominio della eredità matildica, e quando si trattò dell' investitura del ducato di Puglia, non si mostrò meno tenace dei diritti imperiali, veri o supposti che fossero, di qualsivoglia Imperatore men devoto ai Pontefici. Questi fatti ci assicurano che da parte di Lotario nulla ostava per valersi anche di Irnerio in quelle contese. Nulla può affermarsi, ma nulla può pure negarsi, finchè qualche documento non venga a togliere l' incertezza.

II. Vi sono però considerazioni di altro ordine, che non si possono tralasciare. L' epoca di Lotario è incontrastabilmente il periodo in cui la notizia e lo studio del diritto romano diventano comuni e salgono in grande fama. Ma altresì è l' epoca nella quale attorno a Pisa si raccoglieva la massima importanza di quella potente repubblica. Ivi è ospitato il Pontefice, colà sostanzialmente mira Lotario, e i Pisani secolui protettori del Papa trattano come alla pari colle due massime autorità della terra. A tutto questo si aggiugne che proprio in quell' epoca si rendono note le Pandette pisane, sia che veramente fossero venute da Amalfi, o che prima si conservassero a Pisa. Nulla ci prova che Irnerio fosse già morto prima del 1137: e

se a lui giunse cognizione di quel testo sì famoso delle Pandette, non lo avrà preso desiderio vivissimo di conoscerlo, egli che da più lustri sosteneva insegnamento già celebre di diritto romano? Il Bandinelli, o già canonico a Pisa, o prossimo a diventarlo, era allora Maestro qui in Bologna a fianco di Irnerio e di Graziano. La leggenda dell'insegnamento irneriano a Roma non è che un'alterazione della andata colà di Irnerio con Enrico V (che è un fatto storico) e della parte da lui presa cogli altri giureconsulti nella discussione sui *decreta Pontificum de substituendo Papa.* Una sua andata a Pisa per conoscere le Pandette colà conservate era il mezzo più acconcio per supporre un suo insegnamento in quella città. Non era egli stato nelle migliori grazie colla famosa Duchessa di Toscana?

Se poi sia attendibile l'opinione di que' dotti che hanno ritenuto avere anche Irnerio usato di un qualche apografo del manoscritto pisano, allora dovrebbe convenirsi che Irnerio ne avesse cognizione fino dal tempo della famosa Contessa, e il gran Padre dello Studio bolognese abbia visitata Pisa: peso anzi grandissimo si aggiugnerebbe alla testimonianza dell'Uspergense, che Irnerio *libros legum, qui dudum neglecti fuerant... ad petitionem Mathildae comitissae renovavit, et secundum quod olim a divae recordationis imperatore Iustiniano compilati fuerant, paucis forte verbis alibicu interpositis eos distinxit.* Stando a quello che disse Odofredo, dove Irnerio trovò l'*Infortiatum?* Si è supposto che un manoscritto delle Pandette si

fosse staccato o stracciato in tre parti, e che Irnerio avesse a mano anzitutto la prima, chiamata perciò *Digestum vetus;* poi che avesse la terza, che denominò *Digestum novum:* finalmente che trovasse quella di mezzo, che si nomò *Infortiatum.* Ma è credibile questo racconto? Quel distacco fra l' *Infortiatum* e il *Digestum novum* là in mezzo alla legge 82 del libro 35, tit. 2, dove non si ha nemmeno la fine di un periodo ma un semplice distacco segnato col *punto e virgola* o i *due punti*, sarebbe stato una rottura fra pagina e pagina proseguenti. Quale portento, che mai si sieno smarrite le pagine completatrici del titolo stesso e del successivo, con cui finisce il Libro XXXV! Si trova l' ultima parte dopo forse molti anni, e finalmente, chi sa quanto tempo dopo, si rinviene la parte di mezzo: così l' antico volume, che si era stracciato, ritorna qual prima, e Bologna possiede anche i Digesti come li aveva Pisa! Se il miracoloso garbava alle fantasie medioevali, non mi pare che ciò debba o possa farsi ai dì nostri. Bartolo, l' ingegno più grande fra i commentatori, non esitò a rilegare tra le favole l' immaginoso racconto; e senza ambagi disse che il volume *nunquam fuit amissum: semper enim fuit totum ... Pisis et adhuc est.*

Piuttosto dunque che andar dietro alle nenie e leggende volgari, sarà logico ritenere che Irnerio, le cui buone relazioni con Matilde sono innegabili, forse fino dai tempi di questa abbia conosciuto il manoscritto pisano, e di colà siagli venuto il completamento di

una copia imperfetta dei Digesti, che prima avesse fra mani. Una tradizione volgare è facilmente alterabile colla leggenda, ma avvi sempre un sostrato realmente storico. Siccome adunque dalla presenza di Irnerio a Roma con Enrico V visibilmente se ne formò la leggenda di suo insegnamento a Roma, così con una sua qualunque dimora temporanea a Pisa è naturale che si fabbricasse l' altra leggenda di sua docenza nella città che custodiva la copia più pregevole delle Pandette. L' Uspergense era troppo bene informato di queste cose spettanti all' Italia, perchè senza un solido fondamento mettesse assieme la narrazione che Irnerio prese a riordinare i Digesti *ad petitionem Matildae Comitissae* col rifiorimento dello studio di Irnerio intorno ai tempi di Lotario II. Matilde, signora della Toscana, aveva ben modo di agevolare ad Irnerio la cognizione del testo prezioso di Pisa, e raccomandargli anzi di' procurarne l' adattamento alla docenza e allo studio dei discenti. Lavoro cotesto che non si faceva nè in un mese nè in un anno: un lavoro che richiedendo lungo tempo, potè bensì cominciare e proseguirsi vivente Matilde, ma per continuarsi poi successivamente fino al regno ed all' imperio di Lotario. Quel *paucis forte verbis interpositis* accenna mirabilmente alle glosse, alle rubriche, ai sommarii delle autentiche attribuite ad Irnerio, e che in massima non si può dubitare aver esso compilate: se poche o molte o tutte, dire ora non lo possiamo; ma è certo che egli almeno in parte ne fu l'autore.

III. Ma io non ripeterò quanto ho già detto precedentemente, e finirò questo capitolo coll'esame di quell' opinione che lungamente affermò — avere Lotario comandato ***hos*** (***libros legum romanorum***) ***publice in scholis tractari, et iterum secundum eas leges jus*** *dici* **in judicis Imperialibus**. Usai qui delle testuali parole dello Spigel, perchè fu quegli che più nettamente formulò la proposizione e merita più considerazione. In ordine a Lotario che egli ne abbia proprio fatto un precetto non abbiamo documento alcuno che ce lo attesti; ma siamo già tanto avvezzi a vedere concentrato attorno ad una persona quello che fu carattere di un' epoca, che non bisogna meravigliarsene in guisa alcuna. Nei secoli decorsi si era abituati per modo a riferire a decreto di principe istituzioni nate da sè e quasi spontaneamente per circostanze particolari, che proprio sembrava non poter farsene a meno. Ora chiediamoci: ai tempi di Lotario furono o no comuni i due fatti surriferiti dello insegnamento e dei giudizi imperiali basati sul diritto romano? Quanto all' insegnamento non vi ha nessun dubbio. Lo studio di Bologna era già salito in tanta fama, che qua accorrevano studenti e poi maestri anche in altre dottrine i più grandi ingegni dell'epoca. Basterebbero per tutti Graziano e Rolando Bandinelli.

Ma che pensar dei giudizi, di quel *jus dici secundum eas leges (romanas)*? Già fino dal secolo scorso il Muratori e il Tiraboschi, cioè i due massimi critici, comprovarono che continuò l' uso delle altre leggi

insieme alla personalità del diritto; e se lo Spigel avesse proprio affermata l' abolizione di ogni altro diritto, avrebbe commesso un errore imperdonabile; ma egli non disse ciò, e al *jus dici* aggiunse tale sperificazione che esclude testualmente un tal senso di sue parole. Sottolineai le parole **in judiciis Imperialibus**, perchè vengono a chiarirci che quello scrittore volle parlare di giudizi proprii di' una speciale categoria. Si giudicava nei placiti, sentenziavano i Comuni, che avevano le loro consuetudini e qualcheduno statuti scritti: giudicavano gli Imperatori, e giudicavano i Papi e i Vescovi. Ognuno aveva le sue leggi, il suo diritto, o scritto o consuetudinario. Nei placiti che erano adunanze feudali, si seguiva comunemente il diritto della feudalità contemperato dalla professione giuridica personale; per le città era base la consuetudine; i Papi avevano il gius canonico e così i Vescovi. E l' Imperatore? La consuetudine portava che questi sfruttasse il diritto romano, che molto opportunamente veniva in aiuto dell' assolutismo cesareo. Una supposta costituzione di Lotario non l' abbiamo; ma abbiamo il fatto, più potente di ogni legge, che gli Imperatori facevano di tutto per mettere a base della loro potenza e quindi dei loro *giudicati imperiali* il diritto romano. Era un fatto così certo e sì intimamente penetrato nei costumi che Enrico V aveva condotto in Roma i suoi giuristi con Irnerio alla testa; e che quarant' anni dopo i famosi quattro Dottori furono chiamati a Roncaglia per risolvere col diritto romano nel massimo dei *giu-*

dizi imperiali, cioè sulle franchigie comunali, che Federico voleva far passare per usurpazioni.

Così torniamo sempre allo stesso punto; ed è che se prendiamo i luoghi degli scrittori in senso angusto e stiracchiato, ossia come riferibile strettamente ad una persona quanto essi dicono, cadiamo in errore; se invece sappiamo leggervi la vera storia dell' epoca, non personificata coi pregiudizi in Tizio o Caio, abbiamo la cognizione vera dei tempi e delle cose.

Ma basti iotorno a ciò e per un lavoro contenuto necessariamente in limiti più che modesti come il presente. In altra occasione mi sarà lecito ampliare la discussione e forse riuscire a spargere qualche luce sovra un argomento e su tempi coinvolti ancora in tanta nebbia, se dir non si voglia dense tenebre.

CAPO XII

I. Sguardo retrospettivo sui due secoli discorsi — II. Missione di Bologna in quell' epoca. — III. Se possibile trovare almeno le traccie della lettura fatta in S. Pietro per creare antipapa Burdino.

I. Rivolgendo addietro lo sguardo non sarà inutile di avvertire il cammino che abbiamo fatto. Percorremmo all' incirca due secoli; ma furono secoli di radicale trasformazione della civiltà europea, due secoli lungo i quali l' Italia principalmente e in particolare Bologna toccarono a tanta altezza, che la storia ne porge rarissimi esempi.

A capo dei due estremi, in ordine alla società civile, troviamo Ottone I di Sassonia, nel quale si trasferisce l' imperio già carolingio, nè saputo conservare dagli italiani, e Federico di Hoenstaufen, cognominato il Barbarossa. Nella storia ecclesiastica vi riscontriamo Papa Giovanni XII, l' ultimo dei baroni romani sollevato alla sede Apostolica per intrighi politici, ed Ales-

sandro III l' alleato dei Comuni lombardi, il quale anche nelle cose ecclesiastiche vide fiaccato il cesasismo del Barbarossa.

Fra quei due estremi ci riscontriamo in Enrico IV re di Germania poscia imperatore e Gregorio VII. Sono i due atleti del primo atto nel terribile dramma che occupò l' evo di mezzo; e che ad onta di qualunque altra apparenza segnano un moto ascensivo nella moralità o immoralità politica, che per le idee di quei tempi veniva confusa colla religiosa.

Gli Ottoni avevano trovato il Pontificato romano caduto in un vero abisso, effetto delaterio della feudalità, la cui essenza era una schiavitù profondamente corrompitrice e corrotta. Da Ottone primo alla morte di Enrico III (962-1156) i Cesari teutonici meno corrotti prendono aspetto, e fino ad un certo punto sono riformatori del papato; ma la via prescelta era falsa e non poteva che tornare fatale, come sempre avviene dell' errore. Il Papato, confuso anch' esso col feudalismo delle investiture al pari delle chiese particolari, aveva preso l' aspetto di una carica più o meno politica, che l' imperatore era giunto a conferire a suo beneplacito. Quando il chierico parmense Rolando si presentò in Roma nel concilio presieduto da Gregorio VII, e in nome di una pseudosinodo convocato da Enrico IV gli intimò di discendere dalla sua sede, ed ai romani di recarsi da Enrico per ricevere un papa legittimo, come egli diceva, si toccò all' estremo delle pretese imperiali. Ottone I aveva compiuto un atto identico

colla deposizione di Giovanni XII da lui procurata mediante un concilio che per sè era anticanonico; ma vi era riuscito, perchè l' uomo rivestito della dignità di Pontofice Sommo era schiavo anzitutto delle sue passioni e non degno della sede suprema nella Chiesa, mentre l' Imperatore era uomo di alte doti politiche e religiose. Il quarto Enrico teneva posto assolutamente contrario: esso era il corrotto, e si trovava di fronte ad un genio potente e risoluto di riformare ad ogni costo la chiesa e la civiltà, qual era Gregorio VII. Nelle cose umane e specialmente nelle politiche Gregorio avrà errato anche lui, non essendo questa la missione dei successori di Pietro; ma niuno potrà contendere che Ildebrando fosse la mente più vasta ed energica comparsa nel secol suo e in molti altri, e che il fine a cui mirava, cioè la redenzione dell' umanità nel doppio aspetto politico e religioso mediante il richiamo suo alla moralità, non fosse un fine nobilissimo e degno di chi rappresenta il più elevato principio di religione. Se nella pratica abbia scelti i mezzi non sempre più opportuni per una Autorità essenzialmente morale, questo non è il luogo da ricercarlo. Anche in ipotesi che questo gli sia avvenuto, egli medesimo ne scontò la pena, e lo riconosceva con quelle sue parole pronunziate in fin della vita: *dilexi justitiam et odivi iniquitatem, propterea morior in exilio.* Egli non vide la fine dell' ardua impresa a che si accinse, ma questo non fa: altri toccherebbe alla meta, e Legnano, Venezia e Costanza sarebbero poi l'eco ultima del dramma

di Canossa: eco proceduta a distanza di due generazioni.

L' aspra contesa era molto complessa; perchè insieme alla questione di giusta liberta ecclesiastica a favore del Papa e dei Vescovi si mescolava l' altra della polilica libertà, che non poteva ottenersi senza l'abbassamento di quel dispotismo reale ed imperiale, che minacciava di soffocare la civiltà alla quale i popoli si avviavano, fatti consci di non essere solamente pecore da tosarsi, e meno poi da opprimere senza alcuna pietà. Quella razza formidabile dei Sassoni, che mai si addattò a porgere rassegnatamente le braccia alle catene sotto l'aspetto giuridico, fu la prima a mettere in campo la fiera contesa, querelandosi presso Alessandro II contro il dispotismo e il malgoverno di Enrico IV. Il fatto era di una gravità immensa, perchè il parere del Pontefice romano veniva invocato dai popoli qual giudice supremo dei re: e non già come arbitro, siccome alcuni vagheggerebbero anche oggidì, ma come tribunale formalmente costituito, e la cui suprema sentenza fosse inappellabile. Sotto un aspetto non mai veduto nel mondo era il grido dell' antico romano. *Cedant arma togae:* e perchè ad onore dell' umanità per quella gran legge che governa il mondo degli uomini la sana ragione e la giustizia debbono conseguire il finale trionfo sull' ingiustizia e l' oppressione brutale, dal fiero contrasto colla epurazione dei costumi doveva venirne l' imposizione di un freno salutare agli arbitrii del dispotismo. Perchè poi libertà

e virtù quando sono accoppiata, almeno per quanto lo consentono i difetti degli uomini, sono la causa di vero incivilimento, quindi era che da quei germi preziosi spunterebbe una delle più rinomate civiltà, specialmente per questa Italia che tante ne rinnovò per sè e pel mondo

Si era esordito in un campo che era tutto morale; ma, bene o male che sia ora non cale, gli uomini non si adattano socialmente a questo solo terreno, e per loro indole portano tutto nell' orbita del diritto. Se mi è lecito di ricorrere ad un esempio estraneo al nostro argomento, ma calzante quanto mai, ricorderò che la parola *jus* non comparisce mai ne' libri del nuovo testamento: eppure quante volte la si è pronunziata e si pronunzierà per le istituzioni religiose che ne trassero origine! È nella natura dell' uomo, e bisogna rassegnarvisi: farsene caso non è che ignorare la storia.

Quello che fu, doveva dunque avvenire, e più specialmente in tempi barbari, perchè la violenza è il carattere delle barbarie; ma per velarne la bruttezza si fece, come si farà sempre, ogni sforzo per mascherarla sotto nome di diritto: parola tanto cara a noi mortali, quando una secreta speranza ci fa brillare allo sguardo un vantaggio, vero o imaginario che sia!

Per questa indole così radicata nell' uomo, pieno com' è di difetti, doveva dunque succedere quel che accadde, ed *hinc inde* cercarsi ragioni e accattare pretesti per sostenere quello che ogni partito chiamò

suo diritto: fino a tirar giù dal cielo anche il sole e la luna per risolvere quale delle due cozzanti potestà fosse superiore, e quindi dovesse prevalere sull' altra. Noi medesimi, uomini del secolo decimo nono omai finiente, facciamo nè più nè meno degli avi nostri: e se materialmente non ricorriamo al sole e alla luna, vi ricorriamo nella idealità per pure concluderne non la ragionevole separazione degli uffici, ma la prevalenza secretamente intesa dell' una sull' altra. E Dio solo sa fino a quando si proseguirà sulla falsa via, o se mai verrà abbandonata e finire così questa lotta fatale.

Nei consigli di Chi regge cotesto mondo fisico e morale, l' Italia ha una singolare missione: dalle primitive sue civiltà discendendo infino a noi attraverso alla romana e alla medioevale essa comparisce storicamente predestinata a precorrere le altre nazioni, e farlo appunto richiamando sul campo del diritto queste eterne questioni sociali, che mai non saranno puramente questioni civili.

II. Nei secoli in cui si preparava l'apparizione e poi comparve il cristianesimo, fu Roma che svolse ed applicò il diritto al mondo allor conosciuto. Mille anni dopo, in altro modo e sotto altra forma, questa sorte fu riserbata a Bologna collo *Studio* del quale fu madre. Il materialismo lo dirà fato, io lo chiamo profondo consiglio di Provvidenza; ma il fatto è che quando i tempi sono maturi, la storia ci presenta ognora la comparsa di qualche genio, talora una serie di ingegni

eminenti, che profittando delle circostanze o facendole proprie, come suol dirsi, divengono arbitri moralmente (e talora materialmente) delle cose umane; e le incamminano per via affatto nuova almeno nell' apparenza e dinanzi allo sguardo comune, poco atto a penetrare addentro nella sostanza.

E in verità perchè mai sul cadere del secolo XI e sul cominciare del XII dovevano sorgere a Bologna Irnerio e Lamberto da Fagnano i due massimi protagonisti della prima lotta fra il sacerdozio e l' Imperio, considerata nel campo scientifico? Perchè, mentre accorrevano a Bologna Graziano e Rolando Bandinelli, qui s' avevano a vedere quattro figli dell' antica Felsina emulare e sorpassar forse lo stesso Irnerio in quella gloria della giurisprudenza, nella quale era salito così alto il primo fondatore dello *Studio bolognese?* Perchè, mentre egli fu tanto influente presso l' Imperatore e il Da Fagnano presso il Pontefice, finchè poi egli stesso non salì sulla Sede Apostolica, gli allievi e successori d' Irnerio che poi sarebbero chiamati alla dieta di Roncaglia, dovevano trovarsi a fronte di Graziano e di Rolando, quello fondatore dello *Studio* del diritto canonico divenuto una scienza, e questo predestinato a diventare l' antagonista più formidabile del Barbarossa, e trionfare moralmente di lui e de' suoi consultori di Roncaglia, come il Da Fagnano aveva trionfato moralmente di Enrico V e del suo consultore stringendo il Concordato di Worms?

Egli è che ne' misteriosi arcani di quella sapienza

che governa cotesto mondo, era venuta per Bologna l' ora solennissima della sua gloria, siccome tanti secoli prima era suonata per Roma. Bologna doveva diventare il focolare della scienza, il sole splendido che illuminerebbe la nuova civiltà, fenice non favolosa rinascente dalle sue ceneri. Se qui per un felice concorso di circostanze non fosse venuta a concentrarsi scientificamente la fiera lotta religiosa e politica, che si combatteva: se i celebri luminari della scienza non si fossero incontrati a Bologna e qui non avessero agitata la questione del diritto, nulla sarebbe avvenuto di quanto successe per questa *Madre degli Studii.*

Non so quanto al primo aspetto il lettore converrà meco; ma permetta che lo affermi senza esitazione di sorta, anche perchè ho fiducia che il già detto e più iI seguito di questo umile lavoro ne lo persuaderanno, nè Irnerio nè Graziano da soli, nè congiuntamente come individui, avrebbero potuto commuovere il mondo e attrarre su Bologna gli sguardi dei migliori o sommi ingegni, se nello *Studio* da loro fondato non si fossero concentrate, come in agone scientifico, quelle grandi contese, che allora commovevano profondamente la cristianità.

Più volte lo accennai, ma qui è venuto il momento di ricercare se della grande contesa e dei documenti su cui si pretese di stabilire l' illegittimità di Gelasio II assunto alla Sede Apostolica nel 1118 e la conseguente legittimità dell' antipapa Burdino, sia rimasta alcuna traccia. Dissi altrove che se noi posse-

dessimo quella prolissa diceria che fu letta dal pulpito di S. Pietro in Vaticano sui *decreta Pontificum de substituendo Papa*, avremmo un documento di un pregio inestimabile; specialmente perchè potremmo riconoscervi le idee di Irnerio, e dei giureconsulti di cui era capo, in un argomento de' più importanti pel gius canonico, che allora era tanta parte del diritto pubblico, specie del costituzionale della società.

III. Per risolvere se almeno la sostanza della disputa sia a noi pervenuta o no, conviene rivolgerci alla ricerca di que' decreti presso i collettori dei canoni, che allora erano in voga, o che per ispeciale istituto scrivendo quando l' ardua lotta era ben altrimenti che discomparsa, erano nella necessità di riferirli sia approvandone il contenuto, se giudicati veri, o discoprirne la falsità se apocrifi, o almeno, disponendoli in forma di polemica, supplire alla mancanza di critica quando non constasse della loro fallacia, altronde allora non appariscente.

Il lettore si richiami alla mente che nel 1059, pontificando Nicolò II, si era stabilita una nuova forma per la elezione del Vescovo di Roma, Papa cattolico. Lungamente si era mantenuta la disciplina consuetudinaria in prima e che aveva poi ricevuto norme positive da san Leone Magno. Gli ordini diversi, clero, maggiorenti e plebe, o eleggevano assieme, o davano il loro consenso al designato dal clero. Ma la feudalità aveva guasto cotesto antico ordinamento, perchè, il Papa essendo divenuto anch' egli signore di Roma, la

baronia feudale volle il papato spirituale in sue mani per signoreggiare temporalmente. Quando perciò gli imperatori teutonici colla fierezza tedesca vollero essere centro e sorgente della costituzione feudale, e i benefici ecclesiastici mutati in feudi furono provveduti dagli Imperatori o Re, niuna meraviglia che anche la Sede Apostolica, pel rilassamento disciplinare di che i sedenti diedero triste esempio fra la caduta dei Carolingi e l'esaltamento degli Ottoni, divenisse preda degli Imperatori, e i Papi si eleggessero dai Re tedeschi, come ogni altro vescovo era promosso da loro per ragione della investitura feudale. Era la schiavitù della Chiesa, e perchè ogni servitù è morte (mi sia lecito di ripeterlo e di insistervi), non c'era via di mezzo: o che soccombesse la gerarchia cattolica insieme col Papato che n'è centro e capo, o colla libera elezione del Pontefice Massimo la gerarchia si rivendicasse in libertà.

Da queste cagioni trassero origine le due costituzioni pontificie, emanate in seno al concilio, che formano il canone *In nomine Domini* presso Graziano (Dist. 23 C. 1) e il Capo *Licet de vitanda* nei *Quinque decretalium* (I. VI. C. 6): colla prima di esse l'elezione del Papa ebbe una specie di forma elettorale a doppio grado, come noi diciamo; e colla seconda fu devoluta al Collegio dei Cardinali, quale con poche variazioni si pratica anche oggidì. Dalla prima, emanata da Nicolò II nel 1059, all'altra pubblicata da Alessandro III nel Concilio generale Lateranese III (1179)

passarono cento venti anni di aspre contese, perocchè allora arsero la prima e seconda lotta fra il sacerdozio e l'imperio. Ei fu in questo periodo, e proprio poco dopo la sua metà (1118) che la gran lite si agitò in Roma stessa; e un gruppo di giureconsulti capitanato dal famoso Irnerio vi discussero i canoni relativi all'elezione del Papa, e ne conclusero che Gelasio II non fosse Papa legittimo, e doversene altro sostituire in suo luogo. Pochi anni decorsi lo stesso Enrico V, che si era appoggiato al loro consulto, ne riconobbe la falsità e convenne nell'abbandono del Burdino, che aveva fatto esaltare lui stesso. Ma il concordato di Worms non pose termine agli scismi: tre soli anni dopo se ne corse pericolo nell'esaltazione di Lamberto da Fagnano che si nomò Onorio II, e poi si ebbe di fatto e molto ostinato colla creazione di Innocenzo II nel 1130. È vero che in questi ultimi scismi la causa non mosse dagli Imperatori, ma sì dalle fazioni romane; la radice però da che rampollavano, era sempre la stessa, cioè la feudalità che voleva prevalere ad ogni costo. Nel campo del diritto, o se dir si voglia scientifico, la disputa non poteva dunque rimanere sopita, e chi si occupava di questi studii doveva assolutamente discuterne. Nel 1118 era l'imperatore Enrico, a cui giovava fomentare la discordia: dodici anni dopo il Re di Germania, poscia Imperatore, trovava del suo interesse impiegare anche la forza per cessare la divisione; ma questo non mutava le condizioni della causa. San Bernardo prevalendo colla potenza della parola

sulle stesse armi aveva condotto ai piedi di Innocenzo II l' antipapa; ma da quella data passerebbero poco più di venti anni, e si tornerebbe daccapo colla elezione di Alessandro III, il già Maestro Rolando, che a Bologna aveva insegnata la Teologia, ma non era men dotto nel gius canonico e nel romano: Alessandro III, che poi nel generale Concilio mutò la forma elettorale del Papa devolvendola al collegio dei Cardinali, ma con la condizione che almeno i due terzi degli elettori concorressero coi loro voti sovra l' eletto.

Tanto cammino si fece in un secolo e un quinto! Le quali cose attentamente considerate, ognuno può intendere facilmente quanto l' ardua contesa dovesse acuire gli ingegni ed impegnare gli uomini competenti a discuterla nel campo della scienza. Papi e Imperatori, clero e laicato vi erano ugualmente stimolati. Irnerio in Roma l' aveva discussa co' suoi compagni leggisti fomentando lo scisma: non vi sarebbe alcun altro che in senso opposto facesse altrettanto attingendo alle stesse fonti, ripetendo le stesse ragioni, allegando gli stessi documenti, ma con opposto intendimento? Le giostre dei giureconsulti furono sempre, e lo saranno: e se in cause di minore importanza si gettano tante parole e tanto inchiostro, non si farebbe almeno altrettanto in quella che interessava tanta parte di mondo?

Questo doveva dunque avvenire; e poichè l'effetto non può nascere che dalla sua causa e sbocciare colà dove questa causa si trovi in azione, era naturale che

tutto facesse capo a Bologna. Qui viveva ed allora era nell' apogeo di sua gloria il sommo giureconsulto Irnerio; specialmente dacchè installato l' antipapa Burdino egli era tornato alla sua città natale, e in quella sua vigorosa maturità era nel periodo più bello della sua vita scientifica. Qui dunque doveva esservi altri che, ripigliata teoreticamente la questione, ne tentasse la contraria risoluzione. Il lettore comprende già che questo antagonista scientifico fu Graziano, e presso di lui conviene ora cercare cotesta importantissima discussione, che probabilmente fu il vero motivo che lo stimolò a compilare la *concordanza dei canoni discordanti.*

CAPO XIII

I. Cenno riassuntivo delle prime cinquantanove distinzioni di Graziano — II. Eleggibilità alle cariche episcopali e sua forma. (Dist. 60. 61. 62) — III. Del JUS ELIGENDI - prenozioni (Dist. 63) — IV. Del partito escludente il laicato in modo assoluto (ibi) — V. Dell' altro estremo opposto (ibi) — VI. Risponde ai regalisti come prima agli altri eccessivi. — VII. La disciplina vigente nella prima metà del secolo XII.

I. L' opera di Graziano ha forma scientifica, ben inteso nel modo che i tempi lo consentivano. Non sarà inutile un breve cenno riassuntivo. Esordisce col principio che gli uomini son governati dalla legge divina ed umana, e ne distingue le specie. Ma per Graziano, come in genere pei Dottori bolognesi, la legge umana o civile si identifica col gius romano, o poco meno: perciò reca le divisioni o suddivisioni di questo.

Ma la legge non è un arbitrio: ha una causa sua propria, specialmente finale, che la giustifica: è discutibile e giudicabile prima di essere costituita; ma dopo *non licebit judici de ipsis (legibus) judicare sed secundum ipsas.* (Dist. 4 C. 2). Premesso che anche il

principe deve assoggettarsi alla legge fatta da lui (Dist. 9) viene alla gran questione dei conflitti fra le leggi civili o costituzioni dei principi colle ecclesiastiche, e pone la tesi *constitutiones principum eoclesiasticis constitutionibus non praeeminent sed obsequuntur* (Dist. 10).

Il terreno scottava: laonde recati i canoni che a lui parevano confermare la tesi (non importa se tutti autentici ovvero fossero apocrifi, quando allora non si dubitava della loro autenticità e gli stessi contradditori vi ricorrevano), cerca tuttavia con molta abilità qualche temperamento. Quindi nel canone 8 di essa distinzione pone la separazione degli uffici fra le due potestà, riferendo una parte della decretale *Proposueramus* di Nicolò I, che poi si richiama più estesamente nella Distinzione 96 (Can. 6): indi nel canone 9 prosegue *Leges Imperatorum custodire oportet*, e finisce col raccomandare il Diritto romano colle parole di Leone IV a Lotario I: *Vestram flagitamus clementiam, ut sicut hactenus Romana lex viguit absque universis procellis, et quod pro nullius persona hominis reminiscitur esse corrupta, ita nunc suum robur et proprium vigorem obtineat.* (Can. 13) (1).

(1) Cotesto canone ha un' importanza storica molto grande. Si inventò la storiella che Lotario II, ai tempi del quale Graziano scriveva, avesse ordinato che si rendesse la giustizia colle lèggi romane abolendo ogni altra legislazione. Uomini anche eminenti si sono torturati il cervello per confutare ciò che non si appoggiava a nessun documento; ma non mi sono incontrato in alcun criiico

Discorso delle consuetudini, mira a stabilire una gran tesi, che cioè *è indispensabile il diritto naturale, non la consuetudine o legge positiva;* il che poi era il trionfo della ragione umana sulle violenze o gli arbitrii degli uomini spesso velate col nome santo delle leggi.

La gerarchia ecclesiastica è argomento delle distinzioni seguenti fino alla 28ª compreso il celibato degli ordinati *in sacris.* La superiorità della gerarchia e dei suoi canoni è sempre l' idea fondamentale dello scrittore; ma perchè ciò l'avrebbe condotto in angustie gravissime, colle Distinzioni 29, 30 e 31 discende alla relatività della legge umana anche ecclesiastica, che dipende dalle circostanze, dai motivi particolari, dai tempi che volgono, o come ora è moda del dire, dalle opportunità.

Le distinzioni 32-35 trattano come suol dirsi, *de vita et honestate clericorum*, ma colle seguenti entra in argomento capitalissimo anche oggidì, la dottrina, tanto necessaria ai chierici: nota quindi quanto sia fatale la loro ignoranza. È in queste distinzioni (D. 37 C. 12), che si riporta il canone fatto sotto Eugenio II

o almeno non me ne ricordo, il quale abbia avvertito cotesto canone, che può bene darci la spiegazione della leggenda diffusa poi sovra Lotario II che avrebbe comandato l'osservanza del gius romano, esortandolo a ciò Irnerio. Per idearla non occorreva che sostituire Irnerio a Leone papa IV, e Lotario II a Lotario I, o in altri termini confondere in uno solo i due Lotarii e tribuire ad Irnerio quel merito, che in Graziano era riconosciuto al Pontefice Leone IV.

Papa sulle scuole da istituirsi dai vescovi nelle pievi da loro dipendenti, ed in altri luoghi dove si mostri il bisogno: *ut magistri et doctores constituantur, qui studia literarum, liberaliumque artium dogmata assidue doceant.* Notevole quella frase *dogmata liberalium artium*, cioè la parte dottrinale o scientifica, che forma i precetti dell' arte insegnata. E poi l'altra bella sentenza tolta da un Concilio di Toledo, *Ignorantia, mater cunctorum errorum, maxime in Sacerdotibus Dei vitanda est.* (D. 38, C. 1). E ribadisce il chiodo con l' autorità di San Leone Magno: *Si in laicis videtur intollerabilis inscientia, quanto magis in his, qui praesunt, nec excusatione est digna nec venia* (Ibid. C. 3).

Singolare è piuttosto la tesi sostenuta nella distinzione 39, — che i Vescovi e gli ecclesiastici conoscano i negozi secolari, nè sia conveniente sollevare alla dignità vescovile chi non possiede simile cognizioni. Vi riferisce le parole di Gregorio Magno... *Nostis quia hoc tempore talis in regiminis debet arce constitui, qui non solum de salute animarum, verum etiam de extrinseca utilitate et cautela sciat esse sollicitus* (1).

La specchiatezza interiore ed esterna degli ecclesiastici, il dovere dell' ospitalità, la discrezione anche nel bandire la sacra parola, la vita parca e astinente

(1) Oh! che diranno i favoreggiatori di *buoni pretini* ma inesperti del mondo, che si credono opportuni a governare i fedeli *hoc tempore*? Anche S. Gregorio il Grande sarà stato un falso profeta?

che debbono menare, la mitezza e l' amor della pace, tutti sacri e principali doveri del clero sono l' oggetto delle distinzioni 40--46. Nè gli usurai, nè i prodighi, o i convertiti di fresco accettabili nella gerarchia; non i curiali, i soldati, i causidici frequentatori del foro; non gli schiavi o i liberti, non chi fu battezzato infermo, non i figli dei presbiteri, non i monaci senza il consenso del loro Abbate, o sol quando alcuno di loro possa ordinarsi, tutti questi sono gli argomenti delle distinzioni seguenti fino alla 59 inclusivamente.

II. Preparato così il terreno con il concetto di una gerarchia modello, talchè niuno possa accusarlo di parteggiamenti nè di rilassatezza, entra nella questione ardentissima dell' elezione e istituzione canonica dei Vescovi e proporzionatamente dei chierici da costituirsi nei gradi minori della gerarchia di giurisdizione.

Perchè molti erano gli abusi delle repentine sollevazioni ai gradi superiori, colla distinzione 60 stabilisce che niuno sia sollevato a grado più alto nella gerarchia, se non era già nel grado inferiore precedente. Al Vescovado come all' Archipresbiterato assumibile solo il presbitero: ad Arcidiacono solamente un diacono.

Perciò (Dist. 61) i laici non sono eleggibili a Vescovi. Allega fino a sei canoni in prova della sua tesi; tra i quali sta questo di Innocenzo I. *Miserum est eum magistrum fieri, qui numquam discipulus fuit; eumque summum sacerdotem fieri, qui numquam in ullo gradu obsecutus fuerit sacerdoti* (Can. 4).

E prosegue enumerando i non eleggibili, cioè gli scostumati, ignoranti ed inesperti, i neofiti, gli avvocati dati al foro o ministri laicali dello Stato, a meno che prima non percorrano i gradi tutti della gerarchia di Ordine. L' elezione del Vescovo deve essere fatta solennemente, nè scegliersi soggetto estraneo alla Chiesa da provvedersi, salvo il caso di mancanza di soggetti idonei: altri sei canoni allega a conferma di quest' ultima tesi. Esclusi dal vescovado il reo di crimine colpito da pena capitale per legge sacra.

Nella distinzione 62 viene maggiormente alle strette, e pone la forma vera dell' elezione colle parole di San Leone Magno (Can. 1). *Nulla ratio sinit ut inter episcopos habeantur, qui nec a clericis sunt electi, nec a plebibus expetiti.* E con altre di San Celestino I nota che il popolo deve venir dietro al clero, e non viceversa. (Can. 2). *Docendus est populus, non sequendus.*

Quelle antiche forme erano molto alterate: *un concordato a suoi tempi* si era fatto fra l' Imperatore ed il Papa, e il principe esercitava un' ingerenza assai grande. L' elezione però si voleva salva nella sostanza; e questa sarebbe il fondamento della futura consacrazione. Indi il divieto nel canone 3 ed ultimo: *Nullus in episcopum* **nisi canonice** *electum consecret. Quod si praesumptum fuerit, et consecrans et consecratus abque recuperationis spe deponatur.* Sono parole di Callisto II.

III. Stabilite le condizioni di eleggibilità e la forma elettorale rimaneva da trattarsi la questione degli

elettori. Era questa la grande contesa; perchè a motivo del feudo in cui i benefizii episcopali ed abbaziali erano già tramutati, l' Imperatore pretendeva che a lui solo spettassero la scelta della persona e la collazione del feudo, chiamata investitura: poi allora permettere che l' investito civilmente fosse consacrato vescovo e instituito canonicamente nella sua Chiesa. Lo stesso Papa si voleva soggetto a questo cesarismo.

La Chiesa, e per essa il Pontefice Romano, non poteva accettare questa servitù, e l' opposizione doveva essere, quale fu *hinc inde* acerba, violenta, portata agli estremi. I popoli stessi non potevano consentire alla perdita di ogni diritto nella scelta del Vescovo duce il clero, che sorgeva dal popolo. Queste franchigie ecclesiastiche erano forma anche delle civili o politiche; e l' infeudamento dei vescovadi alla potestà laica diveniva il completamento della servitù già grandissima, che la feudalità aveva imposta. È un ordine di idee, di che ora pochi sanno capacitarsi; ma allora era fatto apposta per commovere ogni ordine sociale: e poichè la libertà della Chiesa diveniva fondamento anche della politica per la quasi immedesimazione della società civile colla religiosa, i popoli dovevano stare con quella, siccome avvenne.

Ma i partiti erano potenti entrambi; perchè i principi affettavano di rappresentare il popolo negli antichi diritti di compartecipazione alla scelta dei suoi pastori, e riguardavano questa usurpazione come la prima delle regalie; mentre la Chiesa omai personificata in-

teramente nel Pontefice romano sentiva la necessità di resistere ad oltranza alle pretese principesche.

La temperanza nelle polemiche è difficile, quasi impossibile, quando le infervora amore di parte: cieche ognor le passioni, e su tutte l'amore: tutto volere per sè, nulla concedere agli avversari sono gli estremi a cui si fa capo. Indarno gli uomini di senno e coscienza tentano di frapporsi e calmare le parti; bisogna prima che i mali facciano rinsavire per forza: allora poi la ragione è posta in grado di prevalere.

Dopo il concordato di Worms, imposto dalla stanchezza prodotta da mezzo secolo di guerre incessanti, questa era presso a poco la condizione della Chiesa e dell' Imperio, o a dir meglio degli uomini che n' erano i componenti e rappresentanti. Possibile era dunque la trattazione calma e serena della questione, ed a questa si accinse Graziano ai tempi di Lotario II, come disse l' Uspergense, e vi dedicò intera la Distinzione sessantesima terza.

La forma è la scolastica, che allora veniva prevalendo e fu poi portata al suo compimento dall' Aquinate; ma Graziano, se usò il metodo, non ne seguì la materialità. Esordisce esso pure col porre prima le obiezioni che si accampavano da uno dei due estremi, quello che oggi chiamerebbero clericale intransigente; ma lo fa allegando canoni conciliari o storici, e decretali di Papi, siccome, veri o falsi che fossero niuno lo curava, si ponevano avanti dal partito che negava assolutamente ogni compartecipazione del laicato nella

scelta delle persone da costituirsi nell' Ordine sacro, e più specialmente nell' episcopato. Viene poscia al *sed contra* e prova la legittimità di quella compartecipazione, quando sia contenuta nei giusti limiti.

Va poi oltre, e reca in mezzo le pretensioni assolute del regalismo, che sosteneva la tesi *Imperator jus habet eligendi pontificem,* e l'altra *Electio Romani pontificis ad jus pertinet imperatoris:* esagerazione anche questa a che un' altra intransigenza si spingeva, ed alla quale risponde con altri canoni rappresentanti la vera disciplina ecclesiastica.

Prima di esporre quei canoni, veri o fittizi che sieno qui non ci cale, è debito di avvertire che Graziano li suppone in bocca dei partigiani dell'uno od altro partito estremo. Sieno veri, o sieno apocrifi (quali sono parecchi), per Graziano tornava lo stesso, e così per ogni lettore spassionato. I partiti li allegavano a favore di sè medesimi, li sostenevano autentici e in pieno vigore. La loro falsità Graziano la chiarisce contrapponendovi altri canoni atti a dirimere il conflitto fra i canoni discordanti. È l' avvertenza capitale che bisogna aver sempre dinanzi al pensiero leggendo o studiando l'opera di Graziano: guai a discostarsene un solo istante: si corre rischio di prendere l' obiezione per la sua confutazione e l' errore per la verità. La forma scolastica sarà stata buona o no; ma essa era tale di fatto, e bisogna prenderla quale fu, non altrimenti. Ora veniamo al contenuto della famosa distinzione, dove appunto è trattato l' argomento, e ci incontreremo nei *decreta*

Pontificum de substituendo Papa, quali allora erano in voga, e necessariamente si allegavano dalle parti contrarie: quali perciò dovettero richiamarsi in san Pietro dai giuristi di Enrico V capitanati da Irnerio.

Il cortese lettore non mi faccia addebito di queste, che parrebbero digressioni da non permettersi. Non tarderemo molto a riconoscere che in coteste lotte di diritto pubblico, ma che nella feudalità e per ragione di questa coinvolgevano anche il privato nella quasi sua totalità, consistette la vera causa onde ebbe sua vera origine lo Studio bolognese, che diventò il supremo Ateneo della scienza giuridica. Egli è appunto per questo, che un lavoro preordinato anche ad altro fine, ora necessariamente viene trasformato e circoscritto ad un intento particolare, parendo all'autore che possa gettar qualche luce sovra un argomento cotanto complesso.

IV. Venendo ora alla polemica fra gli opposti partiti e discorrendola mano mano, troviamo che l'autore esordisce colla tesi sostenuta dall'intransigenza che ora dicono clericale: « *Laici nullo modo se debent inserere electioni* ». La tesi era tutt'altro che nuova. I due canoni che subito arreca (*Nullus laicorum* e *Adrianus*) tolti dalla Sinodo Ecumenica VIII, prima che in Graziano li troviamo presso Anselmo, *Deus dedit* ed Ivone Carnotense. Per Graziano (giova ripeterlo) non era questione di autenticità o meno: quali venivano allegato da uno dei partiti, tali sono riportati da lui. Tralasciandone le parti per noi superflue mi limiterò a

riferirne i frammenti che più ci interessano (1). Nel primo si legge: « Nullus laicorum principum vel po-
» tentum semet inserat electioni vel promotioni patriar-
» chae, metropolitae vel cujuslibet episcopi... Quisquis
» saecularium principum vel potentum vel alterius digni-
» tatis laicus adversus communem ac consonantem atque
» canonicam electionem ecclesiastici ordinis agere tem-
» ptaverit, anathema sit, donec obediat et consentiat,
» quidquid ecclesia de ordinatione et electione proprii
» praesulis se velle monstraverit ».

L' altro canone (premessovi un cenno storico intorno alla causa di Fozio) presenta come deliberazione conciliare la decisione seguente: « ..... Sancta Synodus
» definivit ac jure promulgavit neminem laicorum prin-
» cipum vel potentium semet inserere electioni vel
» promotioni patriarchae vel metropolitani aut cujusli-
» bet episcopi... cum nullam in talibus potestatem quem-
» quam potestativorum vel laicorum ceterorum habere
» conveniat, sed silere et attendere sibi usquequo regu-
» lariter a collenio ecclesiae suscipiat finem electio futuri
» pontificis. Si vero quis laicorum ad concertandum et
» cooperandum invitatur ab ecclesia, licet hujusmodi
» (laico) cum reverentia, si forse voluerit, obtemperare
» se adsciscentibus ». L' esclusione è affermata assolutamente. Appena se invitati i laici potranno coadiuvare.

Si rincara l' esagerazione col canone 3 che si allega dalla *Storia tripartita* di Cassiodoro (Lib. 7, c. 8)

(1) Li riporto dall'edizione del Friedberg. Lipsia 1879.

colla narrazione del contegno tribuito a Valentiniano imperatore, allorchè trovandosi a Milano in occasione dell'elezione di sant'Ambrogio e convocandosi i Vescovi così loro parla, o si fa parlare: « Nostis aperte, » eruditi divinis eloquiis, qualem oporteat esse pontifi- » cem... Talem itaque in pontificali constituite sede, cui » et nos, qui gubernamus Imperium, sincere nostra ca- » pita submittamus ». E perchè i Vescovi essendo adunati a concilio e prevenendo il caso di invito contemplato poi dallo Sinodo VIII nella causa di Fozio « petiit Synodus » ut magis ipse (Imperator) descerneret sapiens et pius » existens », si fa rispondere dall'Imperatore: « Supra nos » est talis electio. Vos enim gratia divina potiti, et illo » splendore fulgentes, melius potestis eligere ». Quindi è che i Vescovi si ritirano in disparte e procedono alla scelta di Ambrogio, la cui elezione, annunciata subito all'Imperatore, lo ricolmò di gioia. Così con un esempio solenne si argomenta che l'Imperatore non debba nè anche essere presente all'elezione, perchè egli medesimo confessa che ai Vescovi spettavano il dovere e il diritto di scegliere il nuovo Metropolita.

Perchè poi l'esempio di Valentiniano avrebbe potuto tradursi a contrario significato siccome una rinunzia spontanea, gli avversarii di qualunque comparticipazione del laicato nella scelta della persona da consacrarsi in Vescovo facevano ricorso a prove secondo loro più stringenti. Viene quindi il canone 4 tolto da una decretale di Nicolò I a Lotario re, nipote di Carlo il Calvo e già riferito da Ivone, in cui sta scritto: « Porro

» scias quia relatum est nobis, quod quicumque ad episcopum in regno tuo provehendus est, nonnisi faventem » tibi permittas elegi. **Idcirco apostolica auctoritate » sub divini judicicii obtestatione injungimus tibi, ut » in Trevirensi urbe et Agrippina Colonia nullum eligi » patiaris antequam relatum super hoc nostro apostolatui fiat** ». Poi sotto, parimenti da Ivone, si pone avanti un canone del concilio parigino, ove si dice: « Si per ordinationem regiam honoris istius (di Vescovo) culmen » persuadere aliquis nimia temeritate praesumpserit, a » comprovincialibus ilius loci episcopis recipi nullatenus » mereatur », e ciò sotto pena della scomunica. Si aggiugne a rincalzo il canone 13 laodiceno del quarto secolo, ove è sancito: « Non est permittendum turbis » electionem eorum facere, qui sunt ad sacerdotium » promovendi ».

Affinchè poi fosse preclusa ogni via, i zelanti passavano dalla elezione dei Vescovi a quella di ogni altro chierico nominativamente espresso, e ne recavano in prova un canone del concilio settimo ecumenico così riferito: « Omnis electio episcopi, vel presbyteri, vel » diaconi **a principibus facta irrita maneat** secundum » regulam quae dicit: Si quis episcopus saecularibus potestatibus usus ecclesias per ipsos obtinuerit, deponatur et segregentur ab ecclesia omnes qui illi comunicant ».

Come corona, e sempre in bocca del partito che ricusava ogni compartecipazione del laicato nella scelta dei ministri della Chiesa, si riferisce un canone tolto

dall'asserto concilio di Martino I, ma che è un rimpasto dei canoni 12 e 13 laodiceni fatto da Martino di Braga; rimpasto al solito pericoloso e che dice (1): « Non licet (al. liceat) populo facere electionem eorum » qui ad sacerdotium promoventur (al. provocantur) sed » in judicio episcoporum sit, ut ispi eum probent, si in » sermone et fide et spirituali vita edoctus sit ».

L' uno dunque degli avversi partiti aveva toccato con ciò al suo estremo, e si riteneva indiscutibilmente vittorioso. Ma era questa la disciplina antica della Chiesa? No certamente. Graziano si appresta quindi a confutare queste esagerazioni venendo al *sed contra,* e poi passando alle pretese non meno esagerate dell' altro partito estremo. Mette bene recare le sue parole, che avvertono del passaggio.

« *His omnibus auctoritatibus laici excluduntur* » *ab electione sacerdotum, atque injungitur eis neces-* » *sitas obediendi, non libertas imperandi.*

» *E contra vero scribit* **b. Gregorius** *Iohanni Epi-* » *scopo primae Iustinianae Illiricae* ».

Questa seconda parte della transizione deve riguardarsi come divisa in due sezioni, l' una in risposta al partito intransigente circa ogni esclusione del laicato, poscia la seconda nella quale si figurano accampate le intransigenze opposte del regalismo. La separazione però non è fatta con un taglio reciso: si procede gradatamente, come allora facevano gli avversari sosteni-

(1) Cf. Berardi *Gratiani canones* etc. Pars. I, Cap. 33.

tori del regalismo, finchè poi pretendono tutto per sè e fanno il principe arbitro assoluto.

Il lettore comprenderà agevolmente come in quei secoli di feudalismo i cesarei dovevano insistere, sopraffatti dalle idee dominanti per quanto tristamente servili. I canoni, che sto per riferire, dovettero essere il fondamento necessario dei giureconsulti convocati in Roma da Enrico V con alla testa il nostro Irnerio, in base ai quali concludere sulla pretesa della non legittima elezione di Gelasio II e quindi la sollevazione dell' antipapa Burdino. Graziano, allora vivente e che scriveva a Bologna 15 anni dopo all' incirca questa sua distinzione sessantesima terza, doveva ben tenerne conto per confutare le erronee pretese. Passiamo dunque a vedere come l' autore procede.

Il canone primo di questa seconda parte è tolto da S. Gregorio Magno, come dal *sed contra* qua sopra fu riferito e dice:

« Quia igitur suscepta fratrum atque coepiscoporum » relatio ad locum vos sacerdotii totius concilii unito con» sensu et serenissimi principis voluntate declarat accer» siri, gratias salvatori nostro magna cum exultasione » retulimus. Nos quoque in persona fraternitatis tuae per » omnia consentimus; atque omnipotentem Deum depre» camur, ut charitatem vestram sicut gratia sua elegit, » ita in omnibus sua protectione custodiat ».

Proseguendo coll' autorità dello stesso Papa (can. 10) riferisce il fatto importantissimo dell' elezione dell' Arcivescovo di Milano occupata dai Longobardi, appresso

la morte di Lorenzo rifugiato a Genova. Il clero milanese col popolo rimasto nella città era convenuto nella persona del diacono Costanzo; ma perchè molti del clero e popolo milanese erano esuli a Genova, nè quindi la relazione di quell'elezione era firmata dai milanesi rifugiati in quella città, Gregorio manda un Pietro suddiacono nella capitale della Liguria, perchè procuri anche il loro consenso. Eccone le parole nella parte che più direttamente ci interessa: « ... Quia illic » multi Mediolanensium coacti barbarica feritate consi» stunt, eorum te voluntates oportet, **eis in commune » convocatis, perscrutari.** Et si nulla eos diversitas ab » electionis unitate disterminat, siquidem in praedi» cto filio nostro Constancio omnium voluntates atque » consensum perdurare cognoscis, tunc eum a propriis » episcopis, sicut antiquitatis mos exigit, cum nostrae » auctoritatis assensu, solatiante Domino, facias conse» crari ». Non potrebbe essere più recisa la dottrina di quel massimo fra i Pontefici.

Fa seguire l'autorità del Pontefice Gelasio I in altra causa molto importante. Gli abitanti di Cliena essendo da lungo tempo senza pastore, avevano fatto ricorso a Gelasio, perchè un individuo proposto era stato scelto dai pochi e di poca capacità. Scrive egli dunque ai Vescovi Filippo e Geruntino o Geronzio, ai quali incombevano uffici canonici sul proposito, e così parla (Can. 11): « ..... Cum ad nos pertineat universos » assidua admonitione compellere, ut omnes in unum, » quem dignum sacerdotio viderint, et sine aliqua re-

» prehensione, consentiant. Et ideo fratres carissimi di-
» versos ex omnibus saepe dicti loci parochiis presbyte-
» ros, diaconos et **universam turbam** vos oportet sepius
» convocare, quatenus non prout cuilibet libuerit, sed
» concordantibus animis talem, vobis admonentibus,
» sibi quaerant sola divinitatis attentione personam,
» quam nulla contrarietas a constitutis possit revocare
» prescriptis ».

Ecco dunque abil ito canonicamente nella disciplina del quinto e sesto secolo l'intervento del popolo, che presti almeno il suo consenso. Lo stesso più tardi faceva Stefano Papa VI (885-891) scrivendo a Romano Arcivescovo di Ravenna, perchè si recasse ad Imola al fine di convocarvi il clero ed il popolo per la nomina di un Vescovo a quella sede (Can. 12): « Veruntamen
» in hoc plurimum oportet tuam adhiberi sollecitudi-
» nem, ut convocato clero et populo talis ibi eligatur per
» Dei misericordiam, cui sacri non obvient canones. **Sa-**
» **cerdotum quippe est electio, et fidelis populi** consen-
» sus adhibendus est; quia docendus est populus, non
» sequendus ». Alla quale ingiunzione aveva preceduto da circa venti anni Nicolò papa I, scrivendo a Giovanni arcivescovo di Ravenna (Can. 13): « Episcopos per
» Aemiliam non consecres, nisi post electionem cleri et
» populi ».

Il canone 14 riconferma cotesta disciplina, ma risolve contemporaneamente un'altra questione. Era massima generale canonica, che il nuovo Vescovo si scegliesse nel clero della diocesi, purchè vi fosse per-

sona idonea: *quid juris,* se clero a popolo conçordi scegliessero a loro Vescovo un soggetto di altra diocesi? Il chierico non poteva lasciare la diocesi sua e togliersi alla soggezione del suo Ordinario se questi non lo consentisse. Consultato Papa Pelagio I su questo proposito risponde: « Literas karitatis tuae suscepimus, quibus significas Latinum diaconum tuum ad episcopatum ecclesiae Marcellianensis a clero et omnibus qui illic conveniunt, postulari. Hoc itaque dicimus, ut si **eum omnes eligunt, et vis eum concedere,** gratum nobis esse cognosce ».

I canoni che ho riferiti rappresentavano la disciplina canonica della Chiesa specialmente latina; ma la feudalità, combinata col cesarismo degli imperatori o dei re e principi minori, non volevano acquetarvisi: passa dunque Graziano alle idee regaliste, che oggi noi diremmo temperate. Si pone quindi in bocca di questo altro partito un canone tribuito allo stesso Pelagio I, in cui il Papa ordina a Lorenzo Vescovo di Centocelle (Cività vecchia) di consacrare un presbitero, un diacono e un suddiacono, la cui ordinazione era chiesta dal principe, fatta naturalmente l'inchiesta « ne aliquid contro canones commisissent, et si eas (personas) inculpabiles repereris et vitae ipsorum laudabile testimonium videris (Can. 15)». Si trattava di persone scelte per gli ordini inferiori all'episcopato; ma l'ipotesi era sempre di elezione laica. Non si fermavano qui tuttavia i partigiani del regalismo per quanto moderato. Vacava da lungo tempo la chiesa di Rieti, e Leone IV

Papa scrive agli imperatori Lotario I e Lodovico essere cosa degna che la predetta chiesa: « ... brachio » amplitudinis vestrae sublevetur, ac gubernationis teg» mine protegatur. Unde salutationis alloquio prae» misso vestram mansuetudinem deprecamur, quatinus » Colono humili diacono eandem ad regendum ecclesiam » concedere dignemini; ut, vestra licentia accepta, ibi» dem eum Deo adjuvante consecrare valeamus episco» pum. Si autem in praedicta ecclesia nolueritis ut prae» ficiatur episcopus, Ausculanam ecclesiam, quae viduata » existit, illi vestra serenitas dignetur concedere; ut con» secratus a nostro praesulatu Deo Omnipotenti vestro» que imperio grates paragere valeat ». (Can. 16).

Annuirono i due imperatori scrivendo lettera ad esso Leone IV e mandando ordini per la costituzione di Colono in Vescovo di Rieti; laonde questi così ne scrive ad una Rita contessa: « Nobis Dominus imperator et » imperatrix per espistolas suas dixerunt, ut Colonum in » Reatina ecclesia... episcopum facere deberemus, sicut » et fecimus ».

Stando ai canoni quali correvano e si accettavano come indubitati ai tempi di Graziano, noi troviamo nel canone 18 una formale dichiarazione di Stefano papa VI, in cui si attesta doversi attendere la lettera di consenso da parte dell' Imperatore prima di istituire il Vescovo nella sua sede. La causa versava sempre sulla chiesa di Rieti, e Stefano così scrive ad un Guidone conte di Spoleto, che n' aveva riferito al Papa: « Lectis » sagacitatis vestrae apicibus, que defuncto ecclesiae

» Reatinae antistite clerum et plebem ejusdem elegisse
» futurum sibi antistitem, nobis consecrandum vestro
» studio directum esse, ne ipsa ecclesia diu sine proprio
» constet pastore, fatebantur; nos de obitu prioris dolen-
» tes, nunc ipsum electum unanimitate et canonica ipsius
» ecclesiae electione, ut mandastis, tam citissime ordinare
» omisimus, **quod imperialem nobis,** ut mos est, **abso-**
» **lutionis minime detulerit** epistolam. Pro qua scilicet
» re ambiguum est nobis; ideo voluntati vestrae in hoc
» parere distulimus, ne augustalis animus durissime quo-
» cunque modo perciperet. Sed scientes ecclesiam Domini
» sine proprio pastore diu non debere consistere, gloriae
» vestrae mandamus, quoniam aliter nos agere non de-
» buimus, ut (a) vestra solertia **imperiali (ut prisca con-**
» **suetudo dictat) percepta licentia, et nobis,** quemad-
» modum vos scire credimus, **imperatoria directa epi-**
» **stola,** tunc voluntati vestrae parebimus... de hoc... ».
Sostanzialmente qui abbiamo una specie di *exequatur* che sussegue all' elezione fatta dal clero e consentita dal popolo. Ed è lo stesso Papa che viene a riconoscere legittimo un tale procedimento, affermando positivamente che è suo dovere di aspettare la lettera imperiale di consenso, nè procedere prima alla consacrazione dell' eletto e alla conseguente istituzione nella sua sede. Supposta la canonicità di questa disciplina come farsi poi caso delle pretese imperiali circa le investiture? Erano conseguenze dirette della feudalità, che si erano lentamente preparate lungo i secoli: purtroppo anche nel male è triste necessità che posto la causa ne venga l' effetto.

Ma era proprio questa la dottina veneranda dell'antichità? Graziano risponde prontamente di no col canone 19 che è tolto da San Leone Magno, il grande ordinatore della disciplina circa le elezioni. « Metropo» litano defuncto, cum in loco ejus alius fuerit subro» gandus, provinciales episcopi ad civitatem Metropolim » convenire debent; **ut omninm clericorum atque ci» vium voluntate discussa** ex presbyteris ejusdem ec» clesiae vel ex diaconibus optimus ordinetur ». Quando fosse caso di semplice diocesi, doveva recarsi in luogo il Metropolita, come vedemmo, e disporre per la canonica elezione.

La forma elettorale non era poi propria della sola provvisione di sede vescovile: anche le pievi dovevano provvedersi elettivamente. Graziano lo prova col canone 20, che è tolto da S. Isidoro nell' opera *De officiis*. « Si in plebibus archybresbiteri obierint, aut pro » aliquo reatu exinde ejecti fuerint, archidiaconus quam » citius proficiscatur illuc, **et cum clericis et populis** » (al. presbyteris) **ipsius plebis electionem faciat...** ».

Queste teorie non garbavano certamente all' imparialismo o regalismo esaltato, che a volta sua teneva in pronto i suoi canoni per opporsi alla disciplina veramente canonica. Egli è a questo punto che Graziano riferisce cotesti canoni posti avanti dagli intransigenti del regalismo, e che segnano il culmine delle pretese imperiali. Siccome fu accennato, su questi principalmente dovettero fondarsi i giuristi di Enrico V, allorchè Burdino fu fatto antipapa. Veri o falsi che sieno, allora

erano documenti giudicati o pretesi autentici e di valore non dubbio: comodi quindi ai partiti che fieramente lottavano. Ai dì nostri si procederebbe diversamente, risolvendo in prima sul loro valore con una critica rigorosa: nella prima metà del secolo decimo secondo si pensava a chiarire l'errore colle opposte sentenze, e per Graziano coi canoni contraddicenti ogni eccesso.

Si comincia dunque a nome del partito sostenendo la tesi, che *l'eletto in Pontifice romano non sia ordinato, se prima il suo decreto* (cioè l'atto di elezione) *non sia presentato all'Imperatore.* È questa la rubrica del canone 21, in cui si narra come eletto il siciliano Agatone, appresso le formalità compiute in Santa Sofia di Costantinopoli, il Vescovo di Porto quale legato spedito all'Imperatore « suscepit divalem (regiam epi-» stolam) secundum suam postulationem; per quam rele-» vata est quantitas pecuniae, quae solita erat dari pro » ordinatione pontificis facienda; sic tamen, ut, si con-» tigerit post ejus transitum electionem fieri, non debeat » ordinari, qui electus fuerit, nisi prius decretum ge-» nerale introducatur in regiam urbem secundum an-» tiquam consuetudinem, ut cum eorum conscientia et » jussione debeat ordinatio prosperari.

» § 1. Item Vitalianus natione Signensis direxit re-» sponsales suos cum synodica juxta consuetudinem in » regiam urbem apud piissimos principes, significans de » ordinatione sua ».

Vede il lettore come dal fatto, narrato nella storia dei papi, il regalismo traeva buon gioco. Anche va-

cando il trono imperiale doveva mandarsi riferimento dell' elezione e attenderne risposta. Doveva poi garbare molto agli imperatori teutonici, che lottarono così lungamente ed accanitamente per le investiture, e che avevano resa volgare la vendita dei vescovadi e delle abbazie, trovare che di fatto anche pei papi eletti si doveva mandare all' Imperatore una somma determinata in contanti. Con che zelo da loro si sarà difeso il valore di questo canone ventuno!!

Maggiore poi sarà stato lo zelo per sostenere l' autorità del successivo, che si dice tolto dalla storia ecclesiastica, e prima di Graziano l' aveva riportato Ivone cernotense nella Panormia (L. 8, c. 134). Narratasi la chiamata e venuta di Carlo Magno *ad defendendos res ecclesiae* fatta da Adriano I, l' assedio di Pavia, l' andata di Carlo a Roma, dove sarebbesi tenuto un concilio di 153 Vescovi ed abbati, si dice che « Adrianus cum universa synodo **tradiderunt Ca-**
» **rolo jus et potestatem eligendi pontificem et ordi-**
» **nandi apostolicam sedem. Dignitatem quoque pa-**
» **triciatus ei concesserunt.** Insuper archiepiscopos et
» episcopos per provincias ab eo investituram accipere
» diffinivit, ut, nisi a rege laudetur et investiatur epi-
» scopus. a nemine consecretur, et quicumque contra
» hoc decretum esset, anatematis vinculo eum innoda-
» vit, et nisi rescipisceret bona eius pubblicari (1) ».

(1) Intorno a queste canone, che Graziano tolse da Sigeberto, scrittore anch' esso del secolo XII esordiente, veggasi BERARDI, *Gratiani canones genuini ab apocryhpis discreti* (Pars. II Cap. 71). Il

Si rincalzava cotesta servitù della Chiesa all' Imperio colla tesi che « *electio Romani pontificis ad jus* » *pertinet imperatoris* »: è la rubrica del Can. 23, anch' esso inserito da Ivone nella sua collezione precitata. Si comincia dal dirvi che ad imitazione di Adriano primo.... « Ego quoque Leo servus servorum Dei » (quello sollevato da Ottone I che aveva fatto deporre anticanonicamente Giovanni XII) « episcopus cum cun» cto clero ac Romano populo constituimus, et confir» mamus, et corroboramus, et per nostram apostolicam » auctoritatem concedimus atque largimur domino Ot» toni primo, regi Teutonicorum, ejusque successoribus » huius Regni Italiae in perpetuum **(sibi) facultatem** » **eligendi successorem, atque summae sedis aposto**» **licae pontificem ordinandi**; ac per hoc archiepi» scopos seu episcopos ut ipsi ab eo investituram ac» cipiant et consecrationem unde debent, exceptis his » quos imperator pontifici et archiepiscopis concessit: » et ut nemo deinceps, cujuscumque dignitatis vel re» ligionis, eligendi vel patricium vel pontificiem sum» mae sedis apostolicae, aut quemcumque episcopum » ordinandi habeat facultatem absque consensu ipsius » imperatoris (quod tamen fiat absque omni pecunia),

dotto scrittore non considerò abbastanza la natura polemica del *Decreto*, nè quindi avvertì che le parole del canone sono in bocca dei regalisti eccessivi. Avverte però che: *Ipsemet Gratianus omnia haec falsitatis redarguere videtur canone 29 ejusdem distinctionis 63.*

Ad un critico del valor suo non poteva sfuggire totalmente l'idea cardine della collezione grazianea.

» et ut ipse sit patricius et rex. Quod si a clero et
» populo quis eligatur episcopus, nisi a supradicto rege
» laudetur et investiatur, non consecretur. Si quis con-
» tra hanc apostolicam auctoritatem aliquid molietur,
» hunc excomunictioni subjaceri decernimus, et nisi
» resipuerit, irrevocabili exilio puniri, vel ultimis sup-
» pliciis feriri ».

Vi è motivo di meravigliarsi che il dottissimo Berardi siasi scagliato con molta veemenza contro Graziano per questo canone, egli che pure avverte la natura polemica del Decreto. Per me cresce poi la meraviglia non trovando notato nel capo 80 della seconda parte della sua opera che prima di lui lo aveva accolto testualmente Ivone carnotense (Panor. L. 8, can. 136, edizione del Migne). Il dotto scrittore avrebbe ragione di essere inesorabile, se con questo canone si chiudesse la distinzione, perocchè allora ne formerebbe la conclusione, e sarebbe conclusione assolutamente erronea. Ma questo non è il caso, e Graziano non intese che di riferire l'asserto documento, che i regalisti estremi ponevano in campo come culmine di prova a sostegno del cesarismo imperiale: canone che nella assunzione di Burdino ad antipapa per opera di Enrico V dovette naturalmente invocarsi dai giuristi suoi consultori. Graziano infatti viene subito alla confutazione, e comincia con una lettera di San Gregorio Magno a Costanza o Costantina moglie di Maurizio imperatore. Eccone il testo:

« Salonitanae civitatis episcopus, me ac responsale
» meo nesciente ordinatus est, **et facta res est quae**

» **sub nullis anterioribus principibus evenit.** Quod ego » audiens ad eundem prevaricatorem, qui inordinate » ordinatus est, protinus misi, ut omnino missarum so- » lempnia nullo modo celebrare presumeret, nisi prius » a serenissimis dominis cognoscerem, si hoc fieri jus- » sissent. Qui contempto me, atque despecto, in auda- » cia quorumdam secularium hominum, quibus denu- » data sua ecclesia premia multa prebere dicitur, nunc » usque missas facere presumit, atque ad me venire » secundum jussionem dominorum noluit. Ego autem » preceptioni pietatis eorum obediens, eidem Maximo, » qui me nesciente ordinatus est, hoc, quod in ordina- » tione sua me vel responsalem meum pretermittere » presumpsit, ita ex corde laxavi, ac si me auctore » fuerit ordinatus. Alia vero perversa illius, scilicet » mala corporalia, que cognovi, vel quia cum pecuniis » electus est, vel quod excommunicatus missas facere » presumpsit, propter Deum inrequisita preterire non » possum. Et si ad me diu distulerit venire, exercere » in eo districtionem canonicam nullo modo cessabo ».

Il lettore avrà avvertita tutta l'importanza di questo canone, e avrà saputo leggere fra le sue righe la brutta storia di questo Massimo vescovo intruso di Salona. Il Pontefice era informato che costui era stato eletto simoniacamente *(pecuniis electus)*; che all'insaputa del Papa erasi collocato nella sede vescovile, spogliandola dei beni per comprare favori, e così ne compiva le funzioni. Mai per lo addietro erasi dato esempio di ciò sotto gli imperatori; per lo che Gregorio

gli aveva intimato la sospensione, pena la scomunica, finchè sapesse se l'imperatore e l'imperatrice alla quale scriveva avessero comandato di ordinarlo vescovo. Dalla lettera, si intravede che questo ordine sovrano stato era dato, e per non venire in conflitto con Cesare dice che in riguardo del principe lasciò correre, come se fossevi stato il suo consenso. Non transigerà tuttavia sul resto, e se Massimo prolunghi ancora la sua andata a Roma, secondo l' ingiuzione fattagli dai principi, Gregorio procederà canonicamente contro di lui.

Molte riflessioni scaturiscono dalla lettera gregoriana. La prima è che Massimo era stato eletto, simoniacamente sì, ma eletto e naturalmente dal clero e popolo secondo l'antica disciplina. Viene seconda la forma di approvazione, che doveva partire dal Papa ed essere riconosciuta dall' Imperatore, che mandava la *divale*, ossia *lettera sacra* di consenso. Ciò era stato fatto per conto del principe, ma ommesso il Papa, e Gregorio usa indulgenza, e fa come se l' ordinazione fosse avvenuta per opera sua. La terza si è l' intimazione fatta a Massimo di recarsi a Roma a dar conto di sè a Gregorio sulle sue ribalderie, e se non vada proverà il rigore dei canoni, che poi voleva dire sarebbe deposto.

Così Graziano comincia ad infirmare la falsa tesi che *l'elezione del Pontefice appartenga al diritto dell' Imperatore*. Ma era consuetudine antichissima che nell' elezione dei vescovi si desiderasse l' assenso del principe; e ciò aveva tanto maggiore importanza dopo

il concordato di Worms fra Callisto II ed Enrico V. Graziano riconosce il fatto storico, e la sua importanza ne' tempi suoi. Nei secoli conturbatissimi delle invasioni barbariche e poi della feudalità non di rado era stato provvido che si ordinassero vescovi persone scelte dal principe. Questo fatto colla sua ragionevolezza eccezionale Graziano lo mette in luce recando il canone 6 del concilio XII di Toledo, circa dell'anno 681. Detto prima il perchè, la Sinodo prosegue legittimando ciò che altrimente sarebbe stato anticanonico:

« ..... Unde placuit omnibus pontificibus Yspaniae » ac Galliae, ut, salvo privilegio uniuscuiusque pro- » vinciae, licitum maneat deinceps Tolletano pontifici » quoscumque regalis potestas elegerit, et iam dicti » Tolletani episcopi iudicium dignos esse probaverit, » in quibuslibet provinciis in precedentium sedibus pre- » ficere presules, et decedentibus episcopis eligere suc- » cessores, ita tamen ut, quisquis ille fuerit ordinatus, » post ordinationis suae tempus infra trium mensium » spatium metropolitani proprii presentiam visurus ac- » cedat ». (Can. 25).

Ma fino qui si era parlato di Vescovi non del Papa. Bisognava dunque affrontare la questione più direttamente; e Graziano lo fa ponendo la seguente sua teoria, che lega il seguito colla parte precedente del trattato.

« *Electiones quoque summorum Pontificum atque* » *aliorum infra presulum quondam imperatoribus re-* » *presentabantur, sicut de electione b. Ambrosii et*

» *b. Gregorii legitur. Quibus exemplis ex premissis*
» *auctoritatibus liquido colligitur laicos non excluden-*
» *dos esse ab electione, neque principes esse rejicien-*
» *dos ab ordinatione ecclesiarum. Sed quod populus*
» *jubetur electioni interesse, non precipitur advocari*
» *ad electionem faciendam, sed ad consensum electioni*
» *adhibendum. Sacerdotum enim (ut in fine superio-*
» *ris capituli Stefani legitur (can. 12) est electio, et*
» *fidelis populi est humiliter consentire. Desiderium*
» *ergo plebis requiritur an clericorum electioni con-*
» *cordet. Tunc enim in ecclesia Dei rite perficietur*
» *antistes, cum populus pariter in eum acclamaverit,*
» *quem clerus communi voto elegerit* ».

Era questo il fatto storico dell' antica disciplina, che i più illustri Pontefici avevano costituito anche positivamente. Quindi ne reca i decreti, primo tra' quali adduce il canone 26 di Celestino papa I. « Cleri, ple-
» bisque consensus et desiderium requiratur », poi secondo il 27, che è di Leone Magno il grande organizzatore delle elezioni ecclesiastiche: « Vota civium,
» testimonia populorum, electio clericorum in ordina-
» tionibus sacerdotum expectantur..... Per pacem et
» quietem sacerdotes, qui futuri sunt, postulentur, te-
» neatur subscriptio clericorum honoratorum testimo-
» nium, ordinis conventus et plebis ».

Ma a queste dottrine non quetavasi il regalismo, che si arrogava il diritto di scegliere lui vescovi e papi. E poichè, siccome vedemmo, si invocava la storia, Graziano lo segue anche su questo terreno, e pone

studio a dissipare questo errore adducendo la ragione del fatto storico, come a principio l'aveva già posta, quando aveva stabilito che le leggi umane, non escluse le ecclesiastiche, sono sempre relative alle circostanze di luogo, tempi, persone e fini, a cui la sapienza del legislatore praticamente deve intendere. Coerente al principio già posto egli entra in questa terza parte della sua trattazione, e giova riferirne le parole.

« *Principibus vero atque imperatoribus electiones* » *Romanorum Pontificum atque episcoporum refe-* » *rendas usus et constitutio tradidit* ***pro schismaticorum*** » ***atque hereticorum dissensionibus,*** *quibus nonnumquam* » *ecclesia Dei concussa periclitabatur, contra quos le-* » *gibus fidelissimorum imperatorum frequenter eccle-* » *sia munita legitur.* ***Representahatur ergo electio Catho-*** » ***licorum principibus, ut eorum auctoritate roborata nullus*** » ***hereticorum vel schismaticorum auderet contraire, et ut ipsi*** » ***principes, tamquam devotissimi filii, in eum consentirent,*** » *quem sibi in patrem eligi viderent,* ***et ei in omnibus*** » ***suffragatores existerent,*** *sicut Valentinianus b. Ambro-* » *sio legitur dixisse: Noli timere, quia Deus, qui te* » *elegit, semper adiuvabit te, et* ***ego auditor et defensor*** » ***tuus ut meo ordini decet semper existam*** ».

Secondo il metodo serbato dall'autore conveniva addurre una prova formale di queste asserzioni, le quali non piacevano certamente a nessuno dei due partiti estremi che si combattevano tanto accanitamente. Graziano, che mirava ad eliminare questi conflitti, sentiva bene la posizione difficile in cui si trovava. Bisognava

dunque levarsi d'impaccio, e il mezzo glielo forniva Ivone carnotense nella Panormia *(Lib. III, c. 1)* dove sotto il nome di Papa Stefano era inserito il canone seguente, aggiunto alla costituzione di Nicolò II *in Nomine Domini* (ap. Grat. *D. 23, c. 1*) (1).

(1) Non andrò dietro alle controversie innumerevoli che si sono pubblicate su questo canone, che dagli uni si sostenne essere apocrifo e dagli altri no; dei quali ultimi alcuni ne ritennero autore Stefano papa IV (al. V) mentre altri l'attribuiscono a Stefano VI (al. VII). Per Graziano bastava che fosse allegato dai collettori a lui preceduti, e quindi allora passasse come autentico. In verità dopo gli ultimi lavori critici venuti in luce è arduo contraddirne il valore canonico. Del resto anche nella costituzione di Nicolò II si affermava implicitamente lo stesso concetto colle parole: *salvo debito honore et reverentia dilecti filii nostri Henrici, qui in presentiarum rex habetur et futurus imperator, Deo concedente, speratur.* Lo stesso Gregorio VII aveva ricusato di essere posto sulla sede Apostolica, se prima Enrico IV, allora re, non avesse prestato il suo assenso. Non deve dissimularsi che tutto questo era provenuto dal cesarismo bizantino e dal regalismo carolingio e tentonico per la generale prevalenza della feudalità; ma non per questo era men vero il fatto storico: se fra di noi, uomini del secolo XIX, abbiamo ancora tanti che d'ogni parte non sanno uscire dalle influenze feudali (inconsciamente voglio credere ancora dominanti nel loro intelletto), non bisogna farne colpa agli uomini vissuti nei secoli della feudalità. Quello piuttosto che conviene riflettere si è che, pel diritto pubblico di que' tempi, la professione di fede cattolica essendo condizione indispensabile per la legittimità dei sovrani e della cittadinanza dei privati, e perciò essendo norma comune l'idea che il principe fosse *episcopus externus,* come soleva dirsi, non si poteva che far capo a queste teorie, siccome a conseguenza necessaria della confusione assoluta che si era fatta della Chiesa collo Stato e della religione colla politica.

« Quia sancta Romana ecclesia, cui Deo auctore
» presidemus a plurimis patitur violentias Pontifice
» obeunte, que ob hoc inferuntur, quia absque imperiali
» noticia Pontificis fit consecratio, nec canonico ritu
» et consuetudine ab imperatore directi sunt nuncii,
» qui scandala vetent fieri: volumus ut, cum instituen-
» dus est Pontifex, convenientibus episcopis et universo
» clero eligatur, presente senatu et populo, qui ordinan-
» dus est, et sic electus ab omnibus, presentibus legatis
» imperialibus, consecretur, nullusque sine sui periculo
» juramenta vel promissiones aliquas nova adinventione
» audeat extroquere, nisi que antiqua exigit consue-
» tudo, ne vel ecclesia scandalizetur et imperialis ho-
» norificentia minuatur ».

Spiegato così come le discordie e i tumulti introdottisi nelle elezioni avevano portato il frutto lor naturale, cioè la diminuzione della libertà, e fatto luogo alle intromissioni del cesarismo nella costituzione dei Vescovi e del loro capo il Romano Pontefice, Graziano passa agli abusi, non certo minori, che erano provenuti dal principato, e mette cura a combatterli provando che la presenza dei legati imperiali non era una vera prescrizione canonica, ma una convenienza politica. Anche qui merita ogni attenzione quello che Graziano frappone del suo, e costituisce una quarta parte dell' importantissima Distinzione.

« *Verum quia imperatores quandoque modum*
» *suum ignorantes non in numerum consentientium,*
» *sed primi distribuentium, immo exterminantium esse*

» *voluerunt, frequenter etiam in hereticorum perfi-*
» *diam prolapsi catholicae matris ecclesiae unitatem*
» *impugnare conati sunt, sanctorum Patrum statuta*
» *adversos eos prodierunt, ut semet electioni non in-*
» *fererent, et quisquam eorum suffragio ecclesiam*
» *obtineret anathematis vinculo innodaretur, sicut*
» *scriptura quoque divina dicit, quod postquam Eze-*
» *chias dissipavit excelsa, et contrivit statuas, et suc-*
» *cidit lucos, confregitque serpentem eneum, quem*
» *fecit Moyses; videlicet, quia illum serpentem Deus*
» *fieri jusserat, ne serpentina morte populus interi-*
» *ret, ideo ipse populus colere et venerari eum cepe-*
» *rat, et idcirco distruxit iste, quem jubente Deo*
» *fecerat ille. Ac per hoc magna auctoritas ista ha-*
» *benda est in ecclesia, ut, si nonnulli ex predeces-*
» *soribus et majoribus nostris fecerunt aliqua, que*
» *illo tempore potuerunt esse sine culpa, et postea*
» *vertuntur in errorem et superstitionem, sine tar-*
» *ditate aliqua et cum magna auctoritate a posteris*
» *destruantur. Postremo presentibus legatis impera-*
» *torum et inconsultis electiones Romanorum (iidem)*
» *imperatores religioso mentis affectu prefatis pri-*
» *vilegiis renunciaverunt, multa insuper donaria ec-*
» *clesiae Dei conferentes* ».

Questa transizione di Graziano contiene tali riflessioni, che oggi ancora onorerebbero un serio pensatore che si inspirasse alla filosofia della storia. Si pongono sempre in luce le conseguenze dei disordini potestativi o sociali, che fanno capo alla perdita o almeno al volon-

tario abbandono di ciò che lecito ed anche buono in sè, diviene causa di male per nequizia degli uomini. Viene a dirci l'autore che come i disordini dalla parte delle moltitudini avevano portata la diminuzione o soppressione delle sue libertà, così l'abuso dei potenti (re o imperatori) aveva indotto la chiesa in concilio a scomunicare chi fosse portato all'episcopato dal principe, divietando a questi di mescolarsi delle elezioni. Così il celebre Maestro toglie di mezzo il conflitto fra i canoni, che si accampavano dalle opposte fazioni, e per chi cercasse dirittamente la verità apriva la via per conoscerla.

Ma, sempre costante nella calma dell'animo, sia per indole che per riflessione, più che al rigor delle leggi, cioè dei canoni, si studia di dar peso agli esempi concludendo coi fatti degli imperatori Lotario I e Lodovico II nella elezione di Adriano II, e di Lodovico il pio in quella di Pasquale I; elezioni che formano argomento dei canoni 29 *(Cum Adrianus)* e 30 *(Ego Lodoicus)*. Tutti e due aveali già inseriti Ivone nel suo *Decreto* (Par. V, C. 16 e 51) di dove Graziano certamente li prese (1). Accennandone la causa dee ricordarsi come, essendosi istituito nella sede Apostolica Adriano II senza invitarvi i legali di Lotario e Lodo-

(2) Non sarebbe qui luogo di discutere sulla autenticità di questi canoni, Ne danno ragione i critici, e mi conviene rimettermi a loro. Ripeterò solamente ed ognora, che nel piano seguito da Graziano la discussione torna superflua: erano le idee dei tempi, e nessuno ne poneva in dubbio l'autorità.

vico benchè fossero in Roma, i due imperatori se ne fossero adontati; ma informati poi che non si era fatto per alcun fine di offesa o disistima, « indignationem » medullitus sedaverunt et ad salutandum electum etiam » ipsi humiliter accesserunt ».

Perchè poi non si credesse a quasi incuria dei due imperatori nel conservare i pretesi diritti, Graziano pone avanti il canone successivo, tolto dal famoso patto di Lodovico Pio con Pasquale I. Il documento è di autenticità almeno dubbia, checchè abbiano detto e fatto alcuni storici ecclesiastici, specialmente l' Orsi per sostenerne la genuinità; ma ad ogni modo allora niuno ne dubitava. Decretava dunque Lodovico, d'accordo con Pasquale, eletto ed insediato senza riferirne all' imperatore, che « ..... quando divina vocatione hujus sacratissimae sedis Pontifex de hoc mundo migraverit » nullus ex regno nostro aut Francus aut Longobardus aut de qualibet gente homo sub nostra potestate » constitutus, licentiam habeat contro Romanos, aut » publice aut privatim veniendi, vel electionem faciendi, nullusque in civitatatibus aut territoriis ad » ecclesiae b. Petri apostoli potestatem pertinentibus » aliquod malum propterea facere presumat, sed liceat » Romanis cum omni veneratione et sine qualibet perturbatione honorificam suo Pontifici exibere sepulturam, et eum quem divina inspiratione et b. Petri » intercessione omnes Romani uno consilio atque concordia sine aliqua promissione ad Pontificatus ordinem elegerint, sine qualibet ambiguitate vel contra-

» dictione more canonico consecrare, et, **dum conse-**
» cratus fuerit, legati ad nos vel ad successores no-
» stro reges Francorum dirigantur, qui inter nos et
» illum amicitiam et caritatem ac pacem socient ».
(Can. 30).

Diveniva questo un argomento ad hominem per rispondere a chi affermava avere Adriano papa I conferito a Carlo Magno la facoltà di creare il Pontefice e così gli Arcivescovi, Vescovi ed abbati, nè potersi consacrarne alcuno, se non dietro il *lodo* (ora diremmo *exequatur*) dell'imperatore e dopo ricevuta l'investitura da questi. Decreto fittizio, ma che nelle vicissitudini di que' tempi aveva ottenuta fede, e si diceva ripetuto dal pseudo-papa Leone VIII con Ottone I. Veniva a dire Graziano: sia pure che tanto privilegio fosse concesso a Carlo; ma il successore vi rinunziò, e strinse altro patto: la quale seconda convenzione per la sua posteriorità derogava naturalmente la prima.

Il Pocapaglia aggiunse poi i due canoni successivi (31 e 32) che ribadiscono il patto lodoviciano, e riconfermano nei romani il diritto di scegliersi il loro Vescovo, Papa universale, rimosso qualunque ostacolo.

Graziano poi si preoccupa di confutare più direttamente la pretesa collazione ad Ottone I del *jus eligendi Pontificis,* e a questo fine allega il giuramento di esso Ottone a Giovanni XII, a cui fa seguire l'autorità dei Capitolari carolingi, e cioè nel capitolare di Carlo dell'anno 802 e nell'altro di Lodovico dell'816. (Cap. 2 in entrambi). Questo essendo documento au-

tentico mette bene di riferirlo testuale. « Sacrorum ca- » nonum non ignari, ut in Dei nomine sancta ecclesia » suo liberius potiatur honore, assensum ordini eccle- » siastico prebemus; ut scilicet episcopi per electionem » cleri et populi **secundum statuta canonum de pro- » pria diocesi, remota personarum et munerum ac- » ceptione, ob vitae meritum et sapientiae donum eli- » gantur...** ». (Can. 34).

Questo capitolare pariodiava l'opera di Giustiniano, che aveva dato forza di legge civile ai canoni dei concili, e d'allora in poi si tornava ad una condizione identica. Condizione che doveva rimanere invariabile secondo le idee allora comuni, stantechè a quel modo che gli imperatori antichi tenevano l'imperio alla forma e sulla base giuridica fatta ad Augusto, così nel ripristinato impero di occidente la forma e la base era sempre quella di Carlo Magno, che il Bonaparte a mille anni di distanza chiamava suo antecessore.

VII. Con tutta ragione perciò Graziano venendo all'ultima parte della Distinzione scriveva: « *Ex his* » *constitutionibus et pacto Lodovici imperatoris de-* » *prehenditur imperatores illis renunciasse privilegiis,* » *que de electione summi Ponteficis Adrianus Papa* » *Karolo imperatori, et ad imitacionem ejus Leo* » *Papa Ottoni I regi Theutonicorum fecerat. Cum* » *ergo ex premissis auctoritatibus cunctis liqueat ele-* » *ctionem clericorum tantummodo esse, queritur quo-* » *rum sit ipsa electio, an clericorum maioris eccle-* » *siae tantum, an etiam religiosorum aliorum, qui*

» *in eadem civitate fuerint? Sed (sicut in breviatione canonum Fulgentii Cartaginensis ecclesiae diaconi, invenitur) septimo Concilio Nicensi (Niceno II) et Macerensi Concilio statutum est, ut ad eligendum episcopum sufficiat ecclesiae matricis arbitriom. Nunc autem sicut electio summi Pontificis non a Cardinalibus tantum, immo etiam ab aliis religiosis clericis autoritate Nicolai Papae II est facenda, ita et episcoporum electio non a canonicis tantum, sed etiam ab aliis religiosis clericis, sicut in generali Synodo Innocentii (II) Papae Romae habita (1139) constitutum est. Ait enim* ».

« Obeuntibus sane episcopis, quoniam ultra tres » menses vacare ecclesiam Sanctorum Patrum prohibent sanctiones, sub anatemate interdicimus, ne canonici de sede episcopali ab electione episcoporum excludant religiosos viros, sed eorum consilio honestam et idoneam personam in episcopum eligant. Quod si exclusis religiosis electio facta fuerit, irritum habeatur et vacuum ». (Can. 35).

Così Graziano terminava questa grave polemica mediante un canone conciliare sancito nel 1139, quando egli era pressochè al termine della sua fatica, e sul cui valore non poteva sollevarsi alcun dubbio. Canone che rappresenta la fase relativamente ultima della disciplina ecclesiastica in punto ad elezioni, parlandosi dei *canonici de sede episcopali*, unione del clero vivente in comune presso la chiesa cattedrale, e che poi si tramutò nei Capitoli de' canonici ancora esistenti,

presso i quali, a somiglianza dei Cardinali pel Papa, si era rifugiata l'elezione dei vescovi.

A compiere la dottrina veramente canonica restava da stabilirsi il procedimento per le elezioni, in cui i voti fossero divisi, ed a questo procede il celebre Maestro colle parole e il canone seguente 36, che è l'ultimo.

« *Nunc autem queritur, si vota eligentium in* » *duas se diviserint partes, quis eorum sit preferen-* » *dus alteri. De his ita scribit Leo Episcopus* (cioè » S. Leone Magno) ».

« Si forte, quod nec reprehensibile, nec irreligio- » sum judicamus, vota eligentium in duos se diviseriut » partes, **is metropolitani judicio preferatur, qui maio-** » **ribus juvatur studiis et meritis: TANTUM UT NUL-** » **LUS DETUR INVITIS, ET NON PETENTIBUS, NE** » **PLEBS INVITA EPISCOPUM NON OPTATUM CON-** » **TEMPNAT AUT ODERIT** ».

Uscirei dal mio proposito se divagassi nell'esame di questo canone passandolo sotto la stregua delle nostre idee elettorali, secondo le quali i voti si contano e non si pesano, e non di rado si consacra la tirannide dei molti insipienti sui pochi che sanno quello che fanno. Potrò farlo in altro lavoro, non qui, dove la disgressione non mi sarebbe concessa.

Intanto il paziente lettore avrà veduto come Graziano abbia svolta una polemica, che dopo omai otto secoli, per quanto sotto altre apparenze, prosegue ancora e conturba tanta parte della società nel finiente

secolo XIX. È fuori del mio intento ogni confronto fra due epoche sì lontane e così somiglianti; ma l'argomento sarebbe molto grato e solleticante.

Riportandoci al principio di questo capitolo il lettore avrà avvertito come Graziano, riferendo e mettendo in evidenza gli eccessi, a cui si abbandonavano, come adesso i partiti estremi, li combatteva entrambi mirando al trionfo della verità. Irnerio visse tanto sicuramente da conoscere e trovarsi a fronte di questo altro suo emulo, che in tesi generale cavava fuori gli errori da lui sostenuti in Roma nel 1118 e li combatteva, confutando insieme le esagerazioni de' suoi antichi avversari. Irnerio che prima si trovò a fronte di Lamberto da Fagnano, trovò in Graziano un rivale non meno potente. Altri però, e lo si vide dalla sua opera, erano i modi e gli intenti. Graziano fa una polemica, ma non irritante. L'*unicuique suum* era sua nobilissima divisa. Resta ora che ne esaminiamo le conseguenze per lo *Studio* celeberrimo di Bologna.

CAPO XIV.

I. Di alcune cause insufficienti a spiegare la celebrità dello studio di Bologna. — II. La trasformazione della feudalità pel Capitolo di Corrado (1087) e i suoi effetti. — III. Le investiture ecclesiastiche e le politiche. — IV. Ancora della donazione di Matilde e de' suoi effetti.

I. Sarebbe errore, ed error grande, pretendere che un fatto o fenomeno straordinario e molto complesso, ma umano, abbia potuto derivare da una causa semplicissima e non proporzionata. Miracoli l'uomo non ne fa; e se le fantasie popolari sono inchinevoli al portentoso, il fatto prova unicamente la loro impotenza a discoprirne le vere cagioni.

Non sarò io certamente che neghi il concorso di cause molteplici nell'attuazione dello *Studio* così celebre di Bologna, e che fu il massimo, o almeno uno de' più grandi avvenimenti dell' evo medio. Dirò solamente che non bisogna confondere le cause secondarie o concause con quella che sia stata principale e veramente adeguata e ci fornisca la ragion sufficiente di un fatto sì grande.

Lunghe e dense tenebre avevano eclissato la civiltà dell'antica Roma: le invasioni barbariche l'avevano soffocata e con essa avevano spento quello che noi siamo soliti di chiamare il mondo antico: un mondo novello si ricomponeva nel seno di quel caos, ove fermentavano nuovi, diversi e spesso contrari elementi.

A quella guisa però che l'antica Roma aveva raccolto nel maestoso suo panteon quanto era rimasto ancora dell'antico politeismo, che sotto le fosforescenze di una bellezza esteriore incantevole nascondeva la cancrena roditrice di quell'incivilimento, cioè il marchio della schiavitù; una Roma novella, che aveva abbandonato l'antico tempio di Giove Statore e il fuoco fatuo di Vesta, in rozze apparenze celava il più bel fiore che possa adornare l'umanità, quello olezzante della libertà. Come tutti gli arcani destini dell'uomo peregrinante sovra la terra, questo fiore era venuto esso pure d'oriente. Colà aveva echeggiato un voce solenne: « Non siamo più figli di donna schiava, ma di libera ». E perchè secondo le teorie stesse dell'antica Roma *filius sequitur ventrem,* la nuova madre, la civiltà novella che si inaugurava sulla base del cristianesimo, doveva far capo a libertà vera nè mai tale vedutasi al mondo. Che importa se l'uomo vecchio mescolando alle più sublimi aspirazioni della mente e del cuore la scoria di sue passioni tenterà di sopraffare l'uomo novello redento dalla servitù millennare? Che importa se anche quelli stessi che furono i principali attori del grande rivolgimento non abbiano forse avuto pienissima la co-

scienza della loro missione, o pagando anch'essi un tributo all' umana debolezza non sempre abbiano tenuto fiso lo sguardo alla meta, ed abbiano talvolta lasciato cadere le stanche braccia come l' antico Mosè sul colle della Petrea? La meta sarà raggiunta.

Fu già narrato come il movimento ascensivo cominciò all'epoca degli Ottoni, che segna anche la chiusura delle barbariche invasioni. Fu accennato come nella seconda metà del secolo decimo anche Bologna esordì il suo risorgimento, e progredì, lenta forse nei primi lustri ma costante, sulla via che aveva preso. Non escì però dal livello comune delle città, che s'avviavano alla potente libertà dei Comuni italiani: due anzi non lontane prevalsero ancora sovra di lei, Pavia e Ravenna: quella erede delle tradizioni longobarde, franche e teutoniche siccome capitale dei dominatori calati d' oltre Alpe, e questa delle romane-bizantine, poichè fu sede fra noi della dominazione imperiale d' Oriente: dominazione eunuca, ma pur di fondo romana. Conviene dirlo: non inferiore alle città sorelle, ma non sovrastante ad alcuna; perchè, dato ed anche concesso che dopo il 1050 cominciassero ad apparire nel suo seno o sparsi pel suo contado alcuni *legisperiti, legisdoctores, legislatores* o *causidici,* non ne mancano le altre città: Ravenna e Pavia specialmente possono metterne avanti dei più valenti. La contesa pei gradi di parentela, di che ci parlò Pier Damiani e *l'Expositio* sull'Editto dei re Longobardi e sul Capitolare italico basterebbero ad eclissare Bologna prima d' Irnerio in fatto

di giurisprudenza. In un momento in cui Bologna commemora la maggiore delle sue glorie (commemorazione a che di buon grado diedi anch' io l' umile voto fin dalla prima volta che la solennità fu proposta ed accettata dal Corpo Accademico), in tale momento dico, e benchè tanta gloria non verrebbe punto diminuita, non mi prenderò certamente la briga di andar dietro alla leggenda di Pepone, che fu creduto essere stato tutt' uno col *Pepo* avvocato del Monastero di San Salvatore al Monte Amiata, e come tale figura nei placiti di Matilde e della madre Beatrice di Toscana; quello cioè di Calceraki (7 giugno 1072) e l' altro di *Puntiglo* (19 febbraio 1078): ritenuto identico altresì *cum Pepone legisdoctore* che in qualità di giudice presenziò l' altro di Màrtoli o Màrturi dinanzi a Nordilo messo di Matilde (marzo 1076). Cotesti omonimi sono fondamento troppo labile per fabbricarvi su qualche cosa di solido: più poi se si rifletta, che nei tre placiti non corre piena identità del nome e della funzione rappresentata. L' ablativo *Pepo* discendente dal nominativo *Pepus* non può confondersi coll' ablativo *Pepone,* se prima non si abbiano altri documenti che ci assicurino essere stato lo stesso individuo, che un notaio ignorantissimo venne scrivendo diversamente. Meno poi può ammettersi l' identità del nome fra *Pepo* avvocato del monastero al Monte Amiata e il *Pepone* di cui ci parlò Odofredo. Gli *Advocati ecclesiarum* furono istituzione carolingia, e duravano ancora in pieno vigore quando salì al Pontificato Gregorio VII. In altro

più esteso lavoro mi avverrà anzi di chiarire come fossero uno dei lati di quella gran lotta così complessa, che allora si accese fra il sacerdozio e l'imperio: perocchè non pochi principi si assunsero titolo e funzioni di avvocati per dominar sulle chiese e disporre dei loro beni. La supposta identità solleverebbe quindi questioni, a che non sarebbe possibile di rispondere. Cotesti avvocati finirono generalmente con divenire *beneficiati* e con obbligo di residenza, essendo costante il loro ufficio. Come dunque avrebbe potuto Pepone risedere in quel di Chiusi e tener scuola a Bologna, quand' anche si concedesse che *Pepo* e *Pepone* nel caso stesso *ablativo* sieno tutt' uno? Rimarrebbe il Pepone di Màrturi, che è chiamato *legis lector*. Qui il nome è lo stesso; ma come mai un uomo, del quale parlò il solo Odofredo, e per dirci che *nullius nominis fuit* potè esser chiamato al di là dell' Apennino in una questione sempre di monastero? Si può capire che trentasette anni dopo Matilde chiamasse Irnerio al placito di Boviana (maggio 1113) nel vicino contado di Ferrara: specialmente poi richiamandosi alla memoria la venuta a Bologna di Pasquale II, l'incontro di Matilde che lo condusse nella vicina Modena, città di sua dominazione, gli strepitosi avvenimenti del 1111, la distruzione della rôcca posta da Enrico V sul collo dei bolognesi, come fu narrato superiormente; ma erano ben altre le circostanze dei luoghi e dei tempi. Tanto più poi riflettendo che nel placito di Màrturi a Pepone sta associato un nome che darebbe a Pavia ragione al-

meno uguale per gloriarsene: leggesi infatti: *in judicio cum eis residentibus* **guillielmo judice et pepone legis doctore**: or bene, *Guglielmo giudice* è il principale giureconsulto che figura nell' *Expositio*, e se all' illustre Pavia venisse il ticchio di dire che quel Guglielmo era il suo celebre giureconsulto, e gloriarsi che Matilde, non signora di Pavia come non lo era di Bologna, e per lei il suo Messo Nordilo, *honoris causa* lo avesse chiamato giudice in Toscana, n' avrebbe almeno altrettanta ragione; e così potrebbe sostenere che il suo Guglielmo fosse anche vivo nel 1076, quando Lanfranco viveva sulla sede di Cantorbery. Mi paiono fisime; però sarebbero conseguenze legittime.

Ma ripeto, non mi prenderò qui la briga di andar dietro a questa diatriba, che sarebbe fuor di luogo e di tempo: anche perchè dato e non concesso per ora che con Pepone fosse esordito a Bologna una specie di scuola particolare di giurisprudenza, essa non sarebbe causa adeguata per ispiegare la celebrità a cui salì lo *Studio* suo per opera specialmente d' Irnerio. So che questa idea ha sorriso a critici rispettabili e ricercatori diligenti, ai quali mi è grato di tributare i più sinceri encomi; ma tuttavia anche questa non mi sembra andar oltre al novero delle cause secondarie, onde si produsse il fatto di che stiamo discorrendo. Perchè tuttavia fino al momento in cui sto scrivendo coteste pagine non m' è avvenuto di incontrarmi in chi abbia fatte alcune considerazioni che mi sembrano atte a spargere qualche luce sovra una materia molto oscura, mi permetterò di far noto il mio pensiero.

II. Se non mi illudo pienamente, fu la feudalità, benchè in se stessa fosse l'antagonismo del diritto romano, la quale provocò lo studio di questo e la successiva sua prevalenza: indi avvenne che fino dai tempi in cui la giurisprudenza pavese dettava la *Exspositio* il gius romano si chiamasse la *lex omnium generalis*. Forse la pagina che sto scrivendo sarà giudicata temerario arditamento; ma non mi ristarò per questo, e in omaggio unicamente al desiderio del vero mi permetto di stenderla e pubblicarla. Il lettore ne tenga il conto che crede.

Nella prima metà del secolo undecimo il feudalismo, come istituzione sociale e politica, subì una radicale trasformazione, che nelle fonti ci è rappresentata dall' editto di Corrado (anno 1037) (1). La feudalità, sollevata al grado di istituzione giuridica, era un' istituzione di diritto politico, anzichè di gius privato. Essa fu l' ordinamento politico della società di que' tempi: ordinamento che degli uomini e delle cose facendo un sol tutto ne costituiva il patrimonio del principe. La sovranità come funzione politica era tutt' uno colla proprietà del suolo, e per connessione, degli uomini attaccati al suolo. La trasmissione dei beni e la successione, che nel diritto romano erano istituti di gius privato, avevano base contraria nella feudalità; perchè non le cose seguivano l' uomo, ma questo quelle per autorità

(1) PERTZ. *Monum-Germ. histor* LL. II. 39. 40. — PADELLETTI *op. cit.* p. 459.

e volontà del principe, signore eminente: soltanto per favore di questo si lasciava il figlio in possesso dei beni costituenti il feudo già concesso al padre: possesso che determinò la personalità, pubblica anzitutto, dell' *uomo feudale.*

Ma quando l'imperatore Corrado emanò il suo editto, e disse: « Praecipimus etiam, cum aliquis miles » sive de maioribus, sive de minoribus de hoc seculo » migraverit, filios eius beneficium tenere. Si vero fi» lios non habuerit, et abiaticos ex masculo filio re» liquerit, pari modo beneficium habeant, servato usu » majorum vavassorum in dandis equis et armis suis » senioribus..... insuper etiam omnibus modis prohibe» mus ut nullus senior de beneficio suorum militum » cambium aut precariam aut libellum sine eorum as» sensu facere presumat », fu compiuto un intero rivolgimento politico-sociale. Le cose seguirono l' uomo e la successione fu naturale e privata, non più atto di volontà del principe, che solo aveva personalità libera, e fino là aveva posseduto letteralmente uomini e suolo da loro abitato.

Questo radicale mutamento richiedeva norme novelle per governarlo: fu questo bisogno, che portò a cercare quelle norme nel gius romano, specialmente giustinianeo. Questo diritto non era mai cessato: esso era sopravissuto nel clero come quello che si governò jure romano, specialmente in base ai capitolari carolingi: però era andato in disuso per gli altri ceti sociali assorbiti nella servitù feudale; laonde

per la società civilmente considerata fu letteralmente un fatto indiscutibile quello affermato dall' Uspergense, che disse dei libri giustinianei, richiamati in fiore da Irnerio, *dudum neglecti fuerant, nec quisquam in eis studuerat:* era un fatto rigidamente storico, perchè la causa sua non fu messa in vera azione che ai tempi di Matilde e di Irnerio. L'editto di Corrado aveva preceduto lo studio di Irnerio per due generazioni circa; ma conveniva aspettarne gli effetti maturabili solo col tempo. Dei vincoli strettamente feudali non si aveva traccia nel diritto romano. La clientela, il patronato, le diminuzioni di capo potevano somigliare al vassallaggio colle sue conseguenze; ma la somiglianza era troppo lieve, perchè le teorie di quegli istituti romani potessero applicarsi a questo finchè rimaneva un legame di diritto pubblico. Quella qualunque somiglianza che passava fra le due figure giuridiche, poteva essere certamente, e credo fosse un impulso di più per volgere l' attenzione al diritto romano; ma non basterebbe per ispiegarne il risorgimento gigantesco, repentino, qui a Bologna. Perchè a Bologna e non piuttosto in altra città? Quale la causa di questo fatto locale?

La risposta non deve essere difficlle dopo quanto si è premesso. Il terreno, per sè, era preparato altrove siccome a Bologna: occorreva solo che una causa immediata ne determinasse l' effetto. Questa causa determinante fu la grande lotta fra il sacerdozio e l' imperio che a Bologna per un incontro di circostanze singolasissime prese aspetto tutto particolare, e qui con-

centrò la formidabile contesa come campo scientifico di sua discussione. Proviamoci a chiarire questo concetto.

III. La guerra fatale fra Papi e Imperatori teutonici fu causata dalle investiture, perchè i vescovadi, mutati in feudi pei beni che li costituivano, non potendo aver successione diretta sfuggivano alla costituzione di Corrado. Alla morte di ogni Vescovo rimaneva dunque vacante un ufficio ecclesiastico e insieme un feudo che rappresentava un ufficio politico. Che ne avverrebbe? La provvista era ad un tempo e per logica necessità una istituzione canonica ed una investitura feudale: quella non poteva compiersi che nell'orbita della giurisdizione ecclesiastica, e questa per atto del capo politico dello Stato: come dunque si procederebbe? Chi sceglierebbe l'unica persona da istituirsi Vescovo e ad un tempo da investirsi feudalmente dal principe o in nome suo? La Chiesa aveva i suoi canoni stabiliti da secoli: figlia del Vangelo che in essenza era generatore di affrancamento e di libertà, essa aveva il sistema elettivo; disciplinato sì, perchè non degenerasse in disordine, ma savio e liberale. Lo stato invece impersonato e confuso col principe, non conosceva che l'autocratismo feudale; conciossiachè il feudo era un benefizio che il principe concedeva per favore a chi si facesse *homo suus*. Le due forme erano proprio agli antipodi: inconciliabili dunque senza uno sforzo poco meno che sovrumano di buon volere: come si finerebbe con tanto e sì formidabile antagonismo?

Corrado, giova risovvenirlo, colla sua costituzione del 1037 aveva operato un grande rivolgimento politico e sociale: però se i feudi erano divenuti ereditari, e quindi era applicabile ad essi un diritto comune che ne regolasse la successione, rimanevano tuttavia feudi, e perciò ancora istituzione di diritto politico: la fellonia era sempre un crimine che spogliava del feudo, come la deposizione e la degradazione privavano del benefizio ecclesiastico il reo di delitto canonico. Come sarebbesi regolata quest' ardua materia? Il delitto di lesa maestà divina od umana aveva trovato il suo posto anche nel diritto giustinianeo colla antica interdizione *ab aqua et igne* pubblicandosi i beni del reo, che si disse *confisca*. Poteva dunque attingersi al diritto romano pubblico per risolvere questi casi, almeno per analogia.

Sotto certo aspetto si aggiungeva il diritto canonico colle sue pene di ordine religioso, ma che per la confusione della società civile coll' ecclesiastica si riflettevano anche negli ordini politici e civili; cioè colla scomunica e l'interdetto, e pei beneficiari ecclesiastici con la sospensione, la deposizione e la degradazione, secondo fosse del caso.

Così nelle menti degli uomini di quei tempi si formò tale una strana confusione, forse inconscia per loro stessi, di diritto feudale, romano, e canonico, da far perdere la bussola anche agli ingegni più acuti e seriamente pensatori: solamente uno studio profondo ed una scienza penosamente acquistata potevano analizzare, e scomporre quegli elementi per dare ad ognuno

quello che era suo, se pure ciò fosse possibile in tanta confusione delle idee e cozzare di parti contrarie.

Si avvertano alcuni fatti poco o punto riflettuti. Gregorio VII e i suoi successori lottano per emancipare la Chiesa cessando l'abuso delle investiture, che erano poi la feudalità soffocante la gerarchia ecclesiastica: ma ecco al loro fianco le città del *regno d'Italia,* che vogliono emanciparsi a loro volta cessando anche in diritto l'antica investitura, che l'imperatore o re faceva di esse ad un conte o marchese, ovvero al Vescovo sostituito al conte o marchese, ma fatto barone egli stesso, ossia grande feudatario, come più comunemente si disse. Guardando le cose superficialmente non si scorge alcun vincolo fra la lotta per le investiture ecclesiastiche e le civili, anzi politiche; ma invece il nesso era strettissimo. Una volta emancipata la gerarchia ecclesiastica perchè rimarrebbe serva la politica, quando le due società si erano immedesimate? La sovranità, come idea, era sentita abbastanza per venerarla, ed ossequenti le si professavano papi, vescovi, clero minore e semplici fedeli; nè meno ossequenti le erano le città nel tempo stesso che fieramente combattevano per la loro libertà: per questo sentimento che prevaleva in esse, mai pensarono a scuotere la dipendenza dagli imperatori teutonici, che secondo le tradizioni rappresentavano quella sovranità ideale che Roma aveva esercitata sul mondo.

Ma una lotta così complicata non si trasporterebbe anche nel campo giuridico-scientifico, mentre la si com-

batteva nelle sanguinose battaglie? È possibile all'uomo uscir fuori assolutamente dal diritto e farsi eslege? No, assolutamente no: anche il selvaggio sente la necessità di inchinarsi ad una legge qualunque per quanto strana e pessimamente architettata dalla sua ignoranza. Quel concentramento si effettuò dunque, e per noi ne sono prova le due collezioni dei canoni che appena morto il famoso Ildebrando vennero in luce fra gli italiani. Le ricordai più sopra.

Appena però pubblicate quelle due collezioni e quando già d'ogni parte apparivano i segni di maturità per tempi novelli, ecco sorgere a Bologna (venuti su nel suo seno, e figli dello studio suo nelle arti), i due ingegni più potenti e vigorosi dell'età loro, dopo morto Gregorio VII; cioè Irnerio e Lamberto da Fagnano. Quel primo si dà all'insegnamento nelle arti, ma in quella che più si confà ad una mente vasta e pensatrice, la *dialettica:* dell'altro non sappiamo se fosse maestro anche lui; ma la carica di Arcidiacono è motivo molto stringente per ritenerlo capo dello *studio nelle arti* che allora fioriva a Bologna, e già n'era vanto. Si chiude l'undecimo e si apre il secolo decimo secondo, veramente l'uno contro l'altro armato; e una serie di circostanze, dall'apparenza causale ma potentemente efficaci, sollevano i due bolognesi a grado massimo per gloria ed autorità: essi concentrano in sè i più alti destini della società, che si vien separando ne' due ordini suoi essenziali, l'umano e il divino, il religioso ed il politico. Ognuno a volta sua in Roma o in nome di Roma pren-

dono parte a decisioni che sarebbero supreme, se riescissero definitive: Irnerio in Roma (1118) quando si agita la questione della legittimità circa l'elezione di Gelasio II, Lamberto a Worms (1122) dove Enrico riconosce i suoi errori e viene a pace colla Chiesa abbandonando l'idolo suo, che riconosce per vero antipapa. Bisognerebbe poter ritornare a que' tempi e vivere in mezzo a quelle lotte per capirne l'importanza, e vedere come il nome dei due bolognesi dovette volare ai confini più rimoti del mondo allor conosciuto, dovunque imponendo ammirazione e rispetto per sè e per la città che li aveva nutriti del fiorente suo studio. In quei tre anni circa ben a ragione fu applicato a Bologna il soprannome *di dotta,* come allora appunto cantò di lei il rozzo ma ben informato poeta, che celebrò l'eccidio dello sventurato Como sostituendo alla classica Ilio la città regina del Lario.

Avvertii già da principio come nella prima gran lotta fra sacerdozio ed imperio si entrava in piena feudalità, e come se ne usciva, dopo mezzo secolo in punto, colla libertà dei Comuni, che sebbene ancora impregnati di spirito feudale ne segnavano la decadenza e poi la morte inevitabile. Quella stessa Matilde che aveva lottato contro l'imperio a favore dei papi (i quali colpendo le investiture ecclesiastiche per connessione di causa ferivano a morte anche le investiture politiche) colla sua donazione lasciò dietro di sè una questione, che coinvolveva tutta intera la grande contesa. Erano decorsi settantotto anni dalla promul-

gazione del Capitolo di Corrado, quando essa morì; e in quel tempo si erano compiuti mutamenti politici della maggiore importanza: un nuovo elemento era comparso sulla scena, i Comuni: vassalli dell'imperatore secondo le idee feudali, ma che internamente volevano governarsi da sè, e per sostenersi avevano già cominciato ad unirsi o coi Papi, o fra loro, passando dalle lotte intestine alle leghe embrionalmente disegnate fino dallo scorcio del secolo undecimo e il nascere del seguente. Matilde, la più potente feudataria, non aveva successione; ma poichè la feudalità aveva subito mutamenti così radicali; poichè molte città parteggiavano per la Chiesa menando colpi terribili alla potenza o prepotenza degl'Imperatori, perchè essa pure non troverebbe modo di accrescere potenza a quella parte, che aveva sostenuta eroicamente in sua vita? Indi quella risoluzione, che fu poi causa di tante contese, di donare alla Chiesa quanto essa possedeva, poichè non aveva successione diretta. Sotto altro punto di vista e in tempi radicalmente diversi essa ripeteva gli atti di Peppino e di Carlo Magno, che devolsero l'Esarcato *al Beato Pietro, alla santa Chiesa di Dio, e alla repubblica dei Romani.* Quest' ultima, quale donataria dei carolingi, non aveva più luogo materialmente, essendosi dileguato l'antico concetto della repubblica sotto la prevalenza della feudalità; ma questo concetto medesimo non avrebbe tardato a risorgere per effetto di quel classicismo che tanto bene e tanto male causò all'Italia, secondochè fu inteso sapientemente, o tra-

volto nelle esagerazioni. Arnaldo da Brescia non fu che uno di questi esageratori che, come direbbe il Vico, voleva vivere nella repubblica di Platone, non rovesciarsi nella feccia di Romolo: sogno comune a tutti coloro che, siccome ora è modo del dire, van dietro ai così detti sublimi ideali: sognatori che poi diventano intransigenti e fatali a sè e a chi li segue almeno altrettanto, quanto gli immobili fautori di un passato non più revocabile.

Ma tutto questo involveva concetti giuridici, che non potevano rimanere insoluti. E con che legge risolverli? Colla feudale no, perchè essa rappresentava l'immobilità destinata a soccombere. Col diritto canonico? Era il diritto dell'avvenire, come ora direbbero; ma il suo vero obiettivo non era il governo del mondo politico: altro il fine suo, altre le relazioni sociali che dovevano esserne governate. Restava il diritto romano, sapientissimo in sè, ma fatto per altri tempi ed altri costumi, per una società affatto diversa. Sarebbe occorsa la costituzione di un nuovo diritto; ma chi l'avrebbe elaborato e promulgato in tali tempi e fra lotte sì accanite? Ed anche potendosi formulare, chi poi l'avrebbe accolto con sommessione? La società traversava un periodo criticissimo, e non era possibile un tocca e sana qualunque: soli i secoli, la morte del vecchio, il lento consolidarsi del nuovo, la stanchezza medesima per tante discordie potevano metter pace.

Questo però a patto che sorgesse un centro scientifico, che a somiglianza dell'antica Roma e de' suoi in-

comparabili giureconsulti richiamasse ai principii di ragione, e facesse passare pel crociolo dello studio e della discussione quelle cozzanti idee, purgandole mano mano dalla scoria deturpatrice. Questo mirabile fato era riserbato a Bologna, che nel campo giuridico e in persona di due suoi figli, la cui fama durerà quanto il mondo lontana, aveva preso a risolvere l'ardua contesa. Irnerio e i quattro Dottori da una parte, Lamberto, Graziano e Bandinelli dall' altra sono i massimi atleti di quel duello scientifico, e quindi i gran padri di cotesto *Studio* immortale, che diffuse tanta luce sulla civiltà rinascente, sorta appunto da quei tremendi conflitti, che anche una volta ricordavano ai mortali la terribile sentenza *sine sanguinis effusione non fit remissio*. Legge arcana di questa povera umanità (non rincresca la brevissima digressione), ma legge che la governa, ed alla quale è dura necessità di chinare la fronte. Anche noi traversiamo un periodo criticissimo, in cui ribollono infiniti contrasti, lotte politiche, e lotte sociali, lotte ancor religiose, come ai tempi di mezzo che abbiamo discorsi. Indarno l'Europa ammassa milioni su milioni d'armi e d'armati in nome di una pace menzognera, che le fa provare i mali tutti di una guerra terribile senza alcuno dei beneficii di questa: fatica e tesori purtroppo sprecati. Oggi o domani l'urto è necessità che avvenga: soltanto dopo l'Europa potrà avere qualche pace e qualche riposo: li avrà specialmente, se in tanta estensione del sapere, ma superficialissima e priva di ogni profondità, Dio

susciti qualche genio che finendola colle mediocrità vanitose, piaga sanguinante dell' età nostra, dia un impulso vigoroso alla vera scienza e dilegui le dense tenebre, che fan camminare tentoni le sterminate falangi dei pretesi od illusi scienziati.

Così una gran lotta, che ad un tempo fu religiosa, politica e sociale, suscitò nel seno d' Italia nostra più vigoroso che mai lo studio del giure nelle molteplici sue branche, e per un arcano concorso di circostanze lo concentrò nella fortunata Bologna. Mentre noi festeggiamo l' anno più e più volte secolare di questa gloria che immortalò l' antica Felsina, altre città o provincie d' Italia potrebbero farle concorso onoratamente: sono parimenti otto secoli che venivano divulgate le due già memorate collezioni dei canoni fatte apposta per combattere le investiture ecclesiastiche e per riflesso anche le civili: quella specialmente di Anselmo da Lucca il consigliere di Matilde, l' apologista di Gregorio VII, l' avversario di Guiberto antipapa. Quando circa trent' anni dopo i consultori di Enrico V stesero la prolissa diceria, che fu recitata dal pergamo di san Pietro in Vaticano, qual uso ne facessero non lo sappiamo; ma certo è che quelle collezioni si frapponevano e contrastavano al loro disegno ed era necessità di occuparsene. La storia, sempre laconica perchè spesso dettata da chi non sa elevarsi alla sua filosofia, non ci dice l' uso che ne facessero Irnerio e i suoi colleghi in Roma, poi Lamberto da Fagnano allora Cardinal d' Ostia a Worms: non si dice nè anche quale anello di

congiunzione sieno state le collezioni che vanno sotto il nome di Ivone carnotense, il *Decreto* e la *Panormia;* ma i documenti esistevano, sono pervenuti fino a noi, e stanno là come fonti da cui attingere per ricostruire la storia non già sulle opinioni soggettive di qualunque scrittore, ma sulla obiettività dei fatti e delle dottrine. Al modo suo e con isplendida riuscita ne usò Graziano, di cui vedemmo più sopra un saggio per quanto succinto.

Ma come, da cause che riflettevano il diritto pubblico, potè nascere una scuola che principalmente versò sul diritto privato? Toccai già di questo argomento. La feudalità era un fatto di diritto politico, e il suo disciogliersi col ritorno alla successione legittima e naturale dei beni già strettamente feudali imponeva cotesta necessità: per questo Irnerio e i suoi successori dovevano compiere quello sforzo poco meno che sovrumano, ma con che seppero far convergere un diritto, ottimo in sè, ma fatto per altra società ed altri obiettivi, a governare relazioni sociali che Roma antica non aveva mai conosciute.

La meraviglia più grande si è, che tanta e sì difficile impresa non degenerasse in un tessuto di contorcimenti e di sofismi, come la storia ne porge altri esempi. Dal grave pericolo si fu salvi, perchè non si fece della teorica astratta con metodo sistematico, ma della pratica mediante l'esegesi, metodo che ora va scomparendo dalle scuole dei romanisti. Altri giudichi sulle conseguenze del fatto che a me basta di accen-

nare. M'imcombe invece di riflettere come il gran merito di Irnerio e dei suoi successori consistette appunto in questa esegesi del diritto, mediante la quale e cercando le analogie fecero servire la sapienza romana al governo delle nuove condizioni, in che la società era entrata, prima lentamente e quasi inavvertitamente appresso la costituzione *De Feudis,* poi consciamente accesa che fu la guerra per le investiture ecclesiastiche, che di rimbalzo colpiva altresì le civili, a poco a poco infirmate e finalmente distrutte. Lungo e lento lavorìo dei secoli, che trasformò la società e forse non ancora ha terminata l'opera sua fra le stesse nazioni più incivilite.

Quest' ardua trasformazione esordì vigorosa nell' ultimo quarto dell' undecimo e nel primo del decimo secondo secolo, ma in prima fu politica-religiosa: solo dopo il 1100, negli intervalli di tregua, potè farsi sentire anche nel diritto privato, coincidendo così coi primi statuti dei Comuni, che si davano una organizzione propria. Quegli statuti venivano foggiando un nuovo diritto pubblico; ma appunto perchè non interloquivano sul privato, e il gius feudale, in quanto era diritto privato, veniva in conflitto con i nuovi tempi e i diversi costumi e le opinioni mutate, si ebbe ricorso al diritto romano. Su di che non deve ommettersi che gli uomini di que' tempi non mancavano di esempio e di stimolo per mettersi su questa via. Il clero era vissuto con diritto romano. La feudalità, simile ad un' epidemia, aveva intaccato anche le istituzioni

ecclesiasliche in ordine alle relazioni esteriori fra beni e persone; ma per quanto il male vi si fosse addentrato, il diritto canonico era troppo solidamente costituito, perchè fosse possibile sradicarne il vigore. Così mentre nei secoli precedenti e per le relazioni che chiamerò ecclesiastiche-civili il diritto romano era passato nel clero, allora si riversava anche nel laicato, che dal clero prese tante istituzioni di pubblico e privato diritto: è sempre così: l'uomo ragiona, ma nelle applicazioni pratiche piglia norma dai fatti che gli cadono sotto gli occhi.

Su questa continuazione del diritto romano oggi le prove sono più che numerose, e io pure ne diedi qualcuna, e più particolarmente il canone *Vestram flagitamus clementiam* (Dist. 10, c. 13) (1); ma quello non è l'unico documento, giova recarne in altri luoghi. È celebre il capitolo 53 (al. 55) di Lodovico Pio (2). « Ut » omnis ordo ecclesiarum secundum legem Romanam » vivat; et sic inquirantur et defendantur res eccle- » siasticae, ut emphiteusis, unde damnum aecclesiae » paciuntur, non observetur, sed secundum legem Ro-

(1) Riportando altrove questo canone, al quale si collega il nono della stessa distinzione, non mi occupai delle controversie dei critici intorno alla lettera attribuita a Leone IV: non me ne occupo nè anche qui, perchè Graziano li prese da Ivone, quali allora correvano. A cui piacesse di conoscerle, quegli può vederle in Berardi, (op. cit.) dove troverà le osservazioni sue e la guida per consultare altre fonti.

(2) Padelletti l. c. p. 454.

» manam destruatur et poena non solvatur ». La legge romana poi ai tempi di Ottone I era di libera scelta anche pel laicato, siccome consta dal suo capitolare dell' anno 967 (Cap. 9, al. 10) ove si legge: « Quacum- » que lege, *sive etiam Romana*, in omni regno italico » homo vixerit, haec omnia conservare precipimus ».

Più anche opportuno mi sembra il Capitolo 38 (al. 37) del menzionato Lotario I (1). « Volumus ut cun- » ctus populus Romanus interrogetur, quali lege vult » vivere, ut tali, quali professi fuerint vivere velle, » vivant ». Qui è data bensì facoltà al laicato romano di professare altra legge diversa dalla romana; ma appunto per ciò stesso siamo accertati che vi era libertà di scegliere la legge romana (2).

IV. Mi sono permesso di insistere su queste considerazioni, perchè ad esuberanza sia manifesto anche ai meno pratici di questi studii come il diritto romano mai fosse venuto meno nella pratica e nella memoria dei popoli. Se questi non si curavano di professarne le regole pei loro atti civili, questo avveniva per la prevalenza ottenuta dalla feudalità, che non poteva rientrare nell' ambito di quel diritto. Non ommetterò l' osservazione che quando nei secoli precedenti al mille

(1) Padelletti, pag. 408.

(2) Poco interessa qui di risolvere se questo capitolo appartenga ai lotariani dell' anno 824 sotto Eugenio II Papa, o sia da riferirsi più tardi, pontificando Leone IV. Queste discussioni dovrò farle in altro più esteso lavoro; ma qui tornerebbero proprio superflue.

si parla di diritto romano, si allude generalmente alla compilazione teodosiana od agli estratti romano-barbarici, che se ne fecero, non generalmente alla codificazione giustinianea; ma questo non fa ostacolo, perchè la sostanza era sempre la stessa. Fino a Giustiniano non si pensò alla collezione dei Digesti; ma la codificazione di Teodosio in cui fu inserita la legge delle citazioni, conduceva al medesimo intento. Dal che tutto si conferma l' esatta cognizione che dei fatti storici possedeva l'Uspergense, allorchè parlando del *Corpus juris Iustinianei* disse: *libros legum, qui dudum neglecti fuerant, nec quisquam in eis studuerat... renovavit.* Ed era proprio così. Non erano perduti, o ignorati, ma trascurati, perchè non adatti a governare nella feudalità: e per questo prima di allora nessuno vi aveva applicato con serio studio, come primo fece poi Irnerio, e, secondo l' affermazione del grave cronista, *ad petitionem Matildae comitissae.* Di ciò fu discorso, ma per l' ordine delle idee non era tempo ancora di investigare il motivo più attendibile, che dovette indurre la celebre Contessa a richiederne Irnerio. Alleata dei Papi combattè con loro e per loro contro le investiture ecclesiastiche; ma intanto fin da quando viveva Gregorio VII essa aveva fatta la sua donazione alla Sede Apostolica, confermata ai successori di quel Papa e segnatamente a Pasquale II, pontificando il quale essa morì. Se quella donazione fosse atto irrevocabile fin da principio, o se la donante si serbasse libera facoltà, come riterrei, ora non lo cercherò: qui basta ri-

flettere che con quell'atto il più potente feudo d'Italia veniva trasformato, il diritto di investitura era di fatto abolito, i beni diventavano allodiali mediante una donazione a causa pia. La donazione, fatta *mortis causa* e che perciò diveniva un testamento larvato, trovava valido fondamento nel diritto romano giustinianeo. Basterebbe la legge 1, Tit. II del codice, ove Costantino decretò: « Habeat unusquisque licentiam sanctissimo Ca» tholico venerabilique concilio decedens bonorum, » quod optaverit, reliquere; et non sint cassa judicia » (ejus) ». Era quello che Matilde aveva giudicato buono di fare: la sua ingente eredità la lasciava al Papa siccome la legge di Costantino riportata da Giustiniano le permetteva di fare. L'Imperatore teutonico non affettava egli di essere il successore di Costantino, come poi Napoleone I di Carlo Magno? Giustiniano non aveva egli dichiarati priviligiatissimi i beni passati alla Chiesa colle sue novelle costituzioni? Qual cosa più utile al suo divisamento di questo appoggio sul diritto romano? Che meraviglia perciò che allorquando il suo atto cagionò liti, come suggiungerò, essa ricercasse Irnerio; e che egli avendo già rivolto la sua attenzione a questo diritto e fattone argomento di studio *sicut potuit,* come disse Odofredo, abbia accolta la sua dimanda e quindi, per usare le parole dell'Uspergense, avvenisse che a richiesta di quella donna « libros legum..... renovavit, » et secundum quod olim a divae recordationis imperatore Iustiniano compilati fuerant, paucis forte ver» bis alicubi interpositis, eos distinxit »? La donazione

di Matilde aveva importanza non minore di quella di Pipino e Carlo Magno per l'Esarcato. Chi può credere che fosse fatta e mantenuta per tanti anni senza cercarne un fondamento nel diritto, fosse pure erroneo, ma riputato solido?

Cotesta donazione era dessa una fatalità? Fu certamente un pomo di discordia; e fu già ricordato come sia ignoto se Pasquale, morta Matilde e adendo l'eredità, abbiala accettata. Quello che è certo si è che Enrico V, lei morta, calò in Italia per farla sua, e che la contesa già ardente divenne incendio. Così è che ci incontriamo nel periodo, in cui Irnerio è al fianco di Enrico, e non certo per oziare alla corte. Nessun documento si è ancora scoperto che ci indichi quale parere il sommo giureconsulto avesse dato a Matilde, e quale poi desse ad Enrico; ma la logica irresistibilmente ci induce a concludere che dovette dare il suo voto all'una ed all'altro. Se uguale o diverso, nulla ancora cel dice. Solo comprendiamo che la causa era gravissima venendo al cozzo non solo le persone ma tre distinti diritti: imperocchè secondo il gius feudale la donazione era nulla, e secondo il diritto giustinianeo, avvalorato dal diritto canonico, essa era valida come causa pia privilegiatissima. Che ne avrà pensato il Cardinal d'Ostia Lamberto da Fagnano, il famoso negoziatore del Concordato di Worms e poi Papa Onorio II? Finora anche questo è un arcano per noi: i fatti ci apprendono una cosa sola; che cioè pochi lustri dopo Innocenzo II non trovò migliore espe-

diente che di *investirne Lotario e dopo di lui Arrigo IV Duca di Baviera e Sassonia, genero dello stesso Imperatore, con che egli giurasse omaggio e fedeltà per esse terre al Pontefice Romano* (1). Tanto la questione era avviluppata! E giova anche riflettere come, quando Guelfo V di Baviera sposò Matilde, uno dei patti convenuti in quell' occasione si fosse che i dominii della Contessa *avessero dopo la di lei morte a ricadere in esso Guelfo V* (2), celandosi a costui che fino dall' *anno 1077 Matilde aveva fatto una donazione solenne di tutto il suo patrimonio alla Chiesa Romana* ( ). Senza il divorzio la donazione non avrebbe avuto certamente l' esito che si ebbe; ma qui non è luogo da andar dietro alle possibilità; e nemmeno è il momento di narrare quali sdegni cagionasse poi quel divorzio: non deve però ommettersi che la famosa Contessa doveva ben essere impegnata a far studiare la sua causa dal più grande romanista dei tempi suoi. Il divorzio si fece nel 1095; ma lungo e interminabile fu lo strascico delle contese che lasciò dietro di sè. Dopo dunque un divorzio sì clamoroso, che sconvolgeva due grandi nazioni, Italia e Germania, c' era ben motivo più che sufficiente, perche si andasse a cercar ne' Digesti le teorie circa il diritto delle doti, i patti dotali, le donazioni fra marito e moglie, e quelle dei

(1) Muratori. Ann. 1133.
(2) Cfr. Murat. Ann. 1089.
(3) Ibi Ann. 1095.

divorzi e dei ripudi, e come chiedere la dote *soluto matrimonio,* e via via quanto riguardasse questa intricata materia. Vi fu chi scrisse essersi Irnerio indotto a studiare il diritto romano pel bisogno di rispondere sulla voce *As* in una causa di eredità. Il vistoso patrimonio di questa donna poteva ben valere quella ricerca da parte di un uomo qual era Irnerio, e impegnare con lui qualunque altro giureconsulto. Nessuna causa di gius pubblico e insieme privato poteva uguagliare l'importanza di questa, e basta da sola per avere la ragion sufficiente dei consulti chiesti ad Irnerio da parte in prima di Matilde, poscia lei morta da Enrico V; e non esiterei ad ammettere anche da Lotario e dallo stesso Papa Innocenzo II che, siccome dissi, non trovò migliore espediente di questo, investirne Lotario e dopo di lui Enrico IV duca di Baviera rappresentante della casa Guelfa, alla quale appartenne già il marito di Matilde, separato bensì da lei con divorzio, come fu scritto, in causa di matrimonio *rato, non consumato*, ma sempre stato coniuge.

Tutte queste circostanze storiche danno ragione della leggenda sulla docenza di Irnerio non solo a Bologna ma anche a Roma ed a Pisa. Roma lo aveva veduto nel grave momento in cui fu sollevato Burdino ad antipapa a discutervi sui *decreta pontificum de substituendo Papa*. Il fatto, materialmente preso, era così; ma la causa vera che fece chiamare Irnerio presso Enrico dobbiamo riconoscerla nella successione all'eredità matildiana. Lo scisma non fu che un episodio di

quelle vicende complicatissime. Composte le cose alla meglio col concordato di Worms, poi divenuto Papa Lamberto da Fagnano vi fu una certa sosta. Ma Lotario II, benchè favorevole a papa Innocenzo, non fu meno energico di Enrico circa la questione della famosa eredità. Nella prima venuta passò l'inverno in valle di Po, e celebrava il Natale a Medicina, nel bolognese. Avrà egli ommesso di consultare quell' Irnerio, che nella causa medesima aveva interloquito regnando Enrico suo antecessore? Le parole dello Spigel — *mandavit.. Lotharius... iterum secundum eas leges jus dici* **in judiciis imperialibus** sono desse pretta leggenda, o sono eco lontana di un fatto storico compiutosi dai tre ai quattro secoli prima? La permanenza a Pisa di Papa Innocenzo II, le trattative sue con Lotario non si prestavano egregiamente per collegare Irnerio colla potente repubblica dominatrice di foce dell' Arno, custode del famoso apografo delle Pandette, creduto anzi autografo giustinianeo? Il giudizio sulla eredità di Matilde non era uno di quelli, in cui conveniva *jus dici* colle leggi romane? Gli scrittori di altri secoli non vi pensarono, e generalizzando forse una causa particolare affermarono ciò che probabilmente non passò nè anche per la mente a Lotario; ma per questo sarà men vero che *quel giudizio fosse imperiale,* e quindi causa straordinariamente impulsiva per istudiare le leggi romane? Qui mi limito a posare dei quesiti, che i dotti potranno studiare e risolvere: per conto mio aggiungerò solamente che lo studio della storia è faticosissimo; che i

documenti ne sono la prima base; ma che non bastano ed è molto facile di errare, se non solo non vengano appurati dalla critica, ma non sieno illuminati dalla filosofia della storia, che riveli la ragione dei fatti e le cause che li produssero. Imperocchè se vero è purtroppo che bene spesso *professus grandia turget,* non è men vero il *sectantem laevia nervi — deficiunt animique,* e che *serpit humi tutus nimium timidusque procellae,* perchè *in vitium ducit culpae fuga si caret arte.* Le quali cose scrivo non per censurar chicchesia, ma per comune avvertimento a cominciar da me stesso, che forse n'avrò bisogno a preferenza di tutti.

Del resto tutte queste considerazioni che ho premesse, mi sembrano non immeritevoli dell'attenzione di quanti ricercatori del vero danno opera a questi studii: sovra tutto poi mi paiono ricondurre ottimamente a quella verità di fatto che più volte ho ripetuto; e cioè che il meglio informato di tutti gli antichi scrittori fu il cronista uspergense: il quale non dettava leggende, ma faceva della vera storia, succinta come solevano essere le cronache, ma coscienziosa ed esatta.

Raccogliamo ora le vele e dalle premesse deduciamo le conseguenze.

CONCLUSIONE

Lo *Studio* di Bologna è dunque uno di quei fatti grandemente complessi, che non si comprenderà mai pienamente, se non si abbracci in tutta la sua estensione e in relazione collo stato della società e dell'incivilimento nell'epoca pre-irneriana poi irneriana, nessuna ommettendo delle complicatissime circostanze che vi ebbero influenza.

Si è ricercato con assiduo studio e si ricerca se questo risorgimento del romanismo sia stato una semplice evoluzione, un fatto unilaterale e quasi di generazione spontanea; o se piuttosto si debba ripetere dalle cause molteplici che erano in azione da qualche secolo, e specialmente dall'epoca dei carolingi: quindi se abbiavi influito il passaggio dell'impero negli italiani poi ne' teutonici, coi quali da ultimo scoppiò la sanguinosa lotta fra sacerdozio ed imperio: lotta che in germe si preparava latentemente fino dall'epoca prima dei carolingi, e così maturata lungo ben quattro secoli.

Ogni esclusivismo è un errore, e tanto più grande quanto riguarda più da vicino fatti sociali complica-

tissimi. I primi carolingi, in apparenza di progresso e di splendore, rappresentano effettivamente e sotto un punto di vista assai grave, un regresso ed una reazione. Una cognizione anche superficiale dei loro capitolari basta per convincersi di questa verità storica. Presa nel senso rigoroso della parola a loro si dovette l' attuazione della feudalità anche in Italia, mentre Carlo Magno e i suoi successori rimettevano in credito e, fosse pur parzialmente, richiamavano in vigore il diritto romano. Pretesero dunque di appaiare e confondere ciò che essenzialmente cozzava fra sè: come suol dirsi, mettere assieme l' acqua ed il fuoco. Non faccio colpa a quegli uomini, e già da qualche lustro dimostrai, e spero di farlo più ampiamento in avvenire, che essi ubbidivano ad una corrente che si era formata da alcune generazioni; ma se il fatto potè essere senza colpa, esso però non muta la sua natura: la pianta non darà frutti diversi dalla sua specie, checchè si faccia il coltivatore per essa. Gravissimo poi tra gli effetti di quella reazione fu il ritorno alla confusione della politica colla religione, della Chiesa collo Stato, come si dice comunemente, ribadendosi gli errori già commessi dai successori di Costantino, quando vollero applicare al cristianesimo il principio pagano dello Stato-Chiesa personificando in un uomo l' uno e l' altro reggimento, e applicando anche alla società religiosa il *quod Princeps constituit, pro lege servetur.* Posto il quale principio diventavano tanto legittime le costituzioni intolleranti che sono raccolte nel Codice e nelle

Novelle a favore dell' ortodossia cattolica, quanto le furibonde dell' iconoclasta Leone Isaurico. Imperocchè anche l'errore ha sua logica inesorabile come la verità. Sventura per l'uomo quando ci cade!

Poste le condizioni sociali d'allora era inevitabile un trionfo della feudalità, e il trionfo fatalmente fu completo, universale. Quella medesima istituzione che per sua essenza doveva rappresentare la vera libertà, fu avvinta dalle sue catene, apparentemente dorate, ma catene di ferro. La gerarchia ecclesiastica diventò anche una gerarchia feudale, poichè mutata l'antica forma di distribuzione delle rendite chiericali si venne alla separazione del patrimonio, e si costituirono i beneficii che poi si mutarono in feudi con tutte le conseguenze di questi: precipua fra esse la sciagurata contesa delle investiture.

Il diritto romano non morì, ma come direbbe un teologo, rimase mortificato, e i libri che lo contenevano furono *dudum neglecti*, siccome scrisse già l' Uspergense. Doveva essere così, essendo inevitabile che posta in azione la causa ne nasca l' effetto.

Cotesto letargo di un diritto sapientissimo e che conteneva tanti germi preziosi di incivilimento, non doveva essere eterno, come eterna non sarebbe stata la feudalità che lo soffocava. Tanto più poi dacchè vedemmo come si poteva vivere *lege romana*, e il clero doveva anzi vivere con quella legge.

Il momento in cui principiò cotesto nuovo indirizzo sociale e insieme scientifico parmi decisamente

che esordisca cogli Ottoni, o, volendo specializzare anche di più, con quel Gerberto, che fatto Papa prese nome di Silvestro II: nome che nei calcoli di chi l'assumeva dovette avere un significato speciale; cioè la speranza di fare del terzo Ottone un novello Costantino, operando un rivolgimento quale allora si credeva possibile in seno di una società che era ad un tempo religiosa e civile.

Tempi nuovi schiudevansi adunque col secolo XI, e non passerebbe intera una generazione senzachè gli eccessi della feudalità consigliassero chi n'era capo supremo a menar colpi di scure sulle sue radici tre volte già secolari. La costituzione *de Feudis* di Corrado II segna il momento storico-giuridico del mutamento che si operavava.

Ma perchè *l'ordine delle idee deve procedere secondo l'ordine delle cose, e le dottrine debbono cominciare da quando cominciano le materie che trattano* (1), dobbiamo riflettere e tener per sicuro che la costituzione predetta legittimava ciò che era nel sentimento degli uomini, e doveva costituirne un bisogno già prevalente.

Egli è allora, là dopo il mille, che l'attenzione si volge più sensibilmente al diritto romano, *dottrina ricominciante* dacchè si apriva una forma novella di successione nei beni. È negli uomini più spiccati di quel tempo che di buon'ora apparisce cotesto stu-

(1) Vico. *Princip. di Sc. N. Degnità 64 e 106.*

dio, del quale ci faranno poi fede le loro opere nella seconda metà di quel secolo. Ma quegli uomini son domandati Pier Damiani († 1072), Anselmo Vescovo di Lucca poi Alessandro II († 1073) Gregorio VII, già Ildebrando monaco († 1085), l'altro Anselmo da Lucca autore della collezione dei canoni († 1086), Lanfranco († 1089), per ommettere altri, quali sarebbero i già ricordati Brunone di Segni e Guido d'Aqui. Ma questi sono tutti Vescovi, Cardinali o Papi, che per le condizioni dei loro tempi venivano a contesa su materie miste di gius romano e canonico: esempio i gradi di parentela in Pier Damiani ed Alessandro II.

Di Pier Damiani converrebbe intrattenercene a lungo, perocchè fu primo o almeno principalissimo nel riconoscere che ogni male della Chiesa, e con essa della società civile, veniva dalla feudalità che aveva corrotta la gerarchia ecclesiastica, facendo dei Vescovi non i pastori della Chiesa, ma dei cacciatori e guerrieri: egli primo proclamatore del principio che niuna riforma sarebbe possibile od efficace, finchè gli uomini di chiesa non fossero liberati da queste cure e vanità corrompitrici: egli dunque precursore, anzi autor vero della grande idea che ispirò Pasquale II nei preliminari del 1111 con Enrico V; ma che purtroppo dovevano fallire in tempi sì tristi. Il Damiani o solo o più di tutti sentiva il gran male che per la Chiesa era la feudalità; e perciò, testimonio della costituzione di Corrado e degli effetti suoi, non poteva che deplorarla, combatterla nell' ordine religioso e volerla abolita. Era

un' utopia, spledida sì, ma utopia quando correvano tali tempi e si urtavano tante passioni; ma il tempo e la forza della verità l'avrebbero realizzata lungo i secoli per lui futuri.

Mi permetto di insistere su di ciò, perchè forma l'anello mediano che unisce come due catene il passato e l'avvenire di allora: quello, che figurava un moto discendente, e questo preconizzatore di uno ascendente. Non sarò io quegli che neghi il concorso di altre cause, o che sogni una scienza nata adulta e completa, quale si favoleggiò di Minerva uscita dal cervello di Giove: circostanze molteplici e preparazioni lentamente venute in atto dovettero concorrere nel vigoroso risorgimento del gius romano col nostro Irnerio. Ma il fatto si rivela improvviso e sì grande, che parve quasi miracoloso. Non dunque spiegabile colla sola evoluzione lentamente trasformatrice. La causa necessariamente è proporzionale coll' effetto che si produce, e questo con quella. Conveniva dunque e conviene ricercare questa causa che esce dall' ordinario. Io lodo ed ammiro l'ultima e dotta monografia dell' egregio Professore Chiappelli (1): se prima mi fosse venuto a mano, me ne sarei giovato notevolmente; ma vorrei che anch' egli, il dotto ricercatore, si persuadesse che il meraviglioso fenomeno (si passi la frase) dello *Studio bolognese* individualmente, localmente fu determinato più che da una semplice e lenta evoluzione sto-

(1) *Lo Studio bolognese nelle sue origini e ne' suoi rapporti colla scienza pre-irneriana.*

rica-scientifica, da cause particolari e dirò anche eccezionali che vi concorsero; estrinseche le une ed altre intrinseche, ma per le quali un fatto che poteva compiersi altrove, si compì invece a Bologna. Mi studiai di dirne succintamente in queste pagine scritte solo per unire la mia debole voce al coro maestoso di tante altre ben più vigorose e potenti, che fanno eco da ogni parte per onorare una gloria più che nazionale: spero di chiarire anche meglio in avvenire il mio pensiero, già preaccennato di volo da quasi un triennio (1). Non so se ora od allora avrò la fortuna di persuadere il dotto Scrittore toscano dell'importanza che ebbe il concorso a Bologna di Irnerio, Graziano e Bandinelli per inalzare a cielo il famoso *Studio:* questo so tuttavia, che solo per la discussione si mette in luce la verità, e che la scienza allora spicca volo di aquila, quando potentissimi ingegni, più poi se sieno capiscuola, scendono nell'arringo e combattono vigorosamente pel trionfo di quello, che le parti diverse o contrarie stimano essere verità.

Non saprei rassegnarmi a credere che la venuta di Graziano e del Bandinelli non avesse motivi ed intenti molto particolari. Lo stesso erudito Chiappelli ha scritto testè che *la scuola dei canonisti sorse principalmente per far argine alla scuola imperialista dei romanisti* (2); ma questa scuola dell'imperialismo non

(1) Cfr. Chiappelli. Op. c. pag. 153.
(2) Loc. cit.

cominciò per certo con Enrico V, di cui Irnerio fu consultore. Latentemente contava già quattro secoli; perchè primi i carolingi ne avevano posto i germi. Palesemente esordì quando i Sassoni si querelarono presso Alessandro II contro Enrico IV, e scoppiò in guerra aperta quattro anni dopo sotto Gregorio VII. Il gius canonico anch' esso non aveva esordito a sostegno dei Papi col secolo undecimo: l'antagonismo era coevo e datava dall'epoca carolingia, come sa chiunque applicò a questo studio. Scoppiata apertamente la guerra ognuno si schierò nel campo che gli era proprio. Se il diritto romano si studiava in Italia nel secolo undecimo, specialmente volgendo l' ultimo suo quarto, non si studiò meno il diritto canonico: prova ne sono le due collezioni di Anselmo e *Deusdedit* venute in luce negli anni 1086-87; cioè quando presso a poco Irnerio cominciò ad insegnar nelle arti. Così il centenario dello *Studio bolognese* coincide letteralmente anche col rifiorimento di quel giure, che a Bologna doveva diventare una scuola di fama non inferiore al romanismo. Lamberto da Fagnano lo rappresentò fra di noi forse prima che Irnerio assumesse il maestrato nelle arti: certamente poi quando questi cominciò ad insegnare nella dialettica.

Giustissima è la distinzione della scienza dei romanisti in pre-irneriana ed irneriana; ma non è men necessaria la distinzione della scienza dei canonisti in pre-grazianea e grazianea. La vicenda dell'una e dell' altra corse, se non identica, certo con tanta somi-

glianza che va a confondersi colla identità: lo studioso deve tenerne gran conto.

Dal 1095, data del divorzio di Matilde, al 1125 in cui Lamberto da Fagnano diventò Papa Onorio II corsero sei lustri pieni di avvenimenti grandissimi, e nei quali la scienza del giure è messa ad ogni sorta di prova; ma è un periodo ancora lontano dall' essere conosciuto come bisognerebbe per giudicare di esso e dei due grandi bolognesi. Per dieci anni Lamberto ed Irnerio convivono a Bologna; nel successivo decennio, cioè fino alla morte di Matilde, vivono lontani l'uno dall'altro; tuttavia non abbiamo prove di antagonismo che sia esistito fra loro: fu il terzo decennio che li separò completamente; Lamberto fu principale fra i Cardinali e a Worms concluse il concordato già tanto famoso, in cui si annullava l' opera di Irnerio (come consultore di Enrico V), nella elevazione di Burdino ad antipapa. Di questi fatti, noti ovunque, si parlava e si discuteva in ogni parte della cristianità. Possibile non riconoscerne l' importanza per la fama dello *Studio,* che in un modo o in un altro Lamberto e Irnerio avevano già reso celebre, e per la città che n' era la sede? Possibile non intravvedere l'azione di Lamberto divenuto Papa per continuare l' opera già sua di opposizione all' imperialismo sostenuto dai romanisti?

Tale e tanta è questa gloria che Bologna ricorda in questo anno 1888. Data puramente morale, come vide il lettore, e nella quale si concentrano circa due secoli, quali trascorsero dai primi inizi in sulla metà del

decimo fino all'apogeo di suo splendore verso la metà del secolo decimo secondo.

Chiudendo faccio un voto solo. Sia in tutti nobile gara di onorare l'antica *Madre degli studii,* e pari alla grandezza delle memorie sia l'augusta solennità che le celebra.

INDICE

CAPO IV.

CAPO V.

CAPO VI.

CAPO VII.

CAPO VIII.

CAPO IX.

CAPO X.

CAPO XI.

CAPO XII.

CAPO XIII.

CAPO XIV.

				ERRATA	CORRIGE
Pag.	4	Lin.	5	Ennio	Enrico
»	6	»	24	*Juremento*	*Juramento*
»	7	»	19	costantinopolitanis	de costantinopolitanis
»	8	»	19	nt non	ut non
»	28	»	3	ne potè	potè
»	30	»	23	mummum	nummum
»	39	»	7	fu	fosse
»	40	»	7	scccombettero	soccombettero
»	47	»	7	auotri	autori
»	48	»	28	alimbi	alicubi
»	51	»	21	nonagenario	settuagenario
»	54	»	22	Epescopatum	Episcopatum
»	»	»	28	Bend	Band
»	74	»	23	osordisce	esordisce
»	79	»	28	sareabe	sarebbe
»	91	»	28	abbiamo	abbiano
»	103	»	15	in un	di un
»	132	»	7	Lex et	Lex est
»	148	»	8	e rapresso	era presso
»	173	»	24	celebrarae	celebrare
»	»	»	26	benefitio	beneficio
»	184	»	20	*Bononiensem*	*Bononiensum*
»	186	»	22	fuerit	fuerat
»	200	»	7	*Maria*	*Marie*
»	203	»	3	*Aquilejensi*	*Aquilejensis*
»	209	»	2	acercare	a cercare
»	210	»	5	era stato	era stata
»	213	»	27	*alibicu*	*alicubi*
»	217	»	4	sperificazione	specificazione
»	218	»	10	iotorno	intorno
»	220	»	2	cesasismo	cesarismo
»	»	»	25	convocato	convocata
»	222	»	1	di due generazioni	di oltre due generazioni
»	223	»	1	accoppiata	accoppiate
»	233	»	4	eoclesiasticis	ecclesiasticis
»	241	»	28	allegato	allegati
»	242	»	20	collenio	collegio
»	244	»	11	*ilius*	*illius*
»	246	»	22	exultasione	exultatione
»	248	»	9	abil ito	stabilito
»	249	»	23	contro	contra
»	254	»	13	cernotense	carnotense
»	»	»	15	*defendendos*	*defendendas*
»	269	»	5	arbitriom	arbitrium
»	274	»	28	esul	e sul
»	276	»	14	legis lector	legis doctor
»	285	»	16	dello sventurato	della sventurata

Prezzo L. 5